



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



LE PROPOSTE DEI COMMERCIALISTI



2015

SEMPLIFICARE PER CRESCERE
I COMMERCIALISTI, ENERGIA PER LO SVILUPPO

CONGRESSO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

15/16 OTTOBRE 2015, MILANO

Medaglia del
Presidente della Repubblica



Con il Patrocinio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Con il Patronato di



Con il Patrocinio del
Comune di Milano



Milano
Comune
di Milano

IL CONSIGLIO NAZIONALE

GERARDO LONGOBARDI
Presidente

DAVIDE DI RUSSO
Vice Presidente

ACHILLE COPPOLA
Segretario

ROBERTO CUNSOLO
Tesoriere

ADRIANO BARBARISI
Consigliere con delega alla Riforma Ordinamento Professionale
e delle circoscrizioni giudiziarie

MARIA LUISA CAMPISE
Consigliere con delega alla Stampa e Comunicazione,
Funzioni giudiziarie e Parità di genere

ANDREA FOSCHI
Consigliere con delega al Diritto Societario
e coodelegato a Principi Contabili,
Principi di Revisione e Sistemi dei Controlli

MAURIZIO GIUSEPPE GROSSO
Consigliere con delega all'Innovazione degli studi professionali,
degli Ordini locali e tecnologie informatiche

VITO JACONO
Consigliere con delega al Commercialista del lavoro
e Previdenza della Professione

ATTILIO LIGA
Consigliere con delega all'Antiriciclaggio

GIORGIO LUCHETTA
Consigliere con delega alla Deontologia,
Formazione e Tariffa

LUIGI MANDOLESI
Consigliere con delega alla Fiscalità

RAFFAELE MARCELLO
Consigliere con delega a Principi Contabili,
Principi di Revisione e Sistemi dei Controlli

MARCELLO MARCHETTI
Consigliere con delega agli Enti Pubblici

MASSIMO MIANI
Consigliere con delega all'Università, tirocinio
e Rapporti con gli Ordini

GIOVANNI GERARDO PARENTE
Consigliere con delega all'Attività Internazionale
e agli Enti pubblici

UGO MARCO POLLICE
Consigliere con delega all'Attività Internazionale

ANTONIO REPACI
Consigliere con delega alla Finanza aziendale
e assicurazioni

FELICE RUSCETTA
Consigliere con delega alle Procedure concorsuali,
Amministrazione Straordinaria
e Liquidazione Coatta Amministrativa

SANDRO SANTI
Consigliere con delega al No profit

MARIA RACHELE VIGANI
Consigliere con delega all'Amministrazione Straordinaria,
Liquidazione Coatta Amministrativa,
Procedure concorsuali e Parità di genere



*La capacità di semplificare
significa eliminare il superfluo
in modo che sia la necessità a parlare*

Hans Hofmann

Signor Presidente, Illustri Autorità, Care Colleghe e Cari Colleghi,

Il tema prescelto per il IV Congresso della nostra professione è “Semplificare per crescere - i Commercialisti energia per lo sviluppo”, per condividere assieme a tutti gli interlocutori istituzionali in maniera fattiva e concreta le proposte dei Commercialisti per il futuro del nostro Paese.

Con l'esperienza e la competenza che abbiamo maturato nella nostra attività professionale, al fianco delle imprese, della pubblica amministrazione e dei cittadini, riteniamo nostro dovere formulare proposte intese a migliorare la vita economica e sociale del Paese.

In particolare, abbiamo focalizzato l'attenzione sui settori nei quali, oggi, si misura la saldezza o si evidenzia la fragilità del sistema Italia (la fiscalità, gli strumenti per l'internazionalizzazione, l'efficienza della pubblica amministrazione, la lotta alla corruzione ed il mercato del lavoro): offriamo idee per affrontare le criticità dell'oggi e per crescere domani.

Le proposte raccolte in questo dossier sono ispirate ed accomunate dalla consapevolezza dello stretto rapporto che lega semplificazione e crescita.

Non si tratta però di una semplificazione intesa come mera eliminazione di vincoli ed adempimenti: non si tratta di rendere banale ciò che è strutturalmente complesso e che richiede competenze specialistiche.

Si tratta invece di pianificare e razionalizzare il sistema e di rendere l'insieme delle norme idoneo a stimolare una crescita sostenibile, incentivando la competitività delle nostre aziende e riconoscendo il valore di dedicare risorse anche allo sviluppo di enti con finalità socio culturali.

Si tratta di evidenziare il profilo dell'Italia e renderlo ben visibile, per i pregi, le eccellenze e la creatività che possiede.

Si tratta di avere, se non certezze, almeno maggior fiducia nell'Italia che oggi disegniamo per i nostri figli e per il loro futuro.



A stylized handwritten signature in black ink, which appears to read 'Gerardo Longobardi'.

Gerardo Longobardi

INDICE

INTRODUZIONE	5
IL NUOVO FISCO: CERTEZZA, SEMPLIFICAZIONE E CRESCITA?	9
PROPOSTE RELATIVE AL DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	69
UN PROGETTO FISCALE PER CRESCERE E COMPETERE NELLO SCENARIO INTERNAZIONALE	91
PROPOSTA ORGANICA DI RIFORMA DEL DIRITTO D'IMPRESA E DELL'INFORMATIVA CONTABILE ALLA LUCE DELLA DIRETTIVA UE	109
LA CRISI D'IMPRESA SOVRANAZIONALE	127
IL RIPRISTINO DELLA LEGALITA' NEI MERCATI: DAL SEQUESTRO DEI BENI ALLA DESTINAZIONE	143
TRE IDEE PER P. A. E CONTRIBUENTI. BANCA DATI UNICA DELLA P.A., RAZIONALIZZAZIONE DEI VINCOLI DI SPESA E ARMONIZZAZIONE DELLA LOCAL TAX	231
COMMERCIALISTI E TERZO SETTORE: UN PATTO PER LA RIFORMA	261
LE NUOVE OPPORTUNITÀ PER LA PROFESSIONE.GLI ATTI SOCIETARI: SOGGETTI ABILITATI E PROFILI DI EVOLUZIONE TECNOLOGICA	289
LA SEMPLIFICAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI STRATEGICI. NUOVO CODICE CONCESSIONI ED APPALTI. IL RUOLO ANAC E DEL COMMERCIALISTA	295
SEMPLIFICAZIONI E BUONE PRATICHE IN MATERIA DI LAVORO	321
FINANZA INNOVATIVA PER LE PMI: SEMPLIFICARE PER CRESCERE	335
TRADE FACILITATION AND TRADE FACILITATORS	357

IL NUOVO FISCO: CERTENZA, SEMPLIFICAZIONE E CRESCITA?¹

LUIGI MANDOLESI

Consigliere CNDCEC con delega alla Fiscalità

1. LA DELEGA FISCALE: UNA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA” ATTUATA SOLO PARZIALMENTE

Lo scorso mese di settembre, con l'approvazione degli ultimi decreti legislativi da parte del Governo, si è concluso il processo di attuazione della delega fiscale “*per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita*” (legge 11 marzo 2014, n. 23).

Restano ora da definire soltanto i provvedimenti applicativi demandati all'Agenzia delle entrate e al Ministero dell'Economia e delle Finanze e, poi, occorrerà attendere l'eventuale emanazione dei decreti legislativi correttivi e integrativi che potranno essere emanati nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti oggetto di correzione/integrazione.

L'impianto complessivo degli interventi attuati dal Governo, dunque, è sostanzialmente definito e può procedersi a un primo bilancio di quanto è stato fatto.

Gli obiettivi che si poneva la legge delega erano sufficientemente chiari, anche se non particolarmente ambiziosi: non era prevista una generale riorganizzazione dei tributi, ma ci si

¹ Il presente documento è andato in stampa il 5 ottobre 2015.



limitava a ipotizzare diversi e autonomi interventi, più che altro di tipo “manutentivo”, nei più svariati ambiti della fiscalità.

A distanza di 18 mesi dalla sua approvazione, l'attuazione della delega non è stata, purtroppo, completata: sono infatti giunti al traguardo undici decreti legislativi che rappresentano all'incirca la metà degli interventi programmati².

Restano infatti inattuati, tra le altre, le riforme del catasto, del settore dei giochi pubblici e della fiscalità energetica e ambientale, la razionalizzazione dell'IIVA e delle altre imposte indirette, la revisione della disciplina delle società di comodo e del regime dei beni assegnati ai soci, la definizione del concetto di autonoma organizzazione ai fini Irap, l'introduzione di un'imposta proporzionale per i redditi di impresa dei soggetti Irpef, l'armonizzazione del regime di tassazione delle cessioni d'azienda a quello dei conferimenti.

Per tali materie, la delega rappresenta dunque l'ennesima occasione persa.

Oltre ai “capitoli” della delega rimasti inattuati, non vanno dimenticati altri settori completamente trascurati dalla delega, su cui sarebbe stato necessario intervenire per tentare di restituire al Paese, non un'incompleta revisione delle molteplici discipline fiscali oggi vigenti, come invece avvenuto, ma un vero e proprio “sistema tributario” che, *in primis*, tenga debito conto del mutato contesto economico e sociale e, al tempo stesso, assuma una struttura, anche formalmente, più lineare ed organica.

Per realizzare una “vera” riforma, è infatti necessario:

- raccogliere le disposizioni tributarie disseminate nell'ordinamento al fine poi – eliminate quelle superflue – di coordinarle per materia e pervenire a una serie di Testi Unici non solo per le norme sostanziali relative ai singoli tributi (Irpef/Ire, Ires, Irap, Iva, imposta di registro, imposte di donazione e successione, ecc.), ma anche per le norme procedurali/processuali applicabili agli stessi (accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso, ecc.)
- conferire a detta legislazione la “sistematicità” e unitarietà propria di un “Codice tributario”: con una “Parte generale”, che comprenda pochi, chiari principi fondamentali (pressoché immutabili nel tempo, che possa costituire il nuovo “Statuto dei diritti e dei doveri del contribuente”) e una “Parte speciale” che riprenda – nei vari Titoli, Capi, Sezioni – le disposizioni dei predetti Testi Unici rendendole sinergiche e affinandone la terminologia.

2 Di seguito si riportano, in ordine cronologico, i decreti legislativi pubblicati alla data del 5 ottobre 2015:

1. D.Lgs. 21.11.2014, n. 175, “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”;
2. D.Lgs. 15.12.2014, n. 188, “Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23”;
3. D.Lgs. 17.12.2014, n. 198, “Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie, a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23”;
4. D.Lgs. 5.8.2015, n. 127, “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23”;
5. D.Lgs. 5.8.2015, n. 128, “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23”;
6. D.Lgs. 14.9.2015, n. 147, “Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese”;
7. e quelli approvati definitivamente, ma non ancora pubblicati alla predetta data:
8. misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23;
9. misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23;
10. revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23;
11. stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23;
12. misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23.



A parte l'aspetto legato alla codificazione tributaria, nella delega recentemente attuata sono completamente assenti alcuni importanti settori impositivi: tra tutti, per importanza, quelli dei redditi di impresa e di lavoro autonomo.

Per quanto concerne la tassazione del reddito di impresa, essa dovrebbe essere strettamente correlata con il risultato economico d'esercizio, evitando di continuare ad applicare le aliquote su un “imponibile” che ha (spesso) ben poco a che vedere con l'utile conseguito nell'esercizio dell'impresa.

Resta, s'intende, l'esigenza di apportare, nella dichiarazione (dei redditi), le “variazioni in aumento o in diminuzione” richieste dalla normativa tributaria, ma con un maggiore rispetto della capacità contributiva e con una utile semplificazione delle regole: di qui la limitazione del numero e della portata delle variazioni, mantenendo solo quelle indispensabili (pur riconoscendo le diverse finalità del bilancio d'esercizio e della dichiarazione fiscale).

Si tratta, in sostanza, di rendere cogenti i principi enunciati, già trent'anni orsono, nella Relazione ministeriale di accompagnamento al Testo Unico delle Imposte sui Redditi del 1986. Pur in assenza di una legislazione civilistica analitica, ispirata ai principi contabili, già allora, era stato rilevato che “(...) le norme sulla determinazione del reddito imponibile d'impresa (...) sono intese a disciplinare la “lettura” del Conto economico, cioè a stabilire se, a quali condizioni e in quali limiti (minimi e massimi) i componenti negativi e positivi di reddito” (civilistici) siano tali anche nella determinazione del reddito imponibile d'impresa; precisando che “quelli non considerati non danno luogo a variazioni”.

Obiettivo prioritario dell'intervento riformatore dovrebbe essere dunque quello di realizzare un principio di derivazione “rafforzata” dell'imponibile fiscale dal risultato economico dell'esercizio che possa valere non solo, come è ora, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, ma anche per coloro che continuano a redigere il bilancio secondo i principi contrabili nazionali.

Nell'ambito degli interventi diretti alla razionalizzazione della determinazione del reddito di impresa, la legge delega prevedeva anche, come già detto, l'armonizzazione del regime di tassazione degli incrementi di valore emergenti in sede di trasferimento d'azienda a titolo oneroso, allineandolo, ove possibile, a quello previsto per i conferimenti.

Come è noto, con riguardo ai conferimenti d'azienda, l'art. 176 del TUIR prevede un regime di neutralità fiscale che si estende anche al conferimento dell'unica azienda da parte dell'imprenditore individuale.

In tale caso, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento dà luogo a reddito “diverso”, assoggettato a tassazione ai sensi degli articoli 67, comma 1, lettera c) e 68 del TUIR assumendo come costo delle partecipazioni l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita.

Con riferimento invece alla cessione d'azienda, il nostro ordinamento ha mantenuto negli anni la tassazione ordinaria dell'eventuale plusvalenza.

Tale soluzione è stata giustificata sul piano sistematico dalla possibilità, in capo al soggetto acquirente, di dedurre i valori fiscalmente riconosciuti dell'azienda, fermo restando che per le società di capitali, conferendo l'azienda in neutralità e successivamente cedendo la partecipazione è possibile usufruire della c.d. *participation exemption*.

Per i soggetti di piccole dimensioni il quadro che si è delineato negli anni non risulta però più adeguato alle esigenze di concentrazione e razionalizzazione del mercato.

Premesso che la cessione d'azienda è operativamente più semplice rispetto al conferimento della medesima e alla successiva cessione delle partecipazioni, il maggior carico fiscale in capo al cedente per via della tassazione ordinaria non sempre è compensato dal beneficio ritratto dal cessionario per effetto del riconoscimento fiscale dei costi dell'azienda, posto che l'avviamento è deducibile attualmente in 18 anni.

Ne deriva che l'interesse per il cessionario ad acquisire il bene di primo grado si riduce, con la conseguenza che il prezzo di cessione non consente di riequilibrare il carico fiscale derivante dalla tassazione ordinaria. L'effetto può essere quello di ingessare il mercato, ostacolando l'aggregazione delle micro imprese. Per questo sarebbe opportuno, già a partire della prossima legge di stabilità, dare attuazione al principio contenuto nella legge delega.

Con riferimento ai soggetti di minori dimensioni, si è già ricordata la mancata attuazione della delega nella parte in cui prevedeva l'introduzione di un'imposta proporzionale sui redditi di impresa realizzati da imprenditori individuali e società di persone, a cui deve aggiungersi, per i cosiddetti contribuenti "minimi", la necessità di rendere permanente l'attuale regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 del D.L. n. 98/2011, di cui è invece prevista l'abrogazione a partire dal 2016.

Si tratta infatti di un regime che, a parte il notevole successo riscosso sino ad oggi, ha caratteristiche tali (regime speciale agevolato, riservato alle nuove iniziative produttive e temporalmente limitato) da renderlo compatibile con il nuovo regime forfettario introdotto dalla legge di stabilità 2015 (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014), che invece può applicarsi senza limiti temporali, fintantoché si possiedano i relativi requisiti, indipendentemente dall'avvio di una nuova attività.

Anche la disciplina del reddito di lavoro autonomo richiede, come da noi Commercialisti da tempo sostenuto, un intervento di riforma completo ed approfondito, al fine di pervenire ad una regolamentazione semplice, stabile e coerente dal punto di vista sistematico.

Il nodo fondamentale da sciogliere in modo chiaro è quello dei rapporti tra tale disciplina e quella del reddito d'impresa, essendo state inserite nell'art. 54 del TUIR soltanto alcune norme mutate da quest'ultima. Si dovrebbero, inoltre, affrontare alcune rilevanti problematiche, quale quella riguardante la nozione di compensi, dalla quale dovrebbero essere esclusi i rimborsi spese (cui dovrebbe essere applicata la disciplina prevista per le spese anticipate dal committente, che non concorrono a formare il reddito quali componenti positivi e non sono deducibili).

Altre questioni da chiarire riguardano le spese di viaggio anticipate dal committente (che devono ritenersi irrilevanti in conformità a quanto espressamente previsto per le analoghe spese di vitto e alloggio), quelle di aggiornamento professionale (di cui si dovrebbe prevedere la deducibilità integrale, considerati gli obblighi di legge all'uopo previsti dai singoli ordinamenti professionali), nonché le spese di ammodernamento e di ristrutturazione degli immobili (in particolare, per quelle di natura incrementativa l'attuale criterio, che prevede la loro deducibilità unitamente al costo di acquisto, sotto forma di maggiori quote di ammortamento, non risulta applicabile agli immobili strumentali non ammortizzabili, come quelli – ad esempio – acquistati dal giugno 1990 a tutto il 2006, o a quelli detenuti in locazione o acquisiti a titolo gratuito, mancando in questi ultimi casi un costo di acquisto da ammortizzare), per le quali si propone di reintrodurre la previgente disciplina in materia di spese di manutenzione straordinaria, che aveva l'indubbio pregio di essere di più semplice e generale applicazione.

Senza contare, poi, la necessità di prevedere un regime dei beni relativi all'attività di lavoratore autonomo, in analogia a quanto oggi stabilito per l'imprenditore individuale (con possibilità di ammortizzare anche i beni immobili strumentali, nonché di escluderli volontariamente da quelli relativi all'attività).

La riforma infine dovrebbe essere estesa alla disciplina dell'Irap, così da chiarire l'irrilevanza di alcuni componenti positivi (quali, ad esempio, i corrispettivi percepiti per la c.d. "cessione della clientela", così come attualmente previsto, per i soggetti imprenditori, per le plusvalenze derivanti dalla cessione di azienda).



2. LUCI E OMBRE SUI DECRETI ATTUATIVI DELLA DELEGA FISCALE

Si è già ricordato che, rispetto agli obiettivi prefissati, soltanto alcuni degli ambiti previsti nella legge delega sono stati effettivamente oggetto di revisione da parte del Governo.

Tra i motivi che hanno ostacolato una più radicale trasformazione del sistema, non va tuttavia dimenticato che gli interventi normativi approvati soffrono di un evidente ed invalicabile limite costituito dal vincolo, previsto anche nella stessa legge delega, del pareggio di bilancio (nessun decreto legislativo avrebbe potuto comportare oneri a carico dell'Erario, salvo che tali oneri non fossero già coperti da altri provvedimenti attuativi della medesima riforma).

Ciò posto, è tuttavia innegabile che molte delle novità introdotte vanno, nel merito, salutate con favore. Il tentativo di ridurre i margini di incertezza in merito all'abuso del diritto, la migliore specificazione dei comportamenti che danno luogo a sanzioni penali – escludendo queste, oltre che per l'abuso, anche per i rilievi relativi alla competenza fiscale e all'inerenza dei costi – sono alcuni esempi dei tangibili passi in avanti verso una maggiore certezza del diritto. La riforma, in definitiva, deve essere interpretata come un'occasione da non sprecare perché potrebbe effettivamente costituire la chiave di volta per instaurare finalmente un differente e migliore dialogo tra Fisco e contribuenti anche grazie alle nuove forme di ravvedimento, all'ammodernamento – e all'estensione – dell'istituto dell'interpello e, per i grandi contribuenti, all'attuazione della nuova forma di *cooperative compliance*. In estrema sintesi, dunque, non è stata attuata alcuna riforma generale in senso proprio, ma sono stati effettuati molti piccoli interventi di manutenzione che tuttavia sembrano tutti ruotare intorno al fulcro centrale della riforma che – anche per una certa evanescenza degli altri principi enunciati nella legge delega – era proprio quello del coordinamento e della semplificazione degli adempimenti contabili e dichiarativi dei contribuenti al fine di agevolare, molto opportunamente, la comunicazione con l'Amministrazione finanziaria in un quadro di reciproca e leale collaborazione. Resta da comprendere come queste novità normative troveranno poi concreta applicazione presso gli operatori e l'Amministrazione finanziaria.

È infatti necessario che il nuovo patto di fiducia tra imprese, professionisti e Amministrazione finanziaria non resti declinato soltanto a livello normativo o nei documenti di prassi emanati dagli uffici centrali dell'Agenzia delle entrate, ma si traduca in azioni concrete messe in atto anche a livello periferico.

Troppo spesso, quando si entra in contatto con gli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate e di Equitalia, assistiamo a comportamenti da parte degli Uffici di totale chiusura e di indisponibilità a qualsiasi forma di dialogo o di contraddittorio che mortificano non solo le ragioni dei contribuenti, ma lo stesso nostro ruolo di Professionisti incaricati di rappresentarli e difenderli.

Occorre quindi moltiplicare gli sforzi per far funzionare sempre meglio la cinghia di trasmissione delle *best practices* dal centro alla periferia, per dare concreta attuazione all'innegabile passo in avanti realizzato dalla normativa verso la costruzione di un migliore rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente.

Soltanto così potremo effettivamente realizzare un Fisco migliore per il nostro Paese.

* * *

Passando ad un esame critico dei principali interventi realizzati in sede di attuazione della delega, gli stessi possono essere sistematizzati, inquadrandoli nelle diverse fasi in cui potrebbe idealmente articolarsi il rapporto Fisco/contribuente.



3. DETERMINAZIONE DEL CARICO TRIBUTARIO NELLA FASE DI AUTOLIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE

Importanti modifiche sono state opportunamente introdotte nella fase iniziale del rapporto tributario, quello cioè attinente alla determinazione del carico tributario da parte del contribuente, in sede di autoliquidazione delle imposte.

3.1. Molteplici e opportune sono le modifiche normative – contenute soprattutto nel decreto internazionalizzazione – che hanno **eliminato o ridotto storture del sistema o comunque razionalizzato il prelievo** nell'ambito dell'imposizione diretta.

Sul fronte della fiscalità internazionale, è stata finalmente eliminata la **tassazione integrale dei dividendi in caso di partecipazioni indirette di *black-list* non di maggioranza**, previsione che aveva procurato molteplici incertezze.

È stata finalmente eliminata l'evidente distorsione che si determinava attraverso la **tassazione integrale dei dividendi provenienti da CFC per le quali era stata ottenuta risposta favorevole all'interpello dimostrando lo svolgimento da parte di quest'ultima di un'effettiva attività industriale o commerciale**, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento: in tali casi, infatti, a differenza delle ipotesi in cui non veniva disapplicata la disciplina di CFC, non era riconosciuto il credito di imposta per le imposte pagate all'estero dalla CFC (credito che ora viene riconosciuto al momento di incasso del dividendo). Sotto questo profilo, si potrebbe forse osare di più e riconoscere la *pex* agli investimenti genuini, a prescindere dal livello di tassazione cui questi sono sottoposti nello stato di localizzazione.

In senso più ampio, è stata anche riformata opportunamente la disciplina delle controllate e delle collegate estere, eliminando la **contestatissima disciplina delle “CFC collegate”** (del tutto irragionevole, mancando il controllo della partecipata estera) e introducendo **rilevanti semplificazioni per le CFC di *white-list*** (tra cui la semplificazione del calcolo del *tax rate*, con la previsione dell'irrelevanza delle variazioni di reddito temporanee). Altra importante previsione in tale ambito riguarda la **possibilità di esperire l'interpello per escludere l'applicazione della disciplina CFC di *white-list* senza la necessità di effettuare i complessi test** all'uopo previsti: al riguardo, però, si poteva fare senz'altro di più, poiché si è scelto di concedere questa possibilità soltanto alle (poche) imprese che accederanno alla *cooperative compliance*.

È stato migliorato anche il regime del riconoscimento del **credito d'imposta per le imposte pagate all'estero**: al fine di eliminare le disparità di trattamento presenti nel sistema sono stati estesi a tutti i contribuenti: i) il regime di detraibilità per “competenza” di cui all'art. 165, comma 5, del TUIR e ii) quello del riporto delle eccedenze. È stato inoltre chiarito che il disposto dell'art. 165 trova applicazione tanto per le imposte coperte da convenzione quanto per ogni altra imposta o tributo estero sul reddito, precisando anche che, in caso di incertezza in merito alla natura del tributo non coperto da una convenzione di cui si intende chiedere la detrazione, il contribuente può presentare apposita istanza di interpello.

Un altro intervento molto apprezzabile è rappresentato dalla revisione del **regime di tassazione delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti** col quale è stata opportunamente eliminata la c.d. “forza di attrazione della stabile” (incompatibile con i trattati contro le doppie imposizioni) e sono state introdotte delle norme che conferiscono maggiore certezza nella determinazione del reddito delle stabili medesime.

Il decreto internazionalizzazione interviene anche sulla **disciplina della sospensione della tassazione in caso di trasferimento all'estero (c.d. “exit tax”)**, razionalizzandone il contenuto ed estendendone, molto opportunamente, l'ambito di applicazione oggettivo anche alle “uscite” realizzate mediante operazioni straordinarie.

Da salutare con estremo favore è anche lo stravolgimento delle regole di deducibilità delle **spese sostenute per acquistare beni e servizi da fornitori di black-list**, mediante l'abrogazione della presunzione relativa di indeducibilità, il riconoscimento in ogni caso della spesa nei limiti del valore normale e la previsione della possibilità di dedurre anche spese di importo superiore dimostrando l'esistenza di effettivo interesse economico.

Di grande rilevanza è anche la norma che interviene a modificare la disciplina del consolidato fiscale al fine di accogliere gli orientamenti della Corte di giustizia europea, la quale ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento comunitario una disciplina di consolidato domestico che, come la nostra, escludeva la possibilità di consolidare società sorelle, figlie di una mamma comunitaria (c.d. “**consolidato orizzontale**”). La norma approvata elimina tale vincolo e consente alle “sorelle”, sia società residenti in Italia sia stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società residenti in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, di consolidare le proprie basi imponibili, previa indicazione da parte del soggetto non residente della controllata designata ad esercitare l'opzione, che assumerà la qualità di consolidante.

Sul fronte della fiscalità interna, invece, molto opportuna è la previsione di incremento dei **limiti quantitativi di deducibilità delle spese di rappresentanza** ex art. 108, comma 2, del TUIR, i cui effetti saranno particolarmente premianti per le grandi imprese, le quali risultavano maggiormente penalizzate dall'attuale regime. Il decreto non è, però, intervenuto con riguardo alla disciplina delle spese di sponsorizzazioni, che ha formato nel tempo oggetto di interpretazioni dell'Amministrazione finanziaria e della Corte di cassazione spesso contrastanti. Per ovviare a tale criticità sarebbe opportuno stabilire, nell'art. 108 del TUIR, che le spese di sponsorizzazione sono equiparate a quelle di pubblicità e sono deducibili per un importo non superiore ad un ammontare percentuale dei ricavi e proventi.

È stato poi apportato un tendenziale miglioramento al **regime di deduzione degli interessi passivi**, chiarendo la portata del regime di deducibilità integrale degli interessi relativi a finanziamenti/rifinanziamenti garantiti da ipoteca e definendone meglio l'ambito applicativo relativamente alle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. È stata poi finalmente abrogata la c.d. legge Prodi (art. 3, comma 115, legge 28.12.1995, n. 549) che prevedeva l'indeducibilità degli interessi passivi su obbligazioni e titoli similari di società ed enti, diversi dalle banche, le cui azioni o quote non sono negoziate in mercati regolamentati che eccedevano determinati limiti di tasso di rendimento effettivo.

Si è poi provveduto anche a un opportuno affinamento del calcolo degli interessi deducibili per le società che possiedono controllate estere (escludendo la rilevanza del c.d. “ROL estero” e includendo, però, al contempo, nel “ROL domestico” i dividendi erogati da queste ultime).

Va salutato con estremo favore anche l'intervento manutentivo del **trattamento fiscale delle perdite su crediti** ex art. 101, comma 5, del TUIR, nell'ambito del quale l'applicabilità del regime di deducibilità “in ogni caso” delle perdite è stata, da un lato, confermata in caso di “procedure estere equivalenti” alle procedure concorsuali interne e, dall'altro lato, estesa ai casi di approvazione di piani di risanamento attestati di cui all'art. 67, comma 1, lettera d), della legge fallimentare.

In tale ultima materia, peraltro, con il decreto semplificazioni era stata già conformemente ampliata la casistica delle procedure “metaconcorsuali” che consentono di emettere le **note di variazione in diminuzione ai fini IVA** (il riferimento è agli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis della legge fallimentare e ai piani attestati di risanamento ex art. 67, comma 1, lettera d), della medesima legge). Sarebbe comunque opportuno, al riguardo, consentire esplicitamente l'emissione della nota di variazione IVA alla data di apertura della procedura concorsuale o “metaconcorsuale” e non solo al momento in cui si constata l'infruttuosità della procedura stessa che, ad esempio, nel caso di fallimento coincide con il momento in cui viene reso esecutivo il piano di riparto dell'attivo. Legittimare l'emissione della nota di variazione IVA al momento di apertura della procedura, peraltro, consentirebbe di allineare la disciplina IVA con quella che governa la possibilità di dedurre le perdite su crediti ai fini della determinazione del reddito d'impresa (art. 101, comma 5, del TUIR). Si segnala che meriterebbe una revisione anche il regime del recupero dell'IVA per gli insoluti in genere, anche al di fuori cioè delle predette procedure, le cui limitazioni attualmente vigenti costringono le imprese a notevoli sforzi di carattere finanziario, dati dall'anticipazione di un'IVA difficilmente recuperabile, sia dal cliente sia dallo Stato.

Nell'ambito della razionalizzazione del sistema sono state introdotte anche delle restrittive modifiche al **trattamento tributario da applicare alle rinunce dei soci ai crediti dagli stessi vantati nei confronti delle società partecipate**, riconducendolo a sostanziale unità, a prescindere dalla modalità con cui l'operazione viene formalmente svolta, nonché dai principi contabili utilizzati dai soggetti coinvolti. In particolare, tanto per le operazioni di rinuncia diretta a crediti originariamente sorti in capo al socio, quanto per quelle precedute dall'acquisto del credito (o della partecipazione) da parte del socio (o del creditore), il nuovo regime qualifica fiscalmente come apporto la sola parte di rinuncia che corrisponde al valore fiscalmente riconosciuto del credito; per la rimanente parte, invece, si determinerà la tassazione in capo al debitore partecipato di una sopravvenienza attiva. Si tratta di un'impostazione del tutto nuova, molto penalizzante per i debitori che spesso vengono capitalizzati perché sono in difficoltà finanziaria e, dunque, gli effetti di questa norma non potranno certo essere positivi per le imprese. Ne guadagna però il sistema, posto che su questo tipo di operazioni cominciava a crearsi un notevole contenzioso che avrebbe comunque generato incertezze.

3.2. Relativamente alla determinazione del carico tributario nella fase di autoliquidazione delle imposte, si può individuare un altro gruppo di norme che mirano opportunamente

all'attrazione e al mantenimento degli investimenti produttivi in Italia; norme che, pertanto, vanno salutate con estremo favore proprio per lo stimolo che potrebbero generare all'economia nazionale.

In tale ambito, di straordinaria importanza per rendere più competitive all'estero le nostre imprese appare il nuovo regime opzionale per **l'esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni estere (la c.d. "branch exemption")**. La norma è destinata a rivoluzionare uno dei capisaldi della nostra disciplina interna riguardante la fiscalità internazionale, poiché per le imprese che decideranno di optare per questo nuovo regime non assumeranno più alcun rilievo ai fini dell'imposta sul reddito italiana i risultati fiscali, positivi o negativi che siano, attribuibili alle proprie stabili organizzazioni situate all'estero e aventi certi requisiti. L'opzione è irrevocabile (tale rigidità dovrebbe, peraltro, essere eliminata, prevedendo un periodo minimo di efficacia del regime, rinnovabile tacitamente) e deve riguardare tutte le stabili organizzazioni estere (principio *"all in, all out"*). La disciplina dovrebbe inoltre essere completata con il riconoscimento delle perdite in capo alla casa madre italiana (salvo, ovviamente, *recapture*, in caso di successiva produzione di utili da parte della *branch* estera), quantomeno relativamente alle perdite *"finali"* (i.e., residue alla chiusura della *branch*), anche per ottemperare meglio all'ordinamento comunitario.

Si segnala inoltre l'importante previsione del **riconoscimento ai fini fiscali del valore normale degli asset delle aziende trasferite in Italia**, anche in assenza di tassazione estera. Infine nell'ambito della tassazione delle persone fisiche, appare molto opportuna la razionalizzazione e l'estensione del **regime di "rimpatrio dei cervelli"**, attuata mediante l'introduzione di un incentivo fiscale, teso ad attrarre in Italia *"capitale umano"* qualificato e consistente nella parziale imponibilità del reddito da lavoro dipendente svolto prevalentemente nel territorio dello Stato da lavoratori qualificati rimpatriati.

3.3. Sempre nell'ambito del procedimento di auto-determinazione del carico tributario da parte del contribuente, risultano molto opportune alcune previsioni contenute nei decreti delegati che determineranno una **notevole riduzione, se non proprio l'eliminazione, di svariate situazioni di incertezza** che il previgente ordinamento aveva generato (come testimoniano i molteplici contenziosi esistenti in dette aree).

In questa categoria, tra gli interventi da salutare con favore rientra anzitutto la norma interpretativa che esclude la possibilità per gli Uffici di presumere, per le cessioni di immobili o aziende, **l'esistenza di un maggior corrispettivo rilevante ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP sulla sola base del valore normale, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini delle imposte indirette**. Dovrebbe così interrompersi, tra l'altro, la criticabile prassi di alcuni Uffici – avallata da certa giurisprudenza – di utilizzare il valore definito ai fini dell'imposta di registro per accertare asserite plusvalenze imponibili.

Da segnalare inoltre la norma interpretativa dell'art. 110, comma 7, del TUIR, con la quale viene definitivamente chiarito che la disciplina del *transfer pricing* non si applica per le operazioni tra imprese residenti o localizzate nel territorio dello Stato (c.d. *"transfer pricing interno"*).

Questi due ultimi interventi sono apprezzabili, ma occorrerebbe fare un passo ulteriore,

affermando con chiarezza il principio di carattere generale (e non limitato al *"transfer pricing interno"* e alle cessioni immobiliari e di aziende) in base al quale per sostenere l'infedeltà del corrispettivo dichiarato ai fini delle imposte sui redditi è necessario che ricorrano (tranne che nei casi espressamente previsti dalle norme), oltre allo scostamento rispetto al valore di mercato, anche ulteriori elementi presuntivi idonei ad integrare la prova della pretesa.

Molte incertezze vengono anche eliminate relativamente all'annosa problematica della **deduzione delle perdite e delle svalutazioni su crediti**. Da un lato, viene sancita la possibilità di dedurre le perdite su crediti in caso di procedura concorsuale o di *"minicrediti"* nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui sussistono gli elementi certi e precisi stabiliti dalla norma (i.e., apertura della procedura o decorso del periodo di sei mesi di insolvenza per i *"minicrediti"*), col solo limite finale dell'esercizio nel quale i crediti vanno espunti dal bilancio, secondo corretti criteri contabili. La norma ha la finalità di fare chiarezza, semplificare ed eliminare possibili contestazioni: si auspica, pertanto, che non siano sanzionati i contribuenti che hanno adottato in passato comportamenti conformi ai criteri ritenuti, in base alla stessa, corretti.

Dall'altro lato, con una norma di carattere interpretativo, viene chiarito che in presenza di svalutazioni contabili dei crediti vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedura concorsuale o di *"minicrediti"* non sussiste alcun obbligo di operare la relativa deduzione nell'esercizio in cui sussistono gli elementi certi e precisi stabiliti dalla norma, essendo sempre possibile rinviare la stessa nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili.

Altra importante norma di carattere interpretativo riguarda la conferma che la **sospensione della tassazione in uscita** – in sintonia con gli orientamenti della Corte di Giustizia – **opera anche in caso di trasferimento di una parte o della totalità degli attivi** (aventi ad oggetto un'azienda o un ramo d'azienda) **da una stabile organizzazione in Italia di una società estera verso altro Stato della UE/SEE**.

Inoltre, quanto alle stabili organizzazioni in Italia di imprese estere, è stata finalmente demandata a uno o più provvedimenti dell'Autorità fiscale la definizione dei **criteri puntuali di calcolo dell'ammontare congruo, ai fini fiscali, del fondo di dotazione**, prevedendo – per legge – l'inapplicabilità delle sanzioni per i periodi di imposta precedenti all'emanazione di detti provvedimenti.

Da ultimo, non può non segnalarsi il tentativo del legislatore delegato di regolare con norma espressa la fattispecie dell'**abuso del diritto**, introducendo nello Statuto dei diritti del contribuente, il nuovo art. 10-bis. La norma, unificando la nozione di abuso del diritto con quella di elusione fiscale, stabilisce che configurano abuso le operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Vengono dunque individuati tre presupposti per l'esistenza dell'abuso: l'assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate, la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito e la circostanza che il vantaggio è l'effetto essenziale dell'operazione. Viene chiarito, inoltre, che il contribuente ha piena libertà di scelta tra gli atti, i fatti e i comportamenti meno onerosi sotto il profilo impositivo. Unico limite alla suddetta libertà è costituito dal divieto di perseguire

un vantaggio fiscale indebito. Affinché si configuri un abuso, andrà dimostrato il vantaggio fiscale indebito concretamente conseguito e, cioè, l'aggiramento della *ratio legis* o dei principi dell'ordinamento tributario. Opportunamente, viene altresì sancita la c.d. "residualità" della norma antiabuso, nel senso che la fattispecie abusiva può essere configurata solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando le violazioni di specifiche disposizioni tributarie: la disciplina dell'abuso ha pertanto applicazione esclusivamente residuale rispetto alle disposizioni concernenti la determinazione dei tributi. Solo l'esperienza applicativa di questa riforma confermerà se il nuovo assetto avrà offerto maggiore certezza.

In tale prospettiva, è da accogliere con favore la previsione in base alla quale i soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni sull'abuso del diritto possono chiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria.

Restano invece da chiarire gli effetti del disconoscimento in capo ai soggetti ai quali è stata applicata la disposizione antiabuso.

La tematica risulta particolarmente delicata con riferimento alle operazioni straordinarie in quanto l'operazione disconosciuta fiscalmente dall'Amministrazione finanziaria mantiene la sua validità dal punto di vista civilistico determinando nei fatti un "doppio binario" civilistico e fiscale di difficile gestione.

Si segnala dunque la necessità di prevedere un continuo monitoraggio della materia, al fine di mantenere fermo l'obiettivo di offrire maggiore certezza ai rapporti tributari in un ambito che, per sua intrinseca natura, vista l'indeterminatezza delle fattispecie, mal si presta al raggiungimento di tale obiettivo.

4. MIGLIORAMENTO DEGLI ISTITUTI DI INTERLOCUZIONE PREVENTIVA CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Nell'ottica di ridurre i margini di incertezza nell'adempimento tributario, importanti modifiche sono state opportunamente introdotte anche nel procedimento interpretativo del sistema, con un apprezzabile miglioramento delle forme di interlocuzione preventiva con l'Amministrazione finanziaria.

4.1. In primo luogo, le possibilità di interlocuzione preventiva con l'Amministrazione finanziaria sono state estese nell'ambito di oggettiva applicazione e nelle forme utilizzabili a tale fine.

Innanzitutto, con la norma sugli **accordi preventivi per le imprese con attività internazionale** si è intervenuto operando un'estensione tematica dei *ruling internazionali* sia in ambito oggettivo/applicativo che temporale (prevedendo, ad es., la possibilità di far retroagire, entro certi limiti, i relativi effetti sin dal momento della presentazione dell'istanza). Del pari, con l'introduzione del nuovo **interpello sugli investimenti**, le imprese, sia Italiane che estere, potranno fruire del parere dell'Amministrazione finanziaria in maniera generalizzata su tutte le questioni fiscali che si pongono al momento di realizzare la nuova attività, al fine di conferire maggiore certezza ai *business plan* su cui si basano gli investimenti, anche nella variabile fiscale. Una riduzione dei limiti minimi di investimento per accedere a questa forma di interpello sarebbe opportuna, al fine di estenderne il campo di applicazione.

Con l'occasione dell'introduzione della *branch exemption* è stata inoltre prevista la possibilità di presentare un interpello al fine di **accertare se l'impresa residente disponga o meno di una stabile organizzazione all'estero**; ciò al fine tanto di fruire della *branch exemption*, quanto di rendere certa la fruizione del credito di imposta laddove non fosse esercitata l'opzione per l'esenzione.

Accanto a questi interventi su discipline specifiche, in termini più generali e di sistema, si segnala anche l'introduzione della nuova tipologia di **interpello c.d. "qualificatorio"**, al fine di dirimere le incertezze non a livello di interpretazione di una norma (forma di interpello già prevista nell'ordinamento), bensì sulla corretta qualificazione di una fattispecie, spostando "dalla norma ai fatti" la richiesta di interlocuzione con l'Amministrazione finanziaria. Si auspica che questa importante novità non rimanga valida solo sulla carta, anche se il dibattito che si è sviluppato al riguardo non depone a favore (basti considerare i dubbi che sono sorti in merito all'esperibilità di questa nuova forma di interpello nei casi più critici per le imprese, quali l'individuazione della competenza dei costi e dei ricavi, la qualificazione di una spesa inerente o meno ovvero l'applicazione del regime di esteroinvestizione a società estere).

4.2. In secondo luogo, le possibilità di interlocuzione preventiva con l'Amministrazione finanziaria sono state migliorate anche sotto il profilo della celerità delle risposte.

È stato, infatti, generalmente ridotto il **periodo temporale entro cui l'Agenzia delle entrate deve fornire le risposte agli interpelli presentati dai contribuenti**, fornendo maggiore

chiarezza anche in merito allo sviluppo della procedura in presenza di richieste di supplemento di documentazione.

4.3. In terzo luogo, è stata migliorata anche l'**efficacia dell'istituto dell'interpello** rendendolo, al contempo, **flessibile**.

Innanzitutto, l'ambito di operatività del **silenzio/assenso** è stato esteso a tutte le fattispecie di cui all'art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente.

Inoltre, quasi tutti gli interpelli, inclusi molti degli interpelli disapplicativi, sono stati resi **facoltativi** (come, ad esempio, quelli riguardanti le società di comodo, l'ACE, il regime CFC e quello dei dividendi e plusvalenze relativi a partecipate di *black-list*). Correlativamente, nei casi in cui il contribuente intenda disapplicare una di queste previsioni senza presentare previamente l'apposito interpello, è stato previsto un **obbligo di segnalazione in dichiarazione**, la cui omissione determina, a seconda dei casi, sanzioni più o meno gravi. **Forme di interpello obbligatorio sono state, invece, mantenute soltanto per le casistiche più delicate** (e.g., il disapplicativo generico e quelli riguardanti le cc.dd. "bare fiscali" e il *dividend washing*).

Al riguardo, rimane tuttavia la **nostra contrarietà alla prevista impugnabilità soltanto differita** – ossia posticipata all'epoca dell'emissione dell'avviso di accertamento – **delle risposte negative** agli interpelli disapplicativi. Oltre alla considerazione dell'inutilità di detta tutela differita, potendo il contribuente, una volta ricevuto l'avviso di accertamento, ricorrere contro quest'ultimo, posticipare la tutela del contribuente alla notifica dell'atto impositivo (che ha natura di titolo esecutivo) significa esporlo al rischio di azioni cautelari ed esecutive da parte del Fisco, ancor prima che il giudice si sia pronunciato sulla questione controversa. Per un equo contemperamento degli interessi in gioco e conformemente all'orientamento della Suprema Corte in materia (sent. 5 ottobre 2012, n. 17010; sent. 28 maggio 2014, n. 11929), si ritiene dunque necessario ripristinare – quanto prima – l'immediata impugnabilità delle risposte negative agli interpelli. Impugnazione che peraltro deve restare soltanto facoltativa, vale a dire che la sua mancanza non deve comportare pregiudizio per la difesa piena e incondizionata del contribuente in sede di ricorso contro il successivo avviso di accertamento.

4.4. Per le imprese di più grande dimensione assume senza dubbio rilievo l'introduzione del **regime dell'adempimento collaborativo**.

Trattasi di un regime ispirato ai principi della *cooperative compliance* adottata da altri Stati, al fine di favorire la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale. L'accesso a tale regime è su base volontaria, è subordinato al possesso di alcuni prerequisiti ed è fonte di obblighi e benefici (almeno sulla carta) sia per il contribuente che per l'Amministrazione finanziaria.

Il regime è però purtroppo riservato a un ristrettissimo numero di contribuenti di maggiori dimensioni, essendo accessibile soltanto a quelli che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro. Sono comunque inclusi anche quei pochi contribuenti che hanno presentato istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo di cui all'invito pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate il 25 giugno 2013.

Si evidenzia, in ogni caso, che l'accesso alla nuova procedura è consentito anche ai contribuenti che presentano l'interpello sui nuovi investimenti.

L'ambito soggettivo di applicazione del regime, si ripete, appare comunque eccessivamente ristretto.

Quanto agli effetti della procedura, poi, in un contesto teoricamente paritetico di cooperazione, gli obblighi da questa conseguenti appaiono sbilanciati a sfavore del contribuente.

Da parte delle imprese, infatti, devono essere garantiti: i) un monitoraggio completo del rischio fiscale, articolato nelle fasi di rilevazione, misurazione, gestione e controllo, che deve essere integrato nel sistema di governo aziendale e controllo interno; ii) un comportamento collaborativo e trasparente; iii) la tempestività nella risposta alle richieste della Agenzia delle entrate; iv) la promozione di una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria.

Gli obblighi posti a carico dell'Amministrazione finanziaria si ispirano invece, perlopiù, a principi a cui l'Agenzia delle entrate dovrebbe sempre attenersi in quanto pubblica amministrazione, come dispone l'art. 97 della Costituzione. Tra gli obblighi menzionati dal decreto, infatti, figurano: i) la garanzia di una valutazione trasparente, oggettiva e rispettosa dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; ii) l'impegno per una collaborazione basata sui principi di trasparenza e correttezza; iii) l'impegno alla semplificazione degli adempimenti tributari e iv) la garanzia di risposte tempestive al contribuente. Viene pertanto da chiedersi se l'Amministrazione finanziaria debba attenersi a tali basilari indicazioni esclusivamente in concomitanza di un adempimento collaborativo: se così non fosse, e si trattasse pertanto di principi di costante applicazione da parte della pubblica amministrazione, è agevole constatare come l'adempimento collaborativo non comporti – per come è attualmente formulato – alcun tangibile vantaggio per i contribuenti.

In estrema sintesi, i soli aspetti positivi sostanziali della procedura riguardano un più veloce procedimento per la conclusione degli interpelli preventivi, la riduzione alla metà delle sanzioni per i rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo all'Agenzia delle entrate prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali e la possibilità di presentare interpello per la determinazione del valore normale per i costi *black-list*, nonché per l'esclusione dalla disciplina delle CFC di *white-list* in assenza dell'effettuazione dei test di ingresso nella disciplina.

Anche sul piano penale poteva farsi senz'altro di più. È stato, infatti, soltanto previsto che in caso di denuncia per i reati tributari, l'Agenzia delle entrate invii alla Procura della Repubblica l'eventuale adesione del contribuente al regime di adempimento collaborativo, fornendo su richiesta ogni utile informazione.

In definitiva, sebbene l'armonizzazione preventiva dei rapporti tra grandi contribuenti e Amministrazione finanziaria rappresenti un obiettivo meritevole e all'avanguardia, esso non sembra essere stato realizzato nelle sue migliori potenzialità.

5. RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI

Importanti, ma non sufficienti, novità si segnalano in merito agli **adempimenti posti a carico dei contribuenti**.

5.1. I provvedimenti delegati non hanno semplificato il sistema né eliminato *tout court* alcuni adempimenti, essendosi piuttosto limitati a una loro razionalizzazione. È questo uno dei più rilevanti limiti della riforma: **anziché abolire adempimenti superflui, ci si è limitati a coordinarne la disciplina con le modifiche normative introdotte e, talvolta, a sostituire alcuni adempimenti con altri, se non ad aggiungerne di nuovi** (emblematico al riguardo il caso delle nuove certificazioni uniche dei redditi che non hanno ancora comportato una semplificazione del mod. 770).

Qualche incertezza potrebbe annidarsi nel **nuovo regime di fatturazione elettronica e di trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi**. L'aspetto positivo, tuttavia, è che tale regime è stato disegnato come facoltativo, ribaltando così la preoccupante impostazione seguita nelle prime bozze della norma che ne ipotizzavano un'applicazione generalizzata e obbligatoria. Di particolare risalto appaiono le riduzioni degli adempimenti tributari previste per i soggetti che optano per tale regime (vengono infatti meno gli obblighi di comunicazione “**spesometro**”, “**black-list**”, “**contratti di leasing**”, “**acquisti San Marino**”, nonché gli **elenchi riepilogativi** delle prestazioni di servizi intracomunitarie ricevute e degli acquisti intracomunitari di beni) a cui si accompagna, a certe condizioni, una riduzione dei termini di accertamento.

Altre norme tese allo snellimento degli adempimenti tributari sono state introdotte dal **decreto semplificazioni**, il primo provvedimento delegato emanato dal Governo sulla base della legge delega. Anche qui, il giudizio non può essere del tutto positivo, poiché si poteva fare senz'altro di più, come hanno da subito segnalato gli operatori.

Degli interventi attuati, risultano sicuramente apprezzabili la revisione delle procedure per l'ottenimento dei **rimborsi IVA**, la modifica alle modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle **lettere d'intento**, la soppressione della **solidarietà tributaria negli appalti** e la modifica della **tempistica della comunicazione delle operazioni intercorse con Paesi black-list**, che dal 2015 non è più mensile, ma annuale e si basa su una soglia quantitativa minima più elevata.

Per quanto concerne invece il **modello 730 “precompilato”**, nel primo anno l'operazione ha, invero, mostrato appieno il suo carattere sperimentale ed è evidente che c'è ancora molto da lavorare affinché essa si tramuti in una reale semplificazione del sistema. Pur apprezzando l'intento del legislatore, non possiamo tuttavia fare a meno di sottolineare alcuni elementi di forte criticità, che i Commercialisti - per il tramite del CNDCEC - hanno, sin da subito, segnalato. Il riferimento va, in particolar modo, alla norma che in caso di **visto di conformità** infedele prevede che Professionisti e CAF siano tenuti al pagamento delle maggiori imposte e dei correlati interessi (oltreché delle sanzioni), in luogo del contribuente. Norma di cui i Commercialisti hanno chiesto l'eliminazione, in considerazione del suo palese contrasto con i principi di capacità contributiva e d'indisponibilità del tributo, sostanzandosi altresì in un

arricchimento senza causa del contribuente nei confronti del soggetto che ha rilasciato il visto. Norma che, purtroppo, è stata confermata nel testo definitivo del decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali, pur avendo la Commissione Finanze e Tesoro del Senato condiviso le critiche avanzate dal CNDCEC nel corso della propria audizione. Continueremo dunque a batterci, in tutte le sedi istituzionali, affinché tale disciplina, unica nel suo genere nel panorama tributario, venga abrogata.

5.2. Al di là di quanto fatto in sede di attuazione della delega, i Commercialisti, attraverso il CNDCEC, hanno sostenuto con forza il **processo di semplificazione** del Fisco nell'ambito dei Tavoli tecnici istituiti dal MEF (sia in quello all'uopo attivato dal viceministro Casero, sia in quello relativo alla legge di stabilità 2016 promosso dall'Ufficio legislativo del Ministero), nonché dall'Agenzia delle entrate.

Numerose le **proposte ufficialmente avanzate dai Commercialisti** nelle predette sedi istituzionali.

La Professione punta innanzitutto sulla definizione di un **nuovo calendario per gli adempimenti fiscali**, con tempi certi e meglio scadenziati, che consenta di assolvere agli impegni presi con la dovuta diligenza professionale. Si è pertanto proposta una norma che, in conformità ai principi dello Statuto dei diritti del contribuente, stabilisca la **proroga automatica di sessanta giorni dei termini** di presentazione di dichiarazioni e comunicazioni fiscali, nonché dei termini di versamento dei tributi, anche locali, nei casi di ritardo nella pubblicazione dei *software* applicativi e/o dei provvedimenti attuativi della disciplina, necessari per l'adempimento (v., *infra* nel testo, proposta di legge n. 1).

Con le medesime finalità, è stata inoltre proposta anche la **sospensione feriale** (dal 1° al 31 agosto) **dei termini amministrativi a carico del contribuente** per la definizione dei c.d. avvisi bonari e per le risposte ai preavvisi di irregolarità, alle richieste di informazioni e di documenti, alle nuove comunicazioni di cui all'art. 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con le quali l'Agenzia delle Entrate mette preventivamente a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente (c.d. lettere informative per la *compliance*) e ad ogni altra richiesta istruttoria da parte degli organi di controllo (risposte a questionari, inviti a comparire, ecc.) (v., *infra* nel testo, proposta di legge n. 2).

Con una norma di interpretazione autentica dovrebbe inoltre essere definitivamente chiarito che la **sospensione feriale** dei termini vale **anche in caso di accertamento con adesione**, con la conseguenza che il termine per la proposizione del ricorso, in caso di mancata definizione dell'accertamento, risulta sospeso di ulteriori trenta giorni qualora i novanta giorni ordinari previsti per l'adesione cadano in detto periodo feriale.

Sul fronte dei **versamenti**, è stato chiesto il ripristino della facoltà per i soggetti non titolari di Partita IVA di presentare i modelli F24 in forma cartacea presso gli sportelli bancari o postali. Le restrizioni introdotte, a partire dal mese di ottobre 2014, dall'art. 11, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, appaiono infatti troppo penalizzati. Non va dimenticato che il versamento delle imposte è già un onere, per cui dovrebbe poter essere assolto liberamente, senza particolari vincoli nelle modalità con cui l'adempimento va posto in essere.

Tra gli adempimenti ritenuti superflui, in quanto inutile duplicazione di obblighi a carico dei contribuenti, è stata proposta l'**eliminazione del modello 770 semplificato**, considerato che

i dati in esso contenuti sono già comunicati all'Agenzia delle entrate con le nuove Certificazioni Uniche, da trasmettere entro il 7 marzo di ogni anno. A tale ultimo riguardo, per non gravare i sostituti d'imposta di adempimenti che non avrebbero alcuna utilità ai fini della precompilazione del modello 730 da parte dell'Agenzia delle entrate, è stato proposto di limitare l'obbligo di invio telematico all'Agenzia per le certificazioni riferite ai soli soggetti ammessi all'utilizzo della dichiarazione precompilata, ossia lavoratori dipendenti e assimilati e pensionati (e non anche, ad esempio, ai lavoratori autonomi abituali, ossia a soggetti titolari di partita IVA). In subordine, si è proposto di spostare in avanti il **termine di trasmissione telematica delle certificazioni relative ai soggetti esclusi dalla dichiarazione precompilata**, in modo da lasciare un tempo più congruo per l'effettuazione dell'adempimento.

Tra gli adempimenti superflui di cui è stata chiesta l'eliminazione, vi sono altresì **la comunicazione dei beni aziendali in godimento a soci o familiari** (di cui all'articolo 2, comma 36-sexiesdecies, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148), che ha perso la sua originaria funzione di generalizzata fonte di informazione per gli accertamenti sintetici in capo alle persone fisiche, nonché **i modelli Intrastat relativi agli acquisti di servizi generici**, che non sono contemplati dalla normativa comunitaria, imponendo quest'ultima la presentazione dell'elenco riepilogativo delle sole prestazioni rese.

Tra le richieste avanzate dai Commercialisti anche quella della **riapertura dei termini per lo scioglimento o la trasformazione agevolata delle società di comodo** (v., *infra* nel testo, proposta di legge n. 3). Per queste ultime, i Commercialisti hanno anche sottolineato la necessità di una completa riformulazione dei presupposti per l'applicazione del regime, superando l'attuale disciplina basata su coefficienti predeterminati applicabili in modo indistinto a tutti i settori di attività, con inevitabile arbitrarietà, illogicità e irrazionalità della determinazione dei ricavi e del reddito minimi e foriera, dunque, di ingiustificabili disparità di trattamento. Nelle more di tale riformulazione normativa, i Commercialisti hanno anche proposto di escludere, in ogni caso, dalla disciplina le società o gli enti che, pur non soddisfacendo i requisiti quantitativi di cui all'articolo 30, comma 1, della legge n. 724/1994, risultano altresì svolgere un'impresa commerciale, così come definita dall'art. 87, comma 1, lettera d), del Tuir.

Per quanto concerne le **società in perdita sistematica**, è stata invece proposta la totale abrogazione della normativa, in quanto basata su presupposti difficilmente conciliabili con la *ratio* sottesa alla disciplina delle società di comodo, finalizzata come è noto a contrastare le c.d. società "senza impresa" o di mero godimento.

6. NUOVE OPPORTUNITÀ DI RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nell'ambito delle misure tese a rafforzare la cooperazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente anche al fine di stimolare quest'ultimo all'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, non possono non segnalarsi le rilevanti e molto opportune modifiche (seppure, in un certo senso, "esogene" alla delega fiscale) recate con la legge di stabilità per il 2015 all'**istituto del ravvedimento operoso**, con particolare riguardo ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

Sotto un primo profilo, sono state introdotte diverse ed ulteriori **misure di riduzione delle sanzioni, con l'obiettivo di garantire una maggiore premialità per il contribuente che si attivi tempestivamente** rispetto al momento di commissione della violazione oggetto di regolarizzazione.

Sotto il **profilo temporale**, è stato inoltre consentito al contribuente di poter accedere all'istituto del ravvedimento **senza limiti di tempo, fino alla scadenza dei termini di accertamento** e, con un'innovazione di assoluto rilievo, **a prescindere dal fatto che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche** o che la violazione sia già stata constatata (prevedendo soltanto una differente graduazione della riduzione delle sanzioni a seconda del momento e delle circostanze in cui ci si ravvede).

L'intervento segna un deciso cambio di rotta nel modo di intendere il rapporto tra Fisco e contribuente, in quanto restituisce all'istituto una più efficace funzione deflativa del contenzioso, grazie alla ricordata possibilità di ravvedersi anche dopo che le violazioni siano state constatate da parte dell'Amministrazione finanziaria e, per giunta, senza obblighi di integrale definizione delle stesse.

Tale rinnovata disciplina rende peraltro ancora più cruciale il ruolo del Professionista nella sua attività di consulenza nei confronti del contribuente, considerata l'estrema flessibilità dell'istituto che richiede ora l'attenta valutazione di opzioni prima sconosciute.

Altro passaggio decisivo nella direzione di incentivare l'adempimento da parte del contribuente trova luogo nel decreto sanzioni, laddove sono state del tutto **escluse le conseguenze penali per gli omessi versamenti dell'IVA o delle ritenute e per l'indebita compensazione di crediti non spettanti** se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito venga estinto mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito del ravvedimento operoso o delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie. Analogamente, è stata prevista la **non punibilità dei reati di omessa o infedele dichiarazione se i debiti tributari**, comprese sanzioni e interessi, **sono stati estinti** mediante integrale pagamento degli importi dovuti, **a seguito del ravvedimento operoso** o della presentazione della dichiarazione **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo** e comunque prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Sono forse queste le modifiche più rilevanti che renderanno certamente più fluido il processo di auto-rettifica dei comportamenti da parte del contribuente, il quale sarà libero di correggere i propri errori senza correre il rischio di "autodenunciarsi".

Da ultimo, si evidenzia che sarebbe auspicabile che si rivedesse la nozione di omessa dichiarazione. La domanda da porsi è se oggi abbia ancora un senso parlare di “dichiarazione omessa” quando è il contribuente che provvede spontaneamente alla presentazione telematica della stessa (prima dei controlli), sia pure oltre il termine di novanta giorni oggi previsto per far scattare l’omissione. Con l’avvio dell’era dei flussi telematici, l’Agenzia delle Entrate può infatti controllare in tempo reale se il contribuente ha o meno presentato nei termini la propria dichiarazione. Considerando anche la nuova disciplina del ravvedimento, non appare quindi più giustificabile precludere il ricorso all’istituto una volta spirati i novanta giorni dal termine entro cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. L’attuale normativa comporta peraltro l’inconveniente di indurre a presentare nei termini una dichiarazione soltanto “di facciata”, meramente strumentale al fatto di intervenire successivamente con la presentazione della vera e propria dichiarazione rettificativa.

Il concetto di omessa dichiarazione andrebbe, quindi, rimodulato. Peraltro, il decreto legislativo che ha revisionato il sistema sanzionatorio amministrativo tributario ha previsto che se la dichiarazione è presentata oltre i novanta giorni, ma entro il termine di presentazione di quella relativa all’anno successivo e comunque prima dell’inizio di un controllo fiscale è possibile beneficiare della riduzione alla metà delle sanzioni (dal centoventi al sessanta per cento dell’imposta dovuta con un minimo di duecento euro).

Anche alla luce di tale nuova disciplina, i Commercialisti, per il tramite del CNDCEC, hanno quindi proposto di considerare omessa la dichiarazione soltanto se presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, aprendosi in tal modo la possibilità di fruire del ravvedimento operoso entro il predetto più ampio termine temporale beneficiando della riduzione delle sanzioni ad un quarto del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione (v., *infra* nel testo, proposta di legge n. 4).

Al di là dell’ampliamento delle fattispecie di ravvedimento, non risulta, invece, condivisibile l’eliminazione dell’istituto dell’acquiescenza “rafforzata” all’accertamento, cui si associa attualmente la riduzione delle sanzioni a un sesto laddove l’atto impositivo non sia stato preceduto da un processo verbale di constatazione o da un invito a comparire definibile con gli appositi istituti deflattivi del contenzioso. L’utilità di tale istituto si manifesta infatti ancora pienamente nel nuovo sistema, poiché a differenza dell’acquiescenza, il ravvedimento non chiude definitivamente la fase accertativa del Fisco, determinando, in relazione agli specifici elementi oggetto di ravvedimento, una **dilatazione degli ordinari termini decadenziali previsti per l’azione accertatrice**.

7. NOVITÀ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

I decreti delegati sono intervenuti anche nella fase di accertamento, con misure che si inseriscono nel progetto di **trasformazione del ruolo e delle funzioni dell’Amministrazione finanziaria**, con l’obiettivo di sostituire il modello tradizionale ed autoritativo dell’amministrazione/controllore con quello, più moderno ed avanzato, di un’amministrazione collaborativa e che operi in un contesto credibile, caratterizzato dalla semplicità e chiarezza del sistema normativo.

7.1. In tale ambito, si segnalano le disposizioni che hanno previsto una **riduzione dei termini decadenziali per l’accertamento**, al fine di offrire maggiore certezza agli operatori.

In particolare, al fine di incentivare l’esercizio dell’opzione per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi, con il decreto legislativo n. 127 del 2015 è stata prevista la **riduzione di un anno dei termini di accertamento in ambito IVA e delle imposte dirette per i contribuenti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati**.

Del pari, anche il decreto n. 128 del 2015 sulla certezza del diritto apporta un’importante novità, eliminando la possibilità di “riaprire” i termini decadenziali per l’accertamento, ormai spirati, in presenza di violazioni penalmente rilevanti. Viene, infatti, previsto che **il raddoppio dei termini operi soltanto in presenza di un effettivo invio della denuncia entro il termine ordinario di decadenza** previsto per la notifica dell’atto di accertamento. Non viene dunque abolita la disciplina del raddoppio dei termini, ma soltanto ridotto il rischio che rapporti considerati oramai chiusi possano essere “riaperti” al riscontrarsi di determinati eventi penalmente rilevanti.

Seppure si tratta di interventi sicuramente apprezzabili, è chiaro che il sistema rimane ancora complesso, visto il **proliferare di fattispecie particolari che determinano una disapplicazione dei termini ordinari** di decadenza. Peraltro, in merito al raddoppio dei termini in caso di violazioni penalmente rilevanti, si segnala che continua a sussistere il rischio che la denuncia sia presentata nei termini ordinari, il raddoppio si sia dunque verificato, ma che il contribuente non ne sia ancora venuto a conoscenza.

Appaiono dunque maturi i tempi per un’**ulteriore razionalizzazione del sistema** al fine di renderlo più semplice e offrire maggiore certezza ai rapporti tributari.

7.2. Attraverso i decreti legislativi si è anche cercato di intervenire sulla fase di accertamento con l’obiettivo di introdurre – nei casi più delicati – specifici **procedimenti di contraddittorio preventivo a garanzia del contribuente**.

Il decreto n. 128 del 2015 sulla certezza del diritto ha previsto che **gli accertamenti in cui si contesta l’abuso di diritto** debbano essere preceduti, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da parte del Fisco, a seguito della quale si instaura un contraddittorio tra le parti, di cui l’Amministrazione finanziaria dovrà tener conto nella motivazione dell’eventuale accertamento successivo.

Analoga previsione è stata implementata dal decreto n. 147 del 2015 sull’internazionalizzazione delle imprese con specifico riguardo agli **accertamenti riguardanti la disciplina CFC** e, in termini più generali, dal decreto in materia di interpelli e contenzioso in relazione a **tutti i casi**

in cui sia stata fornita risposta alle istanze di interpello disapplicativo di cui all'art. 11, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente.

7.3. Con riferimento alla disciplina dell'accertamento, al di là di quanto fatto in sede di attuazione della delega, i Commercialisti nell'ambito dei Tavoli tecnici istituiti dal MEF ha avanzato la proposta di **abrogazione degli studi di settore per gli esercenti arti e professioni** titolari di reddito di lavoro autonomo di cui all'art. 53 del Tuir (v., *infra* nel testo, proposta di legge n. 5).

Il modello di ricostruzione dei compensi sulla base delle elaborazioni statistiche basate sugli studi di settore deve ritenersi infatti, per tali soggetti, ormai superato.

La proposta si giustifica per diverse ragioni. Innanzitutto, l'evoluzione del "modello" nel corso degli anni ha reso tale strumento eccessivamente complicato e non idoneo alla stima dei compensi che con il maggior grado di probabilità possono essere fondatamente riferibili ai contribuenti.

Inoltre, le peculiarità delle attività professionali, caratterizzate da prestazioni di tipo "intellettuale", rendono difficilmente stimabili i compensi con l'applicazione di una funzione di "regressione multipla". La circostanza è ampiamente dimostrata dall'applicazione dei c.d. correttivi "anti crisi" aventi lo scopo di ridurre la soglia di compensi congrui stimati dal *software* Ge.Ri.Co, risultati il più delle volte inidonei ad "intercettare" la crisi economica che ha investito il nostro Paese.

Il superamento del modello attuale e quindi l'intento di abrogare gli studi di settore è anche dovuto all'inadeguatezza degli indicatori di coerenza. L'Agenzia delle entrate, al fine di dare concreta attuazione al "regime premiale" per i soggetti congrui e coerenti ai fini degli studi di settore previsto dall'articolo 10, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha individuato ulteriori indici di coerenza.

I nuovi "parametri", la cui applicazione avrebbe dovuto essere circoscritta esclusivamente ai fini dell'accesso al "regime premiale", sono entrati a far parte a pieno titolo dei diversi studi di settore, determinando un notevole incremento del numero delle incoerenze, anche per effetto della loro inadeguatezza a cogliere le singole realtà professionali.

A ciò si aggiunga che la compilazione del modello dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore risulta estremamente difficoltosa e complessa per gli esercenti arti e professioni che, notoriamente, non sono soggetti obbligati alla tenuta di una contabilità analitica, con un grado di dettaglio molto elevato. Per la corretta compilazione del modello è infatti necessario mappare tutti gli incarichi ricevuti nel corso dell'anno, quelli degli anni precedenti in cui si è avuto un incasso nell'anno, indicare con assoluta precisione percentuale (addirittura due cifre dopo la virgola) l'incasso incarico per incarico, individuare quali sono stati gli incassi parziali nel corso dell'anno e quanti invece sono stati introitati interamente.

In attesa di una soluzione nel senso più sopra auspicato, sarebbe, in ogni caso, necessario operare una drastica semplificazione della compilazione dei modelli, eliminando tra l'altro l'obbligo di indicare i dati statistici non rilevanti ai fini della stima dei ricavi o compensi attribuibili al contribuente.

7.4. Il decreto legislativo di revisione del sistema sanzionatorio amministrativo ha drasticamente ridotto le sanzioni irrogabili per le violazioni relative al contenuto e alla presentazione dei modelli per gli studi di settore. Viene infatti mantenuta la sola sanzione fissa in misura massima (pari a duemila euro) per coloro che obbligati e richiamati dalle Entrate, omettono di presentare il modello.

Non risulta invece modificata la lettera d-ter) dell'articolo 39, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973, che autorizza l'utilizzo della metodologia di accertamento induttivo nei casi di omessa presentazione del modello, di evidenziazione di cause di esclusione o di inapplicabilità non sussistenti, nonché di infedele indicazione dei dati che comporti una differenza superiore al 15 per cento, o comunque ad euro cinquantamila, tra i ricavi o compensi stimati sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.

Nel rispetto della logica della "proporzionalità", sarebbe auspicabile un intervento di coordinamento tra le disposizioni inerenti gli aspetti sanzionatori e quelle inerenti l'accertamento. Le conseguenze che possono derivare dal fatto di vedere dichiarata inattendibile l'intera contabilità a fronte di errori meramente colposi, possono essere, infatti, ben più gravi rispetto alla irrogazione di sanzioni, che il decreto di attuazione ha, peraltro, drasticamente limitato.

8. NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE

La delega **in materia di riscossione dei tributi** aveva l'obiettivo di innovare l'attuale sistema in coerenza con la finalità della lotta all'evasione fiscale e contributiva e con quella di garantire la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione.

L'attuazione non sembra, purtroppo, essere stata all'altezza di tali obiettivi, pur non mancando interventi di segno positivo che vanno nella giusta direzione.

In generale, occorre subito rilevare come **non sia stata attuata la previsione riguardante l'attuazione del principio della (tendenziale) generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d'imposta spettanti al contribuente e debiti tributari a suo carico.**

Di conseguenza, l'art. 8 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000) continua ad essere relegato al ruolo di "norma manifesto" e la disciplina della compensazione tributaria continua ad essere improntata al metodo casistico e frammentario, sicuramente d'ostacolo al perseguimento della certezza, efficienza ed efficacia dell'attività di riscossione.

Altra questione rimasta irrisolta attiene alla **misura degli aggi**. Nonostante il previsto mutamento della denominazione (da "compenso" ad "onere di riscossione") e le riduzioni della percentuale (dall'otto al sei per cento somme iscritte a ruolo, con riduzione alla metà in caso di pagamento effettuato entro sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, e, limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, due per cento delle somme iscritte a ruolo rimosse oltre sessanta giorni dalla notifica della cartella), il legislatore delegato non sembra infatti aver risolto i dubbi di legittimità costituzionale che da tempo la dottrina e parte della giurisprudenza continuano a palesare sul punto.

A prescindere dalla questione riguardante la configurabilità dell'onere di riscossione quale aiuto di Stato, che imporrebbe un approfondimento circa la natura economica o meno dell'attività di riscossione svolta dall'agente, permangono rilevanti profili di illegittimità costituzionale dell'onere. In particolare, la sua effettiva commisurazione (per la parte a carico del debitore) ai costi del servizio non può essere ancorata alle "somme iscritte a ruolo". E' anche superfluo ribadire che nell'attuale sistema di riscossione, a differenza del passato, il soggetto che svolge il servizio non corre alcun rischio imprenditoriale (derivante dal previgente sistema del "non riscosso" per "riscosso"). Senza contare che la società Equitalia Spa è, in sostanza, un ente strumentale della stessa Amministrazione finanziaria che, quindi, non dovrebbe ricevere un compenso in forma percentuale parametrato alle "somme iscritte a ruolo".

Una tale modalità di commisurazione dell'onere risulta dunque irrazionale e di dubbia legittimità costituzionale anche perché, non essendo previsto alcun limite massimo alla sua misura, la somma richiesta a tale titolo risulta, in molti casi, di gran lunga eccedente i costi del servizio, tramutando così il suddetto onere in una "sovraimposta", in un "tributo di scopo" ovvero in una "sanzione impropria" per l'omesso tempestivo versamento dei tributi.

E' auspicabile, dunque, che il legislatore elimini ogni commisurazione dell'onere di riscossione a carico del debitore alle "somme iscritte a ruolo" per parametrarlo all'onere economico effettivamente sostenuto dall'Agente per lo svolgimento dell'attività di riscossione coattiva.

In ogni caso, si dovrebbe eliminare detto onere nelle domande di insinuazione al passivo del fallimento presentate dall'agente della riscossione. Invero l'insinuazione al passivo fallimentare

di tale onere, posto a carico del debitore fallito, si traduce inevitabilmente nel depauperamento delle risorse destinate alla soddisfazione di tutti i creditori concorsuali, i quali subiscono, di fatto, il peso economico che ne deriva. In altri termini, l'onere economico correlato ad un servizio (per la riscossione delle entrate pubbliche) reso da uno dei creditori del fallito, ancorché qualificato dalla veste pubblica, finisce per essere irragionevolmente traslato, di fatto, a carico degli altri creditori del fallito, ai quali, peraltro, non è riconosciuto il medesimo diritto.

9. MODIFICHE IN TEMA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE

Diverse sono anche le questioni poste dalle innovazioni recate dal decreto legislativo con cui si è proceduto alla revisione della disciplina delle sanzioni amministrative tributarie.

Iniziando dall'esame di quelle di ordine generale, le più rilevanti perplessità derivano dalla norma in materia di **decorrenza** degli effetti della nuova disciplina, la quale prevede che l'applicazione delle nuove regole decorra a far data dal 1° gennaio 2017.

E' evidente che le ragioni di tale scelta sono, ancora una volta, da ascrivere alla necessità di garantire la copertura al provvedimento. Ragioni che però, in questo caso, non sembrano giustificabili, in quanto riferite a una materia, quella delle sanzioni, che non dovrebbe essere influenzata dai vincoli di bilancio. D'altra parte, tale decorrenza "differita" non trova legittimazione neppure a livello di legge delega, mancando in quest'ultima qualsiasi riferimento al riguardo. In ogni caso, va segnalato che il testo definitivamente approvato sul punto risulta migliore di quello contenuto nello schema di decreto originario, laddove addirittura si circoscriveva temporalmente l'efficacia della nuova disciplina dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017.

Passando alle singole disposizioni, il criterio direttivo contenuto nella legge delega a cui esse dovevano ispirarsi era quello di una **maggiore gradualità delle sanzioni in proporzione alla differente gravità delle violazioni commesse**.

9.1. Proprio nell'ottica di una maggiore graduazione delle sanzioni, nei casi di **dichiarazioni omesse** relative a imposte dirette, Irap, Iva e da parte del sostituto appare comunque **ancora eccessiva la quantificazione base delle sanzioni** mantenute in misura pari al centoventi/duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, anche se va apprezzata la norma con cui si stabilisce la riduzione alla metà (sessanta/centoventi per cento) della sanzione qualora la dichiarazione sia presentata prima della data di scadenza relativa al periodo d'imposta successivo e comunque prima di qualunque attività di accertamento di cui il contribuente abbia avuto conoscenza.

Da salutare con favore anche la disposizione che, a prescindere dagli importi interessati, stabilisce la **riduzione di un terzo delle sanzioni ordinarie nei casi di errori di competenza ai fini delle imposte dirette**, a condizione che l'eventuale componente positivo oggetto di contestazione abbia già concorso alla determinazione del reddito nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente. Nell'ipotesi in cui l'errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito non abbia causato danni all'Erario è poi prevista l'applicazione della sola sanzione fissa di 250 euro. Ciò costituisce innegabilmente un grosso passo in avanti nell'ottica del miglioramento del rapporto Fisco-contribuente.

Su questo aspetto preme peraltro rilevare che la norma e la relazione di accompagnamento, in merito agli abbattimenti citati, fanno riferimento alla maggiore imposta "accertata" per cui sembra che la riduzione in questione possa essere applicata solo in sede di accertamento e non anche in caso di ravvedimento, che quindi resterebbe ancorato alla sanzione piena. È ovvio che se questo fosse confermato, l'interesse alla correzione spontanea non ci sarebbe ed i contribuenti sarebbero spinti ad attendere la notifica dell'accertamento per poi puntare ad ottenere sulla sanzione ridotta applicata dall'Ufficio, gli ulteriori sconti previsti dall'ordinamento tramite gli istituti deflativi del contenzioso diversi dal ravvedimento.

Di segno positivo anche la rimodulazione delle **sanzioni per i lievi ritardi nei versamenti**. Ed infatti, qualora il versamento sia effettuato con un ritardo non superiore a quindici giorni si prevede l'applicazione di una sanzione pari all'uno per cento per ciascun giorno di ritardo (a differenza dell'attuale due per cento). Per i versamenti effettuati con un ritardo superiore a quindici giorni, ma entro i novanta giorni, si prevede invece la **riduzione alla metà** della sanzione ordinaria, per cui si applicherà una sanzione pari al quindici per cento (a differenza dell'attuale trenta per cento).

Non del tutto soddisfacente invece l'intervento sulle sanzioni relative alla **Certificazione unica** dei redditi e delle ritenute. Se, infatti, viene opportunamente inserito un tetto massimo, pari ad euro cinquantamila, per ciascun sostituto di imposta, non è stata invece modificata l'attuale misura fissa della sanzione, pari a cento euro, prevista per ciascuna certificazione omessa, tardiva o errata, che, nell'ottica di una maggiore gradualità, avrebbe dovuto essere congruamente ridotta.

Opportuna, invece, appare la previsione che **impedisce l'irrogazione della sanzione del trenta per cento per l'omesso versamento delle ritenute nel caso in cui venga contestata l'omessa effettuazione delle stesse**, soggetta all'autonoma sanzione del venti per cento (che resta invariata rispetto alla misura attuale).

9.2. È stata, poi, data attuazione ad ulteriori interventi di **adeguamento del nostro sistema alle normative comunitarie e di razionalizzazione in vari ambiti** della disciplina delle sanzioni amministrative.

Anzitutto, si è intervenuti, molto opportunamente, sulla **disciplina sanzionatoria relativa al reverse charge** nel tentativo di improntarla a criteri di proporzionalità tra la misura della sanzione e la gravità della violazione, con la previsione, tuttavia, di alcune eccezioni.

Viene poi introdotta un'apposita sanzione (da euro duemila a euro ventunomila) per **l'omissione o l'incompletezza delle segnalazioni in dichiarazione previste nel caso di mancata risposta positiva agli interpelli probatori (resi facoltativi, come detto, dal decreto in materia di interpelli e contenzioso tributario)**, in relazione ai seguenti ambiti: società di comodo, ACE, continuazione del consolidato fiscale in presenza di operazioni straordinarie, conversione dei crediti in partecipazioni per il settore bancario. Al riguardo, un primo problema di coordinamento deriva dal fatto che questa previsione è contenuta nel decreto sulle sanzioni che, come si è detto, esplica effetto – per la parte relativa alle sanzioni amministrative – soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2017, mentre la facoltatività di questi interpelli è prevista dal decreto in materia di interpelli e contenzioso la cui entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2016. Altra questione attiene al fatto che mentre in questi casi è prevista l'applicazione di una sanzione fissa, il decreto n. 147/2015 sull'internazionalizzazione delle imprese ha disposto sanzioni proporzionali (seppure con un minimo di euro mille e un massimo di euro cinquantamila) per l'analogo caso in cui, in assenza di risposta positiva all'interpello e in mancanza di segnalazione in dichiarazione dei redditi, venga disapplicata la disciplina CFC ovvero quella di tassazione integrale di plusvalenze/dividendi relativi a partecipazioni di *black-list*.

Di assoluto rilievo sono anche le modifiche apportate al **regime della responsabilità del**

cessionario nell'ipotesi di cessione d'azienda, laddove, da un lato, viene opportunamente prevista la disapplicazione delle sanzioni quando la cessione avviene nell'ambito di una procedura concorsuale o metaconcorsuale e, dall'altro lato, viene estesa l'applicazione di detto regime ai casi di **trasferimento di azienda mediante conferimento in natura**, confermando peraltro che per il passato tale responsabilità non sussisteva in capo al conferitario.

Qualche incertezza in più potrebbe derivare dall'introduzione del nuovo **iter per il computo in diminuzione delle perdite pregresse in caso di accertamento**. Mutuando il regime vigente in presenza di consolidato fiscale, viene previsto che le perdite pregresse siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili accertati soltanto su richiesta del contribuente e non automaticamente. Ovviamente, il computo in diminuzione delle perdite implica la rideterminazione delle sanzioni per infedele dichiarazione alla maggiore imposta che eventualmente residua dopo la rideterminazione dei redditi nell'anno oggetto di accertamento, ma non sembra esserci **chiarezza sulle conseguenze di questa procedura sull'eventuale procedimento penale** che *medio tempore* potrebbe essere stato avviato.

9.3. Deve segnalarsi, infine, che nell'originario schema di decreto erano state abolite le **presunzioni legali relative ai prelevamenti bancari** da parte dei titolari di reddito di impresa e ai **versamenti** sui conti dei titolari di reddito di lavoro autonomo. Tale intervento è stato cancellato nel testo definitivamente approvato del decreto in conseguenza dell'eliminazione, richiesta nei pareri resi dalle Commissioni parlamentari, della nuova sanzione dal dieci al cinquanta per cento che era stata originariamente prevista per i casi di mancata o inesatta indicazione dei beneficiari delle somme prelevate. Non si comprende, però, perché il ripristino delle presunzioni abbia riguardato anche quella relativa agli "incassi" degli esercenti arti e professioni, i quali non sarebbero stati comunque interessati dall'applicazione della proposta sanzione relativa ai prelevamenti.

Si ritiene, inoltre, che la presunzione sui prelevamenti da parte dei titolari di reddito di impresa continui ad essere irragionevole e contenga altresì una doppia presunzione, in quanto "trasforma" i costi in ricavi senza consentire il riconoscimento dei primi (tranne che in sede di accertamento induttivo), imponendo ai contribuenti adempimenti defatiganti, soprattutto a distanza di anni.

Appare, pertanto, auspicabile che tali interventi normativi vengano "recuperati", anche al fine di rendere meno conflittuali i rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti, senza, peraltro, pregiudicare i poteri di controllo degli uffici, che possono continuare ad utilizzare i dati dei conti correnti bancari nell'ambito della loro ordinaria azione accertatrice.

10. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE SANZIONI PENALI TRIBUTARIE

Tra le priorità della legge delega vi era anche quella di procedere alla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario secondo **criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti**. Non sempre, però, il legislatore delegato sembra essere riuscito in questo intento.

Diverse sono, infatti, le disposizioni contenute nel decreto di attuazione che rischiano di violare non solo il principio di specialità tra sanzione penale e sanzione amministrativa – sancito nell'art. 19 del decreto legislativo n. 74/2000 –, ma anche quello sovraordinato del *ne bis in idem* "sostanziale", cui la giurisprudenza più recente – anche della Corte EDU – sembra porre una crescente attenzione. La più rilevante statuizione in materia, introdotta peraltro dal decreto n. 128/2015 sulla certezza del diritto, è senza dubbio quella relativa alla **non punibilità in sede penale delle contestazioni operate sulla base del principio dell'abuso del diritto**, assumendosi l'assenza, nel comportamento elusivo del contribuente, di tratti riconducibili ai paradigmi, penalmente rilevanti, della simulazione, della falsità o, più in generale, della fraudolenza ed imprimendo alla disciplina dell'abuso caratteri di residualità rispetto agli altri strumenti di reazione previsti dall'ordinamento tributario (l'abuso, infatti, può configurarsi nel nuovo sistema soltanto qualora la condotta in oggetto non sia inquadrabile nelle fattispecie punibili sulla base di altre disposizioni).

Nella medesima ottica, appaiono opportune anche le **modifiche all'impianto del reato di dichiarazione infedele**, laddove, depenalizzando la cosiddetta "*evasione interpretativa*", è stato previsto che, ai fini della configurabilità del delitto, non si debba più tenere conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti (rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali), della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza e della non deducibilità di costi realmente sostenuti. Sono state inoltre innalzate le soglie di non punibilità.

Altre modifiche sono state apportate dal decreto al **reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**. L'eliminazione dell'elemento della "falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie" estende di fatto **la sfera soggettiva di applicazione della norma anche ai soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture**; viene, inoltre, specificata la condotta incriminata nel suo *modus* di realizzazione ("compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria"), anche se risulta evidente che ogni espressione e/o definizione utilizzata lasci spazio a più di una interpretazione da parte degli operatori.

Qualche perplessità suscita, poi, il fatto che per il reato **di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, a differenza che per quello di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, non siano previste soglie di punibilità, pur ricevendo il primo reato lo stesso trattamento sanzionatorio del secondo, con impossibilità dunque di modulare, in relazione alla gravità della condotta, la risposta sanzionatoria applicabile.

Con riferimento al reato di **omessa dichiarazione**, l'inclusione, tra le fattispecie penalmente rilevanti, dell'**omissione della dichiarazione da parte del sostituto d'imposta** appare in

contrasto con il contenuto della legge delega che, dovendo revisionare e non riformare il sistema penal-tributario, non sembra autorizzare l'introduzione di nuove fattispecie di reato.

Non del tutto soddisfacente risulta, infine, l'intervento in merito ai **reati di omesso versamento di Iva e ritenute**. A prescindere dall'innalzamento delle soglie di non punibilità, perdura infatti la perseguibilità penale di tali condotte, sebbene le stesse non siano connotate dalla fraudolenza (riguardando l'omesso versamento di tributi dichiarati) e derivino, frequentemente, da crisi strutturali e mancanza di liquidità.

A tal riguardo, proprio al fine di scongiurare la configurabilità dei predetti reati nei casi di incolpevole omissione dei versamenti, i Commercialisti hanno proposto l'introduzione di una norma che escluda la sussistenza dei reati di omesso versamento di ritenute certificate (articolo 10-bis decreto legislativo n. 74/2000) e di omesso versamento dell'Iva (articolo 10-ter medesimo decreto), allorquando il contribuente **sia titolare di crediti certificati** nei confronti di pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali od enti del servizio sanitario nazionale (v., *infra* nel testo, proposta di legge n. 6). La norma dispone, a tal fine, l'irrilevanza degli omessi versamenti fino a concorrenza dei crediti certificati vantati nei confronti dei predetti enti. Non tener conto, ai fini della configurabilità dei reati in oggetto, dell'importo dei crediti certificati risulta infatti illogico e irrazionale. In tali circostanze, la risposta punitiva dello Stato appare eccessiva, posto che il mancato pagamento dei propri debiti tributari da parte del contribuente è in ogni caso connesso alla mancanza di liquidità scaturente dall'intempestivo pagamento della Pubblica Amministrazione e, dunque, è da ascrivere nella categoria degli inadempimenti senza colpa, indipendenti dalla volontà del contribuente. Ovviamente, deve sempre trattarsi di crediti certi, liquidi ed esigibili, non prescritti, derivanti da rapporti di fornitura, di somministrazione o di appalto. Inoltre, i crediti devono sempre avere un supporto probatorio documentale consistente nel certificato previsto dal comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge n. 185/2008 (convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009).

Parimenti, tra le cause di non punibilità di cui al novellato articolo 13 del decreto legislativo n. 74/2000, occorrerebbe esplicitare che le situazioni di illiquidità derivanti da oggettive cause di difficoltà finanziarie ed in presenza della prova che l'imprenditore abbia impiegato le risorse per adempiere ad altre obbligazioni dell'impresa, comportano la non punibilità dei reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter. Sul piano della teoria generale, infatti, l'inesigibilità derivante da situazioni di oggettiva illiquidità dovrebbe portare alla non applicazione delle sanzioni di tipo penale, posto che detta applicazione non sarebbe compatibile con la finalità rieducativa della pena.

11. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL PROCESSO TRIBUTARIO

Iniziando dalla composizione delle Commissioni tributarie, molto positiva è stata la scelta adottata dal legislatore delegato di **non introdurre il giudice monocratico** per i giudizi di merito, pure prevista come eventuale dalla legge delega per le controversie di modica entità e di minore complessità, tenuto conto della specialità della materia tributaria e della sua complessità, spesso indipendente dal valore della controversia. Uno dei punti di forza dell'attuale assetto della giustizia tributaria risiede, infatti, proprio nella composizione "mista" delle Commissioni tributarie, con giudici togati e giudici di estrazione professionale, che consente di salvaguardare l'apporto di esperienze culturali e professionali ampie e diversificate.

Viene, altresì, confermato anche il rafforzamento della qualificazione professionale dei componenti delle Commissioni, al fine di assicurarne l'adeguata preparazione specialistica. Si tratta di un obiettivo da perseguire con sempre maggior fermezza dal momento che ai giudici tributari si richiedono conoscenze sempre più approfondite, non solo del diritto tributario, ma anche, per le inevitabili implicazioni e ricadute nel processo tributario, del diritto civile, commerciale, amministrativo, processuale, comunitario, ecc.

Riguardo, poi, all'assistenza in giudizio, viene confermata la regola generale dell'obbligatorietà, salvo eccezioni, della difesa tecnica e confermato, soprattutto, il **novero dei soggetti abilitati di fronte alle commissioni tributarie**. Sul punto, va salutata con favore la correzione del refuso contenuto nello schema originario del decreto che includeva tra i soggetti abilitati "*i dottori commercialisti e gli esperti contabili*". Come immediatamente segnalato dal CNDCEC nelle competenti sedi istituzionali, il refuso è stato corretto, e oggi la norma fa riferimento ai "**soggetti iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili**". Forti perplessità desta, invece, l'inclusione tra i difensori abilitati dei **dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF)** e delle relative società di servizi, anche se limitatamente ai contenziosi originati da adempimenti predisposti dagli stessi CAF per conto dei clienti, in considerazione della crescente difficoltà di patrocinare innanzi alle commissioni, che richiede una specifica preparazione ed un continuo aggiornamento interdisciplinare.

Tra le principali novità di segno positivo che avranno un forte impatto sul giudizio tributario, vi è senza dubbio l'**immediata esecutività delle sentenze a favore del contribuente**. Al riguardo, un appunto che può essere rivolto al decreto riguarda forse l'esiguità del limite di 10 mila euro previsto per i rimborsi senza garanzia, considerato anche che la tutela dell'ente impositore è assicurata dalla possibilità di chiedere sempre la sospensione dell'esecuzione della sentenza di condanna.

Tra le priorità che la delega mirava a realizzare vi era anche l'estensione applicativa degli istituti deflativi del contenzioso.

A tale riguardo, è stato anzitutto esteso l'istituto del reclamo e quello della mediazione a tutti gli enti impositori (enti locali ed agente della riscossione), includendovi espressamente anche le controversie catastali (classamento, rendite ecc.) che a causa del loro valore indeterminabile ne sono state fino ad oggi escluse.

Sul punto, appaiono emergere talune criticità non soltanto sul rispetto dei principi di delega (l'ampliamento dei presupposti di applicazione del reclamo, rispetto a quelli attualmente previsti, non è espressamente previsto dall'art. 10 della delega), ma anche sull'allargamento dell'istituto

agli enti locali, i quali spesso non hanno, come è agevole constatare nella pratica, una struttura in grado di garantire la terzietà, ma soprattutto supportare l'esame rapido e imparziale dei reclami presentati dai contribuenti.

È stata, poi, riformata la disciplina della **conciliazione giudiziale**, ampliandone le forme procedurali ed estendendone l'applicabilità anche oltre la prima udienza del giudizio di primo grado, nonché al secondo grado (ovviamente giudizio in Cassazione escluso).

Viene così opportunamente rafforzato l'istituto, in relazione al quale è anche prevista una nuova misura delle sanzioni irrogabili, che sono fissate nella misura del quaranta per cento (in primo grado) e del cinquanta per cento (in secondo grado) del minimo edittale previsto per le singole violazioni. Viene inoltre introdotta una diversa disciplina della conciliazione *fuori udienza* (che corrisponde al nuovo art. 48 del decreto legislativo n. 546/1992), rispetto a quella che si realizza *in udienza* (nuovo art. 48-bis del medesimo decreto legislativo).

Positivo, infine, il giudizio in merito all'estensione della tutela cautelare a tutti i gradi di giudizio, che, opportunamente, codifica l'orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità sul punto.

12. CONCLUSIONI

Tirando le fila del discorso, non va dimenticato che un Fisco “più equo, trasparente e orientato alla crescita” passa ineluttabilmente per la cosa più importante che, purtroppo, la delega non ha potuto affrontare direttamente, vale a dire il livello di pressione fiscale del nostro Paese.

Come è noto, le imprese italiane sono esposte a un *tax rate* che non accenna a diminuire e che, in moltissimi casi, è più elevato di quello che scontano i concorrenti esteri.

Dai dati InfoCamere su un campione di oltre 234mila società, il *tax rate* medio nel triennio 2012-14 (al netto dell'imposizione contributiva) si attesta al 32,8% dei profitti, arrivando al 35,5% delle attività manifatturiere e al 36,4% di quelle commerciali (i due settori con più imprese), sfiorando il 40% per le PMI di molte grandi città.

Nel predetto triennio, il *tax rate* è aumentato per le società dei settori energetico, della sanità, delle costruzioni e dei servizi alle imprese. Mentre nel settore manifatturiero, dove l'incidenza di Ires ed Irap cresce solo leggermente (+0,1%), più della metà delle società (51,5%) risulta aver pagato nel 2014 più imposte rispetto all'anno precedente.

La Banca mondiale, che nel calcolo del *tax rate* tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro e della quota del Tfr, calcola un prelievo, addirittura, pari al 65,35% dei profitti.

È, quindi, fin troppo banale dire che è proprio da qui che si deve ripartire.

Cogliendo subito l'occasione di una legge di stabilità che promette di avviare il processo di riduzione delle tasse. Un processo che partirà, come preannunciato dal Governo, dall'abolizione della tassa sull'abitazione principale, oltre che a quella su terreni agricoli e impianti delle imprese ancorati al suolo (i c.d. “imbullonati”), ma che non può rinunciare ad una strategia che metta al primo posto anche la riduzione del carico fiscale su imprese e lavoratori autonomi.

L'intervento diretto sul taglio dell'Ires, già annunciato per il 2017, si sta tentando di anticiparlo al 2016, attraverso un *mix* di misure per concedere qualche sgravio in più alle imprese.

Ma altrettanto necessario ed urgente è l'intervento nei confronti di un'altra importante parte produttiva del nostro Paese, costituita da piccole imprese, professionisti e lavoratori autonomi in genere, i quali continuano a scontare un'Irpef con aliquote marginali al limite della sopportabilità e che rappresentano la “spina dorsale”, l’“asse portante” della nostra economia, “parte” che – è bene ricordarlo – si è sempre rimboccata le maniche e che, per questo motivo, non può essere lasciata sola “in mezzo al guado”.

Le nuove previsioni del governo sulla crescita del PIL indicano che l'economia sta lentamente ripartendo, che il clima sta probabilmente cambiando. Sappiamo che questi segnali positivi hanno bisogno di essere sostenuti, rafforzati.

Auguriamoci che la legge di stabilità diventi il veicolo per misure coraggiose che siano in grado di invertire la rotta e porre le basi per un deciso e duraturo ritorno alla crescita e allo sviluppo del nostro Paese, per il bene di tutti, anche di noi Professionisti.



PROPOSTA DI LEGGE N. 1

PROROGA AUTOMATICA DEI TERMINI
PER ADEMPIMENTI DICHIARATIVI, COMUNICATIVI E DI VERSAMENTO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge è volta a introdurre nel nostro ordinamento la proroga automatica dei termini per la presentazione di dichiarazioni e comunicazioni fiscali nonché per il versamento dei tributi di competenza dello Stato e degli enti locali al verificarsi di ritardi nella pubblicazione, anche sui siti *internet* degli enti impositori, dei prodromici provvedimenti attuativi ovvero del *software* applicativo necessario all'effettuazione degli stessi adempimenti.

Si intende in tal modo dare effettiva attuazione al principio recato dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 ("Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"), secondo il quale *"in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti"*. Principio il cui rispetto risulta vanificato in caso di ritardo nell'adozione dei necessari provvedimenti di proroga.

L'automatismo della proroga garantisce maggiore certezza ai contribuenti e agli intermediari chiamati a prestare loro assistenza e semplifica lo svolgimento degli adempimenti fiscali, garantendo il costante rispetto di un termine minimo di sessanta giorni intercorrente fra la data di pubblicazione, anche sui siti *internet* dei rispettivi enti impositori, dell'eventuale provvedimento attuativo ovvero del *software* applicativo necessario per l'adempimento dichiarativo, comunicativo o di versamento e quello di scadenza dell'adempimento stesso.



PROPOSTA DI LEGGE N. 1

PROROGA AUTOMATICA DEI TERMINI
PER ADEMPIMENTI DICHIARATIVI, COMUNICATIVI E DI VERSAMENTO

ARTICOLO 1 (*Proroga dei termini*)

1. I termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi, comunicativi e di versamento relativi ai tributi, anche locali, sono automaticamente prorogati al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dei provvedimenti attuativi necessari all'effettuazione dell'adempimento qualora gli stessi non siano pubblicati almeno sessanta giorni prima della scadenza di tali termini.
2. La proroga dei termini di cui al comma 1 opera altresì in caso di mancata pubblicazione, anche sui siti *internet* degli enti impositori, degli strumenti applicativi necessari per l'adempimento degli obblighi indicati nel medesimo comma.



PROPOSTA DI LEGGE N. 2

SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI AMMINISTRATIVI TRIBUTARI A CARICO DEI CONTRIBUENTI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la presente proposta di legge si introduce la sospensione feriale dei termini amministrativi tributari relativi agli adempimenti di carattere tributario a carico dei contribuenti conseguenti allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria, quali le Agenzie delle Entrate e delle Dogane, la Guardia di Finanza e gli enti territoriali preposti all'accertamento e alla riscossione dei tributi locali.

La norma trova giustificazione nella ristrettezza dei tempi a disposizione del contribuente per assolvere agli obblighi di collaborazione nei confronti degli organi verificatori, che renderebbero impossibile l'adempimento tempestivo laddove la richiesta istruttoria sia comunicata o notificata in prossimità della pausa estiva.

Attraverso la norma qui proposta, nel periodo feriale sono sospesi, tra gli altri, i termini per le risposte ai preavvisi di irregolarità, alle richieste di informazioni e di documenti, alle nuove comunicazioni di cui all'art. 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con le quali l'Agenzia delle Entrate mette preventivamente a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, nonché ad ogni altra richiesta istruttoria da parte degli organi di controllo (risposte a questionari, inviti a comparire, ecc.). La medesima sospensione feriale si applica, inoltre, ai termini relativi alla definizione degli atti emessi dai medesimi organi, quali, ad esempio, i c.d. avvisi bonari di cui agli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

La disposizione proposta è analoga a quella già recata dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in relazione ai termini processuali. Viene, in particolare, stabilita la sospensione di diritto di tutti i termini amministrativi (iniziali o finali) a carico dei contribuenti ricadenti nell'arco temporale dal 1° al 31 agosto.



PROPOSTA DI LEGGE N. 2

SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI AMMINISTRATIVI TRIBUTARI A CARICO DEI CONTRIBUENTI

ARTICOLO 1

(Sospensione feriale dei termini)

1. Il decorso dei termini relativi agli adempimenti di carattere tributario a carico dei contribuenti conseguenti all'attività istruttoria degli organi che effettuano i controlli, nonché dei termini relativi alla definizione degli atti emessi dai medesimi organi, è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
2. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

PROPOSTA DI LEGGE N. 3

SCIoglimento o TRASFORMAZIONE AGEVOLATA DELLE SOCIETÀ DI COMODO E RIDEFINIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La normativa in materia di società di comodo è intesa, come è noto, a contrastare l'utilizzo di società costituite non per esercitare attività commerciali, ma per gestire passivamente patrimoni ed ottenere, in tal modo, dei vantaggi ai fini fiscali. Essa si applica, qualora non ricorrano cause di esclusione o di disapplicazione, alle società che non superano il cosiddetto "test di operatività": in tal caso il reddito e il valore della produzione rilevante ai fini dell'Irap devono essere dichiarati in misura non inferiore a quella risultante dall'applicazione di criteri forfettari e sono poste delle limitazioni alla utilizzabilità dei crediti Iva.

Tutte le imprese interessate dalla disciplina in esame devono compilare l'apposito prospetto contenuto nella dichiarazione dei redditi, nel quale è richiesta l'indicazione dei dati necessari per effettuare la verifica dell'operatività.

Sempre con riguardo alla disciplina delle società di comodo, l'art. 2, commi da 36-*quinquies* a 36-*duodecies*, del decreto-legge n. 138/2011 ha, infine, stabilito:

la maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell'aliquota dell'Ires dovuta dalle dette società;
l'applicazione di tale disciplina anche alle società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d'imposta consecutivi ovvero per quattro periodi di imposta e in uno hanno dichiarato un reddito inferiore al reddito minimo (prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 175/2014, il cosiddetto "periodo di sorveglianza" era limitato ai precedenti tre periodi di imposta).

Gli effetti dell'applicazione della normativa alle società in perdita sistematica sono gli stessi previsti per le società non operative, e si possono sintetizzare nel seguente modo.

Innanzitutto, ai fini dell'Irpef e dell'Ires, è stabilito l'obbligo di dichiarare un reddito non inferiore a quello minimo presunto (e, per i soggetti Ires, di applicare anche la maggiorazione del 10,5 per cento). Ai fini dell'Irap è previsto poi l'obbligo di dichiarare un imponibile non inferiore al valore minimo presunto della produzione netta, come determinato sulla base delle previste percentuali, aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi.

Ai fini dell'Iva non è possibile chiedere a rimborso e/o utilizzare in compensazione il credito risultante dalla dichiarazione Iva dell'anno in cui il soggetto è risultato di comodo. Il contribuente potrà soltanto riportarlo in avanti per la cosiddetta compensazione "verticale" Iva da Iva.

Chiarito il quadro normativo oggi in vigore, si propongono i seguenti interventi volti a rivedere e razionalizzare la disciplina delle società di comodo (come peraltro previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera d), della legge delega per la riforma fiscale n. 23 del 2014, rimasta sul punto inattuata).

SCIoglimento o TRASFORMAZIONE AGEVOLATA DELLE SOCIETÀ DI COMODO

Il comma 1 intende reiterare il regime agevolativo già previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) e rinnovato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008), con riferimento allo scioglimento e alla trasformazione agevolata delle società di comodo.

Detto regime mirava a consentire alle società considerate non operative di fuoriuscire, con un'imposizione agevolata, dal regime di impresa.

La norma proposta conferma l'impostazione e le condizioni di accesso al regime agevolato già previsti dalla finanziaria per il 2007, aggiornando altresì tanto i presupposti temporali, quanto le aliquote applicabili.

In tal senso difatti, si prevede che lo scioglimento o trasformazione, per le società considerate non operative nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre [X], vada eseguito entro il [...].

Le aliquote dell'imposta sostitutiva, nelle ipotesi già previste dal comma 112, legge n. 296/2006, cui fa espresso riferimento il comma 1, sono ulteriormente ridotte (tanto in relazione a quelle originariamente previste dalla finanziaria per il 2007, quanto a quelle previste nella successiva finanziaria per il 2008), come segue:

[...] % sul reddito di impresa realizzato nel periodo di liquidazione (in caso di scioglimento della società);

[...] % sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto (in caso di trasformazione della società);

[...] % sulle riserve e sui fondi in sospensione di imposta;

[...] % per i saldi attivi di rivalutazione (con la precisazione che l'assoggettamento dei predetti saldi all'imposta sostitutiva, non fa sorgere in capo ai soci il credito di imposta previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione).

RIDEFINIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ DI COMODO

Il comma 2 è volto a definire meglio l'ambito di applicazione della disciplina sulle società di comodo, chiarendo che essa non può trovare applicazione in tutti i casi nei quali le società o enti che, pur non soddisfacendo i requisiti quantitativi di cui all'articolo 30, comma 1, legge n. 724/1994, risultano altresì svolgere un'impresa commerciale, così come definita dall'art. 87, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sul Reddito).



PROPOSTA DI LEGGE N. 3

SCIoglimento o TRASFORMAZIONE AGEVOLATA DELLE SOCIETÀ DI COMODO E RIDEFINIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA

ARTICOLO 1

(Scioglimento o trasformazione agevolata delle società di comodo e ridefinizione dell'ambito di applicazione della disciplina)

1. Lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere eseguito entro la data del [...], dalle società considerate non operative nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre [X]. La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data del [...], in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al [...]. Le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 112, primo e secondo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono fissate nella misura rispettivamente del [...] e del [...] per cento.
2. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. La disciplina di cui al comma 1 non si applica alle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché alle società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che esercitano un'impresa commerciale di cui all'articolo, 87, comma 1, lett. d) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917”.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla del 31 dicembre [X].



PROPOSTA DI LEGGE N. 3

SCIoglimento o TRASFORMAZIONE AGEVOLATA DELLE SOCIETÀ DI COMODO E RIDEFINIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA

QUADRO SINOTTICO

Norma attuale	Proposta di modifica
N/A	<p>Art. 1 (Scioglimento o trasformazione agevolata delle società di comodo e ridefinizione dell'ambito di applicazione della disciplina)</p> <p>1. Lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere eseguito entro la data del [...], dalle società considerate non operative nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre [X]. La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data del [...], in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al [...]. Le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 112, primo e secondo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono fissate nella misura rispettivamente del [...] e del [...] per cento.</p>

Art. 30, legge 23 dicembre 1994 n. 724

1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le seguenti percentuali:

[omissis]

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i proventi nonché i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Per la determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 110, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per i beni in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, la somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.

[omissis]

Art. 30, legge 23 dicembre 1994 n. 724

1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le seguenti percentuali:

[omissis]

1-bis. La disciplina di cui al comma 1 non si applica alle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché alle società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che esercitino un'impresa commerciale di cui all'articolo 87, comma 1, lett. d) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i proventi nonché i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Per la determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 110, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per i beni in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, la somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.

[omissis]

PROPOSTA DI LEGGE N. 4**REVISIONE DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DELLA OMESSA DICHIARAZIONE AL FINE DI RENDERLE COERENTI ALLA RECENTE RIFORMA DEI REATI TRIBUTARI****RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La previsione dell'art. 1 è volta a rendere coerente la disciplina amministrativa dell'“omessa dichiarazione” con i recenti interventi operati in ambito penale.

In particolare, con l'art. 11 dello schema di decreto legislativo di revisione del sistema sanzionatorio – approvato dal Governo in via definitiva lo scorso 22 settembre (ed ancora in attesa di pubblicazione sulla G.U.), in attuazione dell'art. 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23 – è stata prevista una causa di non punibilità del reato di omessa dichiarazione se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, vengono estinti mediante l'integrale pagamento degli importi dovuti e la dichiarazione omessa viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

In linea con tale previsione, con la quale si premia sul piano penale la spontaneità della resipiscenza del contribuente, con il proposto art. 1 si ridefinisce la nozione di omessa dichiarazione al fine di poter beneficiare anche sul piano amministrativo delle riduzioni sanzionatorie previste in caso di ravvedimento, con efficacia, inoltre, su tutte le norme di carattere fiscale che ricollegano effetti specifici all'omissione della dichiarazione, quali ad esempio gli articoli 41 e 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rispettivamente in materia di accertamenti induttivi e di termini decadenziali per l'azione accertatrice da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Ne consegue che, in forza della nuova previsione normativa, non potranno più considerarsi omesse ai fini amministrativi – e non daranno dunque luogo, ad es., alla possibilità di procedere ad accertamenti induttivi né all'estensione dei termini di accertamento – le dichiarazioni presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Non si ritiene, invece, che sul piano amministrativo possa assumere alcun rilievo dirimente la circostanza – rilevante ai fini penali per escludere il reato di omessa dichiarazione – dell'effettivo e integrale pagamento degli importi dovuti (che rimarranno, se del caso, riscuotibili secondo gli ordinari criteri).

La modifica viene completata attraverso la rettifica dei termini per il ravvedimento operoso in caso di omessa dichiarazione, che diviene possibile entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per omogeneità con la clausola di non punibilità introdotta in ambito penale.

Tale fattispecie – che si perfeziona, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, unicamente in caso di avvenuto pagamento della sanzione ridotta unitamente ai tributi, se dovuti, e agli interessi – va coordinata con l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, così come risultante dalle modifiche recate dal decreto legislativo 22 settembre 2015, n. [...] [decreto di revisione del sistema sanzionatorio allo stato



non ancora pubblicato in G.U.], il quale stabilisce la riduzione della sanzione prevista in caso di omessa dichiarazione dal centoventi al sessanta per cento nel caso in cui il contribuente presenti la dichiarazione omessa entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza; norma, quest'ultima, che opera a prescindere dall'avvenuta regolarizzazione della violazione tramite l'istituto del ravvedimento operoso.

In conseguenza della possibile applicazione congiunta delle riduzioni previste in caso di ravvedimento dell'omessa dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con quelle introdotte dal novellato articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sopra richiamato, si è reso necessario modificare altresì la misura della riduzione conseguibile in caso di ravvedimento dell'omessa dichiarazione, fissandola ad un quarto del minimo, al fine di rendere la risposta sanzionatoria congrua e coerente con quella prevista per il ravvedimento nei medesimi termini della dichiarazione infedele.

Da ultimo, è stata abrogata la previsione contenuta nella citata lettera c) dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997, che prevedeva il ravvedimento entro trenta giorni dell'omessa presentazione della dichiarazione periodica in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto non più attuale, considerata l'abrogazione dell'adempimento ivi indicato.

NORME OGGETTO DI INTERVENTO

- Art. 2, comma 7, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
- Artt. 1, comma 1, secondo periodo; 2, comma 1, secondo periodo; 2, comma 3, secondo periodo; 5, comma 1, ultimo periodo; 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, così come risultante dalle modifiche recate dal decreto legislativo 22 settembre 2015, n. [...] [decreto di revisione del sistema sanzionatorio allo stato non ancora pubblicato in G.U.]
- Art. 13, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472



PROPOSTA DI LEGGE N. 4

REVISIONE DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DELLA OMESSA DICHIARAZIONE AL FINE DI RENDERLE COERENTI ALLA RECENTE RIFORMA DEI REATI TRIBUTARI

ARTICOLO 1

(Revisione delle conseguenze amministrative della omessa dichiarazione per renderle coerenti alla recente riforma dei reati tributari)

1. L'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è sostituito dal seguente: "7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate oltre il termine di cui al periodo precedente si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta."
2. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, così come risultante dalle modifiche recate dal decreto legislativo 22 settembre 2015, n. [...] [decreto di revisione del sistema sanzionatorio allo stato non ancora pubblicato in G.U.], sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, le parole "Se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "Se la dichiarazione è presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo";
 - b) all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, le parole "Se la dichiarazione omessa è presentata dal sostituto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "Se la dichiarazione è presentata dal sostituto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo";
 - c) all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, le parole "Se la dichiarazione omessa è stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "Se la dichiarazione è stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo";
 - d) all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, le parole "Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "Se la dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo";
 - e) all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, le parole "Se la dichiarazione omessa è stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "Se la dichiarazione è stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo".
3. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) ad un quarto del minimo di quella prevista per l'omissione della



presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.”.

4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano relativamente al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 20[...] e a quelli successivi.



PROPOSTA DI LEGGE N. 4

REVISIONE DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DELLA OMESSA DICHIARAZIONE PER RENDERLE COERENTI ALLA RECENTE RIFORMA DEI REATI TRIBUTARI

QUADRO SINOTTICO

Norma attuale	Proposta di modifica
<p>Art. 2, comma 7, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322</p> <p>7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salvarestando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.</p>	<p>Art. 2, comma 7, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322</p> <p>7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate oltre il termine di cui al periodo precedente si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.</p>



Art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, così come risultante dalle modifiche recate dal decreto legislativo 22 settembre 2015, n. [...] [decreto di revisione del sistema sanzionatorio allo stato non ancora pubblicato in G.U.]

1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. Se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

Art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, così come risultante dalle modifiche recate dal decreto legislativo 22 settembre 2015, n. [...] [decreto di revisione del sistema sanzionatorio allo stato non ancora pubblicato in G.U.]

1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. Se la dichiarazione **omessa** è presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.



Art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, così come risultante dalle modifiche recate dal decreto legislativo 22 settembre 2015, n. [...] [decreto di revisione del sistema sanzionatorio allo stato non ancora pubblicato in G.U.]

1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 250. Se la dichiarazione omessa è presentata dal sostituto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 200.

Art. 2, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, così come risultante dalle modifiche recate dal decreto legislativo 22 settembre 2015, n. [...] [decreto di revisione del sistema sanzionatorio allo stato non ancora pubblicato in G.U.]

3. Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benché non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. Se la dichiarazione omessa è stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500 e la sanzione del comma 4 è ridotta del cinquanta per cento.

Art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, così come risultante dalle modifiche recate dal decreto legislativo 22 settembre 2015, n. [...] [decreto di revisione del sistema sanzionatorio allo stato non ancora pubblicato in G.U.]

1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 250. Se la dichiarazione **omessa** è presentata dal sostituto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 200.

Art. 2, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, così come risultante dalle modifiche recate dal decreto legislativo 22 settembre 2015, n. [...] [decreto di revisione del sistema sanzionatorio allo stato non ancora pubblicato in G.U.]

3. Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benché non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. Se la dichiarazione **omessa** è stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500 e la sanzione del comma 4 è ridotta del cinquanta per cento.



Art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, così come risultante dalle modifiche recate dal decreto legislativo 22 settembre 2015, n. [...] [decreto di revisione del sistema sanzionatorio allo stato non ancora pubblicato in G.U.]

1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione. Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del quale non è stato chiesto il rimborso, nonché le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite. Nel caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sanzione è commisurata all'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato che avrebbe dovuto formare oggetto di dichiarazione. La sanzione non può essere comunque inferiore a euro 250. Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 200.

Art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, così come risultante dalle modifiche recate dal decreto legislativo 22 settembre 2015, n. [...] [decreto di revisione del sistema sanzionatorio allo stato non ancora pubblicato in G.U.]

1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione. Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del quale non è stato chiesto il rimborso, nonché le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite. Nel caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sanzione è commisurata all'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato che avrebbe dovuto formare oggetto di dichiarazione. La sanzione non può essere comunque inferiore a euro 250. Se la dichiarazione **omessa** è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 200.



Art. 5, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, così come risultante dalle modifiche recate dal decreto legislativo 22 settembre 2015, n. [...] [decreto di revisione del sistema sanzionatorio allo stato non ancora pubblicato in G.U.]

3. Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l'imposta, l'omessa presentazione della dichiarazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La stessa sanzione si applica anche se è omessa la dichiarazione prescritta dall'articolo 50, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel caso di effettuazione di acquisti intracomunitari soggetti ad imposta ed in ogni altro caso nel quale non vi è debito d'imposta. Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000.

Art. 13, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Art. 5, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, così come risultante dalle modifiche recate dal decreto legislativo 22 settembre 2015, n. [...] [decreto di revisione del sistema sanzionatorio allo stato non ancora pubblicato in G.U.]

3. Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l'imposta, l'omessa presentazione della dichiarazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La stessa sanzione si applica anche se è omessa la dichiarazione prescritta dall'articolo 50, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel caso di effettuazione di acquisti intracomunitari soggetti ad imposta ed in ogni altro caso nel quale non vi è debito d'imposta. Se la dichiarazione **omessa** è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000.

Art. 13, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

c) ad un **quarto** del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, **se questa viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.**



PROPOSTA DI LEGGE N. 5

ABROGAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge è volta all'abrogazione degli studi di settore limitatamente agli esercenti arti e professioni titolari di reddito di lavoro autonomo di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. L'esigenza di procedere all'abrogazione degli studi di settore per tali soggetti si giustifica per diverse ragioni.

L'evoluzione del "modello" nel corso degli anni ha reso tale strumento eccessivamente complicato e non idoneo alla stima dei compensi che con il maggior grado di probabilità possono essere fondatamente riferibili ai contribuenti.

L'inidoneità dello strumento risulta tra l'altro avvalorata dalle crescenti difficoltà che si incontrano nell'interpretazione del risultato di stima e la circostanza ha determinato soluzioni spesso divergenti tra gli Uffici periferici dell'Agenzia delle entrate.

Inoltre, le peculiarità delle attività professionali, caratterizzate da prestazioni di tipo "intellettuale" rendono difficilmente stimabili i compensi con l'applicazione di una funzione di "regressione multipla".

La circostanza è ampiamente dimostrata dall'applicazione dei c.d. correttivi "anti crisi" aventi lo scopo di ridurre la soglia di compensi congrui stimati dal *software* Ge.Ri.Co., risultati il più delle volte inidonei ad "intercettare" la crisi economica che ha investito il nostro Paese.

Il superamento del modello attuale e quindi l'intento di abrogare gli studi di settore è anche dovuto all'inadeguatezza degli indicatori di coerenza. L'Agenzia delle entrate, al fine di dare concreta attuazione al "regime premiale" per i soggetti congrui e coerenti ai fini degli studi di settore previsto dall'articolo 10, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha individuato ulteriori indici di coerenza.

I nuovi "parametri", la cui applicazione avrebbe dovuto essere circoscritta esclusivamente ai fini dell'accesso al "regime premiale", sono entrati a far parte a pieno titolo dei diversi studi di settore, determinando un notevole incremento del numero delle incoerenze, anche per effetto della loro inadeguatezza a cogliere le singole realtà professionali.

Non si è tenuto conto che i nuovi indicatori sono stati "concepiti" per una finalità diversa rispetto a quella propria degli studi di settore, rendendo il risultato dello studio ancor meno attendibile di quanto non era inizialmente.

A ciò si aggiunga che la compilazione del modello dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore risulta estremamente difficoltosa e complessa per gli esercenti arti e professioni che, notoriamente, non sono soggetti obbligati alla tenuta di una contabilità analitica, con un grado di dettaglio molto elevato. Per la corretta compilazione del modello è infatti necessario mappare tutti gli incarichi ricevuti nel corso dell'anno, quelli degli anni precedenti in cui si è avuto un incasso nell'anno, indicare con assoluta precisione percentuale (addirittura due cifre dopo la virgola) l'incasso incarico per incarico, individuare quali sono stati gli incassi parziali nel corso dell'anno e quanti invece sono stati introitati interamente. A tal fine, occorre dunque rivedere il dettaglio delle singole



fatture emesse (con relativa descrizione), delle lettere d'incarico sottoscritte dai clienti (non solo quelle dell'anno, ma anche dei precedenti), riconciliando il tutto con gli estratti conto bancari e le prime note cassa.

NORME OGGETTO DI INTERVENTO

- **Art. 62-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427**



PROPOSTA DI LEGGE N. 5

ABROGAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

ARTICOLO 1 *(Abrogazione degli studi di settore per gli esercenti arti e professioni)*

All'art. 62-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole “tra i ricavi,” sono eliminate le seguenti parole “i compensi ed” e dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: “La disposizione di cui al periodo precedente non si applica ai redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.”.



PROPOSTA DI LEGGE N. 5

ABROGAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

QUADRO SINOTTICO

Norma attuale	Proposta di modifica
<p>Art. 62-<i>sexies</i>, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427</p> <p>Gli accertamenti di cui all'articolo 39, primo comma lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'articolo 62-<i>bis</i> del presente decreto.</p>	<p>Art. 62-<i>sexies</i>, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427</p> <p>Gli accertamenti di cui all'articolo 39, primo comma lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'articolo 62-<i>bis</i> del presente decreto. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica ai redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.</p>

PROPOSTA DI LEGGE N. 6

DEPENALIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI IN PRESENZA DI CREDITI CERTIFICATI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il tardivo pagamento dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione costituisce un annoso problema delle imprese e dei professionisti che operano come fornitori di beni e servizi per quest'ultima. L'estinzione dei debiti delle Amministrazioni dello Stato e periferiche è infatti alimentata con specifici fondi la cui dotazione è rimessa agli stanziamenti di bilancio.

Al fine di facilitare lo smobilizzo dei crediti vantati dai creditori della Pubblica Amministrazione sono stati nel tempo introdotti alcuni strumenti volti ad agevolare il soddisfacimento delle ragioni dei predetti creditori anche con modalità diverse dal mero pagamento.

In particolare, l'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ha introdotto la possibilità per i creditori nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale di ottenere la certificazione della natura certa, liquida ed esigibile del credito, anche al fine di consentirne la cessione in favore di banche o intermediari finanziari.

Con l'art. 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata poi prevista la facoltà – mediante l'introduzione dell'art. 28-*quater* nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 – di utilizzare i suddetti crediti anche in compensazione delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

Con il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, è stata poi estesa la certificazione dei crediti di cui sopra anche ai crediti vantati nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e successivamente – ad opera dell'art. 39 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 – nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Da ultimo, l'art. 28-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 – introdotto dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 – ha consentito di utilizzare i crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione e certificati anche in compensazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o in forza di altri strumenti deflattivi del contenzioso.

Nonostante i numerosi interventi finora effettuati in favore dei creditori della Pubblica Amministrazione, può tuttavia accadere che, in difetto di risorse sufficienti a bilancio e nell'eventualità in cui il creditore della Pubblica Amministrazione non sia stato nella condizione di procedere alla cessione dei suddetti crediti, questi si trovi in una situazione di illiquidità che non gli consenta di far fronte spontaneamente ai propri debiti tributari.

In tal caso, il creditore della Pubblica Amministrazione ha facoltà, ai sensi dell'art. 28-*quater* citato, di utilizzare il proprio credito, opportunamente certificato, in compensazione dei debiti tributari iscritti a ruolo.

Cionondimeno, nell'eventualità in cui le proprie omissioni tributarie siano di entità tale da dar luogo a fattispecie penalmente rilevanti, il contribuente, pur potendo estinguere – o, addirittura, avendo estinto – il debito a livello tributario mediante compensazione, rimarrebbe in ogni caso

esposto alle conseguenze penali per i reati di omesso versamento di Iva e di ritenute di cui, rispettivamente, agli articoli 10-*bis* e 10-*ter* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (i quali si considerano perfezionati sin dalla scadenza del termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, nel primo caso, e dalla data di presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta, nel secondo caso), potendo al più beneficiare della causa di non punibilità introdotta dall'art. 11 del decreto legislativo 22 settembre 2015, n. [...] [decreto di revisione del sistema sanzionatorio allo stato non ancora pubblicato in G.U.].

In tali circostanze la pretesa punitiva dello Stato risulta eccessiva, posto che il mancato pagamento dei debiti tributari da parte del contribuente è in ogni caso connesso alla mancanza di liquidità scaturente dall'intempestivo pagamento della Pubblica Amministrazione e, dunque, è da ascrivere nella categoria degli inadempimenti senza colpa, che sono indipendenti dalla volontà del contribuente. Considerato che le limitazioni all'automatica compensazione del credito della Pubblica Amministrazione costituisce una peculiarità rispetto alle normali modalità di estinzione delle obbligazioni di diritto privato, l'inadempimento è infatti essenzialmente dovuto a esigenze di gettito da parte dell'Erario.

Con la presente proposta di legge, al fine di evitare che possano configurarsi reati di omesso versamento a carico del contribuente che sia creditore della Pubblica Amministrazione o di regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale, si interviene quindi per considerare irrilevanti gli omessi versamenti fino a concorrenza dei crediti dallo stesso vantati nei confronti dette amministrazioni.

L'operatività della norma è subordinata all'avvenuta certificazione del credito, secondo le procedure previste per legge (art. 9, comma 3-bis decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e le altre norme che rinviano alla stessa), anche in epoca successiva al momento consumativo dei reati di cui agli articoli 10-*bis* e 10-*ter* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, mentre non assume rilevanza la Pubblica Amministrazione (o altro ente) nei confronti della quale il contribuente vanti i propri crediti, essendo la norma applicabile in ogni caso, anche qualora questa risulti differente dall'Ente verso il quale sussiste il debito tributario. L'esistenza giuridica e l'esigibilità del credito devono invece, per forza di cose, precedere il momento consumativo dei reati di cui ai predetti articoli 10-*bis* e 10-*ter*.

A differenza della causa di non punibilità di cui all'art. 13 del novellato decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, la norma proposta interviene sulla fattispecie incriminatoria, escludendo in radice, in presenza delle condizioni previste, la rilevanza penale del fatto.

NORME OGGETTO DI INTERVENTO

- Artt. 10-*bis* e 10-*ter*, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, così come risultante dalle modifiche recate dal decreto legislativo 22 settembre 2015, n. [...] [decreto di revisione del sistema sanzionatorio allo stato non ancora pubblicato in G.U.]



PROPOSTA DI LEGGE N. 6

DEPENALIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI IN PRESENZA DI CREDITI CERTIFICATI

ARTICOLO 1

(Omesso versamento di ritenute certificate)

1. All'art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, così come modificato dal decreto legislativo 22 settembre 2015, n. [...] [decreto di revisione del sistema sanzionatorio allo stato non ancora pubblicato in G.U.], dopo le parole “periodo d'imposta.” sono aggiunte le seguenti: “Ai fini del computo delle ritenute non versate non si tiene conto dell'ammontare dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale, sorti antecedentemente alla data di perfezionamento del reato di cui al presente articolo e certificati, secondo le procedure previste per legge, anche successivamente alla predetta data.”.

ARTICOLO 2

(Omesso versamento di IVA)

1. All'art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, così come modificato dal decreto legislativo 22 settembre 2015, n. [...] [decreto di revisione del sistema sanzionatorio allo stato non ancora pubblicato in G.U.], dopo le parole “periodo d'imposta.” sono aggiunte le seguenti: “Ai fini del computo dell'imposta sul valore aggiunto non versata non si tiene conto dell'ammontare dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale, sorti antecedentemente alla data di perfezionamento del reato di cui al presente articolo e certificati, secondo le procedure previste per legge, anche successivamente alla predetta data.”.



PROPOSTA DI LEGGE N. 6

DEPENALIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI IN PRESENZA DI CREDITI CERTIFICATI

QUADRO SINOTTICO

Norma attuale	Proposta di modifica
<p>Art. 10-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, così come risultante dalle modifiche recate dal decreto legislativo 22 settembre 2015, n. [...] [decreto di revisione del sistema sanzionatorio allo stato non ancora pubblicato in G.U.]</p> <p>1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.</p>	<p>Art. 10-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, così come risultante dalle modifiche recate dal decreto legislativo 22 settembre 2015, n. [...] [decreto di revisione del sistema sanzionatorio allo stato non ancora pubblicato in G.U.]</p> <p>1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta. Ai fini del computo delle ritenute non versate non si tiene conto dell'ammontare dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale, sorti antecedentemente alla data di perfezionamento del reato di cui al presente articolo e certificati, secondo le procedure previste per legge, anche successivamente alla predetta data.</p>



Art. 10-ter, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, così come risultante dalle modifiche recate dal decreto legislativo 22 settembre 2015, n. [...] [decreto di revisione del sistema sanzionatorio allo stato non ancora pubblicato in G.U.]

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.

Art. 10-ter, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, così come risultante dalle modifiche recate dal decreto legislativo 22 settembre 2015, n. [...] [decreto di revisione del sistema sanzionatorio allo stato non ancora pubblicato in G.U.]

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta. **Ai fini del computo dell'imposta sul valore aggiunto non versata non si tiene conto dell'ammontare dei crediti certi, liquidiedesigibilivantatineiconfrontidelle pubbliche amministrazioni e di regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale, sorti antecedentemente alla data di perfezionamento del reato di cui al presente articolo e certificati, secondo le procedure previste per legge, anche successivamente alla predetta data.**

PROPOSTE RELATIVE AL DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

LUIGI MANDOLESÌ

Consigliere CNDCEC con delega alla Fiscalità

PREMESSA

Il presente documento riporta commenti al Decreto legislativo n. 147 del 14 settembre 2015, contenente *“Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese”* (di seguito *“D. Lgs. n. 147/2015”*), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2015 e in vigore dal 7 ottobre 2015.

Si precisa che i commenti di seguito riportati concernono:

1. le disposizioni del D. Lgs. n. 147/2015 connesse, per il loro contenuto, alle questioni oggetto di dibattito attuale a livello fiscale internazionale e comunitario;
2. le disposizioni del D. Lgs. n. 147/2015 che sollevano profili di criticità in ragione dell'attuale dibattito fiscale internazionale e comunitario.

I commenti critici di seguito riportati sono altresì diretti ad evidenziare quegli aspetti per i quali, non trovando una compiuta disciplina nel contesto del D. Lgs. n. 147/2015, sarebbe opportuno avanzare proposte per un nuovo intervento legislativo (cfr., in particolare, la Sezione II del presente documento).

SEZIONE I

COMMENTI CRITICI ALLE DISPOSIZIONI DEL D. LGS. N. 147/2015 E PROPOSTE SPECIFICHE PER UN INTERVENTO LEGISLATIVO

1.1. ART. 1 (Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale)

L'art. 1, concernente la materia degli accordi fiscali di natura preventiva, aventi ad oggetto fattispecie di rilievo transnazionale, è finalizzata a conferire sistematicità alla disciplina del *ruling* di *standard* internazionale contenuta nell'art. 8 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269 e a potenziare le misure già esistenti con ulteriori interventi attrattivi per i nuovi investitori esteri, volti a creare un contesto di maggiore certezza per gli operatori.

L'art. 1 prevede l'inserimento nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 31-ter, contenente la disciplina degli accordi fiscali, di natura preventiva, aventi ad oggetto diverse fattispecie di rilievo transnazionale, tra cui la determinazione del valore normale dei prezzi di trasferimento *intercompany*.

La norma sostituisce la disciplina del *ruling* di *standard* internazionale, attualmente contenuta nell'art. 8 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, rispetto al quale qualunque riferimento presente nell'ordinamento giuridico deve intendersi operato alla nuova disposizione contenuta nell'art. 31-ter.

Il comma 1 dell'art. 31-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 individua gli ambiti di applicazione dell'accordo preventivo nei seguenti:

- disciplina dei prezzi di trasferimento infragruppo di cui al comma 7 dell'art. 110 del TUIR;
- attribuzione di utili e perdite alle stabili organizzazioni;
- valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano o meno una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato;
- norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi, *royalties* e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti.

Proposta per un intervento legislativo

Appare senz'altro opportuna la previsione degli ambiti di operatività di cui al comma 1 dell'art. 31-ter del D.P.R. n. 600 del 1973. Si dovrebbe tuttavia considerare attentamente la possibilità, nel contesto di un successivo intervento legislativo, di modificare la disposizione, mediante la previsione di eventuali nuovi ambiti di applicazione, tra cui, la definizione della residenza delle persone giuridiche, con l'obiettivo di prevenire controversie in tema di esterovestizione.

Ciò, in considerazione del fatto che l'istituto in commento è principalmente deputato alla qualificazione di fatto dell'esterovestizione, i.e., delle circostanze fattuali al ricorrere delle quali l'Amministrazione finanziaria non può contestare la sussistenza all'estero della residenza della persona giuridica.

Il comma 2 dell'art. 31-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede che qualora l'accordo concluso ai sensi del comma 1 consegua ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri, a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, la decorrenza del periodo di validità dell'accordo medesimo non può essere antecedente al periodo di imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente.

Con riferimento all'applicazione con efficacia retroattiva dell'accordo preventivo, rileva quanto previsto a livello comunitario e internazionale in materia di APA (*Advance Pricing Agreement*).

Nel documento dell'OCSE "*BEPS ACTION 14: MAKE DISPUTE RESOLUTION MECHANISMS MORE EFFECTIVE*" del 18 dicembre 2014, un APA viene definito come un "*arrangement that determines, in advance of controlled transactions, an appropriate set of criteria (e.g. method, comparables and appropriate adjustments thereto, critical assumptions as to future events) for the determination of the transfer pricing for those transactions over a fixed period of time*". Un APA, quindi, ha la funzione di disciplinare, dal punto di vista del *transfer pricing*, transazioni *intercompany* che verranno poste in essere successivamente alla conclusione dell'APA medesimo.

Nel documento suindicato, l'OCSE rileva che, in alcuni casi, l'istanza di attivazione della procedura amichevole per la composizione delle controversie internazionali (MAP) nei confronti dell'autorità competente, in relazione ad un determinato aggiustamento dei prezzi di trasferimento, ha ad oggetto questioni rilevanti non solo per il periodo di imposta oggetto dell'istanza stessa, ma anche per i periodi precedenti o per quelli successivi.

Alcune autorità competenti consentono al contribuente di estendere gli effetti dell'istanza MAP anche a tali ultimi periodi di imposta (precedenti o successivi), purché vi sia (e sia verificata) una identità delle circostanze di fatto dedotte nell'istanza medesima.

L'obiettivo è quello di evitare duplicazioni delle istanze MAP, con conseguente ottimizzazione delle risorse a disposizione delle autorità competenti.

Discorso analogo concerne l'APA. Le questioni oggetto di un APA già concluso, infatti, potrebbero rilevare con riferimento a periodi di imposta precedenti e non considerati nell'ambito di applicazione temporale dell'APA già concluso¹.

¹ Una siffatta situazione potrebbe determinarsi, secondo l'OCSE, allorché il contribuente non abbia presentato l'istanza APA nei termini con riferimento a un dato (precedente) periodo di imposta, a prescindere dal fatto che una istanza MAP sia stata presentata con riferimento a tale precedente periodo.

Gli studi OCSE denotano che alcuni Paesi consentono il cd. “roll-back” dell’APA (i.e., applicazione dell’APA con efficacia retroattiva), allorquando vi sia una identità di circostanze ed elementi di fatto, e sempre che una siffatta identità sia adeguatamente verificata.

Il cd. “roll-back” dell’APA, ove previsto, ha la funzione di prevenire o risolvere tempestivamente potenziali controversie in tema di *transfer pricing*.

Il “roll-back” dell’APA, quindi, non solo è concettualmente/giuridicamente ammissibile, ma è altresì applicato in alcuni ordinamenti, in ragione della funzione di ottimizzazione delle risorse e di prevenzione/risoluzione delle controversie in materia di *transfer pricing*.

Secondo l’OCSE, quindi, gli Stati potrebbero introdurre disposizioni/misure/procedure amministrative dirette a consentire il cd. “roll-back” dell’APA, in casi determinati e nei limiti temporali normativamente previsti, nonché in presenza di circostanze di fatto identiche.

L’opportunità di una previsione espressa del “roll-back” dell’APA nelle legislazioni nazionali è sostenuta anche da BUSINESSEUROPE, che riunisce 41 associazioni nazionali di rappresentanza delle imprese, provenienti da 35 Paesi, e rappresenta oltre 20 milioni di imprese.

Nel documento del 16 gennaio 2015, contenente i commenti al *Discussion Draft* OCSE “*BEPS ACTION 14: MAKE DISPUTE RESOLUTION MECHANISMS MORE EFFECTIVE*”, BUSINESSEUROPE sostiene che “*it is also positive that the countries commit to provide the roll-back of APA in appropriate cases. It could be useful to have an open list of cases when the roll-back is possible or at least set of guidelines for assessing these cases*”.

Nel documento “*Advance Pricing Arrangements - Approaches to Legislation*”, dell’ottobre 2012, nella sezione “*Illustrative APA legislation*”, l’OCSE fornisce un esempio di clausola sulla applicazione retroattiva dell’APA:

“8. The arrangement may apply to a specified transaction or transactions for periods ending before the arrangement is made. If the arrangement relates to a specified transaction undertaken during a period beginning or ending before the arrangement is made, any adjustments are to be made in the manner provided for in the arrangement”.

Nell’*Annex I* – “*Explanatory notes to the legislation*” – al documento OCSE dell’ottobre 2012 si chiarisce che il paragrafo 8 consente di estendere l’efficacia dell’APA a periodi precedenti la data di conclusione dell’APA medesimo. Lo stesso *Annex*, inoltre, individua le motivazioni sottese a tale possibilità di applicazione retroattiva, così come i relativi limiti:

“Paragraph 8 allows an APA to cover periods prior to the date the arrangement is made.

An APA will be operative for specified periods as soon as the APA is in force as set out in the arrangement. APAs, however, can take a considerable length of time to negotiate and to reach agreement. This may lead to a situation where some of the years for which the arrangement is sought will have already passed and the taxpayer may have already needed to submit their returns for those years. Countries may also want to be able to «roll-back» the arrangement as an appropriate means of resolving a transfer pricing issue in earlier years although, in bilateral or multilateral cases, the possibility of doing so will depend on the ability or willingness of the tax authority of the other country or countries involved to do so.

(...)”.

Il cd. “roll-back” dell’APA – quale possibilità di una sua applicazione retroattiva con l’obiettivo di prevenire le controversie in materia di *transfer pricing* – è ammesso e riconosciuto anche dalla Commissione europea nella Comunicazione “*on the work of the EU Joint Transfer Pricing Forum in the field of dispute avoidance and resolution procedures and on Guidelines for Advance Pricing Agreements within the EU*” del 26.2.2007.

In particolare, la Commissione afferma che il “roll-back” “*should only be a secondary result of the APA and should only be carried out where it is appropriate to the facts of the case. Similar facts and circumstances to those in the APA should have existed for previous periods in order for rollback to be appropriate*”.

Coerentemente con quanto affermato dall’OCSE, il riconoscimento del “roll-back” dell’APA è subordinato alla sussistenza e verifica dell’identità di circostanze e di elementi fattuali.

La Commissione precisa altresì che il “roll-back” dell’APA può trovare applicazione soltanto ove consti il consenso del contribuente.

L’autorità fiscale può procedere alla verifica secondo quanto previsto dalla normativa interna se rinviene informazioni o dati che concernono o hanno un impatto su periodi precedenti a quello oggetto di APA.

Tuttavia, l’autorità fiscale “*should advise the taxpayer of any such intended action to give the taxpayer the opportunity of explaining any apparent inconsistency before making a tax re-assessment concerning previous periods*”.

Proposta per un intervento legislativo

Appare senz'altro opportuna la previsione di retroattività di cui al comma 2 dell'art. 31-ter del D.P.R. n. 600 del 1973. Si dovrebbe tuttavia considerare attentamente la possibilità, nel contesto di un successivo intervento legislativo, di modificare/integrare la previsione, alla luce delle indicazioni fornite in materia dalla Commissione europea e dall'OCSE, le quali sono dirette a stabilire precise condizioni e limiti dell'applicazione retroattiva dell'accordo preventivo.

In particolare:

- si potrebbe subordinare l'efficacia retroattiva dell'accordo preventivo alla sussistenza di una identità di circostanze ed elementi di fatto (adeguatamente individuati) rispetto a quelli che hanno costituito oggetto di APA, e sempre che una siffatta identità sia adeguatamente verificata;
- l'efficacia retroattiva dell'accordo preventivo potrebbe essere ammessa in casi determinati e nei limiti temporali normativamente previsti;
- potrebbe essere prevista una *open list* di casi con riguardo ai quali l'efficacia retroattiva potrebbe operare o, in alternativa, potrebbero essere dettate linee guida per l'identificazione di tali casi;
- si potrebbe subordinare l'applicazione retroattiva dell'accordo preventivo al consenso del contribuente.

Secondo quanto previsto dal comma 4 del nuovo art. 31-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, *“in base alla normativa comunitaria, l'amministrazione finanziaria invia copia dell'accordo all'autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con le quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni”*.

Il comma 4 del nuovo art. 31-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 risponde all'esigenza di adeguare la disciplina italiana interna ai più recenti orientamenti dell'UE in materia di *tax ruling*.

La proposta di modifica della direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa (contenuta nel cd. *Tax Transparency Package* del 18 marzo 2015) prevede infatti che l'autorità competente di ogni Stato membro che emette un *ruling* fiscale o conclude un *pricing arrangement* deve informarne automaticamente le autorità competenti dell'altro Stato membro e la Commissione europea.

Parimenti, l'autorità competente di uno Stato membro deve comunicare agli Stati membri interessati e alla Commissione europea informazioni riguardanti *ruling* fiscali o *pricing arrangements* emessi nei dieci anni precedenti l'entrata in vigore della direttiva medesima.

La proposta di modifica individua inoltre le informazioni che devono essere necessariamente comunicate ai fini della nuova disciplina.

Per quanto riguarda la tempistica, la proposta prevede che lo scambio di informazioni avvenga entro un mese dalla fine del quarto anno nel quale il *ruling* o il *pricing arrangement* sono stati emessi o conclusi.

Un aspetto rilevante della proposta riguarda la confidenzialità delle informazioni scambiate. Essa prevede che le informazioni comunicate alla Commissione europea debbano rimanere confidenziali. Allo stesso modo, qualsiasi altra informazione comunicata alla Commissione, così come ogni rapporto o documento prodotto dalla Commissione utilizzando le informazioni scambiate, dovrà

essere trasmesso agli Stati membri e sarà coperto dall'obbligo di segretezza secondo la normativa dello Stato membro che la riceve.

Proposta per un intervento legislativo

È condivisibile la previsione di cui al comma 4 del nuovo art. 31-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, in quanto è in linea con lo *standard* di scambio automatico di informazioni affermatosi a livello comunitario. Il rinvio *tout court* - operato dal suindicato comma 4 - alla normativa comunitaria solleva, tuttavia, qualche perplessità. Infatti, da un lato, la proposta di modifica della direttiva 2011/16/UE non contiene una clausola di confidenzialità sufficientemente stringente - quale è quella prevista dall'art. 26 del Modello OCSE; dall'altro, prevede che l'obbligo di comunicazione si estende ai *ruling* emessi nei dieci anni precedenti l'entrata in vigore della direttiva medesima.

Nel contesto, quindi, di un futuro intervento legislativo, dovrebbe essere attentamente vagliata la possibilità di inserire disposizioni dirette a:

- tutelare la confidenzialità delle informazioni scambiate ai sensi del comma 4, mediante la previsione di specifici limiti quanto ai destinatari e all'uso delle informazioni scambiate, in conformità con gli *standard* di riservatezza sanciti dall'OCSE;
- eventualmente fissare limiti temporali di retroattività quanto all'obbligo di invio della documentazione relativa all'accordo preventivo, prevedendo altresì limiti e condizioni di utilizzo, a tutela della riservatezza della documentazione medesima.

1.2. ART. 2 (Interpello sui nuovi investimenti)

Le disposizioni dell'art. 2 del D. Lgs. n. 147/2015 non sollevano criticità sul piano fiscale internazionale e comunitario.

Rimangono ferme le considerazioni svolte con riferimento all'art. 1 del D. Lgs. n. 147/2015 per quanto concerne i profili generali della disciplina dell'interpello (con particolare riferimento alla eventuale previsione di una sua efficacia retroattiva).

1.3. ART. 3 (Dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato)

In via generale, i dividendi provenienti, anche indirettamente, da Paesi *“black list”* sono assoggettati a tassazione in capo al socio (persona fisica o persona giuridica), residente nel territorio dello Stato, per l'intero importo.

In caso di disapplicazione della disciplina *CFC* per il ricorrere della condizione di cui all'art. 167, comma 5, lett. a) del TUIR (cd. prima esimente), si verifica un effetto distorsivo determinato dal mancato riconoscimento al socio residente nel territorio dello Stato di un credito per le imposte assolate dal soggetto partecipato estero nello Stato o territorio di localizzazione, da detrarre dall'imposta italiana dovuta sull'utile percepito.

Al fine di ovviare a tale fenomeno distorsivo, le norme di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 147/2015

riconoscono al socio residente nel territorio dello Stato un credito di imposta ai sensi dell'art. 165 del TUIR (conseguente alle imposte assolute all'estero), in proporzione agli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.

Le nuove disposizioni di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 147/2015 richiamano, in più punti, il concetto di “residenza” delle società o enti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

La determinazione della residenza ai fini fiscali in uno Stato può sollevare alcune criticità e deve necessariamente tenere conto delle indicazioni contenute nelle fonti di diritto internazionale convenzionale.

A tal fine, è opportuno fare riferimento al criterio previsto dall'art. 4, paragrafo 3 del Modello OCSE, secondo il quale la residenza della persona giuridica, in ipotesi di *dual residence*, va individuata nel luogo in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

La sede di direzione effettiva (*o place of effective management*) è il luogo dove sono sostanzialmente adottate le decisioni principali relative alla gestione della società, nonché quelle necessarie per l'esercizio della sua attività d'impresa.

La sede di direzione effettiva è, di regola, il luogo in cui la persona o il gruppo di persone che esercitano le funzioni di rango più elevato (i.e., il CdA) adottano ufficialmente le decisioni; il luogo in cui si delibera in merito alla società nel suo complesso.

Ai fini della determinazione della residenza – precisa il paragrafo 24.1 del Commentario al Modello OCSE – le autorità competenti dovranno tener conto dei seguenti fattori:

- il luogo del *day-to-day management* della persona giuridica;
- il luogo in cui si trova l'*headquarter* della persona giuridica;
- la legislazione applicabile alla persona giuridica;
- il luogo in cui è tenuta la contabilità;
- il luogo in cui si riuniscono i membri del CdA;
- il luogo in cui il CEO normalmente svolge le proprie funzioni.

Proposta per un intervento legislativo

Con l'obiettivo di chiarire il concetto di residenza fiscale della società partecipata estera, l'art. 3 del D. Lgs. n. 147/2015 potrebbe essere completato mediante l'inclusione di apposita disposizione secondo la quale, ai fini dell'individuazione della residenza fiscale delle società o degli enti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, si fa riferimento al criterio della sede di direzione effettiva di cui all'art. 4, paragrafo 3 del Modello OCSE (o omologo articolo della convenzione fiscale bilaterale applicabile).

Altro aspetto rilevante delle disposizioni di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 147/2015 concerne la definizione di *Controlled Foreign Companies* (CFC), secondo cui “si considerano provenienti da società residenti in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili”.

Indicazioni in merito alla definizione di CFC si rinvencono nel recente documento “*BEPS ACTION 3: STRENGTHENING CFC RULES*”, pubblicato in data 3 aprile 2015, nel quale l'OCSE suggerisce agli Stati di prevedere una definizione ampia delle entità a cui si applicano le disposizioni CFC, in modo tale da estendere queste ultime anche alle *partnership*, ai *trust* e alle stabili organizzazioni, allorché questi siano detenuti da una CFC o siano disciplinati dal punto di vista fiscale quali entità separate e distinte dalla proprietà.

Tuttavia, secondo l'OCSE, le regole CFC dovrebbero trovare applicazione nei confronti delle *partnership* in due casi soltanto:

- la *partnership* è considerata e disciplinata quale CFC se è ritenuta soggetto fiscalmente rilevante nell'ordinamento della *parent company*;
- la *partnership* non è soggetto fiscalmente rilevante (i.e., non è soggetto a tassazione), ma è controllata da altra CFC.

Quanto al requisito del controllo, secondo l'OCSE, le norme CFC dovrebbero prevedere un *legal control test* e un *economic control test*. Soltanto se entrambi i *test* sono soddisfatti può ritenersi integrata la fattispecie del controllo.

Inoltre, una CFC può ritenersi tale se il soggetto residente detiene, almeno, una partecipazione superiore al 50%; l'OCSE però riconosce la possibilità di estendere l'ambito di applicazione delle *CFC rules* mediante la previsione di percentuali di partecipazione inferiori al 50%. Infine, l'OCSE suggerisce di prendere in considerazione, ai fini della identificazione della CFC, anche le ipotesi di controllo indiretto e di controllo *de facto* (in aggiunta alle fattispecie di controllo diretto).

Proposta per un intervento legislativo

Sebbene la definizione di CFC di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 147/2015 sia conforme ai più recenti principi OCSE in materia, si potrebbe valutare l'opportunità di completare la definizione stessa mediante una precisazione in ordine ai soggetti che possono essere qualificati CFC, nonché mediante l'inclusione di una definizione di “partecipazione di controllo”, in linea con le indicazioni OCSE.

In tal modo, la disposizione sarebbe maggiormente in linea e coerente con quella prevista all'art. 8 (*Disciplina delle controllate e delle collegate estere*) del D. Lgs. n. 147/2015, secondo cui:

“(…) 1. Se un soggetto residente in Italia detiene direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di un'impresa, di una società o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto o al provvedimento emanati ai sensi del comma 4, i redditi conseguiti dal soggetto estero controllato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tale disposizione si applica anche per le partecipazioni di controllo in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati”.

1.4. ART. 4 (Interessi passivi)

La norma di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 147/2015 abroga la previsione dell'art. 96 del TUIR che consente di includere virtualmente le controllate estere nel consolidato nazionale al fine di rendere utilizzabile il ROL delle medesime.

Tale norma, seppure finalizzata a evitare possibili discriminazioni tra l'acquisizione di imprese estere potenzialmente consolidabili rispetto a quella di imprese italiane, si presta a utilizzi strumentali, anche in considerazione del fatto che i gruppi italiani possono scegliere la partecipata estera da cui *"atingere"* il ROL.

Le disposizioni di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 147/2015 non sollevano particolari criticità dal punto di vista dell'ordinamento fiscale internazionale e comunitario.

In tema di deducibilità degli interessi passivi, peraltro, l'OCSE, nel documento *"BEPS ACTION 4: INTEREST DEDUCTIONS AND OTHER FINANCIAL PAYMENTS"* del 18 dicembre 2014, rileva che le disposizioni nazionali generali sui limiti alla deducibilità degli interessi passivi dovrebbero trovare applicazione con riferimento al *net interest expense*, vale a dire all'ammontare dedotto quello percepito a titolo di interessi attivi.

Tale disposizione generale potrebbe essere completata mediante la previsione di una specifica regola sulla deducibilità degli interessi passivi, con l'obiettivo *"to prevent groups avoiding the effect of a rule or which disallow gross interest expense on specific transactions identified as posing base erosion and profit shifting risks"*.

Non sembra che le disposizioni contenute nell'art. 4 del D. Lgs. n. 147/2015 si pongano in contrasto con i suindicati principi.

1.5. ART. 5 (Disposizioni in materia di costi black list e di valore normale)

La norma di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 147/2015 modifica il regime di indeducibilità dei costi *"black list"*, specificando che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sono ammessi in deduzione se il prezzo è conforme al valore normale.

Viene, inoltre eliminata la possibilità di disapplicare la disciplina della indeducibilità dei costi *"black list"* dimostrando lo svolgimento prevalente da parte di una impresa estera di una attività commerciale effettiva.

Le disposizioni dell'art. 5 del D. Lgs. n. 147/2015 non sollevano criticità sul piano fiscale internazionale e comunitario.

Rimangono ferme le considerazioni svolte *sub* art. 3 del D. Lgs. n. 147/2015 per quanto concerne l'individuazione delle società residenti in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati.

1.6. ART. 6 (Consolidato nazionale)

La norma di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 147/2015 modifica la disciplina del consolidato fiscale di cui

all'art. 117 ss. del TUIR, in conseguenza della sentenza della Corte di Giustizia del 12 giugno 2014 (causa C-40/13), secondo cui gli artt. 49 del TFUE e 54 del TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale un regime di *fiscal unit* viene concesso a una società controllante residente che detiene controllate residenti, ma viene escluso per società *"sorelle"* residenti la cui società controllante comune non ha la sua sede in tale Stato membro e non dispone *ivi* di una sede stabile.

Ne deriva che la previgente disciplina del consolidato fiscale - laddove prevede la possibilità che un soggetto non residente possa esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo in qualità di controllante solo se possiede una stabile organizzazione in Italia (nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata) - si pone in contrasto con la citata giurisprudenza della Corte di Giustizia.

La norma di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 147/2015 elimina tale vincolo e consente alle *"sorelle"* - sia società residenti in Italia sia stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società residenti in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni - di consolidare le proprie basi imponibili, previa indicazione da parte del soggetto non residente della controllata designata ad esercitare l'opzione, che assume la qualità di consolidante. L'esercizio dell'opzione da parte della controllata designata incontra il limite di non poter consolidare società da cui sia essa stessa controllata.

Le disposizioni dell'art. 6 del D. Lgs. n. 147/2015 non sollevano criticità sul piano fiscale internazionale e comunitario.

1.7. ART. 7 (Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti)

Le disposizioni proposte *sub* art. 7 del D. Lgs. n. 147/2015 fanno riferimento ai criteri di determinazione del reddito da attribuire alla stabile organizzazione italiana di entità estere. Tali criteri, nel dettaglio individuati, riflettono quanto statuito a livello internazionale in materia, soprattutto in sede OCSE.

L'intento è quello di razionalizzare, allo stesso tempo, le disposizioni esistenti sul reddito delle società ed enti non residenti, contenute negli artt. 151 e 152 del Capo IV e negli artt. 153 e 154 del Capo V del Titolo II del TUIR.

Le modifiche prevedono la riformulazione dei predetti articoli e l'abrogazione dell'art. 154.

In sintesi, per la disciplina del reddito delle società ed enti commerciali non residenti, occorrerà fare riferimento al nuovo art. 151 del TUIR, che prevede la tassazione - su base isolata, senza compensazioni e secondo le disposizioni del Titolo I del TUIR - dei redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato, con la sola eccezione dei redditi di impresa da stabile organizzazione, di cui alla lett. e) comma 1, dell'art. 23, per i quali il successivo art. 152 introduce una disciplina specifica.

L'art. 153 del TUIR, dedicato al reddito delle società ed enti non commerciali non residenti, nella nuova formulazione assorbe il successivo art. 154.

Si tratta di modifiche che semplificano gli adempimenti delle società e degli enti non residenti,

che, a regime, dovranno presentare un'unica dichiarazione dei redditi, nella quale indicare, per ciascuna categoria, tutti i redditi prodotti nel territorio dello Stato.

L'approccio seguito dall'OCSE ai fini della determinazione del reddito da attribuire alla stabile organizzazione è quello del cd. *"functional separate entity approach"*, il quale tratta la stabile organizzazione come un'entità separata e attribuisce ad essa i redditi sulla base delle funzioni svolte, dei rischi assunti e degli *assets* (analisi funzionale) utilizzati nell'espletamento delle attività. L'art. 7, paragrafo 2, del Modello OCSE in particolare prevede che nel determinare il reddito *at arm's length* da attribuire alla stabile organizzazione bisogna tenere conto delle *"functions performed, assets used and risks assumed by the enterprise through the permanent establishment and through the other parts of the enterprise"*. Il reddito della stabile organizzazione è quello che quest'ultima *"might be expected to make if it were a separate and independent enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions"*.

La determinazione del reddito da attribuire alla stabile organizzazione implica il calcolo dei profitti (o delle perdite) derivanti da tutte le attività, incluse le transazioni con parti indipendenti, le transazioni con parti correlate e i *"dealings"* con le altre unità dell'impresa.

Tale analisi contempla due distinti *steps*:

- nel primo *step*, si tratta la stabile organizzazione come una entità separata ed indipendente;
- nel secondo *step*, si determina il reddito dell'*"ipotizzata"* entità separata ed indipendente sulla base di un'analisi di comparabilità e si procede alla determinazione del prezzo *at arm's length* in conformità con le Linee Guida dell'OCSE in materia di *transfer pricing* dei *"recognised dealings"*.

Proposta per un intervento legislativo

Ciò premesso, nel contesto di un futuro, eventuale intervento legislativo, si potrebbe completare il comma 3 del nuovo art. 152 del TUIR, il quale prevede che

"3. I componenti di reddito attribuibili alle stabili organizzazioni relativamente alle transazioni e alle operazioni tra la stabile organizzazione e l'entità cui la medesima appartiene sono determinati ai sensi del comma 7 dell'articolo 110"

mediante un esplicito riferimento al cd. *"functional separate entity approach"* adottato in sede OCSE, così come disciplinato dall'art. 7 del Modello OCSE.

Tale esplicito riferimento, oltre ad avere una funzione esplicativa e chiarificatoria, renderebbe perfettamente coerenti e complementari i commi 2 e 3 dell'art. 152 del TUIR.

1.8. ART. 8 (Disciplina delle controllate e delle collegate estere)

L'art. 8 del D. Lgs. n. 147/2015 introduce modifiche alla vigente disciplina CFC, tra le quali vanno menzionate il carattere facoltativo dell'interpello e l'abolizione del regime di tassazione per trasparenza delle società collegate.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, viene introdotto un apposito regime transitorio, in base al quale gli utili distribuiti da società collegate a decorrere dal 2015 non concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto partecipante residente per la quota corrispondente all'ammontare dei redditi già assoggettati a tassazione separata; a tali fini, gli utili distribuiti si presumono prioritariamente formati con quelli soggetti a tassazione separata.

Proposta per un intervento legislativo

Le disposizioni *sub* art. 8 del D. Lgs. n. 147/2015 potrebbero, nel contesto di un futuro, eventuale intervento legislativo, richiedere una precisazione per quanto riguarda le definizioni di *"società o ente residente in Stati o territori a regime fiscale privilegiato"* e *"partecipazioni di controllo"*.

A tal fine, si rinvia ai commenti effettuati *sub* art. 3 del medesimo D. Lgs. n. 147/2015.

1.9. ART. 9 (Spese di rappresentanza)

La norma di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 147/2015 modifica l'art. 108, comma 2 del TUIR, al fine di aumentare la misura di *"congruità"* della deducibilità delle spese di rappresentanza, anche per tenere conto dell'attività internazionale delle imprese.

Le disposizioni dell'art. 9 del D. Lgs. n. 147/2015 non sollevano criticità sul piano fiscale internazionale e comunitario.

1.10. ART. 10 (Liste dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e coordinamento black list)

L'art. 10 del D. Lgs. n. 147/2015 abroga l'art. 168-bis del TUIR dal momento che lo stesso si è rivelato di difficile attuazione soprattutto con riferimento all'emanazione della lista, prevista al comma 2 dello stesso articolo, di Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e *"nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia"*.

Pertanto, tali criteri non appaiono coerenti con il sistema che viene delineato dalle disposizioni introdotte con il medesimo D. Lgs. n. 147/2015, che, tra l'altro, prevede l'emanazione di liste di Paesi a fiscalità privilegiata sulla base di nuovi fattori.

L'art. 10 in commento prevede l'emanazione di una lista di Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (lista utilizzata soprattutto per quanto concerne il trattamento dei redditi di natura finanziaria percepiti da soggetti non residenti, l'individuazione dei mercati regolamentati, ecc.).

Le disposizioni di nuova introduzione sono dirette ad attribuire rilevanza, ai fini dell'emanazione della cd. *white list* (in attuazione del D. Lgs. n. 239 del 1996), al criterio dell'“*adeguato scambio di informazioni*”.

Il criterio è condivisibile, in quanto in linea con le indicazioni OCSE e con i criteri che la stessa OCSE applica ai fini della valutazione della conformità dei singoli ordinamenti interni agli *standard* internazionali.

Lo scambio di informazioni attuato dagli Stati può, e dovrebbe, ritenersi adeguato se in linea con gli *standard* di trasparenza e cooperazione amministrativa universalmente accettati e codificati nelle fonti internazionali e comunitarie. Queste ultime sono rappresentate, in particolare, dall'art. 26 del Modello OCSE, dal Modello di *Tax Information Exchange Agreement* dell'OCSE del 2002, dalla Convenzione multilaterale sulla cooperazione amministrativa del 1988 e dalla Direttiva 2011/16/UE.

Le suindicate disposizioni fissano contenuto, limiti e condizioni dello scambio di informazioni su richiesta e sanciscono, in particolare, la irrilevanza di qualsivoglia normativa nazionale diretta a tutelare il segreto bancario o la segretezza degli interessi proprietari.

Proposta per un intervento legislativo

Nell'ottica di una maggiore aderenza agli *standard* internazionali di trasparenza, nel contesto di un futuro, eventuale intervento legislativo, si potrebbe valutare la opportunità di sostituire l'espressione “*adeguato scambio di informazioni*” con una espressione quale “*scambio di informazioni in conformità con quanto previsto dalle fonti internazionali e, in particolare, dall'art. 26 del Modello OCSE e dal Modello di Tax Information Exchange Agreement dell'OCSE del 2002*”.

1.11. ART. 11 (Sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all'estero)

Le disposizioni dell'art. 11 del D. Lgs. n. 147/2015 non sollevano criticità sul piano fiscale internazionale e comunitario.

In particolare, la seguente previsione:

“*La stessa disposizione si applica al trasferimento, da parte di un'impresa non residente nel territorio dello Stato, di una parte o della totalità degli attivi collegati ad una stabile organizzazione, aventi ad oggetto un'azienda o un ramo d'azienda, verso altro Stato appartenente all'Unione Europea ovvero aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo*”, la quale completa l'art. 166 del TUIR, è in linea con le statuizioni della Corte di Giustizia delle Comunità europee nel caso *National Grid Indus B.V.*, 26 novembre 2011, causa C-371/10, in tema di *exit tax*.

1.12. ART. 12 (Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato)

La norma di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 147/2015 disciplina il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato da parte di soggetti non residenti esercenti imprese commerciali,

contemplando regole diverse in base allo Stato di provenienza.

In particolare, la norma prevede – quale criterio generale – il riconoscimento del valore normale delle attività e delle passività trasferite, anche in assenza dell'applicazione di un'*exit tax* da parte dello Stato di provenienza, a condizione che il soggetto che trasferisce la residenza in Italia presenti apposita istanza ai sensi dell'art. 31-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Le disposizioni dell'art. 12 del D. Lgs. n. 147/2015 non sollevano criticità sul piano fiscale internazionale e comunitario, perchè si presentano in linea con i principi comunitari in tema di *exit tax* e con il principio di libera concorrenza per quanto riguarda il riconoscimento del valore delle attività e delle passività trasferite.

1.13. ART. 13 (Perdite su crediti)

L'art. 13 del D. Lgs. n. 147/2015 inserisce nell'art. 101, comma 5 del TUIR, il riferimento alle “*procedure estere equivalenti*” alle procedure concorsuali, prevedendo che la presunzione dei requisiti di certezza e precisione operi a decorrere dalla data di ammissione alla procedura stessa. Il mancato riferimento, nella disciplina previgente, a “*procedure estere equivalenti*”, metteva in dubbio la possibilità per il creditore italiano di dedurre le perdite su crediti derivanti dallo stralcio parziale o totale dei debiti disposto nell'ambito di procedure concorsuali estere.

Viene altresì inserito il riferimento ai piani di risanamento attestati da un professionista indipendente e qualificato di cui all'art. 67, comma 1, lett. d), del R.D. n. 267/1942; pertanto, anche le perdite su crediti conseguenti all'esecuzione di tali piani sono automaticamente deducibili a decorrere dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

Le disposizioni dell'art. 13 del D. Lgs. n. 147/2015 non sollevano criticità sul piano fiscale internazionale e comunitario.

1.14. ART. 14 (Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti)

L'art. 14 del D. Lgs. n. 147/2015 prevede la possibilità di esercitare l'opzione per la *branch exemption*, ossia la possibilità che in capo ad un'impresa residente nel territorio dello Stato italiano non assumano rilevanza fiscale gli utili e le perdite realizzati dalle sue stabili organizzazioni all'estero, da determinarsi in ogni caso con i criteri di cui all'art. 152 del TUIR².

2 Art. 152 del TUIR:

“1. Per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, eccettuate le società semplici, il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, sulla base di apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili in Italia.

2. In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 10. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d'imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso. Si applicano le disposizioni dell'articolo 101, comma 6.

3. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 15. In caso di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale la società o l'ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 19 per cento dell'onere rimborsato.

4. Per le società commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2”.

Il sistema dell'esenzione proposto, in alternativa al credito di imposta, è finalizzato ad evitare la doppia imposizione internazionale.

L'opzione è irrevocabile e va esercitata per tutte le stabili organizzazioni della medesima impresa, a condizione che non siano localizzate in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'art. 167, comma 4 del TUIR o che non abbiano i requisiti di cui al comma 8-bis dell'art. 167 del TUIR³.

L'art. 14 in commento introduce un'importante novità, rappresentata dall'estensione della *CFC rule* alle stabili organizzazioni di un'impresa residente, che in ogni caso hanno la possibilità di chiedere la disapplicazione della stessa ai fini dell'adozione della *branch exemption*.

Le nuove disposizioni disciplinano altresì il regime transitorio, i.e., il passaggio dall'attuale regime di imposizione dei redditi della stabile organizzazione - con il riconoscimento del *foreign tax credit*, di cui alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 5 marzo 2015 - al nuovo regime dell'esenzione, introducendo il meccanismo della cd. *recapture* delle perdite.

Questo meccanismo - applicabile non solo nel regime transitorio, ma anche in ipotesi di cessione, in tutto o in parte, della stabile organizzazione ad altra società del gruppo che fruisca del regime opzionale in commento - scatta quando l'impresa che esercita l'opzione ha già riportato perdite fiscali della propria stabile organizzazione.

In tal caso, l'impresa è tenuta a ricalcolare il reddito della stabile organizzazione dei 5 periodi d'imposta precedenti a quelli dell'opzione e se dalla somma algebrica ne deriva una perdita fiscale, pur in vigenza della *branch exemption*, gli utili successivamente prodotti dalla stabile organizzazione sono localmente tassati fino al riassorbimento della perdita.

Dall'imposta dovuta si detraggono le eventuali eccedenze positive di imposte sul reddito assolate all'estero dall'impresa in relazione al reddito *ivi* prodotto dalla medesima stabile organizzazione e "memorizzate" ai sensi dell'art. 165, comma 4, del TUIR.

Al fine di consentire alle imprese di adeguare i propri sistemi contabili al nuovo regime, è riconosciuta la possibilità di esercitare l'opzione per la *branch exemption* entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della norma, con effetto dal periodo d'imposta successivo.

È prevista infine una disposizione antielusiva "di sistema", volta ad evitare che venga aggirato il meccanismo della "recapture" delle perdite, non solo in vigenza del periodo transitorio.

Il comma 4 dell'art. 14 prevede che "l'impresa residente nel territorio dello Stato può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in merito alla sussistenza di una stabile organizzazione all'estero, da valutarsi anche in base ai criteri previsti da accordi internazionali contro le doppie imposizioni, ove in vigore".

3 Art. 167, comma 8-bis del TUIR.

"8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli *ivi* richiamati, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;

b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, *ivi* compresi i servizi finanziari".

In data 31 ottobre 2014, l'OCSE ha pubblicato il *Discussion Draft "BEPS ACTION 7: PREVENTING THE ARTIFICIAL AVOIDANCE OF PE STATUS"* (di seguito, "*Discussion Draft*"), in attuazione dell'Action n. 7 dell'Action Plan BEPS.

Nel documento si sottolinea la necessità di rivedere la definizione di *permanent establishment* per prevenire eventuale abusi, connessi allo *status* di stabile organizzazione. Quest'ultimo tema è oggetto di considerazione nell'ambito dell'Action n. 7 dell'Action Plan ("*artificial avoidance of PE status*"). L'aggiornamento della definizione di stabile organizzazione si propone di contrastare i fenomeni di abuso connessi a specifiche situazioni in cui "*commissionnaire arrangements*" vengono in considerazione.

In alcuni regimi, l'interpretazione delle disposizioni convenzionali in materia di stabile organizzazione personale consente che i contratti di vendita di beni di una società estera vengano sottoscritti dal personale della *subsidiary* locale di tale società. I profitti derivanti dalle suindicate vendite non sono assoggettati alle medesime condizioni di quelli derivanti dalle vendite effettuate da un distributore.

Ciò ha portato molte imprese a sostituire gli *arrangements* in virtù dei quali la *subsidiary* locale normalmente opera nella qualità di distributore con i "*commissionnaire arrangements*", con un conseguente *shift of profits* dal Paese in cui le vendite hanno luogo, senza che a tale trasferimento corrisponda una sostanziale modifica nelle funzioni svolte in quel Paese medesimo. Analogamente, le imprese multinazionali "*artificialmente*" frammentano le attività tra le diverse entità del gruppo, affinché le stesse, ai vari livelli, si qualificino come preparatorie o ausiliarie, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4 del Modello OCSE.

Secondo l'OCSE, molte delle strutture che contemplano la figura del *commissionnaire* sono state poste in essere, principalmente, con l'obiettivo di erodere la base imponibile dello Stato in cui le vendite sono effettuate.

Risulta, pertanto, indispensabile apportare modifiche ai paragrafi 5 e 6 dell'art. 5 del Modello OCSE, allo scopo di chiarire che laddove le attività, che un intermediario svolge in uno Stato, implicino la regolare conclusione di contratti da parte dell'impresa estera, quest'ultima ha un "*sufficient taxable nexus*" in quello Stato, a meno che l'intermediario svolga le suindicate attività quale parte di una propria attività indipendente.

Una disposizione oggetto di attenzione da parte dell'OCSE è quella di cui al paragrafo 4 dell'art. 5 del Modello OCSE, secondo il quale una stabile organizzazione non può ritenersi sussistere laddove una sede fissa di affari venga utilizzata esclusivamente per lo svolgimento delle attività *ivi* indicate e/o che assumono carattere preparatorio o ausiliario rispetto all'attività di impresa.

In primo luogo, si rileva che alcune previsioni contenute nel paragrafo 4 non fanno specifico riferimento alle attività cd. "*preparatorie o ausiliarie*".

Ciò contrasta con quello che dovrebbe essere l'*original purpose* del paragrafo, vale a dire, "*coprire*" soltanto le attività, appunto, a carattere preparatorio o ausiliario.

L'OCSE suggerisce pertanto di modificare la disposizione al fine di subordinare tutte le attività elencate nel paragrafo 4 dell'art. 5 del Modello OCSE alla condizione del carattere "*preparatorio o ausiliario*". Sono, altresì, contemplate opzioni di modifica cd. *intermedie*.

In secondo luogo, vengono sollevate criticità con riferimento all'applicazione del paragrafo 4 nei casi in cui vi è una frammentazione delle attività tra parti correlate. Il paragrafo 27.1 del Commentario all'art.

5 tratta dell'applicazione di quanto previsto dalla lett. f)⁴ del paragrafo 4, nel caso in cui una impresa suddivide “*a cohesive operating business*” in più operazioni, al fine di poter sostenere che ciascuna di esse coinvolge attività dal carattere meramente preparatorio o ausiliario.

Il citato paragrafo 27.1 tuttavia non prende in considerazione i casi in cui tali operazioni vengono poste in essere da parti correlate.

Questi ultimi, in particolare, potrebbero essere disciplinati da una norma destinata ad applicarsi non soltanto alle attività svolte da una medesima impresa in posti diversi, ma altresì a quelle esercitate da più imprese correlate in posti differenti o nel medesimo luogo.

Il cd. “*splitting up*” dei contratti potrebbe portare, secondo l'OCSE, ad un abuso dell'eccezione di cui al paragrafo 3⁵ dell'art. 5 del Modello OCSE.

Siffatta criticità potrebbe essere superata mediante l'introduzione di una “*automatic rule*” diretta a prendere in considerazione le attività svolte da imprese associate, o attraverso la previsione di ulteriori esempi a chiarimento della regola anti-abuso generale (cd. “*Principal Purposes Test rule*”).

Proposta per un intervento legislativo

Risulta senz'altro condivisibile quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 147/2015, con riguardo alla possibilità di interpellare l'Agenzia delle Entrate in merito alla sussistenza di una stabile organizzazione all'estero, da valutarsi anche in base ai criteri previsti da accordi internazionali contro le doppie imposizioni.

Tuttavia, nel contesto di un futuro, eventuale intervento legislativo, si potrebbe completare la suindicata disposizione mediante un espresso riferimento non solo a quanto previsto nelle convenzioni contro le doppie imposizioni, ma anche ai principi espressi dall'OCSE in materia di “*artificial avoidance of PE status*”.

1.15. ART. 15 (Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero)

L'art. 15 del D. Lgs. n. 147/2015 contiene una norma di interpretazione la quale prevede che “*l'articolo 165, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che sono ammesse in detrazione sia le imposte estere oggetto di una convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e lo Stato estero in cui il reddito che concorre alla formazione dell'imponibile è prodotto sia le altre imposte o gli altri tributi esteri sul reddito. Nel caso in cui sussistano obiettive condizioni di incertezza in merito alla natura di un tributo estero non oggetto delle anzidette convenzioni, il contribuente può inoltrare all'amministrazione finanziaria istanza d'interpello ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, della legge 27 luglio 2000, n. 212*”.

Le disposizioni dell'art. 15 del D. Lgs. n. 147/2015 non sollevano criticità sul piano fiscale internazionale e comunitario.

⁴ “the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character”.

⁵ “A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than twelve months”.

1.16. ART. 16 (Regime speciale per i lavoratori rimpatriati)

L'art. 16 del D. Lgs. n. 147/2015 introduce un regime speciale volto ad incentivare, a determinate condizioni, il rientro in Italia dei lavoratori che abbiano maturato esperienze all'estero, il quale opera dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del decreto e per i tre periodi di imposta successivi.



SEZIONE II

QUESTIONI NON AFFRONTATE NEL D. LGS. N. 147/2015 E CHE POTREBBERO COSTITUIRE OGGETTO DI UN INTERVENTO LEGISLATIVO

Una disciplina per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese italiane dovrebbe tenere in considerazione (e recepire) gli orientamenti che, in tema di fiscalità d'impresa, sono oggetto di discussione e si vanno affermando in ambito comunitario e internazionale.

A questo fine, risultano rilevanti le tematiche discusse a livello OCSE nel contesto del progetto BEPS, diretto ad individuare gli interventi più appropriati per un efficace contrasto al fenomeno della pianificazione fiscale aggressiva e dell'elusione fiscale. Tali misure, infatti, una volta definite ed applicate, non potranno non avere un impatto sull'attività di *business* transfrontaliera delle imprese multinazionali, incluse quelle italiane.

Proposte per un intervento legislativo

In siffatto contesto, si segnala l'opportunità di effettuare alcune attente riflessioni in merito a questioni, non specificamente affrontate nel D. Lgs. n. 147/2015 (ma che potrebbero essere oggetto di un futuro intervento legislativo), quali:

- la definizione di stabile organizzazione di cui al vigente art. 162 del TUIR, tenendo conto delle caratteristiche e delle peculiarità di svolgimento dell'attività da parte delle imprese cd. *digitali* (presenza digitale in un dato Stato, *nexus* con un determinato territorio, stabile organizzazione virtuale), nonché dei più recenti modelli di *business* implementati dalle imprese multinazionali (*digitali* e non) che determinano una frammentazione (artificiosa) delle attività (definizione delle attività da considerarsi ausiliarie o a carattere preparatorio, con l'obiettivo di prevenire il cd. "*artificial avoidance of PE status*");
- sempre in tema di stabile organizzazione e nell'ottica di una maggior tutela del contribuente, l'obbligo per l'Amministrazione finanziaria, prima dell'atto di accertamento, di notificare alla casa-madre non residente un questionario affinché questa possa indicare, entro un congruo termine, le argomentazioni e le prove idonee a consentire il riscontro dell'esistenza o meno di una stabile organizzazione in Italia. Ai fini di tale dimostrazione, dovrebbe essere riconosciuta rilevanza alle funzioni e ai rischi assunti dal soggetto non residente, nonché dai soggetti residenti in Italia attraverso i quali il primo opera sul territorio italiano;
- i requisiti documentali in materia di transfer pricing di cui all'art. 26 del Decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, tenendo conto di quanto previsto a livello OCSE in ordine alla opportunità di contemplare, oltre al Masterfile e alla Documentazione nazionale, un template di country-by-country reporting, da redigersi da parte delle imprese, il quale risponde all'esigenza, manifestata dagli Stati, di disclosure dell'ammontare delle imposte corrisposte dal gruppo in tutti i Paesi in cui esso opera. In materia di transfer pricing, si segnala inoltre l'opportunità di valutare tempistica e sede più adeguate per l'avvio di una discussione in merito alle modalità di determinazione dei prezzi di trasferimento delle transazioni intercompany aventi ad oggetto i beni intangibili, nonché alla disciplina della nuova categoria di servizi individuata dall'OCSE, vale a dire i cd. "servizi a basso valore aggiunto";



- le procedure amichevoli e arbitrali per la composizione delle controversie internazionali tra Stati, disciplinate dall'ordinamento italiano convenzionale e dalla prassi amministrativa (Circolare n. 21/e dell'Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012), le quali dovrebbero divenire uno strumento efficace per il contrasto al fenomeno della doppia imposizione. A tal fine, si segnala l'opportunità di valutare tempistica e sede più adeguate per l'avvio di una discussione in merito ad una più completa regolamentazione di siffatto meccanismo, eventualmente prevedendo forme di obbligatorietà quanto al raggiungimento dell'accordo da parte delle Amministrazioni finanziarie coinvolte, oggi non contemplate dalla stragrande maggioranza delle convenzioni bilaterali italiane vigenti;
- gli obblighi di disclosure che dovrebbero essere posti a carico del contribuente (e dei suoi consulenti) con riferimento agli schemi di pianificazione fiscale aggressiva, per una più incisiva ed efficace lotta al fenomeno dell'erosione della base imponibile;
- l'implementazione delle misure BEPS nell'ordinamento nazionale in conformità con le indicazioni OCSE e con gli interventi diretti allo sviluppo di strumenti multilaterali per il recepimento delle misure volte a prevenire e contrastare il fenomeno dell'erosione della base imponibile.

Con riguardo al tema della residenza delle persone giuridiche, oltre a quanto già rilevato nella sezione del presente documento concernente i commenti specifici all'art. 3 del D. Lgs. n. 147/2015, si potrebbe valutare di proporre una modifica al comma 5-bis del vigente art. 73 del TUIR, con l'obiettivo:

- di prevedere l'onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria, in luogo della presunzione di esterovestizione;
- di eliminare l'indizio collegato alla prevalenza nel Consiglio di amministrazione di membri residenti nel territorio italiano, dal momento che la previsione dell'accertamento della "*sede di direzione effettiva*" è già contenuta nel comma 3 dell'art. 73 del TUIR.

Infine, potrebbe essere inserita una disposizione diretta a consentire l'accesso alla procedura di interpello, eventualmente ai sensi dell'art. 11 dello *Statuto dei diritti del contribuente*, al fine di conoscere se le operazioni da realizzare possono comportare la sussistenza di fattispecie di esterovestizione.

UN PROGETTO FISCALE PER CRESCERE E COMPETERE NELLO SCENARIO INTERNAZIONALE

LUIGI MANDOLESÌ

Consigliere CNDCEC con delega alla Fiscalità

PREMESSA

Nel contesto di un'economia globalizzata, contraddistinta da una forte concorrenza sui mercati, le imprese sono chiamate ad attuare politiche volte alla crescita ed allo sviluppo, o quantomeno al mantenimento della propria capacità competitiva.

Tali esigenze, anche per contrastare i mutevoli andamenti delle singole economie negli ultimi anni, spingono le imprese a ricercare all'estero vie di sbocco e, fatto ancor più importante, a tendere a insediarsi stabilmente per rendere maggiormente efficace la vendita dei beni o la prestazione di servizi; esigenze che non riguardano solo i grandi gruppi multinazionali, ma anche le piccole e medie imprese che costituiscono il tessuto economico prevalente di ogni Stato.

Certamente la decisione di insediarsi in altri Paesi dipende da molteplici circostanze e valutazioni quali, ad esempio, la trasparenza delle istituzioni, la buona cooperazione fra il settore pubblico e quello privato, il funzionamento della giustizia, un'efficace legislazione del mercato del lavoro, la ricerca di personale qualificato, le infrastrutture, un ordinamento giuridico che poggi le sue fondamenta sulla certezza del diritto.

In questo ambito, il “fattore fiscale” gioca un ruolo importante nell'assunzione di decisioni strategiche.



L'Italia, sotto questo profilo, non riporta consensi incoraggianti in ambito internazionale. La legislazione è complessa, sono diffusi i dubbi interpretativi con alto rischio di contenzioso, i costi di compliance sono elevati, i rapporti tra fisco e contribuenti sono caratterizzati più da reciproca diffidenza che da leale collaborazione.

Questo quadro di generale incertezza indubbiamente scoraggia le imprese italiane ad insediarsi all'estero ma anche le aziende straniere ad investire in Italia.

Occorre quindi ripartire con un nuovo progetto fiscale per crescere e competere nello scenario internazionale, sia per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese italiane sia per agevolare l'insediamento in Italia d'imprenditori stranieri, con una legislazione ad hoc in grado di coniugare la certezza del diritto con l'equa imposizione della base imponibile.

Serve soprattutto un cambio di mentalità, un passo in avanti imperniato sulla sostanza economica delle operazioni e non su un sistematico, reciproco sospetto.

Alla luce di tali considerazioni, si presenta di seguito una proposta di modifica della vigente legislazione fiscale, che investe aspetti particolarmente delicati quali la nozione di beneficiario effettivo e di stabile organizzazione, nonché il tema di residenza delle persone giuridiche e CFC White list.



PROPOSTA NORMATIVA

PROGETTO DI LEGGE RECANTE MODIFICHE IN TEMA DI FISCALITA' INTERNAZIONALE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione di cui al novellato comma 2 dell'art. 75 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 introduce nel nostro ordinamento una definizione della locuzione "beneficiario effettivo" ai fini dell'applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Tale definizione è stata elaborata in linea con le indicazioni e gli orientamenti espressi in ambito OCSE ed in particolare con il documento "Clarification of the meaning of "Beneficial Owner" in the OECD Model Tax Convention" emanato nell'aprile 2011, successivamente emendato nell'ottobre del 2012 con il documento "OECD Model Tax Convention: Revised proposals concerning the meaning of "Beneficial Owner" in articles 10, 11 and 12".

Con l'introduzione del comma 2-bis all'art. 75, del comma 7-bis all'art. 26-quater nonché del comma 5-bis all'art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973, è introdotto l'obbligo per l'Amministrazione finanziaria, prima dell'atto di accertamento (pena la nullità dello stesso), di notificare alle società interessate (sostituto di imposta residente e percettore del reddito non residente) un questionario con cui viene concessa alle medesime la possibilità di indicare, nel termine di novanta giorni, le argomentazioni e le prove idonee a consentire il riscontro della qualifica di beneficiario effettivo del soggetto non residente percettore del reddito.

Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le argomentazioni e le prove addotte dal soggetto non residente, deve darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.

La ratio della norma è, in sintesi, quella di consentire un contraddittorio preventivo obbligatorio tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria nei casi in cui quest'ultima intenda procedere con l'accertamento di ritenute, ovvero maggiori ritenute, sulla base di contestazioni attinenti lo status di beneficiario effettivo del soggetto percettore del reddito. In tal modo è fatto salvo il principio del contraddittorio nel procedimento amministrativo/tributario tutelato sia dalla costituzione italiana che dal diritto comunitario (come più volte sancito dalla Corte di Giustizia Europea).

Le disposizioni introdotte al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono invece finalizzate a incrementare l'efficacia dell'azione di controllo dell'Amministrazione finanziaria sulla qualifica di beneficiario effettivo del soggetto non residente percettore del reddito, nonché a tutelare la buona fede del sostituto di imposta italiano.¹

In particolare, si prevede una documentazione standardizzata, che consenta il riscontro dello

¹ Le modifiche legislative introdotte nel 2006 hanno tracciato un duplice sistema per l'accertamento della residenza fiscale.

Da un lato, infatti, la residenza fiscale in Italia di società white list o comunitarie, deve essere soggetta a un'approfondita indagine sulla scorta di elementi specifici da valutare ed esaminare caso per caso, restando quindi l'onere della prova a carico dell'amministrazione finanziaria. Da altro lato, la presunzione legale (supposta "relativa") introdotta con il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, pone l'inversione dell'onere della prova a carico di società white list o comunitarie, allorché si verificano i presupposti di "collegamento" con il territorio italiano, previsti dai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater dell'art. 73/917.

Sotto questo aspetto, è palese la discriminazione operata dalla norma domestica, attesa la differenza di trattamento riservata in fase di accertamento in situazioni perfettamente analoghe sotto il profilo degli investimenti attuati nel territorio italiano.

Per esempio, l'amministrazione finanziaria italiana non può presumere la residenza di una società comunitaria che investa prevalentemente il suo patrimonio in quote di fondi di investimento immobiliare chiusi oppure nel "controllo" di società di capitali italiane, allorché i soci di maggioranza non siano residenti in Italia. Analogamente, la presunzione non opera qualora la maggioranza degli amministratori preposti alla gestione della società UE non sia residente in Italia.

Fattispecie analoghe vengono, pertanto, trattate diversamente sotto il profilo del riconoscimento della residenza fiscale, cui consegue una disparità di trattamento, discriminante, che contrasta con i più elementari principi di diritto.

status di beneficiario effettivo del soggetto non residente percettore del reddito. Il sistema, applicato con diligenza e buona fede, da un lato consente alle imprese di fruire di un regime di esonero dalle sanzioni per infedeltà delle dichiarazioni dei sostituti di imposta di cui all'articolo 2, comma 2, del D.lgs. n. 471/1997, per ritardati od omessi versamenti diretti di cui all'articolo 13, comma 1, del medesimo decreto e per violazione dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte di cui all'articolo 14, comma 1, connesse a contestazioni della qualifica di beneficiario effettivo del soggetto non residente; dall'altro permette all'Amministrazione finanziaria di disporre, in sede di controllo, della documentazione necessaria a riscontrare lo status di beneficiario effettivo del soggetto percettore del reddito. Tale controllo, come noto, attualmente si presenta difficoltoso in mancanza di un'adeguata collaborazione da parte del contribuente, essendo caratterizzato da elementi che riguardano il soggetto non residente percettore del reddito e che, nella maggior parte dei casi, sono estranei alla conoscenza del soggetto residente verificato.

Inoltre, rispondendo ad un'esigenza di certezza da parte dei contribuenti, e soprattutto delle imprese estere che investono in Italia, il sistema dà contezza alle imprese di tutti gli elementi conoscitivi indispensabili all'attuazione della propria politica fiscale (in particolare attinente ai flussi reddituali transfrontalieri), in conformità alle norme di legge. Tale previsione costituisce una efficace leva motivazionale nei confronti di tutte le imprese residenti appartenenti a gruppi multinazionali per adeguarsi all'onere imposto per legge, senza attendere il momento del controllo o della verifica; ed è in linea con i principi fondamentali che disciplinano il rapporto tra fisco e contribuente e, in particolare, con il principio di buona fede e correttezza sancito dallo «statuto dei diritti del contribuente». L'impianto di dettaglio del sistema documentale previsto dalla disposizione viene disciplinato con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate in conformità con i principi internazionali elaborati dall'OCSE e dalle istituzioni europee in materia di beneficiario effettivo.

La presente proposta normativa introduce, altresì, l'obbligo per l'Amministrazione finanziaria, prima dell'atto di accertamento (pena la nullità dello stesso), di notificare alla società non residente un questionario con cui viene concessa alla medesima la possibilità di allegare, nel termine di novanta giorni, le argomentazioni e le prove indicate in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, idonee a consentire il riscontro dell'esistenza o meno di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Tale provvedimento dovrà indicare tutti i chiarimenti e le prove utili a tal fine, anche con riferimento alle funzioni ed ai rischi assunti nel territorio dello Stato dal soggetto non residente, nonché assunti dai soggetti residenti attraverso i quali il soggetto non residente opera nel territorio dello Stato. Inoltre l'Amministrazione, ove non ritenga idonee le argomentazioni e le prove addotte dal soggetto non residente, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.

La ratio della norma è, in sintesi, quella di consentire un contraddittorio preventivo obbligatorio tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria nei casi in cui quest'ultima intenda procedere con l'accertamento di una stabile organizzazione occulta del soggetto non residente nel territorio dello Stato. In tal modo è fatto salvo il principio del contraddittorio nel procedimento amministrativo/tributario tutelato sia dalla costituzione italiana che dal diritto comunitario (come più volte sancito dalla Corte di Giustizia Europea).

Allo stato attuale, infatti, tali avvisi di accertamento sono emessi dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente su elementi acquisiti a seguito di attività istruttorie svolte nei confronti di soggetti terzi residenti (tra cui fornitori, clienti ovvero agenti del soggetto non residente), nonché società nelle quali la presunta stabile organizzazione occulta del soggetto non residente è accertata, senza alcun coinvolgimento del contribuente stesso (ossia il soggetto non residente).

Si intende altresì correggere le disposizioni introdotte dal decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, sostanzialmente mirate ad imporre al contribuente "l'inversione dell'onere della prova".

Le norme in questione, infatti, costituiscono misure antielusione volte a contrastare il fenomeno dell'esteroinvestizione che, nella sostanza, hanno introdotto nel nostro ordinamento predeterminate presunzioni generali di evasione o di frode fiscale, peraltro del tutto sproporzionate e incompatibili in ambito comunitario, già oggetto di denuncia alla Commissione UE ed ancora oggi sottoposte alla verifica di tale istituzione.

Anche se lo Stato italiano, tramite l'amministrazione finanziaria, ne ha di fatto depotenziato l'applicazione attraverso le risposte fornite nell'ambito della procedura UE-Pilot 777/10/TAXU, permangono ancora notevoli incognite in sede di accertamento sulla corretta attuazione di un equo contraddittorio.

Il punto di partenza sostanziale, però, non può essere la previsione presunta dell'esistenza della residenza fiscale della società estera, in quanto tali misure vanno declinate nell'ambito di una ulteriore e specifica fattispecie che s'intende contrastare (quale l'esteroinvestizione), rispetto al primo periodo del comma 3 dell'art. 73.

Si propone dunque una revisione della disciplina, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di ricorrere alla procedura d'interpello, poiché l'individuazione di una specifica fattispecie non si pone in contrasto in un quadro complessivo volto a definire le circostanze al verificarsi (in concreto) delle quali può essere desunta la residenza fiscale in Italia del soggetto estero.

I commi 5-bis e 5-quater si pongono in questa ottica.

Il comma 5-bis sopprime la presunzione dal vecchio testo ("Salvo prova contraria...") e conseguentemente rimuove l'inversione dell'onere della prova a carico di società o enti non residenti, che ora si specifica a carico dell'amministrazione finanziaria, eliminando - sotto il profilo dell'accertamento - la discriminazione esistente per situazioni perfettamente analoghe sotto il profilo degli investimenti attuati nel territorio italiano.

Inoltre, nel nuovo testo del comma 5-bis vengono inserite due condizioni e precisamente:

- a) la partecipazione di controllo in una società residente deve essere in possesso della legal entity non residente per la maggior parte del periodo d'imposta;
- b) che questa partecipazione deve costituire l'investimento prevalente rispetto all'ammontare totale delle sue immobilizzazioni.

Le condizioni si risolvono, pertanto, in aggiuntivi indizi di stabile e prevalente investimento, volto a rafforzare il collegamento con il territorio dello Stato.

E' stato invece eliminato l'indizio collegato alla prevalenza nell'organo di gestione di amministratori residenti nel territorio dello Stato, poiché la previsione dell'accertamento del "place of effective management" è già contenuta nel comma 3, primo periodo, dell'art. 73.

Il novellato comma 5-quater riprende essenzialmente i principi già a sostegno della modifica che interessa il comma 5-bis, e, anche in tal caso, si pone l'onere della prova a carico dell'amministrazione finanziaria e si prevede il fattore di stabilità temporale in ordine alla prevalenza del patrimonio investito.

Il comma 5-sexies risponde all'esigenza di conoscere preventivamente il parere dell'amministrazione finanziaria, nell'ambito di una leale e reciproca collaborazione, in relazione ad operazioni cui s'intenda dar corso ed al fine di evitare estenuanti contenziosi. Certamente il contribuente dovrà porre la dovuta diligenza nel rappresentare la costruzione giuridica, i contenuti e le ragioni economiche dell'operazione, ma almeno potrà conoscere il pensiero dell'amministrazione sulla legittimità fiscale delle sue scelte.

Da ultimo, si intende correggere l'applicazione delle disposizioni CFC nei confronti delle società white-list, oltre ad eliminare l'inversione dell'onere della prova, in quanto principio non sostenibile nell'ambito di un corretto ed equo contraddittorio, anche endoprocedimentale, e censurabile sotto il profilo della legittimità comunitaria.

I commi oggetto di intervento sono tra loro strettamente collegati. Introdotti dal decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 con finalità antielusiva, nel testo vigente intendono colpire specifiche legal entity che traggono in prevalenza i loro profitti dai cd. "passive income", quindi redditi non generati da un'attività "operativa" o da servizi resi a società del gruppo sfruttando un livello di tassazione inferiore rispetto a quello domestico.

La particolarità delle disposizioni però s'incentra (ed è astrattamente collegata ad una presunzione relativa di cui deve farsi carico il soggetto controllante italiano, il quale è chiamato a dimostrare che la società estera non rappresenta una "costruzione artificiosa" volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.

L'inversione dell'onere della prova, unita al fatto che si verte nell'ambito del diritto positivo quindi all'applicazione diretta della pretesa tributaria contrasta con l'elementare principio del diritto di difesa, trattandosi, quindi, di misura sproporzionata, secondo il principio declinato dall'ordinamento comunitario, poichè eccessiva rispetto a quanto necessario per conseguire l'obiettivo di contrastare gli arbitraggi fiscali.

I penetranti poteri d'indagine dell'amministrazione finanziaria, unitamente al rafforzamento dello scambio d'informazioni in ambito internazionale, possono consentire a quest'ultima di validare la pretesa tributaria; diversamente, si consente agli organi preposti all'accertamento un'ampia discrezionalità delle ragioni portate dal contribuente.

Quanto al concetto di "costruzione artificiosa", la giurisprudenza comunitaria ne ha definito

l'ambito² per cui, attraverso lo scambio d'informazioni, l'amministrazione finanziaria non avrebbe difficoltà a contestare l'applicabilità delle disposizioni CFC al verificarsi, in concreto, della fattispecie in oggetto.

Il recente schema di decreto legislativo sull'internazionalizzazione delle imprese non risolve alla radice il problema dell'inversione dell'onere della prova, limitandosi ad istituire la fase del contraddittorio che, in realtà, dovrebbe costituire per principio fondamentale una garanzia nei procedimenti amministrativi³. Infatti, il nuovo comma 8-quater lascia impregiudicata la facoltà all'amministrazione di "non ritenere idonee le prove addotte" ma non le impone – in via preventiva – di provare anch'essa la costruzione artificiosa.

Per quanto sopra, come per l'esteroinvestizione, non si è inteso proporre l'abrogazione dei due commi, riconoscendo ad essi la coerenza di una specifica fattispecie sulla base di concreti elementi al verificarsi dei quali la disciplina CFC trova applicazione. In tal senso, è stato sostituito l'inciso iniziale del comma 8-bis "La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione" con "La disciplina di cui al comma 1 può trovare applicazione....", in modo tale da eliminare l'automatismo applicativo delle disposizioni CFC.

Più incisiva la modifica al comma 8-ter, ove si propone l'eliminazione dell'inversione dell'onere della prova, spettando all'amministrazione finanziaria la dimostrazione che l'insediamento all'estero rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire essenzialmente un indebito vantaggio fiscale. Viene, peraltro, mantenuta la possibilità (e non l'obbligo) per il contribuente di interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria.

NORME OGGETTO DI INTERVENTO

- Artt. 26-quater, 27-bis e 75 del D.P.R. n. 600/1973
- Artt. 2, 13 e 14 del D.Lgs. n. 471/1997
- Artt. 73, 162 e 167 del D.P.R. n. 917/1986

² Per tutte: Eurofood IFSC, causa C-341/04 del 2 maggio 2006 e Cadbury Schweppes, causa C-194/04, 12 settembre 2006. La Corte di giustizia ha sostenuto che l'insediamento di una società è da considerare effettivo quando, sulla base di elementi oggettivi e verificabili da parte di terzi (in particolare a livello di sua presenza fisica in termini di locali, di personale e di attrezzature), corrisponde ad una realtà economica, ossia ad una società reale che svolge attività economiche effettive. Se la verifica di tali elementi porta a constatare che la società domiciliata in uno Stato CE corrisponde ad un'installazione fittizia che non esercita alcuna attività economica effettiva sul territorio dello Stato membro di stabilimento, la creazione di questa società va ritenuta costruzione di puro artificio. Potrebbe essere questo il caso, in particolare, di una società "fantasma" o "schermo".

³ Cfr. art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sancisce il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio (cfr. anche, in giurisprudenza, Corte cost., n. 132/ 2015 e Cass. n. 19667/2014).

PROPOSTA NORMATIVA

PROGETTO DI LEGGE RECANTE MODIFICHE IN TEMA DI FISCALITA' INTERNAZIONALE.

ARTICOLO 1

(Modifiche al decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

1. Al decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 26-quater dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta e all'emissione dell'atto di contestazione, deve notificare alle società interessate, a pena di nullità, un apposito avviso con il quale viene concessa alle medesime la possibilità di indicare, nel termine di novanta giorni, le argomentazioni e le prove per cui ritengono sussistenti i requisiti indicati nel comma 4, lettera c). Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le argomentazioni e le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta e nell'atto di contestazione».
- b) all'articolo 27-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5, l'ultimo periodo è abrogato;

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: «5-bis. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta e all'emissione dell'atto di contestazione, deve notificare alle società interessate, a pena di nullità, un apposito avviso con il quale viene concessa alle medesime la possibilità di indicare, nel termine di novanta giorni, le argomentazioni e le prove di non detenere la partecipazione allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le argomentazioni e le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta e nell'atto di contestazione».

c) all'articolo 75, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi: «1-bis. Ai fini degli accordi internazionali contro la doppia imposizione resi esecutivi in Italia, l'espressione «beneficiario effettivo» assume il significato previsto all'articolo 26-quater, comma 4, lettera c), numero 1), anche con riferimento a persone diverse dalle società. A tali fini, si considera che riceva i pagamenti in qualità di intermediario la persona che, pur essendo destinataria del pagamento, è tenuta in virtù di obblighi legali o contrattuali a retrocedere detto pagamento ad un'altra persona, quando tale retrocessione sia condizionata al ricevimento del pagamento stesso da parte della prima persona.

1-ter. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta ed all'emissione dell'atto di contestazione, deve notificare alle persone interessate, a pena di nullità, un apposito avviso con il quale viene concessa alle medesime la possibilità di indicare, nel termine di novanta giorni, le argomentazioni e le prove per cui ritengono sussistente il requisito di beneficiario effettivo. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le argomentazioni e le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta e nell'atto di contestazione».

ARTICOLO 2

(Modifiche al decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471)

1. Al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. La sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria concernente la qualifica di beneficiario effettivo del percettore del pagamento, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della qualifica di beneficiario effettivo. Il sostituto d'imposta che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità ed i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2».

b) all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. La sanzione di cui al comma 1 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria concernente la qualifica di beneficiario effettivo del percettore del pagamento, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della qualifica di beneficiario effettivo. Il sostituto d'imposta che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità ed i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si rende applicabile il comma 1».

c) all'articolo 14, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. La sanzione di cui al comma 1 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria concernente la qualifica di beneficiario effettivo del percettore del pagamento, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della qualifica di beneficiario effettivo. Il sostituto d'imposta che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità ed i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si rende applicabile il comma 1».

ARTICOLO 3

(Modifiche al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

Al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 73 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) i commi 5-bis e 5-quater sono sostituiti dai seguenti: “5-bis. Può essere considerata esistente nel territorio dello Stato, con onere della prova a carico dell'amministrazione finanziaria, la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono, per la maggior parte del periodo d'imposta ed in misura prevalente con riferimento al totale delle attività finanziarie immobilizzate, partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato; 5-quater. Possono essere considerate residenti nel territorio dello Stato, con onere della prova a carico dell'amministrazione finanziaria, le società o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente, per la maggior parte del periodo d'imposta, in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società.”;
- 2) è aggiunto, infine, il seguente comma: “5-sexies. Ai fini di quanto disposto nei commi 5-bis e 5-quater, le società ed enti con sede all'estero o i soggetti che le controllano possono proporre interpello secondo la procedura e con gli effetti dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per conoscere se la situazione o le operazioni da realizzare integrino la sussistenza della residenza fiscale nel territorio dello Stato secondo quanto stabilito nel terzo comma, primo periodo.”.

b) all'articolo 162, dopo il comma 9, è inserito il seguente comma: «9-bis. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'atto di accertamento con il quale è accertata una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, deve notificare all'interessato, a pena di nullità, un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di indicare, nel termine di novanta giorni, le argomentazioni e le prove indicate in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate idonee a consentire il riscontro dell'esistenza o meno di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le argomentazioni e le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento».

c) all'articolo 167, i commi 8-bis e 8-ter sono sostituiti dai seguenti:

- 1) al comma 8-bis l'ultimo periodo è soppresso;
- 2) il comma 8-ter è sostituito dal seguente: «8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis si applicano a condizione che l'amministrazione finanziaria dimostri che l'insediamento

all'estero rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire essenzialmente un indebito vantaggio fiscale. E' fatta salva la possibilità per il contribuente di interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria secondo le modalità indicate nel precedente comma 5.”



PROPOSTA DI LEGGE

PROGETTO DI LEGGE RECANTE MODIFICHE IN TEMA DI FISCALITA' INTERNAZIONALE

QUADRO SINOTTICO

ART.1 Modifiche al decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600	
Norma attuale	Proposta di modifica
Art. 26-quater - Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea	Art. 26-quater - Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea
	[...] 7-bis. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta e all'emissione dell'atto di contestazione, deve notificare alle società interessate, a pena di nullità, un apposito avviso con il quale viene concessa alle medesime la possibilità di indicare, nel termine di novanta giorni, le argomentazioni e le prove per cui ritengono sussistenti i requisiti indicati nel comma 4, lettera c). Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le argomentazioni e le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta e nell'atto di contestazione. [...]
Art. 27-bis -Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti	Art. 27-bis -Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti
[...] 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle società di cui al comma 1 che risultano controllate direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in Stati della Comunità europea a condizione che dimostrino di non detenere la partecipazione allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame. A tal fine per l'assunzione delle prove si applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.	[...] 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle società di cui al comma 1 che risultano controllate direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in Stati della Comunità europea a condizione che dimostrino di non detenere la partecipazione allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame. A tal fine per l'assunzione delle prove si applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.



	5-bis. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta e all'emissione dell'atto di contestazione, deve notificare alle società interessate, a pena di nullità, un apposito avviso con il quale viene concessa alle medesime la possibilità di indicare, nel termine di novanta giorni, le argomentazioni e le prove di non detenere la partecipazione allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le argomentazioni e le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta e nell'atto di contestazione.
Art. 75 - Accordi internazionali	Art. 75 - Accordi internazionali
1. Nell'applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia.	1. Nell'applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia. 1-bis. Ai fini degli accordi internazionali contro la doppia imposizione resi esecutivi in Italia, l'espressione «beneficiario effettivo» assume il significato previsto all'articolo 26-quater, comma 4, lettera c), numero 1), anche con riferimento a persone diverse dalle società. A tali fini, si considera che riceva i pagamenti in qualità di intermediario la persona che, pur essendo destinataria del pagamento, è tenuta in virtù di obblighi legali o contrattuali a retrocedere detto pagamento ad un'altra persona, quando tale retrocessione sia condizionata al ricevimento del pagamento stesso da parte della prima persona. 1-ter. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta e all'emissione dell'atto di contestazione, deve notificare alle persone interessate, a pena di nullità, un apposito avviso con il quale viene concessa alle medesime la possibilità di indicare, nel termine di novanta giorni, le argomentazioni e le prove per cui ritengono sussistente il requisito di beneficiario effettivo. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le argomentazioni e le prove addotte, dovrà darne



	specifica motivazione nell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta e nell'atto di contestazione».
--	--

ART. 2
Modifiche al decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

Norma attuale	Proposta di modifica
<i>Art. 2 - Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta</i>	<i>Art. 2 - Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta</i>
[...] 2. Se l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di lire cinquecentomila. [...]	[...] 2. Se l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di lire cinquecentomila. [...] 2-bis. La sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria concernente la qualifica di beneficiario effettivo del percettore del pagamento, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della qualifica di beneficiario effettivo. Il sostituto d'imposta che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità ed i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2».
<i>Art. 13 - Ritardati od omessi versamenti diretti</i>	<i>Art. 13 - Ritardati od omessi versamenti diretti</i>
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti	1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti



periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.	periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 1-bis. La sanzione di cui al comma 1 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria concernente la qualifica di beneficiario effettivo del percettore del pagamento, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della qualifica di beneficiario effettivo. Il sostituto d'imposta che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità ed i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si rende applicabile il comma 1.
<i>Art. 14 - Violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte</i>	<i>Art. 14 - Violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte</i>
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto, salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 per il caso di omesso versamento.	1. Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto, salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 per il caso di omesso versamento.



1-bis. La sanzione di cui al comma 1 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria concernente la qualifica di beneficiario effettivo del percettore del pagamento, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della qualifica di beneficiario effettivo. Il sostituto d'imposta che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità ed i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si rende applicabile il comma 1.

ART. 3**Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917**

Norma attuale	Proposta di modifica
<i>Art. 73 - Soggetti passivi</i>	<i>Art. 73 - Soggetti passivi</i>
<p>5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:</p> <p>a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;</p> <p>b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione o altro organo equivalente di gestione composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.</p>	



5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.

5-quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le società o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari e siano controllati, direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società.

[...]

*Art. 162 - Stabile organizzazione**Art. 162 - Stabile organizzazione*

9-bis. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'atto di accertamento con il quale è accertata una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, deve notificare all'interessato, a pena di nullità, un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di indicare, nel termine di novanta giorni, le argomentazioni e le prove indicate in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate idonee a consentire il riscontro dell'esistenza o meno di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le argomentazioni e le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.



Art. 167 - Disposizioni in materia di imprese estere controllate	Art. 167 - Disposizioni in materia di imprese estere controllate
<p>8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:</p> <p>a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;</p> <p>b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono indicati i criteri per determinare con modalità semplificate l'effettivo livello di tassazione di cui alla precedente lettera a), tra cui quello dell'irrelevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile.</p> <p>8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il contribuente può interpellare l'Amministrazione finanziaria secondo le modalità indicate nel comma 5. Per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo l'interpello di cui al precedente periodo può essere presentato indipendentemente dalla verifica delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 8-bis.</p>	<p>8-bis. La disciplina di cui al comma 1 può trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:</p> <p>a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;</p> <p>b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.</p> <p>8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis si applicano a condizione che l'amministrazione finanziaria dimostri che l'insediamento all'estero rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire essenzialmente un indebito vantaggio fiscale. E' fatta salva la possibilità per il contribuente di interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria secondo le modalità indicate nel precedente comma 5.</p>

PROPOSTA ORGANICA DI RIFORMA DEL DIRITTO D'IMPRESA E DELL'INFORMATIVA CONTABILE ALLA LUCE DELLA DIRETTIVA UE

RAFFAELE MARCELLO

Consigliere CNDCEC con delega a Principi Contabili, Principi di Revisione e Sistemi dei Controlli

ANDREA FOSCHI

Consigliere CNDCEC con delega al Diritto Societario e coodelegato a Principi Contabili, Principi di Revisione e Sistemi dei Controlli

PREMESSA

La presente proposta di legge è volta a razionalizzare le disposizioni inerenti il funzionamento, l'amministrazione ed il controllo di parte delle imprese che esercitano attività commerciale, con l'intendimento di creare un sistema di norme che garantisca maggiormente i portatori di interesse, rendendo contestualmente la disciplina più organica e funzionale allo sviluppo di tali realtà.

La proposta origina da due progetti tra loro collegati e complementari: il primo intervento prevedere che la compilazione del bilancio sia effettuata da un iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili così da conferire maggiore credibilità al reporting finanziario delle imprese; il secondo consiste nella formulazione di una riforma organica delle società di persone, con particolare riferimento alle società in nome collettivo.

PROPOSTA DI LEGGE

PROGETTO DI LEGGE RECANTE MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN MATERIA DI COMPILAZIONE DEI BILANCI E DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La compilazione del bilancio delle imprese commerciali, indipendentemente dalla figura giuridica che queste assumono, è garanzia della correttezza tecnica del processo con cui i dati sono stati riportati in bilancio, rendendo più semplici - in quanto più sicure - le transazioni e incidendo positivamente anche sul costo dell'indebitamento.

La credibilità del bilancio delle società di capitali e dei documenti contabili di sintesi presentati dalle società di persone - peraltro assimilati da parte della prassi professionale al bilancio delle società di capitali (OIC 12, par. 4 e Appendice H) - risulta maggiore, agli occhi degli stakeholder (in primis, banche, partner commerciali, soci ed Erario), in caso di compilazione da parte degli iscritti all'Albo dei Commercialisti (che hanno predisposto il bilancio o che hanno seguito la società), trattandosi di professionisti tenuti per legge ad un aggiornamento continuo in materia.

Tanto più che, come previsto dalla legge professionale, l'iscritto all'Albo ha competenza specifica nella "verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati" (art. 1, co. 2, lett. d, del decreto legislativo n. 139/2005 recante "Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34").

A livello internazionale, lo Small and medium-sized practices Committee (il Comitato per i piccoli e medi studi professionali) ha pubblicato una guida sul servizio di "compilation", che individua per il professionista, in termini operativi, il percorso da seguire per applicare il pertinente International Standard on Related Services 4410 inerente la compilazione dei bilanci, emanato dall'International Audit and Assurance Standards Board (IAASB) dell'International Federation of Accountants (IFAC), organismo mondiale dei professionisti contabili.

La presente proposta vuole quindi introdurre uno strumento idoneo a dotare tutte le imprese di un'adeguata informativa finanziaria, ferma restando in capo agli amministratori la responsabilità per la redazione del bilancio.

La previsione contribuisce a semplificare i rapporti delle società di capitali di minori dimensioni, i cui bilanci rischiano di divenire meno informativi, in virtù della tendenziale riduzione dell'informativa discorsiva operata con il recepimento della nuova direttiva contabile (direttiva 34/2013/EU), e di comprensione meno immediata, a causa della incorporazione di dati derivanti da operazioni sempre più complesse dal punto di vista giuridico e sostanziale.

La compilazione accredita, poi, anche la rendicontazione prodotta dalle società di persone, le cui misurazioni quantitative - in mancanza di una predefinita informativa discorsiva - diverrebbero più attendibili.

L'intervento che interessa la modifica della disciplina delle società di persone riguarda essenzialmente la disciplina delle società in nome collettivo e, per effetto del rinvio contenuto di cui all'art. 2315 C. C., delle società in accomandita semplice.

La normativa delle società di persone era stata oggetto di un apposito intervento di riforma da parte della Commissione Rovelli - per la revisione sistematica del diritto commerciale - istituita nel 1999. La Commissione aveva ipotizzato una disciplina delle società di persone fortemente razionalizzata, e conseguentemente semplificata, che prevedeva l'eliminazione del tipo societario della società semplice e la configurazione della s.n.c. come struttura elementare, utilizzabile anche per l'esercizio di attività di impresa non commerciale.

Tale riforma non ha mai visto la luce, mentre si è proceduto alla riscrittura della disciplina delle società di capitali, segnata dalla possibilità di declinare il modello della s.r.l. in chiave personalistica, sulla convinzione che i tipi societari personali andassero confinati ad un impiego marginale, per l'esercizio di attività non necessariamente commerciali; nonché dalla volontà di incentivare l'adozione dei modelli capitalistici che, per forme di governance più evolute ed un sistema di adeguate tutele per soci e investitori, si ponevano più interessanti rispetto a quelli personalistici.

Le statistiche, peraltro, evidenziano che le società di persone sono ancora diffusamente utilizzate, il che rende non più rinviabile una rivisitazione della relativa normativa, soprattutto in chiave di tutela degli interessi e dell'informazione dei terzi; esigenze ancor più stringenti allorché il tipo personalistico, nella sua concreta applicazione, esuli, come non di rado si verifica, dalla originaria connotazione a compagine societaria ristretta e/o sia impiegato per l'esercizio di attività commerciale.

La presente proposta tocca solo marginalmente la disciplina della società semplice concentrandosi sulla disciplina della s.n.c. e della s.a.s. (queste ultime in forza del rinvio di cui all'art. 2315 c.c.).

L'intenzione è quella di differenziare sensibilmente, ove consentito, la disciplina dei tipi votati all'esercizio di attività commerciali dalla società semplice, la quale ultima non dovrebbe essere connotata da rigidi formalismi, salvo i casi in cui motivi di chiarezza e trasparenza nelle dinamiche tra soci, e tra soci e società, lo impongano.

Le modifiche muovono, dunque, dalla necessità di declinare uno statuto dell'impresa collettiva che svolge attività commerciale quanto più possibile uniforme, individuando nell'attività esercitata e sostanzianta l'oggetto sociale il fulcro attorno al quale far ruotare l'intera (nuova) disciplina.

La proposta non mira però alla "trasformazione" delle s.n.c. in società di capitali: tant'è che, a titolo di esempio, non si rimuove la regola prevista all'art. 2252 c.c. che subordina le modifiche del contratto sociale al consenso unanime dei soci; non si modificano le regole in materia di amministrazione (se non per quanto riguarda alcune precisazioni in punto di revoca e nomina degli amministratori), mantenendo dunque il rinvio alle disposizioni sul mandato ed alle regole individuate in punto di responsabilità dall'art. 2260 c.c.; non si interviene sulle regole codicistiche in tema di partecipazione a guadagni e perdite.

Per contro, in linea generale, si stabilisce che, salva differente previsione dell'atto costitutivo, i conferimenti devono farsi in denaro, e che in caso di scioglimento unilaterale del rapporto sociale (in caso di morte, recesso ed esclusione del socio) occorre procedere ad una valutazione certa della quota di partecipazione, ancorandola a valori di mercato (così da evitare l'anacronistica adozione di differenti criteri di valutazione delle quote a seconda del tipo societario prescelto).

Sempre in linea generale, si è intervenuti sul tema della costituzione di vincoli sulle quote dei soci di società di persone, prevedendo la possibilità di costituire usufrutto e pegno sulle quote di società di persone, purché ricorra il consenso di tutti i soci (sempre che il contratto sociale non abbia previsto in tale ipotesi regole differenti), riconoscendo al creditore pignoratorio ed all'usufruttuario il diritto di

voto, fatta salva differente convenzione. Si precisa che i diritti amministrativi differenti dal voto (ad esempio, il diritto di controllo del socio non amministratore di cui all'art. 2261 c.c.), sono generalmente condivisi tra socio e titolare del diritto parziario.

Per quanto attiene la disciplina della s.n.c. e della s.a.s. (capo III e capo IV del titolo V del libro V del codice civile), la proposta, al fine di razionalizzare e sistematizzare la disciplina dell'impresa che esercita attività commerciale, prevede:

- l'indicazione del capitale di s.n.c. e di s.a.s. (per effetto del rinvio mobile di cui all'art. 2315 c. c.) nell'ambito dell'art. 2295 c. c.. L'attuale disciplina già fa cenno al capitale sociale (cfr., ad esempio, gli artt. 2303, 2306 c. c.) e dunque, per maggior chiarezza ed in considerazione delle proposte di modifica in ordine al metodo di decisioni dei soci, se ne prevede la specificazione nell'atto costitutivo;
- un metodo di valutazione del conferimento differente dal denaro, a tutela dell'integrità del capitale sociale ed in virtù di quanto già precisato all'art. 2295, co. 1, n. 6), c. c.. Pertanto, in presenza di conferimenti in natura o di crediti, si introduce l'obbligo di allegazione di una relazione giurata redatta da un professionista iscritto all' Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, scelto dalle parti;
- un meccanismo di collegialità per le decisioni dei soci in determinate materie, declinando il principio per cui il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale;
- la redazione del bilancio su cui infra;
- l'approvazione del bilancio subordinata al voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale;
- la nomina, a seconda delle dimensioni della società, facoltativa od obbligatoria al superamento di alcuni parametri, di un revisore legale, su cui più diffusamente infra;
- un procedimento dello scioglimento e della liquidazione della s.n.c. (e della s.a.s. per effetto di rinvio mobile) che comporti l'accertamento della causa di scioglimento e l'iscrizione presso il registro delle imprese così come la redazione ed il deposito del bilancio finale di liquidazione, anche al fine di individuare un dies a quo certo per il computo dei termini per la proposizione del reclamo da parte dei soci;
- l'estinzione della s.n.c. a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese (alla luce delle pronunce della Suprema Corte).

La ricerca di una maggiore trasparenza da parte delle società di persone si sostanzia anche nella previsione di un sistema di amministrazione e controllo che possa essere riconosciuto come attendibile da soggetti terzi all'impresa.

La proposta, perciò, dispone che la rendicontazione finanziaria sia predisposta in linea con le norme sul bilancio "generalmente accettate" dagli operatori.

A tale scopo, il riferimento principale è rappresentato dalle norme sul bilancio delle società di capitali (artt. 2423, e ss. cc), come recentemente novellate dal D. Lgs. 139/2015.

L'art. 2217, co. 2, c.c. (a mente del quale "l'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima. L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili") è applicabile anche alle s.n.c. per espresso richiamo dell'art. 2302 c.c.

E' controverso se possa considerarsi esistente un richiamo implicito da parte della normativa delle imprese commerciali alle disposizioni del bilancio delle società di capitali. In questa prospettiva, l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) - ente che emana i principi contabili nazionali, il cui ruolo è stato recentemente rafforzato dal d.l. 91/2014 - è giunto alla conclusione che anche gli schemi di bilancio concernenti, nello specifico, stato patrimoniale (art.2424, c.c.), conto economico (art.2425, cc) e nota integrativa (art.2427, c.c.) siano "raccomandati" alle società di persone.

Specificamente, l'OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d'esercizio, rivisto nel 2014, dispone che "sebbene l'articolo 2217 richiami espressamente il "bilancio" e il "conto economico", è da ritenersi che l'imprenditore, individuale o sociale, debba determinare il risultato economico della gestione mediante la valutazione di una serie di elementi patrimoniali esistenti alla chiusura dell'esercizio, ossia con la redazione dello stato patrimoniale. Inoltre, la disciplina del bilancio d'esercizio contenuta nel codice è unica; infatti non sono previste norme differenziate per la sua redazione a seconda della tipologia societaria. Per questi motivi, l'imprenditore commerciale, individuale o sociale, redige un inventario che si chiude con lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, utilizzando nelle valutazioni delle voci di bilancio i criteri stabiliti per le società per azioni in quanto applicabili. L'OIC 12 è pertanto raccomandato per la redazione del bilancio d'esercizio dell'imprenditore che esercita un'attività commerciale e delle società in nome collettivo e le società in accomandita semplice".

Il richiamo esplicito delle disposizioni delle società di capitali contribuirebbe, pertanto, a rendere uniformi e comparabili i bilanci delle s.n.c., agevolando e semplificando i rapporti commerciali e finanziari di tali realtà.

Peraltro, considerato che il modello delle società di persone è caratterizzato, per propria natura, da un sistema di comunicazione meno oneroso (poiché compensa con la responsabilità illimitata e personale dei soci il minor grado di informativa rispetto a quello delle società di capitali), si propone di limitare l'esposizione dei risultati e l'informativa societaria, prevedendo che le s.n.c. applichino le norme sul bilancio delle società di capitali semplificate di cui all'art.2435-bis, c.c. o - laddove queste non superino i limiti quantitativi che identificano le micro-imprese - di cui all'art.2435-ter, c.c. Tale impostazione, tra l'altro, consentirebbe alle s.n.c. di non predisporre il rendiconto finanziario (schema di bilancio reso obbligatorio dal richiamato d.lgs. 139/2015 per le società di capitali di medie e grandi dimensioni).

Sul piano dei controlli, la proposta mira a dotare le s.n.c. di non piccole dimensioni di un organo incaricato della revisione legale dei conti, così da ridurre, tra l'altro, i costi dei controlli dell'amministrazione

finanziaria, anche in forza dell'attribuzione di responsabilità civili e penali al revisore, così come avviene nelle società di capitali.

A tal fine si prevede che le s.n.c. che superano per due esercizi consecutivi (o nel primo esercizio di attività) almeno due dei tre parametri di cui all'art.2435-bis, debbano dotarsi di un revisore legale, ai sensi del d.lgs. 39/2010. La presenza di un organo che effettui il controllo legale dei conti – rectius la revisione legale in virtù del rinvio effettuato al d.lgs. n. 39/2010 - infatti, è garanzia per tutti i terzi e definisce nel suo insieme, nonostante l'onerosità dell'incarico, un sistema più attendibile (in primis per l'Erario) e, per tale motivo, meno rischioso e dispendioso, anche a livello di accesso al credito (si consideri, a livello comparatistico, che la normativa francese prevede che le Société en nom collectif –assimilabili per aspetti giuridici ed economici alle società in nome collettivo del nostro ordinamento - abbiano il revisore per realtà assai più ridotte, prevalentemente per esigenze di prelievo fiscale).

La presente proposta normativa, peraltro, non preclude alle s.n.c. di minori dimensioni di nominare un revisore legale.

NORME OGGETTO DI INTERVENTO

- R. D. 16 marzo 1942, n. 262 (Codice civile)
- Art. 2217. (Redazione dell'inventario)
- Art. 2253. (Conferimenti)
- Art. 2289. (Liquidazione della quota del socio uscente)
- Art.2290-bis. (Pegno e usufrutto della partecipazione)
- Art. 2295. (Atto costitutivo)
- Art.2295-bis. (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti)
- Art. 2301 – bis (Decisione dei soci)
- Art.2301-ter (Nomina del revisore legale)
- Art.2302-bis (Bilancio)
- Art. 2308 (Scioglimento della società)
- Art.2308-bis (Obblighi degli amministratori)
- Art.2308-ter (Nomina dei liquidatori)
- Art. 2309 (Pubblicazione della nomina dei liquidatori)
- Art.2311 (Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto)
- Art.2312 (Cancellazione della società)

PROPOSTA DI LEGGE

PROGETTO DI LEGGE RECANTE MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN MATERIA DI COMPILAZIONE DEI BILANCI E DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO

ART.1

(Modifiche al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)

1. Al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 2217 dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: “I documenti di cui al comma 2 devono essere compilati da un professionista iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.”;
- b) all'articolo 2253 il secondo comma è sostituito dal seguente: “Salva differente previsione dell'atto costitutivo, i conferimenti devono farsi in denaro.”;
- c) l'articolo 2289 è sostituito dal seguente: “Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto di ottenere il rimborso della partecipazione del socio in proporzione al patrimonio sociale che viene determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento dello scioglimento del rapporto sociale; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite la relazione giurata di professionista iscritto all'albo dei Dottori commercialisti o degli Esperti contabili ai sensi e per gli effetti dell'art. 1349.”;
- d) all'articolo 2295, primo comma, dopo il punto 5) è inserito il seguente: “5-bis) l'ammontare del capitale”;
- e) all'articolo 2308 le parole “e, salvo che abbia per oggetto un'attività non commerciale, per la dichiarazione di fallimento” sono soppresse;
- f) all'articolo 2309 dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: “Avvenuta l'iscrizione di cui al primo comma, gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione patrimoniale aggiornata alla data di iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione di cui all'art. 2308-bis ed un rendiconto sulla gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Si applica il secondo comma dell'art. 2277.”;

g) all'articolo 2311:

1. il secondo comma è sostituito dal seguente: “Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, ed il piano di riparto sono depositati presso il Registro delle imprese.”;
2. il terzo comma è sostituito dal seguente: “Nei sessanta giorni successivi alla data del deposito presso il Registro delle imprese, ogni socio può proporre reclamo al Tribunale in contraddittorio con i liquidatori.”;
3. il quarto comma è sostituito dal seguente: “Decorso il termine di sessanta giorni senza



che sia stato proposto reclamo, il bilancio finale si intende approvato ed i liquidatori sono liberati di fronte ai soci.”;

h) all'articolo 2312, secondo comma, le parole “Dalla cancellazione della società i” sono sostituite dalle seguenti: “La società si estingue a seguito della cancellazione presso il registro delle imprese.”

ART.2 (Pegno e usufrutto della partecipazione)

1. Al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, dopo l'articolo 2290 è inserito il seguente:

Art. 2290–bis.

(Pegno e usufrutto della partecipazione)

Salva diversa previsione del contratto sociale, la quota può formare oggetto di pegno ed usufrutto con il consenso di tutti i soci.

Il diritto di voto, salva convenzione contraria, spetta al creditore pignoratizio ed all'usufruttuario.

Salvo che dal titolo non risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel comma secondo spettano sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario.

ART.3 (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti)

1. Al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, dopo l'articolo 2295 è inserito il seguente:

Art. 2295–bis

(Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti)

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare una relazione giurata di un professionista iscritto all'albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili

ART.4 (Decisione dei soci e nomina del revisore legale)

1. Al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, dopo l'articolo 2301 sono inseriti i seguenti:

Art. 2301–bis

(Decisione dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo.

Sono riservate alla competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio;



2) la nomina dei soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società, salvo quanto previsto nell'art. 2295;

3) la revoca degli amministratori;

4) la nomina del revisore legale nei casi previsti dall'art. 2301-ter;

5) le modificazioni statutarie.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste nel presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art 2301–ter

(Nomina del revisore legale)

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze ed i poteri, la nomina di un revisore legale.

La nomina del revisore legale è obbligatoria se la società per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti previsti dal primo comma dell'art. 2435-bis.

Per la disciplina della nomina e della cessazione del revisore si applica quanto disposto rispettivamente dai commi tre e cinque dell'art. 2477.

La revisione legale è svolta ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39.

ART.5 (Bilancio di esercizio)

1. Al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, dopo l'articolo 2302 è inserito il seguente:

Art. 2302–bis

(Bilancio)

Gli amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio secondo i criteri di cui al secondo comma e seguenti dell'art. 2435 – bis, per quanto applicabili.

Le società che non superano nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi i limiti di cui al primo comma dell'art. 2435-ter, utilizzano le disposizioni per la redazione del bilancio contenute dal secondo al quarto comma dell'art. 2435-ter, in quanto applicabili.

Il bilancio è presentato ai soci, con la relazione del revisore legale, se nominato, per l'approvazione entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Esso è approvato con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio, copia del bilancio deve essere depositata a cura degli amministratori presso il registro delle imprese.



ART.6 (Obblighi degli amministratori e nomina dei liquidatori)

1. Al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, dopo l'articolo 2308 sono inseriti i seguenti:

Art. 2308–bis
(Obblighi degli amministratori)

Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una delle cause di scioglimento e procedere tempestivamente a richiedere l'iscrizione presso il registro delle imprese della dichiarazione con cui accertano il verificarsi della causa.

Art. 2308–ter
(Nomina dei liquidatori)

Salva diversa previsione dell'atto costitutivo, la liquidazione è decisa dai soci con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo. Allo stesso modo, ed in assenza di differente previsione dell'atto costitutivo, i soci decidono su:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di nomina di più liquidatori;
- la nomina dei liquidatori;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione ed i poteri dei liquidatori.

I liquidatori possono essere revocati dai soci con le maggioranze di cui al primo comma ed in ogni caso dal Tribunale per giusta causa su istanza di uno o più soci.



PROPOSTA DI LEGGE

PROGETTO DI LEGGE RECANTE MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN MATERIA DI COMPILAZIONE DEI BILANCI E DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO

QUADRO SINOTTICO

REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 262	
Norma Attuale	Proposta di modifica
Art. 2217 Redazione dell'inventario	Art. 2217 Redazione dell'inventario
<p>L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno [2364], e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima.</p> <p>L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili.</p> <p>L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.</p>	<p>L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno [2364], e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima.</p> <p>L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili.</p> <p>L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.</p> <p>I documenti di cui al comma 2 devono essere compilati da un professionista iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.</p>
Norma Attuale	Proposta di modifica
Art. 2253 (Conferimenti).	Art. 2253 (Conferimenti).
<p>Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale.</p> <p>Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.</p>	<p>Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale.</p> <p>Salva differente previsione dell'atto costitutivo, i conferimenti devono farsi in denaro</p>



<i>Norma Attuale</i>	<i>Proposta di modifica</i>
<i>Art. 2289 (Liquidazione della quota del socio uscente)</i>	<i>Art. 2289 (Liquidazione della quota del socio uscente)</i>
<p>Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota.</p> <p>La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.</p> <p>Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime.</p> <p>Salvo quanto è disposto nell'art. 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.</p>	<p>Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto di ottenere il rimborso della partecipazione del socio in proporzione al patrimonio sociale che viene determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento dello scioglimento del rapporto sociale; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite la relazione giurata di professionista iscritto all'albo dei Dottori commercialisti o degli Esperti contabili ai sensi e per gli effetti dell'art. 1349.</p>

<i>Norma Attuale</i>	<i>Proposta di modifica</i>
<i>Art. 2290 (Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi)</i>	<i>Art. 2290 (Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi)</i>
<p>Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.</p> <p>Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato.</p>	<p>Identico</p>
	<p>2290-bis. (Pegno e usufrutto della partecipazione)</p> <p>Salva diversa previsione del contratto sociale, la quota può formare oggetto di pegno ed usufrutto con il consenso di tutti i soci.</p> <p>Il diritto di voto, salva convenzione contraria, spetta al creditore pignoratizio ed all'usufruttuario.</p> <p>Salvo che dal titolo non risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel comma secondo spettano sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario.</p>



<i>Norma Attuale</i>	<i>Proposta di modifica</i>
<i>Art. 2295. (Atto costitutivo).</i>	<i>Art. 2295. (Atto costitutivo).</i>
<p>L'atto costitutivo della società deve indicare:</p> <ol style="list-style-type: none">1) il cognome e il nome, il nome del padre, il domicilio, la cittadinanza dei soci;2) la ragione sociale;3) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie;5) l'oggetto sociale;6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;9) la durata della società.	<p>L'atto costitutivo della società deve indicare:</p> <ol style="list-style-type: none">1) il cognome e il nome, il nome del padre, il domicilio, la cittadinanza dei soci;2) la ragione sociale;3) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie;5) l'oggetto sociale;5-bis) l'ammontare del capitale6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;9) la durata della società.
	<p><i>Art. 2295-bis (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti)</i></p> <p>Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare una relazione giurata di un professionista iscritto all'albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili</p>

<i>Norma Attuale</i>	<i>Proposta di modifica</i>
<i>Art. 2295. (Atto costitutivo).</i>	<i>Art. 2295. (Atto costitutivo).</i>
<p>Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.</p> <p>Il consenso si presume, se l'esercizio dell'attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza.</p>	<p>Identico</p>



In caso d'inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento del danno, salva l'applicazione dell'art. 2286.	
<i>Art. 2301-bis (Decisione dei soci)</i>	
	<p>I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo.</p> <p>Sono riservate alla competenza dei soci:</p> <ol style="list-style-type: none">1) l'approvazione del bilancio;2) la nomina dei soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società, salvo quanto previsto nell'art. 2295;3) la revoca degli amministratori;4) la nomina del revisore legale nei casi previsti dall'art. 2301-ter;5) le modificazioni statutarie.
<i>Art 2301-ter (Nomina del revisore legale)</i>	
	<p>L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze ed i poteri, la nomina di un revisore legale.</p> <p>La nomina del revisore legale è obbligatoria se la società per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti previsti dal primo comma dell'art. 2435-bis.</p> <p>Per la disciplina della nomina e della cessazione del revisore si applica quanto disposto rispettivamente dai commi tre e cinque dell'art. 2477.</p> <p>La revisione legale è svolta ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010 n.39.</p>



<i>Art. 2302 (Scritture contabili).</i>	<i>Art. 2302 (Scritture contabili).</i>
Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214.	Identico.
<i>Art. 2302-bis (Bilancio)</i>	
	<p>Gli amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio secondo i criteri di cui al secondo comma e seguenti dell'art. 2435-bis, per quanto applicabili.</p> <p>Le società che non superano nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi i limiti di cui al primo comma dell'art. 2435-ter, utilizzano le disposizioni per la redazione del bilancio contenute dal secondo al quarto comma dell'art. 2435-ter, in quanto applicabili.</p> <p>Il bilancio è presentato ai soci, con la relazione del revisore legale, se nominato, per l'approvazione entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.</p> <p>Esso è approvato con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale.</p> <p>Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio, copia del bilancio deve essere depositata a cura degli amministratori presso il registro delle imprese.</p>
<i>Art. 2308 (Scioglimento della società)</i>	<i>Art. 2308 (Scioglimento della società)</i>
La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'art. 2272, per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e, salvo che abbia per oggetto un'attività non commerciale, per la dichiarazione di fallimento.	La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'art. 2272, per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge.



	<i>Art. 2308-bis (Obblighi degli amministratori)</i>
	Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una delle cause di scioglimento e procedere tempestivamente a richiedere l'iscrizione presso il registro delle imprese della dichiarazione con cui accertano il verificarsi della causa.
	<i>Art. 2308-ter (Nomina dei liquidatori)</i>
	<p>Salva diversa previsione dell'atto costitutivo, la liquidazione è decisa dai soci con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo. Allo stesso modo, e in assenza di differente previsione dell'atto costitutivo, i soci decidono su:</p> <ul style="list-style-type: none">• il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di nomina di più liquidatori;• la nomina dei liquidatori;• i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e i poteri dei liquidatori. <p>I liquidatori possono essere revocati dai soci con le maggioranze di cui al primo comma e in ogni caso dal Tribunale per giusta causa su istanza di uno o più soci.</p>
<i>Art. 2309. (Pubblicazione della nomina dei liquidatori).</i>	<i>Art. 2309. (Pubblicazione della nomina dei liquidatori).</i>
La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro trenta giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.	<p>Identico</p> <p>Avvenuta l'iscrizione di cui al primo comma, gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione patrimoniale aggiornata alla data di iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione di cui all'art.2308 - bis ed un rendiconto sulla gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.</p> <p>Si applica il secondo comma dell'art. 2277.</p>



<i>Art. 2311 (Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto)</i>	<i>Art. 2311 (Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto)</i>
<p>Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale e proporre ai soci il piano di riparto.</p> <p>Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, e il piano di riparto devono essere comunicati mediante raccomandata ai soci, e s'intendono approvati se non sono stati impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione.</p> <p>In caso d'impugnazione del bilancio e del piano di riparto, il liquidatore può chiedere che le questioni relative alla liquidazione siano esaminate separatamente da quelle relative alla divisione, alle quali il liquidatore può restare estraneo.</p> <p>Con l'approvazione del bilancio i liquidatori sono liberati di fronte ai soci.</p>	<p>Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale e proporre ai soci il piano di riparto.</p> <p>Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, e il piano di riparto sono depositati presso il Registro delle imprese.</p> <p>Nei sessanta giorni successivi alla data del deposito presso il Registro delle imprese, ogni socio può proporre reclamo al Tribunale in contraddittorio con i liquidatori.</p> <p>Decorso il termine di sessanta giorni senza che sia stato proposto reclamo, il bilancio finale si intende approvato e i liquidatori sono liberati di fronte ai soci.</p>
<i>Art. 2312. (Cancellazione della società)</i>	<i>Art. 2312. (Cancellazione della società)</i>
<p>Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.</p> <p>Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi.</p> <p>Le scritture contabili e i documenti che non spettano ai singoli soci sono depositati presso la persona designata dalla maggioranza.</p> <p>Le scritture contabili e i documenti devono essere conservati per dieci anni a decorrere dalla cancellazione della società dal registro delle imprese.</p>	<p>Identico</p> <p>La società si estingue a seguito della cancellazione presso il registro delle imprese. I creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi.</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p>

LA CRISI D'IMPRESA SOVRANAZIONALE

FELICE RUSCETTA

Consigliere CNDCEC con delega alle Procedure concorsuali e all'Amministrazione Straordinaria e Liquidazione Coatta Amministrativa

MARIA RACHELE VIGANI

Consigliere CNDCEC con delega all'Amministrazione Straordinaria e Liquidazione Coatta Amministrativa e alle Procedure concorsuali

PREMESSA

A partire dal 26 giugno 2017 troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (Ue) 2015/848, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza aperte successivamente a tale data.

Il regolamento origina dall'esigenza di dotare l'Unione di moderne regole e discipline uniformi per la regolamentazione delle insolvenze transfrontaliere rispetto alle quali parziali indicazioni erano state fornite dal regolamento (CE) n. 1346/2000 del 29 maggio 2000.

In vista del recepimento delle disposizioni contenute nel nuovo regolamento sull'insolvenza transfrontaliera, si è formulata una proposta di legge tramite la quale è stata rinvenuta una collocazione normativa alla tematiche inerenti al diritto internazionale privato che, come è noto, non sono disciplinate nel Regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 (c.d. legge fallimentare).

In quest'ottica, e in considerazione dell'avvertita esigenza di contribuire all'efficacia ed all'efficienza delle procedure di insolvenza transfrontaliere previste nel regolamento (Ue) 2015/848 (che peraltro ha portata generale, è obbligatorio nel contenuto e direttamente applicabile negli ordinamenti interni)



si propone la formulazione di una disciplina nazionale dell'insolvenza transfrontaliera che preceda l'effettiva entrata in vigore (rectius l'applicabilità) delle regole comunitarie, in perfetta corrispondenza con quanto da queste ultime declinato.

PROPOSTA NORMATIVA

PROGETTO DI LEGGE RECANTE NORME IN MATERIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO DELL'INSOLVENZA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge reca una compiuta disciplina del diritto internazionale privato. Tale disciplina, che potrebbe anche essere recuperata nell'ambito della vigente legge fallimentare per tramite della creazione di un autonomo titolo che tenga in considerazione i profili del diritto internazionale privato, è stata declinata in 33 articoli.

Le disposizioni oggetto della proposta riguardano:

- il riconoscimento di procedure collettive aperte all'estero e le misure adottabili dal giudice italiano;
- il coordinamento di procedure aperte in Italia e all'estero nei confronti del medesimo debitore;
- i diritti dei creditori aventi residenza abituale o sede legale all'estero nell'ambito della procedura di insolvenza domestica;
- i diritti e gli obblighi dei rappresentanti delle procedure aperte all'estero;
- gli strumenti di cooperazione tra le autorità italiane e quelle straniere nell'ambito dell'insolvenza transnazionale;
- i meccanismi di cooperazione in caso di gruppi multinazionali insolventi.

La proposta mira a:

- creare un meccanismo che assicuri maggiore certezza giuridica per il commercio e gli investimenti;
- assicurare un'amministrazione equa ed efficiente delle insolvenze transfrontaliere, che protegga gli interessi di tutti i creditori e delle altre parti coinvolte, compreso il debitore;
- garantire la conservazione dei beni del debitore e l'ottimizzazione del loro valore di liquidazione.

I sei capi che sostanziano la proposta disciplinano, sul piano del diritto internazionale privato, sia l'insolvenza di un soggetto giuridico unico, sia l'insolvenza di soggetto giuridico appartenente ad un gruppo societario.

In relazione all'insolvenza del debitore soggetto giuridico unico – vale a dire all'insolvenza dell'imprenditore individuale o della società che non appartiene ad un gruppo, assoggettati ad uno degli istituti di composizione negoziale ovvero ad una delle procedure concorsuali disciplinate nella legge fallimentare – la proposta è ispirata ai seguenti criteri direttivi:



- facilitare il riconoscimento di procedure di insolvenza aperte all'estero;
- consentire al rappresentante della procedura straniera di chiedere al giudice italiano la concessione di misure conservative sui beni del debitore presenti nel territorio della Repubblica;
- definire il centro degli interessi principali del debitore, al fine della distinzione tra procedura principale e procedure secondarie;
- distinguere le misure conservative concedibili sulla base della natura principale o secondaria del procedimento riconosciuto in Italia;
- assicurare l'uguaglianza di trattamento, sia sostanziale sia processuale, tra i creditori domestici e quelli stranieri;
- consentire al giudice italiano di cooperare con l'autorità giudiziaria straniera ed all'organo della procedura aperta in Italia di cooperare con l'omologo straniero;
- prevedere diversi strumenti di cooperazione tra autorità o tra organi delle procedure, tra cui sono annoverati gli accordi sull'insolvenza transnazionale («protocolli»);
- prevedere il coordinamento tra la procedura aperta in Italia e le procedure straniere;
- stabilire le regole da seguire per la distribuzione del ricavato tra i creditori in ipotesi di insinuazioni multiple.

Con riguardo all'insolvenza del gruppo multinazionale, si propone di:

- consentire la cooperazione e la comunicazione tra i rappresentanti delle procedure aperte in Italia ed all'estero nei confronti delle imprese del gruppo;
- consentire la cooperazione e la comunicazione diretta tra l'autorità giudiziaria italiana e le autorità straniere;
- prevedere diversi strumenti di cooperazione tra autorità o tra organi delle procedure, tra cui gli accordi sull'insolvenza transnazionale («protocolli»);
- consentire il coordinamento delle diverse procedure aperte nei confronti delle imprese del gruppo;
- stabilire le regole da seguire per la imputazione delle spese per la cooperazione nelle procedure riguardanti le imprese facenti parte di un gruppo.

NORME OGGETTO DI INTERVENTO:

- Nessuna

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo si applicano qualora:
 - a) un'autorità giudiziaria o un rappresentante stranieri chiedano assistenza nel territorio della Repubblica italiana in relazione ad una procedura straniera; o
 - b) l'autorità giudiziaria o il rappresentante italiani chiedano assistenza in uno Stato straniero in relazione ad una procedura domestica; o
 - c) siano pendenti nei confronti del medesimo debitore procedure estere e procedure domestiche;
 - d) i creditori o i terzi interessati che abbiano la residenza all'estero, chiedano l'apertura di una procedura domestica o di parteciparvi.
2. Le disposizioni contenute nel presente Titolo non si applicano alle imprese escluse dal fallimento e dal concordato preventivo né ai casi disciplinati dal Regolamento (UE) 2015/848, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza.
3. In difetto di reciprocità, le norme del presente Titolo non si applicano. E' fatta tuttavia salva la possibilità per l'Autorità giudiziaria italiana di cooperare con l'Autorità o il rappresentante stranieri, qualora risulti opportuno o conveniente per gli interessi dei creditori domestici.

ART. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Titolo:
 - a) per “procedura straniera”, si intende la procedura, di natura sia giurisdizionale sia amministrativa, anche a carattere temporaneo, aperta secondo la legge di uno Stato straniero ed in virtù della quale i beni e l'attività del debitore sono sottoposti al controllo o alla supervisione dell'autorità straniera, al fine della riorganizzazione o della liquidazione dei complessi produttivi dell'impresa in crisi;
 - b) per “procedura straniera principale”, si intende la procedura straniera aperta nello Stato in cui il debitore ha il centro degli interessi principali;
 - c) per “procedura straniera non principale”, si intende la procedura straniera, che non sia una procedura principale, aperta nello Stato nel quale il debitore ha una dipendenza;
 - d) per “rappresentante straniero”, si intende la persona fisica o l'ente che nell'ambito di una procedura straniera sia incaricato di gestire la riorganizzazione o la liquidazione dei

- complessi produttivi dell'impresa in crisi o che abbia il potere di rappresentare la procedura nei confronti dei terzi;
- e) per “autorità straniera”, si intende l'autorità giudiziaria, o di altra natura, che sia competente ad esercitare il controllo o la supervisione di una procedura straniera;
 - f) per “dipendenza”, si intende qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercita in maniera non transitoria un'attività economica con mezzi umani e con beni;
 - g) per “creditore straniero”, si intende la persona fisica o l'ente aventi rispettivamente la residenza abituale o la sede legale fuori dal territorio della Repubblica italiana;
 - h) per “procedura domestica”, si intende il fallimento o il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti;
 - i) per “rappresentante domestico”, si intende, in caso di fallimento, il curatore; in caso di concordato preventivo, il debitore o il liquidatore; in caso di accordi di ristrutturazione dei debiti, il debitore;
 - j) per “centro degli interessi principali”, si intende il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. Per i debitori diversi dalle persone fisiche, si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede legale. Per le persone fisiche, si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede principale di attività. Le presunzioni non operano se la sede legale o, rispettivamente, la sede principale di attività siano state spostate in un altro Stato entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura straniera.

ART. 3 (Obblighi internazionali dello Stato)

1. In caso di conflitto tra le norme contenute nel presente Titolo e le disposizioni contenute in Trattati internazionali ai quali l'Italia partecipa, prevarranno queste ultime.

ART. 4 (Autorità giudiziaria competente)

1. Le funzioni alle quali si riferisce il presente Titolo, relative sia al riconoscimento delle procedure straniere sia alla cooperazione con le autorità straniere, sono svolte dal Tribunale competente del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, oppure, nel caso in cui tale centro sia ubicato all'estero, del luogo in cui è ubicata la dipendenza, oppure, in mancanza di una dipendenza, del luogo in cui deve essere posta in esecuzione la misura richiesta dal rappresentante straniero.



ART. 5 (Autorizzazione rilasciata al rappresentante domestico)

1. Il rappresentante domestico può agire in uno Stato straniero in rappresentanza della procedura domestica, nella misura in cui lo consenta la legge straniera applicabile.

ART. 6 (Rispetto dell'ordine pubblico)

1. Il tribunale adito può rifiutarsi di concedere una misura conservativa o cautelare richiesta dal rappresentante straniero, qualora tale misura sia manifestamente contraria all'ordine pubblico.

ART 7 (Collaborazione addizionale)

1. E' fatta salva la possibilità, ove previsto dalla legge, per il tribunale o per il rappresentante domestico di prestare collaborazione al rappresentante straniero, anche oltre i casi ed i modi previsti nel presente Titolo.

ART 8 (Interpretazione)

1. Le norme contenute nel presente Titolo devono essere interpretate tenendo in considerazione l'origine internazionale delle stesse, nonché la necessità di promuoverne l'uniformità di applicazione nell'osservanza della buona fede.

CAPO II ACCESSO DEI RAPPRESENTANTI E DEI CREDITORI STRANIERI DINANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ITALIANA

ARTICOLO 9 (Diritto di accesso diretto del rappresentante straniero)

1. Il rappresentante straniero ha il diritto di adire direttamente l'autorità giudiziaria italiana per rivolgerle istanze.



ART 10 (Limitazione della giurisdizione italiana)

1. La semplice circostanza che il rappresentante straniero abbia rivolto un'istanza all'autorità giudiziaria italiana non determina di per sé l'assoggettamento alla giurisdizione italiana di quest'ultimo, né dei beni e degli affari del debitore, per rapporti diversi da quelli oggetto dell'istanza formulata dal rappresentante straniero.

ART 11 (Legittimazione del rappresentante straniero alla richiesta di apertura della procedura domestica ai sensi della legge italiana)

1. Il rappresentante straniero, anche in assenza del previo riconoscimento della procedura straniera e indipendentemente dalla circostanza che quest'ultima sia una procedura principale, ha il diritto di presentare istanza per l'apertura di una procedura domestica, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge per l'apertura di tale procedura.

ART.12 (Partecipazione del rappresentante straniero alla procedura domestica).

1. Una volta riconosciuta la procedura straniera, il rappresentante straniero ha il diritto di prendere parte alla procedura domestica aperta a carico del debitore.

ART 13 (Accesso dei creditori stranieri ad una procedura domestica).

1. I creditori stranieri hanno gli stessi diritti dei creditori italiani, sia per quanto concerne l'avvio, sia per quanto concerne la partecipazione a procedure domestiche.

ART 14 (Notificazioni ai creditori stranieri)

1. Ogni qual volta la legge italiana prevede che sia effettuata una notifica ai creditori italiani, tale notifica deve essere effettuata anche ai creditori stranieri di cui sia noto un recapito.
2. L'autorità giudiziaria può imporre procedure idonee a eseguire la notifica anche ai creditori di cui non sia noto il recapito.
3. La notifica deve essere effettuata ai creditori stranieri individualmente, a meno che l'autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, consideri più appropriate altre modalità di notifica; tale notifica, inoltre, non deve essere sottoposta alla preventiva richiesta di rogatorie o ad altre



formalità equivalenti.

4. Ogni qual volta deve venire notificato ai creditori stranieri l'avvio di una procedura domestica, la notifica deve:

- a) indicare un ragionevole periodo di tempo accordato a tali creditori per presentare le istanze di riconoscimento dei loro diritti e specificare le modalità attraverso cui le stesse devono venire depositate;
- b) precisare se i creditori privilegiati, per essere riconosciuti come tali, hanno l'onere di presentare istanza;
- c) contenere ogni altra informazione che deve essere inclusa in tale comunicazione ai sensi della legge italiana e dei provvedimenti emanati, a tale riguardo, dall'autorità giudiziaria.

CAPO III

RICONOSCIMENTO DI UNA PROCEDURA STRANIERA E MISURE ADOTTABILI

ART 15 (Istanza per il riconoscimento di una procedura straniera)

1. Il rappresentante straniero può richiedere al Tribunale il riconoscimento della procedura nell'ambito della quale è stato nominato.
2. La richiesta di riconoscimento deve essere accompagnata da:
 - a) una copia conforme del provvedimento di apertura della procedura e, se separato, dell'atto di nomina del rappresentante; oppure
 - b) un certificato rilasciato dall'Autorità straniera che attesti l'esistenza della procedura e la nomina del rappresentante.
3. La richiesta di riconoscimento deve altresì essere accompagnata da una dichiarazione del rappresentante straniero avente ad oggetto i dati delle procedure estere aperte nei confronti del medesimo debitore di cui egli sia a conoscenza.
4. Il tribunale può richiedere al rappresentante straniero che i documenti allegati alla richiesta di riconoscimento siano tradotti nella lingua italiana.



ART 16 (Presunzioni)

1. Si presume che la procedura straniera di cui si richiede il riconoscimento ed il rappresentante straniero che lo richiede siano tali ai sensi dell'articolo 2, lett. a) e, rispettivamente, d), qualora nel provvedimento di apertura o nel certificato rilasciato dall'Autorità straniera, la procedura ed il rappresentante siano così espressamente qualificati.
2. Il tribunale può presumere che i documenti allegati alla richiesta di riconoscimento siano autentici, pur in difetto di formalità richieste dalla legge.
3. Salvo prova in contrario, si presume che la sede legale del debitore o, se persona fisica, la sua residenza abituale, siano il centro dei suoi interessi principali.

ART 17 (Riconoscimento di una procedura straniera)

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 6, la procedura straniera è riconosciuta quando:
 - a) la procedura straniera sia una procedura ai sensi dell'articolo 2, lett. a);
 - b) il rappresentante straniero che richiede il riconoscimento sia una persona fisica o un ente ai sensi dell'articolo 2, lett. d);
 - c) l'istanza soddisfi le condizioni poste dall'articolo 15, comma 2;
 - d) l'istanza sia stata presentata al tribunale competente, ai sensi dell'articolo 4.
2. La procedura è riconosciuta come:
 - a) procedura straniera principale, se è aperta nello Stato dove il debitore ha il centro dei suoi interessi principali; oppure
 - b) procedura straniera non principale, se nel territorio dello Stato dove la stessa è aperta il debitore ha una dipendenza, ai sensi dell'articolo 2, lett. f).
3. Il riconoscimento di una procedura straniera deve avvenire nel più breve tempo possibile.
4. Può farsi luogo a modifica o revoca del riconoscimento qualora risulti che al momento del riconoscimento non vi fossero le condizioni per il rilascio o qualora le stesse siano venute meno successivamente.

ART 18 (Doveri di informazione)

1. Dal momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento, il rappresentante straniero deve informare senza indugio il tribunale di ogni modifica rilevante che riguarda la procedura straniera o il rappresentante straniero o le altre procedure aperte nei confronti del medesimo debitore, di cui il rappresentante abbia notizia.

ART.19 (Misure cautelari anteriori al riconoscimento)

1. Dal momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento e prima della pronuncia sulla stessa, il tribunale può, su ricorso del rappresentante straniero e quando ciò risulti necessario ed urgente per proteggere i beni del debitore o gli interessi dei creditori:
 - a) sospendere le azioni esecutive individuali sui beni del debitore;
 - b) attribuire al rappresentante straniero o ad un ausiliare nominato dallo stesso tribunale, la gestione e/o la liquidazione, totale o parziale, dei beni del debitore presenti nel territorio italiano, al fine di preservarne il valore, qualora per la natura dei beni o per altre circostanze, dal ritardo possa derivare un pregiudizio all'interesse dei creditori.
2. Il ricorso, unitamente al decreto del tribunale, deve essere notificato alle parti interessate nel termine stabilito nel provvedimento che dispone la misura cautelare. Gli interessati possono proporre opposizione nel termine di 30 giorni dall'avvenuta notifica.
3. Salvo che vi sia proroga all'atto del riconoscimento, le misure cautelari disposte ai sensi del comma 1 del presente articolo, cessano di avere effetto dal momento della decisione sull'istanza di riconoscimento.
4. Il tribunale può rifiutarsi di adottare la misura cautelare quando la stessa sia in contrasto con la procedura straniera principale già aperta.

ART 20 (Effetti del riconoscimento di una procedura straniera principale)

1. Il riconoscimento di una procedura straniera principale produce gli effetti previsti dalla legge dello Stato in cui essa è stata aperta, fermi restando gli effetti previsti dalla legge dello Stato in cui sia stata aperta una procedura straniera non principale.
2. Qualsiasi limitazione dei diritti dei creditori può essere fatta valere per i beni situati nello Stato in cui è stata aperta la procedura straniera non principale solo nei confronti dei creditori che vi hanno consentito.

CAPO IV COOPERAZIONE E COMUNICAZIONE DIRETTA TRA L'AUTORITA' GIUDIZIARIA ITALIANA E LE AUTORITA' ED I RAPPRESENTANTI STRANIERI

ART 21 (Cooperazione e comunicazione diretta tra l'autorità giudiziaria italiana e l'autorità ed i rappresentanti stranieri)

1. Nei casi indicati nell'articolo 1, l'autorità giudiziaria italiana dovrà cooperare nella maggiore misura possibile con le autorità ed i rappresentanti stranieri, sia direttamente sia per mezzo del rappresentante della procedura eventualmente aperta in Italia.
2. L'autorità giudiziaria italiana può porsi in comunicazione diretta con le autorità ed i rappresentanti stranieri, nonché scambiare informazioni e richiedere assistenza diretta agli stessi.

ART 22 (Cooperazione e comunicazione diretta tra il rappresentante italiano e le autorità ed i rappresentanti stranieri)

1. Nei casi indicati nell'articolo 1, il rappresentante italiano dovrà cooperare, nell'esercizio delle sue funzioni e sotto il controllo dell'autorità giudiziaria, con le autorità ed i rappresentanti stranieri. Il rappresentante italiano, nell'esercizio delle sue funzioni e sotto il controllo dell'autorità giudiziaria, può porsi in comunicazione diretta con le autorità ed i rappresentanti stranieri.

ART 23 (Forme di cooperazione)

1. La cooperazione di cui agli articoli 21 e 22 può essere attuata attraverso qualsiasi mezzo appropriato, ed in particolare mediante:
 - a) la nomina di un ausiliario di giustizia che svolga le proprie funzioni sotto la direzione dell'autorità giudiziaria;
 - b) la comunicazione di informazioni attraverso qualsiasi mezzo che l'autorità giudiziaria consideri opportuno;
 - c) il coordinamento dell'amministrazione e del controllo dei beni e dell'attività del debitore;
 - d) l'approvazione e/o l'esecuzione di specifici accordi o protocolli aventi ad oggetto il coordinamento delle procedure aperte nei confronti del medesimo debitore;



- e) il coordinamento delle procedure aperte simultaneamente nei confronti del medesimo debitore.

CAPO V PROCEDURE PARALLELE

ART 24. (Apertura della procedura domestica dopo il riconoscimento di una procedura straniera principale)

1. Successivamente al riconoscimento di una procedura straniera principale, l'apertura di una procedura domestica è possibile solo nel caso in cui il debitore abbia nel territorio della Repubblica una dipendenza. Gli effetti della procedura domestica si estendono unicamente ai beni situati nel territorio della Repubblica e, nella misura richiesta per l'attuazione della cooperazione di cui alla presente proposta di legge, agli altri beni del debitore che, secondo la legge italiana, debbono comunque essere attratti alla procedura domestica.

ART 25 (Coordinamento tra la procedura domestica e le procedure straniere)

1. Quando, nei confronti del medesimo debitore, siano simultaneamente aperte una procedura domestica ed una procedura estera, l'autorità giudiziaria italiana collabora con l'autorità straniera, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 21, 22 e 23 nei termini che seguono:
 - a) se la procedura domestica è già aperta al momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento della procedura straniera, eventuali misure cautelari adottate devono essere compatibili con la procedura domestica in corso;
 - b) se la procedura domestica si è aperta dopo il riconoscimento o dopo la presentazione dell'istanza per il riconoscimento della procedura straniera, le misure cautelari che fossero state adottate sono soggette a riesame da parte dell'autorità giudiziaria italiana, che può modificarle o revocarle qualora risultino incompatibili con la procedura domestica;
 - c) nel concedere, prorogare o modificare una misura concessa su istanza del rappresentante di una procedura straniera non principale, l'autorità giudiziaria italiana deve assicurarsi che tale misura riguardi beni che, secondo la legge italiana, devono essere amministrati nell'ambito della procedura straniera non principale.



ART 26 (Coordinamento tra procedure straniere)

1. Nei casi previsti dall'articolo 1, qualora vi siano più procedure straniere aperte simultaneamente nei confronti del medesimo debitore, l'autorità giudiziaria italiana si adopera affinché vengano attuati la cooperazione ed il coordinamento di cui agli articoli 21, 22 e 23.

ART 27 (Presunzione dello stato di insolvenza basata sul riconoscimento di una procedura straniera principale)

1. Sino a prova contraria, il riconoscimento di una procedura straniera principale fa presumere lo stato di insolvenza del debitore ai fini dell'apertura della procedura domestica.

ART.28 (Regola di distribuzione in caso di insinuazioni multiple)

1. Fatti salvi i diritti reali di garanzia, il creditore che, in una procedura straniera, abbia recuperato una quota del proprio credito, partecipa ai riparti effettuati in una procedura domestica soltanto allorché i creditori dello stesso grado o della stessa categoria abbiano ottenuto nella procedura domestica una quota equivalente.

CAPO VI GRUPPI MULTINAZIONALI INSOLVENTI

ART 29 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Capo si applica alle procedure aperte nei confronti di due o più imprese di gruppo, una delle quali, almeno, sia una procedura straniera.

ART 30 (Cooperazione e comunicazione tra rappresentanti domestici e rappresentanti stranieri)

1. Qualora siano aperte simultaneamente procedure straniere e procedure domestiche nei riguardi di due o più imprese facenti parte di un gruppo, il rappresentante domestico coopera con il



rappresentante straniero nella misura in cui tale cooperazione faciliti la gestione efficace delle procedure, non sia incompatibile con le norme applicabili alla procedura domestica e non determini un conflitto di interessi tra i creditori locali ed i creditori stranieri e/o tra le imprese del gruppo. Tale cooperazione può assumere qualsiasi forma, compresa quella della conclusione di accordi o protocolli, di cui all'articolo 23, lett. d).

2. Nell'attuare la cooperazione di cui al comma precedente, i rappresentanti delle procedure interessate:

- a) si scambiano senza indugio ogni informazione potenzialmente utile all'altra procedura, purché siano presi opportuni accorgimenti per proteggere le informazioni riservate;
- b) verificano la possibilità di coordinare la gestione e la sorveglianza degli affari delle imprese del gruppo sottoposte a procedura e, in caso affermativo, coordinano le loro azioni;
- c) verificano la possibilità di una ristrutturazione delle imprese del gruppo sottoposte a procedure e, in caso affermativo, coordinano la proposta e la negoziazione di un piano di ristrutturazione comune.

3. Ai fini delle lettere b) e c), tutti o alcuni dei rappresentanti delle procedure possono convenire di conferire ulteriori poteri ad un rappresentante, sia esso domestico o straniero, così come di ripartire taluni compiti tra di essi, sempreché il contenuto di tali accordi non si ponga in contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.

ART 31

(Cooperazione e comunicazione diretta tra l'autorità giudiziaria italiana e le autorità straniere)

1. L'autorità giudiziaria italiana coopera con qualunque altra autorità straniera dinanzi alla quale sia stata aperta una procedura straniera, o sia stata presentata l'istanza per l'apertura, nella misura in cui tale cooperazione serva a facilitare la gestione efficace delle procedure, non sia incompatibile con le norme applicabili alla procedura domestica e non determini un conflitto di interessi tra i creditori locali ed i creditori stranieri e/o tra le imprese del gruppo. A tal fine, l'autorità giudiziaria italiana può, ove opportuno, designare un ausiliario di giustizia, avente i requisiti di cui all'articolo 23, primo comma, lett. a).
2. Nell'attuare la cooperazione di cui al comma precedente, l'autorità giudiziaria italiana, o, se nominato, l'ausiliario di giustizia, può comunicare direttamente con le autorità straniere e chiedere informazioni o assistenza, purché tale comunicazione rispetti i diritti processuali delle parti e la riservatezza delle informazioni.
3. La cooperazione di cui al comma 1 può attuarsi con qualsiasi mezzo che l'autorità giudiziaria italiana consideri opportuno. Essa può riguardare, in particolare:

- a) il coordinamento della nomina dei rappresentanti delle procedure;
- b) la comunicazione delle informazioni con mezzi ritenuti appropriati dall'autorità giudiziaria;



- c) il coordinamento della gestione e della sorveglianza dei beni e degli affari delle imprese del gruppo;
- d) il coordinamento delle udienze;
- e) il coordinamento dell'approvazione degli accordi o dei protocolli, se necessario.

ART 32

(Cooperazione e comunicazione tra rappresentanti stranieri e autorità giudiziaria italiana)

1. Il rappresentante straniero della procedura aperta nei confronti di un'impresa facente parte di un gruppo:
 - a) coopera e comunica con l'autorità giudiziaria italiana dinanzi alla quale sia pendente l'istanza di apertura di una procedura domestica relativa ad un'altra impresa dello stesso gruppo o che l'abbia aperta;
 - b) può chiedere a tale autorità informazioni sulla procedura domestica o assistenza nella procedura straniera per la quale è stato nominato, nella misura in cui la cooperazione e la comunicazione di cui sopra servano a facilitare la gestione efficace delle procedure, e purché non siano incompatibili con le norme applicabili alla procedura domestica e non determinino un conflitto di interessi tra i creditori locali ed i creditori stranieri e/o tra le imprese del gruppo.

ART 33

(Spese per la cooperazione e comunicazione nelle procedure riguardanti imprese facenti parte di un gruppo)

1. Le spese per la cooperazione e comunicazione di cui agli articoli 30 - 32, sostenute da un rappresentante o da un'autorità, sono considerate spese delle rispettive procedure.

IL RIPRISTINO DELLA LEGALITA' NEI MERCATI: DAL SEQUESTRO DEI BENI ALLA DESTINAZIONE

MARIA LUISA CAMPISE

Consigliere CNDCEC con delega alle Funzioni Giudiziarie

PREMESSA

Grazie al prezioso lavoro svolto dalla magistratura e dalle forze dell'ordine, ogni anno viene sequestrata e confiscata una quantità enorme di denaro, beni mobili e immobili e aziende con cui le associazioni criminali si arricchiscono e finanziano l'organizzazione e le loro attività.

È opinione comune che l'aggressione ai patrimoni illeciti - tramite i fondamentali strumenti del sequestro e della confisca - costituisca oggi un indispensabile mezzo di contrasto alla criminalità organizzata: la grande efficacia di tali strumenti ha reso evidente come essi siano ormai assai più incisivi - nel reprimere e prevenire i fenomeni criminali esistenti - rispetto alle pene detentive, e la consapevolezza di tale efficacia ne ha determinato una applicazione sempre più diffusa che registra una crescita esponenziale, non solo nei territori dell'Italia del sud, noti per la storica infiltrazione criminale nel tessuto sociale.

Analizzando i dati contenuti nella relazione del Ministero della Giustizia alla Camera dei Deputati aggiornati al 28 febbraio 2015 sulla consistenza, destinazione ed utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e sullo stato dei procedimenti di sequestro o confisca, emerge chiaramente la crescita esponenziale delle misure di prevenzione adottate dall'autorità Giudiziaria nell'ultimo quinquennio.

BENI SUDDIVISI PER TIPOLOGIA (2011 FEB 2015)					
	2011	2012	2013	2014	Feb 2015
IMMOBILE	4.530	7.652	11.168	14.008	2.026
MOBILE REGISTRATO	2.704	4.622	4.204	6.066	661
MOBILE	2.215	2.732	3.656	4.460	695
FINANZIARIO	1.221	1.866	3.558	3.975	531
AZIENDA	1.002	1.275	1.888	2.418	303
	11.672	18.147	24.474	30.927	4.216
	TOTALE 2011-FEB 2015				89.436

Il quadro assume maggior rilievo se si considera che, alla data del 28 febbraio 2015, il numero complessivo di beni sequestrati e confiscati censito nella banca dati del Ministero della Giustizia, risulta pari a 139.187 unità.

Ci si trova quindi al cospetto di un patrimonio enorme, che impone una rigorosa e seria gestione dei beni dal momento del sequestro e sino alla confisca definitiva, gestione che coinvolge inevitabilmente tutti gli attori in campo: amministratori giudiziari, magistratura, forze dell'ordine, etc.

In questo scenario i Commercialisti, al fine di migliorare e rendere efficiente il relativo procedimento di gestione e destinazione, hanno elaborato delle proposte di semplificazione in materia di beni sequestrati e confiscati tese a emendare la vigente disciplina, segnatamente la bozza di DDL attualmente all'esame della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati nel nuovo testo base che – come noto - ha unificato i seguenti atti: C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio e C. 2786 Bindi.

Le proposte di semplificazione - che prendono le mosse dall'esperienza operativa e dai suggerimenti forniti dagli esperti del settore - interessano cinque macro aree:

1. procedimento di prevenzione;
2. amministrazione giudiziaria;
3. Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - ANBSC;
4. tutela dei terzi e dei rapporti con il fallimento;
5. gestione e destinazione dei beni confiscati.

Il recepimento normativo delle proposte in esame consentirebbe di migliorare e accelerare il procedimento di gestione e destinazione degli enormi patrimoni sequestrati e confiscati, a tutto beneficio della collettività sia in termini di valorizzazione del territorio, sia per il recupero produttivo di quelle aziende sottratte al crimine organizzato che presentino i requisiti per proseguire l'attività aziendale.

IL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE

Si propone un maggior coordinamento tra i soggetti che promuovono le misure di prevenzione e la specializzazione dei giudici che le decidono; al contempo, si propone l'istituzione di sezioni specializzate distrettuali per la trattazione delle misure di prevenzione, fatta salva la creazione di sezioni distaccate per i tribunali circondariali che risultano avere carichi di lavoro particolarmente rilevanti per specifiche ragioni territoriali e ambientali (come Trapani e Santa Maria Capua Vetere). Nella stessa ottica di coordinamento, viene proposto l'inserimento di un nuovo articolo 5-bis di talché quando gli altri soggetti legittimati non depositano la propria proposta congiuntamente con il procuratore distrettuale prima della fissazione dell'udienza, il tribunale trasmette la copia della proposta al procuratore distrettuale affinché formuli un proprio parere e, ove ritenuto, integri gli atti o segnali la pendenza di procedimenti connessi.

Sono poi proposti correttivi per migliorare il procedimento di prevenzione nonché per coordinare le nuove e più flessibili misure di contrasto alle infiltrazioni mafiose nel mercato introdotte nel codice antimafia all'art. 34 (amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche) e art. 34-bis (controllo giudiziario). Si tratta di strumenti più flessibili per contrastare le infiltrazioni mafiose nel mercato, senza ricorrere alle misure più invasive già consacrate dalla vigente disciplina. In effetti, tali strumenti sono stati già predisposti nella proposta della Commissione Fiandaca, sul punto integralmente recepita sia dalla Commissione parlamentare antimafia, che dai due rami del Parlamento, e si identificano nell'amministrazione giudiziaria e nel controllo giudiziario, istituto quest'ultimo del tutto innovativo e particolarmente adatto alle ipotesi più attenuate di agevolazione da parte dell'impresa all'attività di persone nei cui confronti è stata proposta misura di prevenzione (artt. 34 e 34-bis); il controllo giudiziario viene concepito anche come strumento di controllo in favore dell'impresa che, a seguito di mancato rilascio di certificazione antimafia, voglia sottoporsi alla verifica del proprio percorso di affrancamento dai rischi derivanti dalle contiguità ed ottenere così la validazione della propria opera di riorganizzazione e di bonifica in prospettiva di recupero della legalità; conseguentemente dall'introduzione del controllo giudiziario deriva la necessità di raccordare il testo della disciplina in materia di documentazione antimafia e tutte le altre norme che riguardano ambiti sui quali il nuovo istituto è destinato ad incidere.

L'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA

Nell'ottica di rendere trasparenti i criteri di nomina dell'amministratore giudiziario si propone di riformulare l'articolo 35 del codice antimafia.

Vengono così proposti criteri per la scelta dell'amministratore giudiziario in via del tutto generale, stabilendo che della loro applicazione concreta nei singoli casi debba essere dato conto in un provvedimento motivato del tribunale che conferisce l'incarico. Si intendono così evitare criteri e meccanismi di selezione rigidi e inadeguati alle esigenze imprevedibili di ciascuna procedura, ma al contempo rendere trasparenti e verificabili le scelte degli uffici giudiziari. Parimenti l'amministratore giudiziario, prima di assumere l'incarico, è tenuto a depositare apposita dichiarazione sugli incarichi in corso.

Viene, altresì, proposta la previsione in base alla quale gli amministratori giudiziari di aziende, nei casi più complessi, devono articolare preventivamente un ufficio di coadiuvazione, indicandone i componenti e gli oneri, onde sottoporlo alla preventiva autorizzazione del giudice.

Si propone altresì la modifica di quelle norme che ancora fanno riferimento alla persona cui sono affidati i beni definendola custode, con particolare riguardo all'articolo 30 nella parte relativa al ruolo dell'amministratore giudiziario nominato nell'ambito del procedimento penale ordinario, dove ancora rimanevano margini di equivoco. Nella visione più dinamica dei compiti di gestione, nel procedimento penale ordinario, si stabilisce che deve essere sempre lo stesso giudice delegato a occuparsi di sovrintendere alle attività di amministrazione, anche quando il procedimento transiti in una fase successiva o in un altro grado (appello e cassazione), in modo da assicurare la continuità di gestione in tutti i casi in cui la competenza si trasferisca ad uffici diversi.

Inoltre, nelle more dell'adozione del regolamento attuativo dell'albo degli amministratori giudiziari, si propone di applicare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale un criterio univoco di determinazione dei compensi degli amministratori giudiziari e dei coadiutori dell'ANBSC, mediante il rinvio al DM 140/2012. Da qui la necessità che la previsione abbia efficacia novativa di tutti gli incarichi in corso (sia per gli amministratori giudiziari che per i coadiutori dell'ANBSC).

Si propone l'introduzione dell'articolo 35-bis con l'obiettivo di evitare che i soggetti nominati dall'autorità giudiziaria per gestire i compendi sequestrati (amministratore giudiziario, coadiutore e amministratore della società sequestrata) debbano incolpevolmente subire procedimenti civili o penali connessi ad azioni o omissioni imputabili alla precedente gestione o comunque essere esposti ad azione di responsabilità pretestuosamente avviate dai propositi per contrastare la gestione giudiziaria. La non punibilità penale e l'esenzione da responsabilità civile non opera per i casi di dolo o colpa grave ed è comunque limitata temporalmente alla fase più delicata di gestione (ossia quella della vigenza del provvedimento di sequestro ove, come noto, vengono adottate, d'intesa con il Giudice Delegato, le linee strategiche di gestione). Al 2° comma viene introdotta una sospensione *ex lege* degli effetti e delle sanzioni connesse ai controlli che le pubbliche amministrazioni espletano sulle imprese sequestrate tra la data del sequestro e sino all'approvazione - da parte del giudice delegato - del programma di prosecuzione dell'attività di impresa. Tale previsione è necessaria per evitare, come purtroppo accade sovente nella prassi, che l'amministrazione giudiziaria venga travolta da controlli che, seppur dovuti, finiscono per rallentare o aggravare l'attività di ricostruzione degli assets in vista della redazione ed approvazione del programma di prosecuzione dell'attività aziendale. Si pensi ai controlli operati dai competenti organi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro: in tali casi, l'amministratore giudiziario dovrebbe essere posto nella condizione di sanare le irregolarità rinvenute nei luoghi aziendali all'atto del sequestro, sulla base di un periodo temporale ove dovrebbe operare una sospensione dei controlli pubblicistici. Nella prassi accade purtroppo l'opposto: in concomitanza del sequestro, i vari organi della Pubblica Amministrazione (Ispettorati, ASL, etc), eseguono i controlli previsti dalle rispettive normative, irrogando all'esito sanzioni all'amministratore giudiziario o al nuovo legale rappresentante per inadempimenti in realtà imputabili alla precedente gestione.

Al fine di valorizzare la figura dell'amministratore giudiziario e di agevolarne le relative attività, si propone l'introduzione nell'articolo 36 del codice antimafia, di un termine più ampio per presentare la prima relazione sulla gestione, rimettendo al giudice delegato la facoltà di individuare tale maggior termine.

Inoltre, si propone che all'articolo 40 del codice antimafia si preveda che, per il recupero e la custodia dei veicoli sequestrati o confiscati, vengano applicate le tariffe del Ministero dell'interno nei casi di provvedimenti di sequestro o confisca per violazioni al codice della Strada. In questo modo si agevola l'attività dell'amministratore giudiziario e correlativamente del giudice delegato, che avranno come punto di riferimento per la liquidazione delle spese connesse alla gestione di tali beni, un'unica tabella per tutto il territorio nazionale e quindi per tutte le depositarie giudiziarie convenzionate.

Ancora, si propone che all'articolo 45 del codice antimafia si preveda che l'amministratore giudiziario sia destinatario delle notifiche dei provvedimenti definitivi di confisca, sino ad oggi solo in alcuni casi conosciuti dal professionista mediante comunicazioni ufficiose o per il tramite dell'Agenzia.

Si propone poi di modificare l'articolo 55 del codice in materia di azioni esecutive, in modo da precisare che l'eventuale processo esecutivo sul singolo bene sottoposto a sequestro non possa essere iniziato (regola fissata già dal testo vigente) e, se iniziato, rimanga sospeso (il testo vigente in maniera equivoca afferma che non poteva essere proseguito, ma non precisava che sorti potesse avere il procedimento in caso di dissequestro del bene). Dalla sospensione la possibilità di riassunzione in caso di dissequestro, facendo salvi gli effetti prodottosi prima della sospensione in favore del creditore.

L'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.

Si propone di affidare all'Agenzia la gestione della procedura per la tutela dei terzi, che quindi viene spostata dopo la confisca definitiva. Inoltre, anche le competenze gestorie dell'Agenzia vengono traslate alla confisca definitiva, replicando, quindi, quanto già avveniva con l'Agenzia del Demanio prima dell'istituzione dell'ANBSC nel 2010. Ciò in quanto, l'Agenzia, quand'anche dotata di risorse umane e finanziarie, non potrebbe comunque garantire una efficace e tempestiva gestione dei beni durante la fase giudiziaria. La gestione dei beni, pertanto, sotto il controllo del giudice delegato, rimarrebbe in capo all'amministratore giudiziario per tutta la durata del procedimento, dal sequestro sino alla confisca definitiva. Conseguentemente l'Agenzia, pur mantenendo le funzioni di supporto e ausilio all'autorità giudiziaria, sarebbe chiamata a occuparsi di amministrare i beni definitivamente confiscati traghettando la gestione dei medesimi, dalla data di definitività alla loro effettiva destinazione, agli aventi diritto. Proprio perché si ritiene che debba essere conservata la funzione di ausilio all'autorità giudiziaria, si propone di mantenere le sedi secondarie dell'ANBSC (art. 112, comma 4 lett. l), essenziali per lo svolgimento delle funzioni di ausilio e che, pertanto, andrebbero potenziate. Al fine di colmare le lacune riscontrate nella gestione di quei beni che seppur confiscati, non sono gestibili e destinabili ai sensi delle disposizioni del codice antimafia (ad esempio confisca per reati fallimentari), si propone (*cfr.* nuova formulazione articolo 110 comma

2-ter) di attribuire all'Agenzia la gestione e destinazione dei beni confiscati in via definitiva a norma delle vigenti disposizioni di legge, ferma restando l'eventuale competenza di altri soggetti pubblici in materia (ad. es. Agenzia del Demanio).

Per coordinare la traslazione delle competenze gestorie dell'ANBSC in concomitanza della confisca definitiva si prevede una specifica disciplina transitoria (articolo 32 disposizioni transitorie) unitamente alle norme di coordinamento.

LA TUTELA DEI TERZI ED I RAPPORTI CON IL FALLIMENTO

La disciplina introdotta nel codice antimafia in materia di tutela dei terzi è stata da più parti fortemente criticata perché, essendo di marcata ispirazione fallimentaristica, rischia di svilire la funzione del giudice delegato e dell'amministratore giudiziario.

A tal proposito, nell'ottica di semplificare il procedimento di verifica dei crediti nel procedimento di prevenzione, sono state integralmente recepite le proposte emendative formulate dalla Commissione Parlamentare Antimafia.

In particolare si propone di procedere alla verifica dei crediti dopo l'emanazione del provvedimento di confisca di primo grado, ancorché non definitiva; ciò in quanto la conoscenza del dato effettivo dell'indebitamento, della sua origine e del suo ammontare è possibile, anche con riguardo alle connessioni del debito con l'attività illecita, solo dopo la conclusione dell'istruttoria di primo grado. Per altro verso, iniziando la verifica mentre possono essere in corso i giudizi di impugnazione, è possibile un intervento mirato al perseguimento delle finalità proprie della procedura, rendendo possibile per un verso la prosecuzione dell'azienda, per altro verso l'anticipazione dell'eventuale censimento dei crediti di buona fede da onorare prima della definitività della confisca.

Le proposte incidono sensibilmente sulla fase del procedimento di verifica, privilegiando quegli aspetti del procedimento che si sono rivelati in grado di garantire una maggiore tempestività nella formazione dello stato passivo, anticipando la fase di istaurazione del contraddittorio tra i creditori ed organi della procedura ad una fase antecedente all'udienza di verifica.

L'articolo 57 nella formulazione proposta prevede che l'amministratore formi l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro ivi compresi i crediti ritenuti strategici per la ripresa e la prosecuzione dell'attività di impresa e per la conservazione del valore economico e sociale dell'azienda sequestrata, di cui al nuovo articolo 54-bis. Tali ultimi crediti pur esclusi dal procedimento di verifica di cui all'articolo 58, in quanto già soddisfatti, ove il giudice ne abbia autorizzato il pagamento in ragione della riscontrata essenziale strumentalità, devono essere comunque inseriti dall'amministratore nell'elenco dei creditori, per consentire a tutti gli altri creditori la verifica dei presupposti del trattamento preferenziale ricevuto e la conseguente possibilità di impugnare il provvedimento del giudice che ne ha autorizzato il pagamento, nei modi e nei termini previsti all'articolo 59, comma 6, per le impugnazione dei crediti ammessi o esclusi dal passivo.

Il procedimento delineato prevede che il giudice delegato assegni ai creditori il termine perentorio di sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei loro diritti e con lo stesso decreto

fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi (articolo 57, comma 2). Si propone, come elemento di novità, che l'amministratore giudiziario provveda a redigere un progetto di stato passivo, che deve depositare prima dell'udienza di verifica in un tempo utile da consentire ai creditori di prendere conoscenza delle conclusioni rassegnate e di interloquire nel merito, attraverso osservazioni scritte ed integrazioni probatorie, fino a cinque giorni prima dell'udienza; termine che è stato previsto a pena di decadenza per consentire al giudice di avere a disposizione in udienza tutti gli elementi utili per la decisione. La preventiva verifica delle domande ad opera dell'amministratore giudiziario, così come la possibilità per i creditori di contro dedurre alle conclusioni rassegnate e di produrre nuovi documenti, agevola l'attività del giudice in udienza garantendo la speditezza della trattazione e riducendo i tempi dell'accertamento definitivo dei crediti, limita le ipotesi di un rinvio dell'udienza per esigenze istruttorie connesse e/o conseguenti alla necessità di produzioni documentali, e agevola soluzioni condivise tra le parti, nei limiti della disponibilità dei diritti, atte a ridurre le ipotesi di impugnazioni.

Non è stata prevista per la fase della verifica dinanzi al giudice delegato la difesa tecnica, obbligatoria invece in ogni caso di impugnazione dinanzi al tribunale. Nel giudizio di impugnazione non sono ammesse prove nuove se non sopravvenute.

Il regime delle domande tardive è stato, del pari, oggetto di rivisitazione, prevedendosi la possibilità di presentarle solo entro il limite temporale di un anno dal decreto di esecutorietà dello stato passivo emanato all'esito della verifica delle domande tempestive.

L'ammissibilità della domanda tardiva presuppone che il creditore provi di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile nel termine assegnato.

La fase della vendita e del riparto viene devoluta integralmente all'Agenzia perché avrà luogo solo dopo la confisca irrevocabile. Viene ribadito il criterio di sussidiarietà della vendita dei beni al solo caso in cui la liquidità di cui si dispone risulti insufficiente a garantire la soddisfazione dei creditori. Al fine di evitare che si verifichino situazioni in cui si procede alla vendita di beni di consistente valore a fronte di crediti insoddisfatti di importo complessivamente modesto, è stata prevista la possibilità che l'Agenzia possa differire la vendita ad un momento successivo ove confidi di reperire le risorse necessarie dalla gestione del patrimonio. Si prevede che l'Agenzia predisponga un progetto del piano dei pagamenti, da sottoporre all'attenzione dei creditori ai quali viene riconosciuta la facoltà di presentare osservazioni sia sulla graduazione, sia sulla collocazione dei crediti, nonché sul valore dei beni o delle aziende confiscati. L'Agenzia, tenuto anche conto delle osservazioni, predispone il piano di pagamento che può essere impugnato dai creditori dinanzi al giudice civile. Si tratta infatti dell'accertamento di un diritto, che, se pur trova il suo presupposto nel procedimento di prevenzione, prescinde da esso, inserendosi nel rapporto tra l'Agenzia, tenuta al pagamento, ed il creditore che in ragione della titolarità del credito ammesso al passivo vanta ora una pretesa creditoria direttamente nei confronti dello Stato, non già della procedura di prevenzione. Per effetto dell'opposizione si instaura un giudizio di natura civile, che si svolge con rito camerale nelle forme del procedimento sommario di cui all'articolo 702-bis e ss c.p.c. dinanzi alla corte d'appello del distretto di competenza del giudizio presupposto (di prevenzione o penale). In presenza di somme contestate, queste vanno accantonate, procedendosi all'assegnazione di quelle non controverse. Ove non sia possibile procedere all'accantonamento, la proposta opposizione sospende l'esecutività dei pagamenti.



GESTIONE E DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI

La proposta si pone l'obiettivo di agevolare la gestione dei beni e quindi la loro successiva destinazione. A titolo esemplificativo, si riconosce all'imprenditore attivo nel settore produttivo dell'impresa sequestrata un diritto di prelazione nei casi in cui l'imprenditore stesso dimostri un effettivo ed utile svolgimento dell'attività di supporto. Sul punto si ritiene di dover meglio specificare i casi in cui tale diritto di prelazione è esercitabile, a tal fine facendo riferimento all'utile di esercizio conseguito dall'impresa sequestrata nel biennio precedente ovvero sino alla data del provvedimento di confisca definitiva.

Molte proposte emendative sono state inserite nel testo dell'art. 48 prevedendo in particolare:

1. il ricorso alle risorse finanziarie del Fondo Unico Giustizia per la gestione dei beni confiscati;
2. il social housing per gli immobili confiscati;
3. la possibilità di stipulare contratti di partenariato pubblico-privato ai sensi del codice dei contratti pubblici;
4. forme agevolate di cessione dei beni in caso di immobile confiscato pro-quota o di partecipazioni societarie confiscate in via non totalitaria;
5. forme agevolate di cessione dei beni mobili non confiscati rinvenuti in beni immobili confiscati;
6. procedura specifica per consentire all'Agenzia di presentare alla Prefettura la richiesta di accertamenti sugli acquirenti dei beni aziendali (procedura questa oggi non prevista in via normativa e applicata solo in via di prassi, peraltro non da tutte le Prefetture);
7. forme agevolate di destinazione dei beni mobili anche registrati prevedendone in particolare l'assegnazione gratuita a cooperative ovvero la distruzione.

NORME OGGETTO DI INTERVENTO:

C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio e C. 2786 Bindi (Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata).



PROPOSTA NORMATIVA

Si riportano di seguito le disposizioni che si intende integrare all'interno dell'impianto normativo esistente (in neretto le modifiche legislative proposte).

ARTICOLO 4 D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159 (Soggetti destinatari)

Testo originario	Testo modificato
<p>1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:</p> <p>a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p.;</p> <p>b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;</p> <p>c) ai soggetti di cui all'articolo 1;</p> <p>d) a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ((ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale));</p>	<p>1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:</p> <p>a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p.;</p> <p>b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;</p> <p>c) ai soggetti di cui all'articolo 1;</p> <p>d) a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ((ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale));</p>



<p>e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;</p> <p>f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;</p> <p>g) a coloro che, fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);</p> <p>h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. E' finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;</p> <p>i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive.</p>	<p>e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;</p> <p>f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;</p> <p>g) a coloro che, fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);</p> <p>h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. E' finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;</p> <p>i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive.</p>
--	--



	<p>l) ai soggetti indiziati di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal titolo II, Capo I, del codice penale che rientrino nelle categorie di cui all'articolo 1, lettere a) e b).</p>
--	--

Relazione: Si propone l'estensione delle misure patrimoniali ai soggetti indiziati di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal titolo II, Capo I, del codice penale che rientrino nelle categorie di cui all'articolo 1, lettere a) e b).

ARTICOLO 5 D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159
(Titolarità della proposta. Competenza)

Testo originario	Testo modificato
<p>1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 4 possono essere proposte dal questore, dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona e dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.</p>	<p>1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 4 possono essere proposte dal questore, dal procuratore nazionale antimafia nell'ambito delle attività di cui all'articolo 371-bis, comma 2 e comma 3 c.p.p., dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona e dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. La proposta deve essere depositata presso la cancelleria delle sezioni specializzate distrettuali di cui al comma 4.</p>
<p>2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c) e lettera i), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona; nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.</p>	<p>2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c) e lettera i) e lettera l), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario la persona risulta dimorare, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto; nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica proponente.</p>
<p>3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.</p>	<p>3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.</p>

<p>4. La proposta di cui al comma 1 è presentata al presidente del Tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora.</p>	<p>4. Sono istituite presso il tribunale del capoluogo del distretto e della corte di appello sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali. Il presidente del tribunale assicura che il collegio sia composto da magistrati di specifica esperienza nella materia o comunque già assegnati a funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze.</p> <p>4-bis. Sono altresì istituite sezioni distaccate delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione presso il tribunale circondariale di Trapani e presso il tribunale circondariale di S. Maria Capua Vetere. Alle predette sezioni distaccate si applicano le norme riguardanti le sezioni specializzate distrettuali.</p>
--	---

Relazione: Si propone un maggior coordinamento tra i soggetti che promuovono le misure di prevenzione e la specializzazione dei giudici che le decidono e al contempo si creano sezioni specializzate distrettuali per la trattazione delle misure di prevenzione, fatta salva la creazione di sezioni distaccate per i tribunali circondariali che risultano avere carichi di lavoro particolarmente rilevanti per specifiche ragioni territoriali ed ambientali (come Trapani e Santa Maria Capua Vetere).



ARTICOLO 5-BIS D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159
(Parere del procuratore distrettuale sulle proposte degli altri soggetti legittimati alla proposta)

Testo originario	Testo modificato
	<p>1. Il procuratore della Repubblica circondariale, il questore e il direttore della Direzione investigativa antimafia, titolari della proposta ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, quando non formulano la proposta congiuntamente al procuratore distrettuale, la depositano presso la cancelleria della sezione specializzata distrettuale di cui all'articolo 5, comma 4.</p> <p>2. Il presidente trasmette copia della sola proposta al procuratore distrettuale perché formuli proprio parere entro dieci giorni dalla comunicazione. Il procuratore distrettuale entro il suddetto termine può integrare gli atti già depositati dal diverso organo proponente, può formulare ulteriori richieste o proposte al tribunale, può segnalare la pendenza di altri procedimenti connessi e chiederne la riunione ai sensi dell'articolo 17 c.p.p.</p> <p>3. Il presidente fissa l'udienza solo dopo avere acquisito il parere del procuratore distrettuale o comunque dopo che sia decorso il termine indicato al comma 2.</p>

Relazione: Viene inserito il nuovo articolo 5-bis che stabilisce che quando gli altri soggetti legittimati non depositano la loro proposta congiuntamente con il procuratore distrettuale, prima della fissazione dell'udienza, il tribunale trasmette la copia della proposta al procuratore distrettuale perché formuli un proprio parere e, se lo ritiene, integri gli atti o segnali la pendenza di procedimenti connessi.



ARTICOLO 20 D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159
(Sequestro)

Testo originario	Testo modificato
<p>1. Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.</p> <p>2. Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente.</p> <p>3. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19.</p>	<p>1. Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego ovvero dispone le misure di cui agli artt. 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti.</p> <p>2. Il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente o in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese.</p> <p>3. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19.</p> <p>4. Il decreto di sequestro e il provvedimento di revoca, anche parziale, del sequestro sono comunicati, anche in via telematica, all'Agenzia e all'amministratore giudiziario subito dopo la loro esecuzione.</p>

Relazione: La modifica risulta necessaria per una più efficace aggressione ai patrimoni escludendo che la disponibilità di beni possa essere giustificata mediante condono o definizione anticipata del contenzioso tributario. Anche in questo caso viene inserita una norma di coordinamento per consentire, nei casi in cui non venga disposta la confisca, il ricorso a più flessibili misure di contrasto alle infiltrazioni mafiose nel mercato introdotte all'art. 34 (amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche) e all'art. 34-bis (il controllo giudiziario).



ARTICOLO 21 D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159 (Esecuzione del sequestro)

Testo originario	Testo modificato
<p>1. Il sequestro è eseguito con le modalità previste dall'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. L'ufficiale giudiziario eseguite le formalità ivi previste, procede all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche se gravati da diritti reali o personali di godimento, con l'assistenza della polizia giudiziaria.</p> <p>2. Il tribunale, ove gli occupanti non vi provvedano spontaneamente, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro mediante l'ausilio della forza pubblica.</p> <p>3. Il rimborso delle spese postali e dell'indennità di trasferta spettante all'ufficiale giudiziario è regolato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59.</p>	<p>1. Il sequestro è eseguito con le modalità previste dall'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. L'ufficiale giudiziario eseguite le formalità ivi previste, procede all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche se gravati da diritti reali o personali di godimento, con l'assistenza della polizia giudiziaria.</p> <p>2. Il tribunale, ove gli occupanti non vi provvedano spontaneamente, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro mediante l'ausilio della forza pubblica. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, può disporre il differimento dell'esecuzione dello sgombero per il tempo necessario per la stipula o l'esecuzione dei contratti previsti dall'articolo 40, commi 3-bis e 3-ter, sempre che l'occupante corrisponda l'indennità eventualmente determinata e provveda a sue cure alle spese e a tutti agli oneri, compreso il pagamento di oneri fiscali, inerenti all'unità immobiliare, esclusa ogni azione di regresso.</p> <p>3. Il rimborso delle spese postali e dell'indennità di trasferta spettante all'ufficiale giudiziario è regolato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59.</p>

Relazione: La proposta emendativa vuole meglio esplicitare che l'occupante è tenuto al pagamento di tutti gli oneri ivi compresi quelli fiscali.



ARTICOLO 24 D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159 (Confisca)

Testo originario	Testo modificato
<p>1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.</p> <p>2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il termine resta sospeso per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente.</p>	<p>1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.</p> <p>2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il termine resta sospeso per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, anche se oggetto di condono o di definizione anticipata del contenzioso tributario. Se il tribunale non dispone la confisca può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli artt. 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti.</p>

3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione di una misura di prevenzione personale. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni del presente titolo.

3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione di una misura di prevenzione personale. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni del presente titolo.

Relazione: Come noto il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il termine in esame resta sospeso per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente. Il subemendamento intende annoverare, tra le cause di sospensione, anche altre fattispecie: a) il tempo necessario per la decisione definitiva su istanza di riconsiliazione presentata dal difensore; b) il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino alla identificazione ed alla citazione degli eredi o comunque degli aventi causa; c) durante la pendenza del termine per il deposito del decreto conclusivo del procedimento.

ARTICOLO 35 D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159
(Nomina e revoca dell'amministratore giudiziario)

Testo originario	Testo modificato
1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario.	1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario. Qualora la gestione dei beni in sequestro sia particolarmente complessa anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura dell'attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente.
2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'albo nazionale degli amministratori giudiziari.	2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi fra gli amministratori; è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso.
3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di ausiliario o di collaboratore dell'amministratore giudiziario.	3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4. Non possono altresì essere nominate le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di coadiutore o di diretta collaborazione dell'amministratore giudiziario nell'attività di gestione.



<p>4. Il giudice delegato può autorizzare l'amministratore giudiziario a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. A costoro si applica il divieto di cui al comma 3.</p>	<p>4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiuvazione la cui composizione ed il cui assetto interno devono essere comunicati al giudice delegato. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in sequestro e degli oneri che ne conseguono.</p>
<p>5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi.</p>	<p>5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla gestione alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi.</p>
<p>6. L'amministratore giudiziario deve segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.</p>	<p>6. L'amministratore giudiziario deve segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.</p>
<p>7. In caso di grave irregolarità o di incapacità il tribunale, su proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o d'ufficio, può disporre in ogni tempo la revoca dell'amministratore giudiziario, previa audizione dello stesso. Nei confronti dei coadiutori dell'Agenzia la revoca è disposta dalla medesima Agenzia.</p>	<p>7. In caso di grave irregolarità o di incapacità il tribunale, su proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o d'ufficio, può disporre in ogni tempo la revoca dell'amministratore giudiziario, previa audizione dello stesso. Nei confronti dei coadiutori dell'Agenzia la revoca è disposta dalla medesima Agenzia.</p>
<p>8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della gestione ai sensi dell'articolo 43.</p>	<p>8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della gestione ai sensi dell'articolo 43.</p>
<p>9. Nel caso di trasferimento fuori della residenza, all'amministratore giudiziario spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per i dirigenti di seconda fascia dello Stato.</p>	<p>9. Nel caso di trasferimento fuori della residenza, all'amministratore giudiziario spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per i dirigenti di seconda fascia dello Stato.</p>



	<p>9-bis. Sino all'adozione del regolamento di cui all'art. 8, comma primo del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, per le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari e dei coadiutori dell'Agenzia, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140. La presente disposizione ha efficacia novativa per tutti gli incarichi di amministratore giudiziario e di coadiutore dell'Agenzia in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>
--	--

Relazione: Con l'emendamento vengono fissati criteri per la scelta dell'amministratore giudiziario in via del tutto generale, stabilendo che della loro applicazione concreta nei singoli casi debba essere dato conto in un provvedimento motivato del tribunale che conferisce l'incarico; si vogliono così evitare criteri e meccanismi di selezione rigidi e inadeguati alle esigenze imprevedibili di ciascuna procedura ma al contempo rendere trasparenti e verificabili le scelte degli uffici giudiziari; dal canto suo prima di assumere l'incarico l'amministratore deve depositare apposita dichiarazione sugli altri incarichi che sta ancora eseguendo.

Viene, altresì, introdotta la previsione in base alla quale gli amministratori giudiziari di aziende, nei casi più complessi, devono articolare preventivamente un ufficio di coadiuvazione indicandone i componenti e gli oneri, così da sottoporlo alla preventiva autorizzazione del giudice.

L'emendamento, inoltre, si pone l'obiettivo di riscrivere le norme che ancora fanno riferimento alla persona cui sono affidati i beni definendola custode, con particolare riguardo all'articolo 30 nella parte relativa al ruolo dell'amministratore giudiziario nominato nell'ambito del procedimento penale ordinario, dove ancora rimanevano margini di equivoco. Nella visione più dinamica dei compiti di gestione, nel procedimento penale ordinario, si stabilisce che deve essere sempre lo stesso giudice delegato ad occuparsi di sovrintendere alle attività di amministrazione, anche quando il procedimento transiti in una fase successiva o in un altro grado (appello e cassazione) in modo da assicurare la continuità di gestione in tutti i casi in cui la competenza si trasferisca ad uffici diversi.

Inoltre la modifica proposta, nelle more dell'adozione del regolamento attuativo dell'albo degli amministratori giudiziari (segnatamente il regolamento per la determinazione dei compensi) si pone il fine di applicare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, un criterio univoco di determinazione dei compensi degli amministratori giudiziari e dei coadiutori dell'ANBSC, mediante il rinvio al DM 140/2012. Da qui la necessità che la previsione abbia efficacia novativa di tutti gli incarichi in corso (sia per gli amministratori giudiziari che per i coadiutori dell'ANBSC).



ARTICOLO 35-BIS D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159
(Responsabilità nella gestione e controlli della pubblica amministrazione)

Testo originario	Testo modificato
	<p>1. L'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi dell'articolo 35 comma quarto e l'amministratore nominato ai sensi dell'articolo 41 comma sesto non rispondono dei danni e non sono punibili, se non in caso di dolo o colpa grave, per le attività di gestione compiute durante la vigenza del sequestro.</p> <p>2. Sino all'approvazione del programma di cui all'articolo 41 comma primo, sono sospesi gli effetti degli accertamenti e delle eventuali sanzioni, a qualsiasi titolo disposti sulle aziende sequestrate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma secondo del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. E' conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione.</p> <p>3. Tutti gli accertamenti svolti sulle aziende sottoposte a sequestro indicano le violazioni conseguenti a comportamenti tenuti in epoca precedente all'esecuzione del sequestro e le distinguono da quelle conseguenti a comportamenti tenuti dopo l'immissione in possesso da parte dell'amministratore giudiziario o di un suo coadiutore. Se gli accertamenti sono intervenuti prima dell'approvazione del programma di cui all'articolo 41 comma primo, la pubblica amministrazione procedente impartisce le prescrizioni necessarie alla prosecuzione dell'attività, ove essa sia possibile. L'amministratore giudiziario ne tiene conto ai fini della predisposizione del programma di cui all'articolo 41 comma primo e ne informa tempestivamente il Tribunale e l'Agenzia.</p> <p>4. Le sanzioni comminate dalla pubblica amministrazione in violazione dei commi 2 e 3 non producono effetto nei confronti dei soggetti indicati al comma 1.</p>



	<p>5. Il Prefetto territorialmente competente rilascia all'amministratore giudiziario, che sia immesso nel possesso di un'azienda a seguito di sequestro, la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 con limitato riguardo all'incarico assunto e tenuto conto dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria che autorizzano, anche in via provvisoria, la prosecuzione delle attività. La documentazione ha efficacia per tutta la durata del sequestro e in ogni caso fino alla destinazione dell'azienda ai sensi dell'articolo 48.</p>
--	--

Relazione: La proposta emendativa del 1° comma si pone l'obiettivo di evitare che i soggetti nominati dall'autorità giudiziaria per gestire i compendi sequestrati (amministratore giudiziario, coadiutore e amministratore della società sequestrata) debbano incolpevolmente subire procedimenti civili o penali connessi ad azioni od omissioni imputabili alla precedente gestione o comunque essere esposti ad azione di responsabilità pretestuosamente avviate dai propositi per contrastare la gestione giudiziaria. La non punibilità penale e l'esenzione da responsabilità civile non opera per i casi di dolo o colpa grave ed è comunque limitata temporalmente alla fase più delicata di gestione ovvero quella della vigenza del provvedimento di sequestro ove, come noto, vengono adottate, d'intesa con il Giudice Delegato, le linee strategiche di gestione.

Nel 2° comma viene introdotta una sospensione ex lege degli effetti e delle sanzioni connesse ai controlli che le pubbliche amministrazioni espletano sulle imprese sequestrate tra la data del sequestro e sino all'approvazione - da parte del giudice delegato - del programma di prosecuzione dell'attività di impresa. Tale previsione appare necessaria per evitare, come purtroppo accade sovente nella prassi, che l'amministrazione giudiziaria venga travolta da controlli che, seppur dovuti, si presentano idonei a rallentare o aggravare l'attività di ricostruzione degli assets in vista della redazione e dell'approvazione del programma di prosecuzione dell'attività aziendale. Si pensi ai controlli operati dai competenti organi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro: in tali casi, l'amministratore giudiziario dovrebbe essere posto nella condizione di sanare le irregolarità rinvenute nei luoghi aziendali all'atto del sequestro, sulla base di un periodo temporale ove dovrebbe operare una sospensione dei controlli pubblicistici. Nella prassi accade purtroppo l'opposto: in concomitanza del sequestro, i vari organi della Pubblica Amministrazione (Ispettorati, ASL, etc), eseguono i controlli previsti dalle rispettive normative, irrogando all'esito sanzioni all'amministratore giudiziario o al nuovo legale rappresentante, per inadempimenti in realtà imputabili alla precedente gestione.

Il 3° comma introduce una distinzione tra accertamenti ed irregolarità riscontrate prima o dopo la data di approvazione del programma di prosecuzione, all'uopo introducendo una diversa disciplina onde consentire all'amministratore giudiziario di procedere alla sanatoria delle irregolarità riscontrate soltanto all'esito degli accertamenti espletati sino alla menzionata data di approvazione del programma citato. Conseguentemente nel 4° comma viene precisato che le sanzioni comminate dalla pubblica amministrazione in violazione dei commi 2 e 3 non producono effetto nei confronti dei soggetti indicati al comma 1.

Il 5° comma vuole consentire alle imprese sequestrate che operano con le Pubbliche amministrazioni mediante concessioni o contratti pubblici di proseguire le attività. In proposito va ricordato che nel codice dei contratti



pubblici è prevista un'apposita disciplina (art. 38, comma 1° bis Dlgs n. 163/2006) che legittima le imprese in amministrazione giudiziaria a partecipare a nuove gare. Non esiste invece una disposizione espressa sulla prosecuzione dei rapporti di diritto pubblico (concessioni, appalti, etc) che un'impresa sequestrata ha in corso con una o più Pubbliche Amministrazioni. Da qui la necessità affinché il Prefetto della provincia interessata rilasci la nuova documentazione antimafia come individuata dall'art. 84 del codice (comunicazione e certificazione antimafia), al fine di abilitare l'impresa sequestrata, nella nuova governance societaria, a proseguire gli appalti in corso. Al riguardo si evidenzia che la prassi registrata in tali fattispecie è spesso contraddittoria: in alcune Prefetture, in base alla richiesta formulata dall'amministratore giudiziario, si rilascia una nuova documentazione antimafia. Altre Prefetture, invece, tenuto conto che non esiste un espresso obbligo di legge in tal senso, si rifiutano di rilasciare la nuova documentazione antimafia, di fatto impedendo all'impresa sequestrata di poter proseguire l'attività aziendale con i contratti di diritto pubblico.



ARTICOLO 36 D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159 (Relazione dell'amministratore)

Testo originario	Testo modificato
<p>1. L'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato, entro trenta giorni dalla nomina, una relazione particolareggiata dei beni sequestrati. La relazione contiene:</p> <p>a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende;</p> <p>b) il presumibile valore di mercato dei beni quale stimato dall'amministratore stesso;</p> <p>c) gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati;</p>	<p>1. L'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato, entro trenta giorni dalla nomina ovvero entro il maggior termine concesso dal giudice delegato, una relazione particolareggiata dei beni sequestrati. La relazione contiene:</p> <p>a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende;</p> <p>b) il presumibile valore di mercato dei beni quale stimato dall'amministratore stesso;</p> <p>c) l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia sui beni in sequestro, specificando i crediti che originano da rapporti necessari e quelli che riguardano rapporti esauriti ovvero non provati o non funzionali alla gestione produttiva dei beni in sequestro. Per i rapporti necessari si applica l'articolo 56 comma 3-bis del presente decreto;</p> <p>d) in caso di sequestro di beni organizzati in azienda, l'indicazione della documentazione reperita e le eventuali difformità tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili;</p> <p>e) l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni. In particolare, nel caso di sequestro di beni organizzati in azienda o di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, la relazione contiene una analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata, della capacità produttiva e del mercato di riferimento.</p>



2. La relazione di cui al comma 1 indica anche le eventuali difformità tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonché l'esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza.

3. Ove ricorrano giustificati motivi, il termine per il deposito della relazione può essere prorogato dal giudice delegato per non più di novanta giorni. Successivamente l'amministratore giudiziario redige, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia, esibendo, ove richiesto, i relativi documenti giustificativi.

4. In caso di contestazioni sulla stima dei beni, il giudice delegato nomina un perito, che procede alla stima dei beni in contraddittorio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal codice di procedura penale in materia di perizia.

2. La relazione di cui al comma 1 indica anche le eventuali difformità tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonché l'esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza.

3. Overicorranogiustificatimotivi, il termine per il deposito della relazione può essere prorogato dal giudice delegato con la frequenza stabilita dal giudice. Successivamente l'amministratore giudiziario redige, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia, esibendo, ove richiesto, i relativi documenti giustificativi.

4. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso, il tribunale, sentite le parti, se non le ritiene inammissibili, procede all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni medesimi nelle forme della perizia ai sensi degli articoli 220 e seguenti c.p.p. Fino alla conclusione della perizia, la gestione prosegue con le modalità stabilite dal giudice delegato.

Relazione: Si propone di modificare il 1° comma della disposizione in esame onde consentire all'amministratore giudiziario di presentare la prima relazione sulla gestione entro un termine più ampio stabilito dal giudice delegato in funzione della complessità del patrimonio gestito. Coerentemente è stato modificato anche il comma 3°. Altresì, si vuole consentire all'amministratore giudiziario di presentare la prima relazione sulla gestione entro un termine più ampio stabilito dal giudice delegato in funzione della complessità del patrimonio gestito. Inoltre è stato previsto che nella relazione, l'amministratore formuli una prima analisi circa le concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività di impresa ovvero per la liquidazione dell'azienda. Si ritiene altresì necessario che la prima relazione sulla gestione espliciti i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati onde evitare occupazioni abusive da parte di soggetti senza titolo, nonché l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia sui beni in sequestro, specificando i crediti che originano da rapporti necessari e quelli che riguardano rapporti esauriti ovvero non provati o non funzionali alla gestione produttiva dei beni in sequestro. Il tutto per fornire



un quadro compiuto al giudice delegato già nella prima relazione. Coerentemente, stante il quadro informativo definito compiutamente già nella prima relazione, si vorrebbero evitare successivi appesantimenti burocratici in capo all'amministratore giudiziario, all'uopo specificando che la relazione periodica sulla gestione venga presentata solo su espressa richiesta del giudice delegato e con la frequenza dallo stesso indicata.

Al fine di tutelare la segretezza del fascicolo di gestione, che come noto può contenere informative a carattere confidenziale e riservato, viene previsto che le parti possano prendere visione ed estrarne copia delle relazioni limitatamente ai contenuti inerenti al valore di stima dei beni e sul punto formulare contestazioni motivate onde procede all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni medesimi nelle forme della perizia ai sensi degli articoli 220 e sgg. codice di rito penale.

ARTICOLO 37 D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159
(Compiti dell'amministratore giudiziario)

Testo originario	Testo modificato
<p>1. L'amministratore giudiziario, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, tiene un registro, preventivamente vidimato dal giudice delegato alla procedura, sul quale annota tempestivamente le operazioni relative alla sua amministrazione secondo i criteri stabiliti al comma 6. Con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le norme per la tenuta del registro.</p>	<p>1. L'amministratore giudiziario, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, tiene un registro, preventivamente vidimato dal giudice delegato alla procedura, sul quale annota tempestivamente le operazioni relative alla sua amministrazione secondo i criteri stabiliti al comma 6. Con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le norme per la tenuta del registro.</p>
<p>2. Nel caso di sequestro di azienda l'amministratore prende in consegna le scritture contabili e i libri sociali, sui quali devono essere annotati gli estremi del provvedimento di sequestro.</p>	<p>2. Nel caso di sequestro di azienda l'amministratore prende in consegna le scritture contabili e i libri sociali, sui quali devono essere annotati gli estremi del provvedimento di sequestro.</p>
<p>3. Le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo dall'amministratore giudiziario in tale qualità, escluse quelle derivanti dalla gestione di aziende, affluiscono al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>	<p>3. Le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo dall'amministratore giudiziario in tale qualità, escluse quelle derivanti dalla gestione di aziende e dalla amministrazione dei beni immobili, affluiscono al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili.</p>
<p>4. Le somme di cui al comma 3 sono intestate alla procedura e i relativi prelievi possono essere effettuati nei limiti e con le modalità stabilite dal giudice delegato.</p>	<p>4. Le somme di cui al comma 3 sono intestate alla procedura e i relativi prelievi possono essere effettuati nei limiti e con le modalità stabilite dal giudice delegato.</p>

<p>5. L'amministratore giudiziario tiene contabilità separata in relazione ai vari soggetti o enti proposti; tiene inoltre contabilità separata della gestione e delle eventuali vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale ed ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale. Egli annota analiticamente in ciascun conto le entrate e le uscite di carattere specifico e la quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale. Conserva altresì i documenti comprovanti le operazioni effettuate e riporta analiticamente le operazioni medesime nelle relazioni periodiche presentate ai sensi dell'articolo 36.</p>	<p>5. L'amministratore giudiziario tiene contabilità separata in relazione ai vari soggetti o enti proposti; tiene inoltre contabilità separata della gestione e delle eventuali vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale ed ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale. Egli annota analiticamente in ciascun conto le entrate e le uscite di carattere specifico e la quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale. Conserva altresì i documenti comprovanti le operazioni effettuate e riporta analiticamente le operazioni medesime nelle relazioni periodiche presentate ai sensi dell'articolo 36.</p>
---	---

Relazione: La modifica proposta vuole evitare che l'amministrazione giudiziaria rimanga senza liquidità di talché viene previsto che i proventi derivanti dalla messa a reddito dei beni immobili rimanga nella disponibilità della procedura senza riversamento al Fondo Unico Giustizia. Coerentemente viene previsto l'intervento di un decreto interministeriale ove vengono stabilite le norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili.



ARTICOLO 38 D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159 (Compiti dell'Agenzia)

Testo originario	Testo modificato
<p>1. Fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine l'Agenzia propone al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia può chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o all'assegnazione del bene.</p>	<p>1. Fino alla confisca definitiva nei procedimenti di prevenzione e fino alla irrevocabilità della confisca disposta nei procedimenti penali, l'Agenzia svolge attività di ausilio e di supporto all'autorità giudiziaria ove espressamente richiesto da quest'ultima, con le modalità previste dagli articoli 110, 111 e 112 del presente decreto legislativo, proponendo altresì al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione.</p>
<p>2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria.</p>	<p>2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria. L'Agenzia effettua le comunicazioni telematiche con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo.</p>
<p>3. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati, retribuiti secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata annuale, salvo che non intervenga revoca espressa, ed è rinnovabile tacitamente. L'incarico può essere conferito all'amministratore giudiziario già nominato dal tribunale.</p>	<p>3. Dopo che il provvedimento di confisca diviene irrevocabile, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia che ne cura la gestione fino alla emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che non sussistano altri giusti motivi. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che non intervenga revoca espressa.</p>



<p>4. In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore giudiziario già nominato, il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione.</p>	<p>4. L'amministratore giudiziario, divenuto irrevocabile il provvedimento di confisca, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato. Per l'attività di amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia il coadiutore predisporrà separato conto di gestione. L'Agenzia provvederà all'approvazione del nuovo rendiconto della gestione.</p>
<p>5. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado, al fine di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto, l'Agenzia pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto del provvedimento.</p>	<p>5. L'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di primo grado e d'intesa con l'autorità giudiziaria procedente, pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.</p>
<p>6. L'Agenzia promuove le intese con l'autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonché la pubblicità dei compensi percepiti, secondo modalità stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia.</p>	<p>6. Soppresso</p>
<p>7. Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente decreto relative all'amministratore giudiziario si applicano anche all'Agenzia, nei limiti delle competenze alla stessa attribuite ai sensi del comma 3</p>	<p>7. Soppresso</p>

Relazione: La modifica tende ad agevolare l'attività dell'amministratore giudiziario e quindi più efficace ed efficiente la gestione dei beni sequestrati, tramite il trasferimento della competenza gestoria dell'ANBSC, all'esito della confisca definitiva (attualmente l'Agenzia subentra nella gestione diretta già dal primo grado) nei procedimenti di prevenzione ovvero all'esito dell'udienza preliminare nei procedimenti penali. La traslazione della competenza gestoria dell'Agenzia in concomitanza con la confisca definitiva, non farebbe comunque venire meno le altre competenze che il legislatore affida a questo ente, segnatamente la competenza consulenziale (l'ausilio) che l'ANBSC continuerebbe a fornire all'autorità giudiziaria e all'amministratore giudiziario. In tal modo l'amministratore giudiziario per tutta la durata del procedimento giudiziario avrebbe un solo interlocutore (il giudice delegato) nell'attività di gestione, ma potrebbe comunque avvalersi dell'attività



consulenziale dell'Agenzia. Inoltre, si vuole coordinare le proposte emendative in materia di competenza dell'Agenzia (traslazione delle competenze gestorie all'esito della confisca definitiva) all'uopo espungendo il riferimento all'autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria. Inoltre si vuole agevolare e valorizzare il sistema informatico dell'Agenzia all'uopo ricorrendo a tale strumento anche per le comunicazioni telematiche.

Altresì, si vuole coordinare le proposte emendative in materia di competenza dell'Agenzia (traslazione delle competenze gestorie all'esito della confisca definitiva) all'uopo prevedendo il rinvio all'art 45 comma 2 (provvedimento definitivo di confisca) e specificando che la gestione da parte dell'ANBSC deve essere curata sino all'adozione del provvedimento di destinazione del bene. Nell'ottica di garantire la continuità nella gestione, si prevede anche che il professionista individuato dall'Agenzia per la gestione dei beni nella fase intercorrente dalla confisca definitiva alla destinazione dei beni venga affidata ad un professionista (coadiutore) individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che non sussistano altri giusti motivi. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che non intervenga revoca espressa.

L'emendamento, coerentemente alla traslazione delle competenze gestorie dell'ANBSC all'esito della confisca definitiva, richiede che l'amministratore giudiziario provveda agli adempimenti relativi alla quantificazione dei compensi e al deposito del rendiconto di gestione in coincidenza con l'irrevocabilità del provvedimento di confisca (e non in coincidenza del provvedimento di confisca di primo grado). I medesimi adempimenti amministrativi vengono posti a carico del coadiutore dell'ANBSC dopo la confisca definitiva.

Al fine di agevolare l'assegnazione provvisoria dei beni durante la fase giudiziaria, il subemendamento prevede inoltre che l'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di primo grado e d'intesa con l'autorità giudiziaria procedente, pubblichi nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi del testo unico Trasparenza.

Coerentemente alla traslazione delle competenze gestorie dell'ANBSC all'esito della confisca definitiva, prevede la soppressione dei commi 6 e 7 dell'art. 38 del codice antimafia che oggi rispettivamente richiedono all'Agenzia di promuovere le intese con l'autorità giudiziaria per assicurare la rotazione degli incarichi degli amministratori, nonché l'applicazione all'Agenzia delle disposizioni del codice relative all'amministratore giudiziario.



ARTICOLO 40 D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159 (GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI)

Testo originario	Testo modificato
<p>1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche tenuto conto degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a).</p> <p>2. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Nel caso previsto dal secondo comma del citato articolo 47, il beneficiario provvede a sue cure alle spese e agli oneri inerenti l'unità immobiliare ed è esclusa ogni azione di regresso.</p> <p>3. L'amministratore giudiziario non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato.</p>	<p>1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche avvalendosi della attività di ausilio e supporto dell'Agenzia ai sensi degli articoli 110, 111, e 112.</p> <p>2. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47, primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste.</p> <p>2-bis. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo e, comunque, nei casi previsti dal comma 3-ter, primo periodo. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese ed a tutti agli oneri, compreso il pagamento degli oneri fiscali, inerenti all'unità immobiliare; è esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito.</p> <p>3. L'amministratore giudiziario non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato.</p>



4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in violazione del presente decreto, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di dieci giorni, al giudice delegato che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

5. In caso di sequestro di beni in comunione indivisa, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, può chiedere al giudice civile di essere nominato amministratore della comunione.

3-bis. L'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, può locare o concedere in comodato i beni immobili, prevedendo la cessazione nei casi previsti dal comma 3-ter e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.

3-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in via prioritaria, concedere in comodato i beni immobili agli enti e alle associazioni previste dall'articolo 48, comma 3, con cessazione alla data della confisca definitiva. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 21, commi 2-bis, lettera b), 2-ter, lettera b), e del comma 2-bis del presente articolo.

3-quater. In caso di beni immobili concessi in locazione o in comodato sulla scorta di titolo di data certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto alla scadenza naturale.

4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale.

5. In caso di sequestro di beni in comunione indivisa, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, può chiedere al giudice civile di essere nominato amministratore della comunione.



5-bis. I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, ovvero possono essere affidati all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di soccorso pubblico, di protezione civile o di tutela ambientale.

5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro ed alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, può destinare alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale può procedere alla loro distruzione o demolizione.

5-quater. I proventi derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 5-ter affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nella misura del 50 per cento secondo le destinazioni previste dal predetto articolo 2, comma 7, e per il restante 50 per cento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per le esigenze dell'Agenzia che li destina prioritariamente alle finalità sociali e produttive.

5-bis. I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal giudice delegato in custodia giudiziale agli organi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, ovvero possono essere affidati all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di soccorso pubblico, di protezione civile o di tutela ambientale **nonché ai soggetti previsti dall'articolo 48 comma 3 lettera c.**

5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro ed alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, può destinare alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale può procedere alla loro distruzione o demolizione. **Per il recupero e custodia dei veicoli sequestrati o confiscati, si applicano le medesime tariffe stabilite dal Ministero dell'interno nei casi di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'articolo 214 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.**

5-quater. I proventi derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 5-ter affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nella misura del 50 per cento secondo le destinazioni previste dal predetto articolo 2, comma 7, e per il restante 50 per cento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per le esigenze dell'Agenzia che li destina prioritariamente alle finalità sociali e produttive.

5-quinquies. Se il tribunale non provvede alla confisca dei beni di cui al comma 5-ter, dispone la restituzione all'avente diritto dei proventi versati al Fondo unico giustizia in relazione alla vendita dei medesimi beni, oltre agli interessi maturati sui medesimi proventi computati secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127.	5-quinquies. Se il tribunale non provvede alla confisca dei beni di cui al comma 5-ter, dispone la restituzione all'avente diritto dei proventi versati al Fondo unico giustizia in relazione alla vendita dei medesimi beni, oltre agli interessi maturati sui medesimi proventi computati secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127.
---	---

Relazione: La modifica proposta, coerentemente alla traslazione delle competenze gestorie dell'ANBSC all'esito della confisca definitiva, prevede delle disposizioni di coordinamento.

Inoltre si ritiene necessario specificare la tipologia di tariffe applicabili in caso di recupero e custodia di beni mobili registrati, all'uopo rinviando alle tariffe ministeriali vigenti in materia di sequestro e confisca per violazione al codice della strada. In tal modo l'amministratore giudiziario verrebbe agevolato nella gestione dei beni mobili iscritti in pubblici registri in quanto per il pagamento degli oneri di custodia dei depositi giudiziari, si farebbe riferimento ad una disciplina specifica e applicata uniformemente su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 41 D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159
(Gestione delle aziende sequestrate)

Testo originario	Testo modificato
1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'albo nazionale degli amministratori giudiziari. In tal caso, la relazione di cui all'articolo 36 deve essere presentata entro sei mesi dalla nomina. La relazione contiene, oltre agli elementi di cui al comma 1 del predetto articolo, indicazioni particolareggiate sullo stato dell'attività aziendale e sulle sue prospettive di prosecuzione. Il tribunale, sentito l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.	1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto le aziende disciplinate dagli articoli 2555 e seguenti del codice civile o le partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'albo nazionale degli amministratori giudiziari ed è nominato dal tribunale con decreto motivato. In tal caso, la relazione di cui all'articolo 36 deve essere presentata entro sei mesi dalla nomina. La relazione contiene, oltre agli elementi di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo, una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata, della capacità produttiva e del mercato di riferimento. Ove non sia possibile predisporre un programma di prosecuzione o di ripresa, l'amministratore giudiziario propone la messa in liquidazione dell'impresa.



1-bis. Nella proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività, l'amministratore giudiziario indica l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività di impresa. L'amministratore giudiziario indica altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione della attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda al momento del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con proprio parere, al giudice delegato.

1-ter. In ogni caso, entro trenta giorni dalla immissione in possesso, l'amministratore giudiziario viene autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma di cui al comma 1-quater, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in sequestro in relazione ai compendi sequestrati.



1-quater. Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1 depositata dall'amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 c.p.p. con la sola partecipazione del pubblico ministero, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato ed impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.

1-quinquies. Non operano la cause di scioglimento delle società sottoposte a sequestro per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile dalla data di immissione in possesso sino alla approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446 comma 2 e comma 3, 2447, 2482-bis comma 4, comma 5 e comma 6, e 2482-ter del codice civile.

2. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può con decreto motivato indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione. L'amministratore giudiziario non può frazionare artatamente le operazioni economiche al fine di evitare il superamento di detta soglia.

3. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 42, in quanto applicabili.

4. I rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda sono regolati dalle norme del codice civile, ove non espressamente altrimenti disposto.

2. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può con decreto motivato indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione. L'amministratore giudiziario non può frazionare artatamente le operazioni economiche al fine di evitare il superamento di detta soglia.

3. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 42, in quanto applicabili.

4. I rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda sono regolati dalle norme del codice civile, ove non espressamente altrimenti disposto.



<p>5. Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, si applica l'articolo 63, comma 1.</p>	<p>5. Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, si applica l'articolo 63, comma 1. Con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali, con esenzione di ogni onere economico.</p>
<p>6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze necessarie per legge, l'amministratore giudiziario può, previa autorizzazione del giudice delegato:</p> <p>a) convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori;</p> <p>b) impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché di ogni altra modifica dello statuto che possa arrecare pregiudizio agli interessi dell'amministrazione giudiziaria.</p>	<p>6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi della impresa in sequestro</p>

Relazione: Viene proposta una modifica significativa dell'art. 41 nell'ottica di agevolare la gestione delle imprese sequestrate e confiscate ovvero di procedere alla relativa liquidazione.



ARTICOLO 41-SEPTIES D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159
(Istituzione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo dei Tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate)

Testo originario	Testo modificato
	<p>1. Al fine di favorire il coordinamento tra Istituzioni, associazioni previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), organizzazioni sindacali e associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, Tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate aventi il compito di:</p> <p>a) favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali;</p> <p>b) dare ausilio all'amministratore giudiziario, sulla base delle direttive impartite dal giudice delegato, e all'Agenzia nella fase dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle aziende;</p> <p>c) favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione alla legalità; c) favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione alla legalità;</p> <p>d) promuovere lo scambio di informazioni con gli amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate, tenendo conto delle disposizioni impartite dal giudice delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze del procedimento di confisca;</p> <p>e) esprimere un parere non vincolante sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia.</p>



2. Il Tavolo permanente, coordinato e convocato dal prefetto o da un suo delegato, è composto da:

- a) un rappresentante dell'Agenzia designato dal Consiglio direttivo e individuato, di regola, nel dirigente della prefettura componente del nucleo di supporto di cui all'articolo 112;
- b) un rappresentante del Ministero per lo sviluppo economico;
- c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;
- d) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;
- e) un rappresentante delle direzioni territoriali del lavoro;
- f) un rappresentante delle associazioni individuate dall'articolo 48, comma 3, lettera c) designato dalle medesime secondo criteri di rotazione;
- g) un rappresentante della camera di commercio;
- g-bis) dall'amministratore giudiziario che gestisce i beni esaminati dal singolo Tavolo.

3. Il prefetto, ove ne ravvisi l'opportunità, può estendere ai rappresentanti degli enti locali la partecipazione al Tavolo.

4. Il prefetto, su richiesta di una delle associazioni di datori di lavoro o delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale interessate, può convocare apposite riunioni tra le associazioni e organizzazioni sindacali e l'amministratore. Le parti sono tenute a operare nel rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e relazioni sindacali.



5. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori.

Relazione: Al fine di favorire il coordinamento tra Istituzioni, associazioni, organizzazioni sindacali e associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, è prevista l'istituzione di Tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate presso le prefetture-uffici territoriali del Governo. Ai tavoli permanenti spettano molteplici compiti ed in essi vi partecipano tutti i soggetti che a vario titolo possono favorire la gestione e destinazione dell'azienda sequestrata o confiscata.



ARTICOLO 41-OCTIES D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159 (Supporto delle aziende sequestrate e confiscate)

Testo originario	Testo modificato
	<p>1. Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, sentito il competente tavolo tecnico di cui all'articolo 41septies, previa autorizzazione del giudice delegato, e l'Agenzia possono avvalersi del supporto tecnico, a titolo gratuito, di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini in cui opera l'azienda sequestrata o confiscata, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, prescindendo dai limiti di fatturato, individuati nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, tenendo conto dei progetti di affiancamento dagli stessi presentati e della idoneità a fornire il necessario sostegno all'azienda.</p> <p>2. All'imprenditore che dimostri un utile di esercizio non inferiore almeno ad un biennio decorrente dall'effettivo svolgimento dell'attività di supporto, è riconosciuto il diritto di prelazione da esercitare, a parità di condizioni, al momento della vendita o dell'affitto dell'azienda.</p> <p>3. Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, e l'Agenzia possono, altresì, avvalersi del supporto tecnico delle Camere di Commercio per favorire il collegamento dell'azienda sequestrata o confiscata in raggruppamenti ed in reti d'impresa.</p>

Relazione: Viene introdotta la possibilità per l'amministratore giudiziario e per l'Agenzia di avvalersi – per la gestione dell'azienda - di imprenditori attivi nel mercato di riferimento dell'impresa medesima. Allo stesso imprenditore viene riconosciuto il diritto di prelazione all'acquisizione dell'azienda nel caso in cui egli – per almeno un biennio - faccia conseguire all'azienda un utile di esercizio.



ARTICOLO 48 D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159 (Destinazione dei beni e delle somme)

Testo originario	Testo modificato
<p>1. L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia:</p> <p>a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;</p> <p>b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili, anche registrati, confiscati, compresi i titoli e le partecipazioni societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso.</p> <p>c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti anche attraverso gli organi di polizia, il debitore risulti insolubile, il credito è annullato con provvedimento del direttore dell'Agenzia.</p> <p>1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale delle somme di cui al comma 1 al fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.</p> <p>2. La disposizione del comma 1 non si applica alle somme di denaro e ai proventi derivanti comunque connessi ai beni aziendali confiscati.</p>	<p>1. L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia:</p> <p>a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati in distinte e diverse procedure di confisca definitiva o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. In caso di revoca della confisca, le somme a qualunque titolo utilizzate dall'Agenzia per la gestione di altri beni confiscati, vengono restituite all'avente diritto a cura della stessa Agenzia;</p> <p>b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili, anche registrati, confiscati, compresi i titoli e le partecipazioni societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. La vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie è consentita esclusivamente se la società è priva di beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile o di beni immobili e, comunque, dopo aver assunto le determinazioni previste dei commi seguenti. In ogni caso la vendita delle partecipazioni societarie viene effettuata con modalità tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali preesistenti.</p> <p>c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti anche attraverso gli organi di polizia, il debitore risulti insolubile, il credito è annullato con provvedimento del direttore dell'Agenzia.</p> <p>2. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale delle somme di cui al comma 1 al fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.</p>



3. I beni immobili sono:

a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

b) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche;

c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune o dell'immobile e' sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto

3. La disposizione del comma 1 non si applica alle somme di denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi ai beni aziendali confiscati.



del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura;

d) trasferiti al patrimonio del comune o dell'immobile e' sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove e' sito l'immobile. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.



4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia.

4. I beni immobili sono:

a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

b) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche;

c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune o dell'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente sul sito istituzionale dell'ente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione all'esito di una procedura a evidenza pubblica, assegnarlo in affitto a persone indigenti per soddisfare l'emergenza abitativa oppure mediante concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità



terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto all'assegnazione o all'utilizzazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura. **La destinazione, assegnazione e utilizzazione dei beni è soggetta a pubblicità sul sito dell'Agenzia ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto.**

d) assegnati, a titolo gratuito, direttamente dall'Agenzia agli enti o alle associazioni indicati alla lettera c), in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Agenzia;



5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e dell'avvenuta pubblicazione viene data altresì notizia nei siti internet dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni

e)trasferitalpatrimoniodelcomuneovel'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.

5. Gli enti territoriali individuati al comma 4 possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo a terzi previa adozione di un apposito regolamento che disciplina la gestione e le modalità di utilizzazione dei singoli beni. Il regolamento è pubblicato sul sito internet dell'ente territoriale. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla pubblicazione del regolamento, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.



dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita.

6. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 5.

7. Gli enti territoriali possono esercitare la prelazione all'acquisto dei beni di cui al comma 5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento è comunque possibile procedere alla vendita dei beni.

6. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 4, letterab), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia.

7. I beni di cui al comma 4, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e dell'avvenuta pubblicazione viene data altresì notizia nei siti internet dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 8 e 9 del presente articolo, la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare,



8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative:

a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;

alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita.

8. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia nonché il personale di aziende sequestrate o confiscate possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 7.



b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell'Agenzia;

c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera b).

9. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 8 affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati per le finalità previste dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

10. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 50 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.

9. Per la destinazione dei beni immobili, ivi compresi quelli di cui al comma 26, l'Agenzia può stipulare contratti di partenariato pubblico privato come definiti dall'art. 3, comma 15-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

10. Per la destinazione dei beni confiscati in comunione, l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. In seno al procedimento il tribunale, disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni provvedimenti per dividere il bene. Qualora il bene risulti indivisibile, ai partecipanti in buona fede è concesso il diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. Se il partecipante alla comunione non esercita il diritto di prelazione, si procede alla vendita a terzi o, in alternativa, all'acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato ed il partecipante ha diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. In tal caso, il tribunale ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo



11. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Agenzia procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata.

12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale.

Unico Giustizia. Qualora il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede, la relativa quota di proprietà viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi dell'art. 45, primo comma.

11. I beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati, qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'invito al ritiro da parte dell'Agenzia, vengono alienati a cura della stessa Agenzia anche a mezzo dell'istituto vendite giudiziarie, previa delibera del Consiglio direttivo, mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi del relativo avviso di vendita sul proprio sito internet. Non si procede alla vendita dei beni che, entro dieci giorni dalla diffusione nel sito informatico, siano richiesti dalle Amministrazioni statali o dagli enti territoriali come individuati dal presente articolo. In tal caso, l'Agenzia provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla consegna all'amministrazione richiedente, mediante sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo esperimento negativo della procedura di vendita, l'Agenzia può procedere all'assegnazione dei beni a titolo gratuito ai soggetti previsti dal comma 4 lettera c) o in via residuale alla loro distruzione.

12. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative:

a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero in comodato a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario o del comodatario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali.

I beni non possono essere destinati all'affitto e al comodato alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei



relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;

b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell'Agenzia;

c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera b). **Per la liquidazione dei beni aziendali, ivi comprese le società di capitali, si applicano le modalità semplificate previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247. Le liquidazioni e le cancellazioni di cui al presente articolo, sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o tributo.**

12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico.



13. I provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 47 e dei commi 3 e 8 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.

14. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.

13. Le aziende sono mantenute al patrimonio dello Stato e destinate, senza che ne derivino nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative, al trasferimento per finalità istituzionali agli enti o alle associazioni individuati, quali assegnatari in concessione, dal comma 4, lettera c), con le modalità ivi previste, qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con riferimento all'opportunità della prosecuzione dell'attività da parte dei soggetti indicati.

14. I beni aziendali di cui al comma 12 non possono essere destinati all'affitto o alla vendita se l'acquirente ovvero l'affittuario nonché taluno dei soci della cooperativa dei dipendenti è parente, coniuge, affine o convivente con il proposto, ovvero risulta collegato anche per interposta persona, a tali soggetti. Al fine di verificare tali rapporti di parentela ovvero di collegamento con il proposto, l'Agenzia chiede alla competente Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, l'espletamento dei necessari accertamenti. Decorso inutilmente sessanta giorni, l'Agenzia procede comunque alla stipula del contratto di affitto o di vendita del bene aziendale inserendo nel relativo contratto una clausola risolutiva che acquista di diritto efficacia nel caso di comunicazioni ostative alla stipula del contratto di vendita o affitto, pervenute dopo i sessanta giorni.



15. Quando risulti che i beni confiscati dopo l'assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.

15. Per la destinazione delle partecipazioni societarie confiscate in via non totalitaria, al socio in buona fede è concesso il diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore determinato dal perito nominato dal tribunale. Se il socio non esercita il diritto di prelazione, si procede alla vendita a terzi o, in alternativa, all'acquisizione della partecipazione per intero al patrimonio dello Stato ed il socio ha diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale o dalle parti. In tal caso, l'Agenzia ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia. Qualora il socio non dimostri la propria buona fede, la relativa quota di proprietà viene acquisita a titolo gratuito al patrimonio dello Stato ai sensi dell'art. 45, primo comma.

16. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 12 affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati per le finalità previste dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

17. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 7, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 50 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.



18. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Agenzia procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organico consultivo solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata.

19. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ai soggetti previsti dal comma 3 lettera c).

20. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico.

21. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, non destinati ai sensi dei commi 19 e 20, possono essere destinati alla vendita anche avvalendosi dell'Istituto vendite giudiziarie ovvero assegnati gratuitamente ai soggetti indicati nel presente articolo o distrutti.

22. I provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 47 e dei commi 4 e 12 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.

23. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.



24. Quando risulti che i beni confiscati dopo l'assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.

25. L'Agenzia, con delibera del Consiglio Direttivo assunta all'unanimità e previo parere favorevole vincolante del comitato consultivo, può disporre l'estromissione di singoli beni immobili dall'azienda confiscata non in liquidazione per destinarli ai sensi del comma 4. L'Agenzia, con delibera del Consiglio Direttivo e sentito il comitato consultivo, può altresì disporre il trasferimento dei medesimi beni al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata.

26. Per la destinazione degli immobili autonomamente confiscati dal patrimonio aziendale di società le cui partecipazioni sociali siano state confiscate in via totalitaria o comunque tali da assicurare il controllo della società, si applicano le disposizioni di cui al comma 12, ma i relativi proventi confluiscano nel bilancio della medesima società.

Relazione: L'emendamento proposto, nel riscrivere integralmente l'articolo 48 del codice antimafia, si pone l'obiettivo di recepire le prassi amministrative e la giurisprudenza in materia.

In particolare nel comma 1° si disciplinano a livello normativo gli accordi già intercorrenti tra Equitalia Giustizia e l'ANBSC di cui all'autorizzazione generale del 2011. Questa previsione, in effetti, faciliterebbe anche la gestione da parte dell'amministratore giudiziario/coadiutore il quale, nel caso di in capienza del conto di gestione della procedura, potrebbe chiedere all'Agenzia di mettere a disposizione somme di denaro per la gestione dei beni.

Viene introdotto espressamente il c.d. housing sociale per i beni immobili confiscati, anche in tal caso agevolando l'operato dell'amministratore giudiziario/coadiutore.

Viene sostituito il comma 7 che consente, senza utilità, agli enti territoriali di acquistare i beni immobili confiscati: i medesimi enti infatti potrebbero acquisire i cespiti a titolo gratuito ai sensi del comma 4°.



Sempre nell'ottica di agevolare l'attività dell'amministratore giudiziario/coadiutore si propongono le seguenti modifiche normative:

- a. *Disposizioni tese ad agevolare la destinazione dei beni confiscati pro-quota (comma 10) nonché a facilitare l'alienazione di beni mobili non confiscati rinvenuti all'interno di beni immobili confiscati (comma 11);*
- b. *Disposizioni volte a favorire la destinazione dei beni mobili anche registrati (comma 21), nonché delle partecipazioni societarie di minoranza (comma 15);*
- c. *Disposizioni (comma 14) finalizzate a consentire all'Agenzia l'espletamento degli accertamenti in capo agli acquirenti o agli affittuari delle aziende confiscate ovvero in capo ai soci della cooperativa di dipendenti onde superare le difficoltà operative riscontrate nella prassi nei rapporti con le Prefetture.*
- d. *Disposizioni dirette a chiarire (commi 25 e 26) la disciplina da applicare per la destinazione dei beni immobili riferibili ad aziende confiscate.*

Infine, per i medesimi fini di supporto all'amministratore giudiziario/coadiutore, viene prevista la possibilità per l'Agenzia di avvalersi di contratti di partenariato pubblico privato disciplinati dal codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) onde favorire il riutilizzo, anche sociale, dei beni confiscati mediante forme di collaborazione tra soggetti pubblici e imprese private.



ARTICOLO 52 D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159 (Diritti dei terzi)

Testo originario	Testo modificato
<p>1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:</p> <p>a) che l'escussione del restante patrimonio del proposto sia risultata insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;</p> <p>b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità;</p> <p>c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;</p> <p>d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.</p> <p>2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59.</p> <p>2-bis. Gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1 sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai buoni del tesoro poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico (RENDISTATO).</p>	<p>1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:</p> <p>a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;</p> <p>b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità;</p> <p>c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;</p> <p>d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.</p> <p>2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5.</p> <p>2-bis. Gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1 sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai buoni del tesoro poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico (RENDISTATO).</p>



3. Nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi.

4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi.

5. Ai titolari dei diritti di cui al comma 4, spetta in prededuzione un equo indennizzo commisurato alla durata residua del contratto o alla durata del diritto reale. Se il diritto reale si estingue con la morte del titolare, la durata residua del diritto è calcolata alla stregua della durata media della vita determinata sulla base di parametri statistici. Le modalità di calcolo dell'indennizzo sono stabilite con decreto da emanarsi dal Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

6. Se sono confiscati beni di cui viene dichiarata l'intestazione o il trasferimento fittizio, i creditori del proposto sono preferiti ai creditori chirografari in buona fede dell'intestatario fittizio, se il loro credito è anteriore all'atto di intestazione fittizia.

3. Nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi.

4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi.

5. Ai titolari dei diritti di cui al comma 4, spetta in prededuzione un equo indennizzo commisurato alla durata residua del contratto o alla durata del diritto reale. Se il diritto reale si estingue con la morte del titolare, la durata residua del diritto è calcolata alla stregua della durata media della vita determinata sulla base di parametri statistici. Le modalità di calcolo dell'indennizzo sono stabilite con decreto da emanarsi dal Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

6. Se sono confiscati beni di cui viene dichiarata l'intestazione o il trasferimento fittizio, i creditori del proposto sono preferiti ai creditori chirografari in buona fede dell'intestatario fittizio, se il loro credito è anteriore all'atto di intestazione fittizia.



7. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene è indivisibile, ai partecipanti in buona fede è concesso diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità del sottoposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p., o dei suoi appartenenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5, sesto e settimo periodo.

8. Se i soggetti di cui al comma 7 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene può essere acquisito per intero al patrimonio dello Stato al fine di soddisfare un concreto interesse pubblico e i partecipanti hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprietà, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

9. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non può essere disposta senza previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

7. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene è indivisibile, ai partecipanti in buona fede è concesso diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità del sottoposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p., o dei suoi appartenenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5, sesto e settimo periodo.

8. Se i soggetti di cui al comma 7 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene può essere acquisito per intero al patrimonio dello Stato al fine di soddisfare un concreto interesse pubblico e i partecipanti hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprietà, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

9. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non può essere disposta senza previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.



ARTICOLO 54-BIS D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159 (Pagamento dei debiti anteriori al sequestro)

Testo originario	Testo modificato
	<p>1. L'amministratore giudiziario può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato al pagamento, anche parziale o rateale, dei crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti anteriormente al provvedimento di sequestro, nei casi in cui tali prestazioni siano collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività.</p> <p>2. Nel programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui all'articolo 41, il tribunale può autorizzare l'amministratore giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa ed a provvedere ai conseguenti pagamenti.</p>



ARTICOLO 55 D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159 (Azioni esecutive)

Testo originario	Testo modificato
<p>1. A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario.</p> <p>2. Le esecuzioni sono riassunte entro un anno dalla revoca definitiva del sequestro o della confisca. In caso di confisca definitiva, esse si estinguono.</p> <p>3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57.</p> <p>4. In caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca per motivi diversi dalla pretesa originariamente fatta valere in sede civile dal terzo chiamato ad intervenire, il giudizio civile deve essere riassunto entro un anno dalla revoca.</p>	<p>1. A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario.</p> <p>2. Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene decreto di confisca definitiva. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dalla irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene.</p> <p>3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento o di garanzia sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57; il giudizio civile è sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione.</p> <p>4. In caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca per motivi diversi dalla pretesa originariamente fatta valere in sede civile dal terzo chiamato ad intervenire, il giudizio civile deve essere riassunto entro un anno dalla revoca.</p>



ARTICOLO 56 D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159
(Rapporti pendenti)

Testo originario	Testo modificato
<p>1. Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo al bene o all'azienda sequestrata è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.</p> <p>2. Il contraente può mettere in mora l'amministratore giudiziario, facendosi assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto.</p> <p>3. Se dalla sospensione di cui al comma 1 può derivare un danno grave al bene o all'azienda, il giudice delegato autorizza, entro trenta giorni dall'esecuzione del sequestro, la provvisoria esecuzione dei rapporti pendenti. L'autorizzazione perde efficacia a seguito della dichiarazione prevista dal comma 1.</p> <p>4. In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le disposizioni previste al capo II del presente titolo. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 72 a 83 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</p> <p>5. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare, trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito secondo le disposizioni del capo II del presente titolo e gode del privilegio previsto nell'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data del sequestro. Al promissario acquirente non è dovuto alcun risarcimento o indennizzo.</p>	<p>1. Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo al bene o all'azienda sequestrata è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.</p> <p>2. Il contraente può mettere in mora l'amministratore giudiziario, facendosi assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto.</p> <p>3. Se dalla sospensione di cui al comma 1 può derivare un danno grave al bene o all'azienda, il giudice delegato autorizza, entro trenta giorni dall'esecuzione del sequestro, la provvisoria esecuzione dei rapporti pendenti. L'autorizzazione perde efficacia a seguito della dichiarazione prevista dal comma 1.</p> <p>4. In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le disposizioni previste al capo II del presente titolo. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 72 a 83 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.</p> <p>5. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare, trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito secondo le disposizioni del capo II del presente titolo e gode del privilegio previsto nell'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data del sequestro. Al promissario acquirente non è dovuto alcun risarcimento o indennizzo.</p>



ARTICOLO 57 D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159
(Elenco dei crediti. Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti)

Testo originario	Testo modificato
<p>1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.</p> <p>2. Il giudice delegato, anche prima della confisca, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a novanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i trenta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario.</p> <p>3. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive di cui all'articolo 58, comma 6, un'udienza ogni sei mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza.</p>	<p>1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriore al sequestro ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis, l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.</p> <p>2. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario.</p> <p>3. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive di cui all'articolo 58, comma 5, un'udienza ogni sei mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza.</p>

ARTICOLO 58 D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159 (Domanda del creditore)

Testo originario	Testo modificato
<p>1. I creditori di cui all'articolo 52 presentano al giudice domanda di ammissione del credito.</p> <p>2. La domanda di cui al comma 1 contiene:</p> <p>a) le generalità del creditore;</p> <p>b) la determinazione del credito di cui si chiede l'ammissione allo stato passivo ovvero la descrizione del bene su cui si vantano diritti;</p> <p>3. Il creditore elegge domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale procedente. È facoltà del creditore indicare, quale modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare alla procedura ogni variazione del domicilio o delle predette modalità; in difetto, tutte le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite mediante deposito in cancelleria.</p> <p>4. La domanda non interrompe la prescrizione né impedisce la maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il creditore e l'indiziato o il terzo intestatario dei beni.</p> <p>5. La domanda è depositata, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'articolo 57, comma 2. Successivamente, e comunque non oltre il termine di un anno dalla definitività del provvedimento di confisca, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo ove il creditore provi, a pena di inammissibilità della richiesta, di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile.</p>	<p>1. I creditori di cui all'articolo 52 presentano al giudice domanda di ammissione del credito.</p> <p>2. La domanda di cui al comma 1 contiene:</p> <p>a) le generalità del creditore;</p> <p>b) la determinazione del credito di cui si chiede l'ammissione allo stato passivo ovvero la descrizione del bene su cui si vantano diritti;</p> <p>c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, con i relativi documenti giustificativi;</p> <p>d) l'eventuale indicazione del titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale.</p> <p>3. Il creditore elegge domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale procedente. È facoltà del creditore indicare, quale modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare alla procedura ogni variazione del domicilio o delle predette modalità; in difetto, tutte le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite mediante deposito in cancelleria.</p> <p>4. La domanda non interrompe la prescrizione né impedisce la maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il creditore e l'indiziato o il terzo intestatario dei beni.</p> <p>5. La domanda è depositata, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'articolo 57, comma 2. Successivamente, e comunque non oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo ove il creditore provi, a pena di inammissibilità della richiesta, di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile. Al procedimento si applica l'articolo 59.</p>

	<p>6. L'amministratore giudiziario esamina le domande e redige un progetto di stato passivo rassegnando le proprie motivate conclusioni sull'ammissione o sull'esclusione di ogni singola domanda.</p> <p>7. L'amministratore giudiziario deposita il progetto di stato passivo venti giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, fino a cinque giorni prima dell'udienza.</p>
--	--



ARTICOLO 59 D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159 (Verifica dei crediti. Composizione dello Stato passivo)

Testo originario	Testo modificato
<p>1. All'udienza il giudice delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, assunte anche d'ufficio le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo sommariamente i motivi della esclusione.</p> <p>2. All'udienza di verifica gli interessati possono farsi assistere da un difensore. L'Agenzia può sempre partecipare per il tramite di un proprio rappresentante, nonché depositare atti e documenti.</p> <p>3. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria e comunicato all'Agenzia. Del deposito l'amministratore giudiziario dà notizia agli interessati non presenti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso previsto dall'articolo 58, comma 3, secondo periodo, la comunicazione può essere eseguita per posta elettronica o per telefax.</p> <p>4. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti producono effetti solo nei confronti dell'Erario.</p> <p>5. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza dell'amministratore giudiziario o del creditore, sentito il pubblico ministero, l'amministratore giudiziario e la parte interessata.</p>	<p>1. All'udienza fissata per la verifica dei crediti il giudice delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, assunte anche d'ufficio le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo succintamente i motivi della esclusione.</p> <p>2. All'udienza di verifica gli interessati possono farsi assistere da un difensore. L'Agenzia può sempre partecipare per il tramite di un proprio rappresentante, nonché depositare atti e documenti.</p> <p>3. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria e comunicato all'Agenzia. Del deposito l'amministratore giudiziario dà notizia agli interessati non presenti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso previsto dall'articolo 58, comma 3, secondo periodo, la comunicazione può essere eseguita per posta elettronica o per telefax.</p> <p>4. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti producono effetti solo nei confronti dell'Erario.</p> <p>5. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza dell'amministratore giudiziario o del creditore, sentito il pubblico ministero, l'amministratore giudiziario e la parte interessata.</p>



<p>6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Ciascun creditore può impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi.</p> <p>7. Il tribunale tratta in modo congiunto le opposizioni e le impugnazioni fissando un'apposita udienza in camera di consiglio, della quale l'amministratore giudiziario dà comunicazione agli interessati.</p> <p>8. All'udienza ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni, chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile e proporre mezzi di prova. Nel caso siano disposti d'ufficio accertamenti istruttori, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio fissato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari.</p> <p>9. Esaurita l'istruzione, il tribunale fissa un termine perentorio entro il quale le parti possono depositare memorie e, nei sessanta giorni successivi, decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione.</p> <p>10. Anche dopo la confisca definitiva, se sono state presentate domande di ammissione del credito ai sensi dell'articolo 57, il procedimento giurisdizionale per la verifica e il riparto dei crediti prosegue d'ufficio al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione.</p>	<p>6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Ciascun creditore può impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi. Tutti i creditori possono impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis.</p> <p>7. Il tribunale tratta in modo congiunto le opposizioni e le impugnazioni fissando un'apposita udienza in camera di consiglio, della quale l'amministratore giudiziario dà comunicazione agli interessati.</p> <p>8. All'udienza ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuto in possesso tempestivamente per causa a lei non imputabile.</p> <p>9. All'esito il tribunale decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione.</p> <p>10. Soppresso</p>
---	--



ARTICOLO 60 D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159 (Liquidazione di beni)

Testo originario	Testo modificato
<p>1. Conclusa l'udienza di verifica, l'amministratore giudiziario effettua la liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo.</p>	<p>1. Dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'Agenzia procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo in ragione delle distinte masse nonché dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. L'Agenzia ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla redditività dei beni si possano conseguire risorse necessarie al pagamento dei crediti, l'Agenzia può ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno dalla irrevocabilità del provvedimento di confisca.</p>
<p>2. Le vendite sono effettuate dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, adottando procedure competitive, sulla base del valore di stima risultante dalla relazione di cui all'articolo 36 o utilizzando stime effettuate da parte di esperti.</p>	<p>2. Le vendite sono effettuate dall'Agenzia con procedure competitive sulla base del valore di stima risultante dalle relazioni di cui agli articoli 36 e 41 o utilizzando stime effettuate da parte di esperti.</p>
<p>3. Con adeguate forme di pubblicità, sono assicurate, nell'individuazione dell'acquirente, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La vendita è conclusa previa acquisizione del parere ed assunte le informazioni di cui all'articolo 48, comma 5, ultimo periodo.</p>	<p>3. Con adeguate forme di pubblicità, sono assicurate, nell'individuazione dell'acquirente, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La vendita è conclusa previa acquisizione del parere ed assunte le informazioni di cui all'articolo 48, comma 5, ultimo periodo.</p>
<p>4. L'amministratore giudiziario può sospendere la vendita non ancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.</p>	<p>4. L'Agenzia può sospendere la vendita non ancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.</p>
<p>5. L'amministratore giudiziario informa il giudice delegato dell'esito della vendita, depositando la relativa documentazione.</p>	<p>5. Soppresso</p>



ARTICOLO 61 D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159 (Progetto e piano di pagamento dei crediti)

Testo originario	Testo modificato
<p>1. Nei sessanta giorni successivi alla formazione dello stato passivo, ovvero nei dieci giorni successivi all'ultima vendita, l'amministratore giudiziario redige un progetto di pagamento dei crediti. Il progetto contiene l'elenco dei crediti utilmente collocati al passivo, con le relative cause di prelazione, nonché l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore.</p>	<p>1. Dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca l'Agenzia redige il progetto di pagamento dei crediti. Il progetto contiene l'elenco dei crediti utilmente collocati al passivo, con le relative cause di prelazione, nonché l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore.</p>
<p>2. I crediti, nei limiti previsti dall'articolo 53, sono soddisfatti nel seguente ordine:</p> <p>1) pagamento dei crediti prededucibili;</p> <p>2) pagamento dei crediti ammessi con prelazione sui beni confiscati, secondo l'ordine assegnato dalla legge;</p> <p>3) pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi è stato ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2), per la parte per cui sono rimasti insoddisfatti sul valore dei beni oggetto della garanzia.</p>	<p>2. I crediti, nei limiti previsti dall'articolo 53, sono soddisfatti nel seguente ordine:</p> <p>1) pagamento dei crediti prededucibili;</p> <p>2) pagamento dei crediti ammessi con prelazione sui beni confiscati, secondo l'ordine assegnato dalla legge;</p> <p>3) pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi è stato ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2), per la parte per cui sono rimasti insoddisfatti sul valore dei beni oggetto della garanzia.</p>
<p>3. Sono considerati debiti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 42.</p>	<p>3. Sono considerati debiti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 42.</p>
<p>4. Il giudice delegato apporta al progetto le variazioni che ritiene necessarie od opportune e ne ordina il deposito in cancelleria, disponendo che dello stesso sia data comunicazione a tutti i creditori.</p>	<p>4. L'Agenzia, predisposto il progetto di pagamento, ne ordina il deposito disponendo che dello stesso sia data comunicazione a tutti i creditori.</p>
<p>5. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 i creditori possono presentare osservazioni sulla graduazione e sulla collocazione dei crediti, nonché sul valore dei beni o delle aziende confiscati.</p>	<p>5. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 i creditori possono presentare osservazioni sulla graduazione e sulla collocazione dei crediti, nonché sul valore dei beni o delle aziende confiscati.</p>



6. Decorso il termine di cui al comma 5, il giudice delegato, tenuto conto delle osservazioni pervenute, sentito l'amministratore giudiziario, il pubblico ministero e l'Agenzia, determina il piano di pagamento.

7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i creditori possono proporre opposizione avverso il decreto dinanzi al tribunale della prevenzione. Si applica l'articolo 59, commi 6, 7, 8 e 9.

8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l'Agenzia procede ai pagamenti dovuti entro i limiti di cui all'articolo 53.

9. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di pagamento non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.

10. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali al momento del pagamento effettuato a loro favore. In caso di mancata restituzione, le somme sono pignorate secondo le forme stabilite per i beni mobili dal codice di procedura civile.

6. L'Agenzia, decorso il termine di cui al comma 5, tenuto conto delle osservazioni pervenute, determina il piano di pagamento.

7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i creditori possono proporre opposizione dinanzi alla sezione civile della corte di appello del distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente ad adottare il provvedimento di confisca. Si procede in camera di consiglio e si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Le somme contestate sono accantonate. Ove non sia possibile procedere all'accantonamento, i pagamenti sono sospesi fino alla decisione sull'opposizione.

8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l'Agenzia procede ai pagamenti dovuti entro i limiti di cui all'articolo 53.

9. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di pagamento non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.

10. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali al momento del pagamento effettuato a loro favore. In caso di mancata restituzione, le somme sono pignorate secondo le forme stabilite per i beni mobili dal codice di procedura civile.



ARTICOLO 63 D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159 (Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro)

Testo originario	Testo modificato
1. Salva l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento assunta dal debitore o da uno o più creditori, il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario che ne rilevi i presupposti, chiede al tribunale competente che venga dichiarato il fallimento dell'imprenditore i cui beni aziendali siano sottoposti a sequestro o a confisca.	1. Salva l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento assunta dal debitore o da uno o più creditori, il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario che ne rilevi i presupposti, chiede al tribunale competente che venga dichiarato il fallimento dell'imprenditore i cui beni aziendali siano sottoposti a sequestro o a confisca.
2. Nel caso in cui l'imprenditore di cui al comma 1 sia soggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, il pubblico ministero chiede al tribunale competente l'emissione del provvedimento di cui all'articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.	2. Nel caso in cui l'imprenditore di cui al comma 1 sia soggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, il pubblico ministero chiede al tribunale competente l'emissione del provvedimento di cui all'articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.
3. Il pubblico ministero segnala alla Banca d'Italia la sussistenza del procedimento di prevenzione su beni appartenenti ad istituti bancari o creditizi ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al titolo IV del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.	3. Il pubblico ministero segnala alla Banca d'Italia la sussistenza del procedimento di prevenzione su beni appartenenti ad istituti bancari o creditizi ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al titolo IV del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.
4. Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare.	4. Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. La verifica dei crediti e dei diritti inerenti i rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti.
5. Nel caso di cui al comma 4, il giudice delegato al fallimento provvede all'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi nelle forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, verificando altresì, anche con riferimento ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettere b), c) e d) e comma 3 del presente decreto.	5. Soppresso



6. Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applicano in tal caso le disposizioni degli articoli 52 e seguenti del presente decreto.

7. In caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore procede all'apprensione dei beni ai sensi del capo IV del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Se la revoca interviene dopo la chiusura del fallimento, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, anche su iniziativa del pubblico ministero.

8. L'amministratore giudiziario propone le azioni disciplinate dalla sezione III del capo III del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con gli effetti di cui all'articolo 70 del medesimo decreto, ove siano relative ad atti, pagamenti o garanzie concernenti i beni oggetto di sequestro. Gli effetti del sequestro e della confisca si estendono ai beni oggetto dell'atto dichiarato inefficace.

6. Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

7. In caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore procede all'apprensione dei beni ai sensi del capo IV del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il giudice delegato al fallimento procede alla verifica dei crediti e dei diritti in relazione ai beni per i quali è intervenuta la revoca del sequestro o della confisca. Se la revoca interviene dopo la chiusura del fallimento, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, anche su iniziativa del pubblico ministero ancorché sia trascorso il termine di cinque anni dalla chiusura del fallimento. Il curatore subentra nei rapporti processuali in luogo dell'amministratore giudiziario.

8. L'amministratore giudiziario propone le azioni disciplinate dalla sezione III del capo III del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con gli effetti di cui all'articolo 70 del medesimo decreto, ove siano relative ad atti, pagamenti o garanzie concernenti i beni oggetto di sequestro. Gli effetti del sequestro e della confisca si estendono ai beni oggetto dell'atto dichiarato inefficace.



9. L'amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, può, previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 41, presentare al Tribunale fallimentare competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibile, domanda per l'ammissione al concordato preventivo, di cui agli artt. 160 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o predisporre un piano attestato ai sensi dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ove finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva ed il mantenimento dei livelli occupazionali, il piano di ristrutturazione può prevedere la alienazione dei beni sequestrati anche fuori dei casi di cui al precedente articolo 48.



ARTICOLO 64 D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159 (Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento)

Testo originario	Testo modificato
<p>1. Ove sui beni compresi nel fallimento ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sia disposto sequestro, il giudice delegato al fallimento, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dispone con decreto non reclamabile la separazione di tali beni dalla massa attiva del fallimento e la loro consegna all'amministratore giudiziario.</p> <p>2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti ed i diritti vantati nei confronti del fallimento, compresi quelli inerenti i rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, sono sottoposti, nelle forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, alla verifica delle condizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettere b), c) e d), e comma 3 del presente decreto. Il giudice delegato al fallimento fissa una nuova udienza per l'esame dello stato passivo nel termine di novanta giorni dal disposto sequestro. Sono esclusi dalla verifica di cui al primo periodo i crediti e i diritti che non siano stati ammessi al passivo.</p> <p>3. Alla stessa verifica sono soggetti i crediti ed i diritti insinuati nel fallimento dopo il deposito della richiesta di applicazione di una misura di prevenzione.</p> <p>4. Se sono pendenti i giudizi di impugnazione di cui all'articolo 98 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e viene disposto sequestro, il tribunale fallimentare provvede d'ufficio alla verifica di cui al comma 2, assegnando alle parti termine perentorio per l'integrazione degli atti introduttivi.</p> <p>5. Alle ripartizioni dell'attivo fallimentare concorrono, secondo la disciplina del capo VII del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soli creditori ammessi al passivo fallimentare ai sensi delle disposizioni che precedono.</p>	<p>1. Ove sui beni compresi nel fallimento ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sia disposto sequestro, il giudice delegato al fallimento, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dispone con decreto non reclamabile la separazione di tali beni dalla massa attiva del fallimento e la loro consegna all'amministratore giudiziario.</p> <p>2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti ed i diritti inerenti i rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, ancorché già verificati dal giudice del fallimento, vanno ulteriormente verificati dal giudice delegato del tribunale di prevenzione ai sensi degli articoli 52 e seguenti.</p> <p>3. Soppresso</p> <p>4. Se sono pendenti, con riferimento ai crediti ed ai diritti inerenti i rapporti relativi per cui interviene il sequestro, i giudizi di impugnazione di cui all'articolo 98 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il tribunale fallimentare, sospende il giudizio sino all'esito del procedimento di prevenzione. Le parti interessate, in caso di revoca del sequestro, dovranno riassumere il giudizio.</p> <p>5. Soppresso</p>



<p>6. Nei limiti di cui all'articolo 53, i creditori di cui al comma 5 sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano di pagamento di cui all'articolo 6. Il progetto di pagamento redatto dall'amministratore giudiziario tiene conto del soddisfacimento dei crediti in sede fallimentare.</p> <p>7. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e si applicano le disposizioni degli articoli 52 e seguenti del presente decreto.</p> <p>8. Se il sequestro o la confisca intervengono dopo la chiusura del fallimento, essi si eseguono su quanto eventualmente residua dalla liquidazione.</p> <p>9. Si applica l'articolo 63, comma 8, ed ove le azioni siano state proposte dal curatore, l'amministratore lo sostituisce nei processi in corso.</p> <p>10. Se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni sono nuovamente ricompresi nella massa attiva. L'amministratore giudiziario provvede alla consegna degli stessi al curatore, il quale prosegue i giudizi di cui al comma 9.</p> <p>11. Se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provvede ai sensi dell'articolo 63, comma 7.</p>	<p>6. I crediti di cui al comma 2, verificati ai sensi degli articoli 53 e seguenti dal giudice delegato del tribunale di prevenzione, sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano di pagamento di cui all'articolo 61.</p> <p>7. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.</p> <p>8. Se il sequestro o la confisca intervengono dopo la chiusura del fallimento, essi si eseguono su quanto eventualmente residua dalla liquidazione.</p> <p>9. Si applica l'articolo 63, comma 8, ed ove le azioni siano state proposte dal curatore, l'amministratore lo sostituisce nei processi in corso.</p> <p>10. Se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni sono nuovamente ricompresi nella massa attiva. L'amministratore giudiziario provvede alla consegna degli stessi al curatore, il quale prosegue i giudizi di cui al comma 9.</p> <p>11. Se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provvede ai sensi dell'articolo 63, comma 7.</p>
--	---



ARTICOLO 110 D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159 (L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

Testo originario	Testo modificato
<p>1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno.</p> <p>2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:</p> <p>a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione;</p> <p>b) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;</p> <p>c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, e amministrazione dei predetti beni a decorrere dalla data di conclusione dell'udienza preliminare;</p>	<p>1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma ed è posta sotto la vigilanza del Presidente del consiglio dei ministri.</p> <p>2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:</p> <p>a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni tramite appositi sopralluoghi sui beni da parte dei funzionari dell'Agenzia e con l'ausilio delle forze dell'ordine; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione;</p> <p>b) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;</p> <p>c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;</p>



<p>d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;</p> <p>e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;</p> <p>f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.</p>	<p>d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;</p> <p>e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;</p> <p>f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta;</p> <p>f-bis) assegnazione diretta del bene ove risulti evidente la sua destinazione sociale con le modalità previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c-bis).</p> <p>2-bis. Fatta salva l'eventuale competenza di altri soggetti pubblici in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati prevista dalla normativa speciale, l'Agenzia è altresì competente nell'amministrazione e destinazione dei beni confiscati in via definitiva a norma delle vigenti disposizioni di legge. In tali casi, trovano applicazione tutte le disposizioni dettate dal presente decreto.</p> <p>3. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.</p>
---	---

Relazione: L'emendamento si propone di stabilire la sede principale dell'Agenzia nella città di Roma. Altresì, la modifica di cui al comma 2°, lett. c, è finalizzata a coordinare gli emendamenti che eliminano la competenza gestoria dell'ANBSC durante la fase giudiziaria.

La proposta emendativa di cui al comma 2-ter è invece finalizzata a colmare le lacune legislative in ordine al soggetto competente nella gestione e destinazione di beni confiscati ai sensi di altre normative speciali (ad esempio: reati fallimentari, D. Lgs. n. 231/2001). In tali casi viene prevista l'applicazione delle norme dettate dal codice antimafia onde garantire per le fattispecie oggi escluse, la medesima disciplina applicata ai beni confiscati per ragioni di mafia e quindi agevolando sensibilmente l'operato dell'amministratore giudiziario/coadiutore il quale, diversamente da quanto accade oggi, avrebbe un testo legislativo di riferimento per la gestione ovvero il codice antimafia.



ARTICOLO 112 D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159
(Attribuzioni degli organi dell’Agenzia)

Testo originario	Testo modificato
<p>1. Il Direttore dell’Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l’ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresì, all’attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell’interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull’attività svolta dall’Agenzia, fermo restando quanto previsto dall’articolo 49, comma 1, ultimo periodo.</p> <p>2. L’Agenzia provvede all’amministrazione dei beni confiscati anche in via non definitiva e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dal libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l’Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.</p>	<p>1. Il Direttore dell’Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca il Consiglio direttivo nel rispetto delle direttive di cui al comma 4 e stabilisce l’ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresì, all’attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione provvisoria e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri dell’interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull’attività svolta dall’Agenzia, fermo restando quanto previsto dall’articolo 49, comma 1, ultimo periodo.</p> <p>2. L’Agenzia provvede all’amministrazione dei beni confiscati e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dal libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l’Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.</p>



<p>3. L’Agenzia per le attività connesse all’amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica delle prefetture territorialmente competenti. In tal caso i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni.</p> <p>4. L’Agenzia con delibera del Consiglio direttivo:</p> <p>a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati;</p> <p>b) programma l’assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca;</p> <p>c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati;</p> <p>d) richiede all’autorità di vigilanza di cui all’articolo 110, comma 1, l’autorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cui all’articolo 48, comma 3, lettera b);</p> <p>e) richiede la modifica della destinazione d’uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;</p> <p>f) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;</p>	<p>3. L’Agenzia, per le attività connesse all’amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati, si avvale delle prefetture territorialmente competenti presso le quali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito nucleo di supporto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell’interno, è definita la composizione di ciascun nucleo di supporto ed il relativo contingente di personale, secondo criteri di flessibilità e modularità che tengano conto anche della presenza significativa, nel territorio di riferimento, di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. I prefetti, con il provvedimento di costituzione del nucleo di supporto, individuano, sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida adottate dal Consiglio direttivo dell’Agenzia, le altre amministrazioni, gli enti e le associazioni che partecipano alle attività del nucleo con propri rappresentanti.</p> <p>4. L’Agenzia con delibera del Consiglio direttivo:</p> <p>a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati;</p> <p>b) programma l’assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca;</p> <p>c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati individuando, in raccordo con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e l’Agenzia per la coesione territoriale, le risorse e gli strumenti necessari per l’effettivo riutilizzo dei beni confiscati;</p> <p>d) richiede all’autorità di vigilanza di cui all’articolo 110, comma 1, l’autorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cui all’articolo 48, comma 3, lettera b);</p> <p>e) richiede la modifica della destinazione d’uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;</p> <p>f) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;</p>
---	--



<p>g) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;</p>	<p>g) verifica in modo continuo e sistematico, avvalendosi delle prefetture e delle forze di polizia, la conformità dell'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione. Il prefetto riferisce semestralmente all'Agenzia sugli esiti degli accertamenti effettuati;</p> <p>g-bis) fornisce, se necessario, adeguata assistenza agli assegnatari e ai destinatari dei beni, pubblici e privati;</p>
<p>h) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge;</p>	<p>h) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge;</p>
<p>i) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto;</p>	<p>i) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto;</p>
<p>l) provvede all'istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie nelle regioni ove sono presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;</p>	<p>l) provvede all'istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie nelle regioni ove sono presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;</p>
<p>m) adotta un regolamento di organizzazione interna.</p>	<p>m) adotta un regolamento di organizzazione interna.</p>
<p>5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, di enti e associazioni di volta in volta interessati e l'autorità giudiziaria.</p>	<p>5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, di enti e associazioni di volta in volta interessati e l'autorità giudiziaria.</p>
	<p>5-bis. Il Comitato consultivo:</p> <p>a) esprime parere sugli atti di indirizzo, sulle linee guida, sugli atti di programmazione e di pianificazione adottati dal Consiglio direttivo ai sensi del comma 4;</p> <p>b) può presentare proposte e fornisce elementi ai fini della predisposizione della relazione semestrale di cui al comma 1;</p>



<p>6. Il collegio dei revisori provvede:</p> <p>a) al riscontro degli atti di gestione;</p> <p>b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;</p> <p>c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.</p>	<p>c) esprime pareri, anche a richiesta del Consiglio direttivo o del Direttore dell'Agenzia, su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, ivi compresi quelli previsti dall'art. 48, comma 15-bis, nonché su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Consiglio direttivo o dal Direttore dell'Agenzia.</p> <p>6. Il collegio dei revisori provvede:</p> <p>a) al riscontro degli atti di gestione;</p> <p>b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;</p> <p>c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.</p>
--	---

Relazione: La modifica di cui al comma 1°, è finalizzata a prevedere a livello di norma primaria l'istituto dell'assegnazione provvisoria, prassi questa già usata presso alcuni distretti giudiziari (ad. Es. Roma) nonché presso l'ANBSC.

Viene mantenuta la facoltà dell'ANBSC di istituire sedi secondarie. Sul punto va evidenziato che l'attività di ausilio all'amministratore giudiziario e all'autorità giudiziaria in costanza di procedura, può essere garantita soltanto mediante un presidio fisso e continuativo dell'ANBSC nei territori maggiormente interessati dal fenomeno criminale.

Infine, si propongono modifiche volte a coordinare le norme che prevedono la traslazione delle competenze dell'Agenzia con la confisca definitiva.



ARTICOLO 113-BIS D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159
(Disposizioni volte a garantire la funzionalità dell’Agenzia)

Testo originario	Testo modificato
<p>1.La dotazione organica dell’Agenzia è determinata in trenta unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell’articolo 113, comma 1.</p> <p>2. Oltre al personale indicato al comma 1, l’Agenzia è autorizzata ad avvalersi di un contingente di personale, militare e civile, entro il limite massimo di cento unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici economici ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non. L’aliquota di personale militare di cui al periodo precedente non può eccedere il limite massimo di quindici unità, di cui tre ufficiali di grado non superiore a colonnello o equiparato e dodici sottufficiali. Tale personale, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.</p> <p>3. Il personale di cui al comma 2 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell’Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell’Agenzia all’amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.</p>	<p>1.La dotazione organica dell’Agenzia è determinata in cento unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell’articolo 113, comma 1.</p> <p>2. Oltre al personale indicato al comma 1, l’Agenzia è autorizzata ad avvalersi di un contingente di personale, militare e civile, entro il limite massimo di cento unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici economici ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non. L’aliquota di personale militare di cui al periodo precedente non può eccedere il limite massimo di quindici unità, di cui tre ufficiali di grado non superiore a colonnello o equiparato e dodici sottufficiali. Tale personale, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.</p> <p>3. Il personale di cui al comma 2 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell’Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell’Agenzia all’amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.</p> <p>3-bis. I nominativi del personale di cui ai commi precedenti sono inseriti nel sito dell’Agenzia secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.</p>

Relazione: La modifica- oltre a prevedere una implementazione dell’organico complessivo dell’Agenzia da 30 a 100 unità di personale-mira al comma 3-bis a rendere conformi gli obblighi di trasparenza introdotti con la



previsione del DDL in esame, con quanto previsto dal TU sulla trasparenza (D. Lgs n. 33/2013). In effetti la norma per come è stata formulata nel DDL appare lesiva delle disposizioni contenute nel TU trasparenza, atteso che in quest’ultima normativa è richiesta l’osservanza di norme (segnatamente in materia di rapporti di lavoro), il cui contenuto risulta molto meno stringente rispetto a quello che si vuole introdurre con la proposta emendativa formulata in seno al DDL.

TRE IDEE PER P. A. E CONTRIBUENTI BANCA DATI UNICA DELLA P.A., RAZIONALIZZAZIONE DEI VINCOLI DI SPESA E ARMONIZZAZIONE DELLA LOCAL TAX

DAVIDE DI RUSSO

Vice Presidente CNDCEC

GIOVANNI GERARDO PARENTE

Consigliere CNDCEC con delega a Enti Pubblici

PREMESSA

Il rapporto Italia 2015 dell'Eurispes ha definito la burocrazia nel nostro Paese come un “grande fardello”, che imbriglia e condiziona il sistema economico e sociale con un reticolo di prescrizioni e vincoli soffocanti. Recenti studi hanno rilevato che il ritmo delle ‘complicazioni’ burocratiche è di una ogni 6,6 giorni.

La Confartigianato ha calcolato che nei 2.429 giorni intercorsi tra l’inizio della scorsa legislatura e il 31/12/2014, sono state emanate 752 nuove norme e ben 468 hanno complicato ancora di più la vita alle imprese e ai cittadini.

Nelle statistiche relative al peso della burocrazia l'Italia è il terzo Paese al mondo.

I costi relativi agli adempimenti oggi sostenuti dalle piccole e grandi imprese (vedi il Sole24 ore del 4 maggio scorso) sono stati calcolati in 17 miliardi; il ‘virus’ delle complicazioni ha trovato terreno fertile in particolare nella pubblica amministrazione e negli enti locali.

I Commercialisti, visti gli obiettivi di semplificazione e riduzione dei costi da adempimenti prefissati dal tavolo tecnico ideato dal viceministro dell'Economia Luigi Casero, hanno individuato correttivi di

razionalizzazione, in funzione di una eliminazione di costi inutili per gli enti locali e il sistema pubblico in generale e, nel contempo, di una semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

Si propone, anzitutto, di istituire una banca dati unica della pubblica amministrazione, nonché di predisporre un sistema di raccolta dati condiviso da tutti gli utilizzatori delle informazioni (Corte dei Conti, Ministeri, Istat, Regioni, ecc.), con definizione in via preventiva e con periodicità annuale dei dati da trasmettere, semplificazione della reportistica e interconnessione ed interoperatività dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e accessibilità diffusa dei dati pubblicati.

Si propone, in secondo luogo, di razionalizzare i vincoli di spesa che si sono accavallati negli ultimi anni e che hanno appesantito gestione e controllo senza tradursi in significativi risparmi: alcune limitazioni risultano illogiche (è il caso delle spese per formazione del personale); altre richiedono procedure di rilevazione e certificazione tali da comportare una spesa superiore al risparmio perseguito. In tale ottica, si propone l'introduzione di una definizione normativa della nozione di "spesa del personale" al fine di superare le incertezze e i contrasti interpretativi.

Si propone, infine, di circoscrivere, nell'ambito della futura local tax, l'autonomia regolamentare locale alla sola individuazione dell'aliquota, così da evitare ripetuti interventi normativi e regolamentari su IMU e Tasi (anche in vista dell'auspicata adozione di un Testo unico dei tributi locali).

I predetti obiettivi trovano espressione nelle proposte normative che seguono.

PROPOSTA NORMATIVA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE AL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta mira a istituire una banca dati unica della Pubblica Amministrazione, nonché a predisporre un sistema di raccolta dati condiviso da tutti gli utilizzatori delle informazioni (Corte dei Conti, Ministeri, Istat, Regioni, ecc.), con definizione in via preventiva e periodicità annuale dei dati da trasmettere, semplificazione della reportistica, interconnessione e interoperatività dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e generale accessibilità dei dati.

Si prevede di affidare a un'unica istituzione, identificata dall'ISTAT, la raccolta dati, l'immissione nel sistema e il relativo aggiornamento, rendendo interoperabili gli attuali sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni.

Si prevede, nel contempo, di affidare a Unioncamere (sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo economico), la raccolta e l'aggiornamento dei dati relativi a organismi partecipati da enti pubblici.

Si prevede inoltre di rendere generalmente accessibili i dati raccolti nella banca dati, e di consentire a tutti i cittadini e alle imprese, mediante lo SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), di utilizzare un set minimo di servizi on line e di accedere a ciascun servizio con un'unica credenziale di autenticazione.

Lo strumento normativo per l'adozione della proposta è stato individuato nell'attuazione delle deleghe dell'art. 1 della L. n. 124/2015 (c.d. "Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"), nell'ambito della quale – intervenendo sul D.Lgs. n. 82/2005 ("Codice dell'amministrazione digitale") e nel D. Lgs. n. 267/2000 ("Testo unico degli enti locali") – si dispone:

- abrogazione delle norme che dispongono l'obbligo d'invio dei dati alla pubblica amministrazione;
- attribuzione all'Istat, a partire dal 1° gennaio 2017, della banca dati delle amministrazioni pubbliche, con definizione di schemi, tempi, modalità per l'acquisizione dei dati successivi a detto trasferimento;
- attribuzione a Unioncamere, a partire dal 1° gennaio 2016, dei compiti relativi all'immissione e aggiornamento dei dati riferiti agli organismi pubblici partecipati e integrazione periodica da parte dell'ente partecipante, mediante modifica dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014;
- introduzione, a carico degli enti locali, dell'obbligo di predisporre una certificazione unica annuale dei dati del rendiconto contenenti gli elementi necessari alla Corte dei Conti per l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 1, commi da 166 e 167 della L. n. 266/2005;
- introduzione, a carico degli enti locali, dell'obbligo di pubblicare sul relativo sito istituzionale i dati relativi agli eventuali vincoli di spesa, tutte le delibere, le determine, i bilanci, i rendiconti, i dati comunicati alla banca dati e i bilanci degli organismi partecipati; nonché la modulistica relativa agli adempimenti tributari locali a carico dei contribuenti (in modo da realizzare una uniformità a livello di città metropolitana o area vasta);
- divieto per altre amministrazioni di richiedere all'ente locale dati già pubblicati sul relativo sito istituzionale;



- introduzione di specifica sanzione per la omessa pubblicazione di dati.

La semplificazione proposta consentirà di razionalizzare gli adempimenti e ridurre il tempo dedicato alla raccolta dei dati, alla relativa predisposizione (ivi compresa la compilazione dei modelli), caricamento e controllo, così da migliorare, al contempo, la qualità delle informazioni immesse.

La raccolta da parte di un unico soggetto e la predisposizione di un unico data base permetterà di superare le attuali difficoltà connesse alla duplicazione delle informazioni e alla pluralità dei soggetti richiedenti.

In tal modo verrà ad essere velocizzata:

- l'acquisizione dei dati e il controllo degli stessi attraverso software di verifica della coerenza, quadratura e congruità;
- l'incrocio con i dati esistenti al fine di ridurre al minimo gli errori informativi.

Risulterà inoltre agevolata l'accessibilità dei dati raccolti e verranno incrementati i servizi fruibili online.

NORME OGGETTO DI INTERVENTO:

- art. 13 della L. n. 196/2009 (banca dati delle amministrazioni pubbliche);
- art. 17 del D.L. n. 90/2014 (ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate);
- art. 161 del D.Lgs. n. 267/2000 (certificazioni di bilancio);
- artt. 226 e 233 del D.Lgs. n. 267/2000 (trasmissione conto del tesoriere e degli agenti contabili);
- art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 (trasmissione rendiconto alla Corte dei Conti);
- art. 1, co. 170, della L. n. 296/2006 (comunicazione del gettito delle entrate);
- L. n. 67/1997 (comunicazione spese pubblicitarie);
- art. 16, co. 26, del D.L. n. 138/2011 (Rendiconto spese di rappresentanza)
- art. 1, co. 166 e 167, della L. n. 266/2005 (relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'organo di revisione alla sezione regionale della Corte dei Conti);
- art. 1, co. 735, della L. n. 296/2006 (pubblicazione incarichi in società pubbliche)
- art. 60, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001 (relazione illustrativa e conto annuale del personale);
- art. 8, co. 1, del D.L. n. 79/1997, convertito nella Legge n. 140/1997 (comunicazione di ricorso al factoring).



PROPOSTA NORMATIVA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE AL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 127, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche che al fine di razionalizzare gli strumenti di coordinamento e collaborazione delle amministrazioni pubbliche al fine di conseguire obiettivi di ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione, delega il Governo su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato ad emanare uno o più decreti legislativi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante Legge di contabilità e finanza pubblica;

Visto l'articolo 17 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, convertito con modificazioni con la legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto Testo Unico della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del_____;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del_____;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del_____;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della



Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;
Sulla proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione

EMANA IL SEGUENTE DECRETO LEGISLATIVO:

CAPO I

BANCA DATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ART. 1

(Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

All'articolo 64, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Ai soggetti abilitati con il sistema SPID è consentito l'accesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

ART. 2

(Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Dopo l'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono inseriti i seguenti:

ART. 65-BIS

(MODIFICHE ALL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

All'articolo 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. A partire dal 1 gennaio 2017 la banca dati delle amministrazioni pubbliche viene trasferita all'Istat. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti l'Istat, l'AgID e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica relativamente agli enti territoriali sono definiti gli schemi, tempi e modalità per l'acquisizione dei dati successivi al trasferimento della banca dati all'Istat. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato.»

ART. 65-TER

(MODIFICHE ALL'ARTICOLO 17 DEL DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, CON LA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 114)

All'articolo 17 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, con la legge 11 agosto 2014, n. 114, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico, mediante Unioncamere, acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o



indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e da quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'acquisizione delle predette informazioni può avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle società da esse partecipate. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. A decorrere dal 1 gennaio 2017 le informazioni di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 25 gennaio 2015 sono acquisite da Unioncamere, vigilato dal Ministero dello Sviluppo Economico. L'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico e su quello del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».

CAPO II

(Nuove disposizioni in materia di enti locali)

ART. 3

(Modifiche all'art. 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:

"ART. 161

(CERTIFICAZIONE UNICA E PUBBLICAZIONE DATI)

1. I comuni, le province, le città metropolitane, le unioni di comuni e le comunità montane entro il 30 giugno di ogni anno sono tenuti a redigere la certificazione unica dei dati del rendiconto dell'anno precedente contenente anche gli elementi del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e l'indicazione da parte dell'organo di revisione di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.
2. La certificazione unica di cui al comma precedente, deve essere trasmessa al Ministero dell'interno e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. La certificazione è sottoscritta dal Sindaco o dal Presidente, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario.
3. Le modalità per la struttura, la redazione, e per la trasmissione della certificazione sono stabilite, sei mesi prima della scadenza, con decreto del Ministero dell'interno d'intesa con la Corte dei Conti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. L'omessa trasmissione della certificazione unica comporta l'applicazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità.



5. I dati oggetto della certificazione unica sono resi disponibili sul sito web istituzionale dell'ente locale e sul sito web della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno.

6. Sul sito web istituzionale dell'ente locale sono pubblicate le delibere, le determine, i bilanci, i rendiconti, i dati comunicati alla banca dati e i bilanci degli organismi partecipati, nonché la modulistica per l'assolvimento degli adempimenti tributari locali a carico dei contribuenti. La modulistica deve essere uniformata a livello di città metropolitana o area vasta ed è resa liberamente accessibile e scaricabile per i contribuenti. La mancata pubblicazione dei dati comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fissata con il decreto di cui al comma 2."

ART. 4 (Norme abrogate)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni legislative:
- a) gli articoli 226, 227 e 233 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - b) l'articolo 1, comma 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - c) la legge 25 febbraio 1997, n. 67;
 - d) l'articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 ;
 - e) l'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 - f) l'articolo 1, comma 735, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - g) l'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - h) l'articolo 8, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE AL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124

QUADRO SINOTTICO

ART. 1 Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82	
Norma attuale	Proposta di modifica
<i>Art. 64. Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni</i>	<i>Art. 64. Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni</i>
<p>1. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'identificazione informatica.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio. Con l'istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-bis, le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID. L'accesso con carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.</p> <p>2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).</p> <p>2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle</p>	<p>1. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'identificazione informatica.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio. Con l'istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-bis, le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID. L'accesso con carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.</p> <p>2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).</p> <p>2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle</p>



credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.

2-quater. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies.

2-quinqües. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta alle imprese, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:

- a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;
- b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;
- c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;

credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.

2-quater. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies.

2-quinqües. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta alle imprese, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. **Ai soggetti abilitati con il sistema SPID è consentito l'accesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.**

2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:

- a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;
- b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;
- c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;

d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;

e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;

f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete.

d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;

e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;

f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete.

ART. 2 Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 65-bis
Modifiche all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196

Norma attuale	Proposta di modifica
<i>Art. 13 Banca dati delle amministrazioni pubbliche</i>	<i>Art. 13 Banca dati delle amministrazioni pubbliche</i>
<p>1. Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge. Con apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalità di accesso degli enti territoriali alla banca dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati.</p> <p>2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma 1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2, comma 6, della presente legge.</p>	<p>1. Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge. Con apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalità di accesso degli enti territoriali alla banca dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati.</p> <p>2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma 1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2, comma 6, della presente legge.</p>

3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica relativamente agli enti territoriali. L'acquisizione dei dati potrà essere effettuata anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite le modalità di ripartizione delle risorse tra le amministrazioni preposte alla realizzazione della banca dati.

3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica relativamente agli enti territoriali. L'acquisizione dei dati potrà essere effettuata anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici.

3-bis. A partire dal 1 gennaio 2017 la banca dati delle amministrazioni pubbliche viene trasferita all'Istat. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti l'Istat, l'AgID e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica relativamente agli enti territoriali sono definiti gli schemi, tempi e modalità per l'acquisizione dei dati successivi al trasferimento della banca dati all'Istat. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite le modalità di ripartizione delle risorse tra le amministrazioni preposte alla realizzazione della banca dati.

ART. 2 Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 65-ter
Modifiche all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196

Norma attuale	Proposta di modifica
<i>Art. 17 - Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate</i>	<i>Art. 17 - Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate</i>
<p>1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione degli enti pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte di razionalizzazione in ordine ai predetti enti. Il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto. Le amministrazioni statali inseriscono i dati e le proposte con riferimento a ciascun ente pubblico o privato, da ciascuna di esse finanziato o vigilato. Decorso tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento è pubblicato nel sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorso tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, è vietato alle suddette amministrazioni, con riferimento agli enti per i quali i dati e le proposte non siano stati immessi, il compimento di qualsiasi atto nei confronti dei suddetti enti, ivi compresi il trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei relativi organi.</p> <p>2. Al fine di procedere ad una razionalizzazione dei servizi strumentali all'attività delle amministrazioni statali, con le modalità di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone un sistema informatico di acquisizione di dati relativi alla modalità di gestione dei servizi strumentali, con particolare riferimento ai servizi esternalizzati. Il sistema informatico si avvale di un</p>	<p>1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione degli enti pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte di razionalizzazione in ordine ai predetti enti. Il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto. Le amministrazioni statali inseriscono i dati e le proposte con riferimento a ciascun ente pubblico o privato, da ciascuna di esse finanziato o vigilato. Decorso tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento è pubblicato nel sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorso tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, è vietato alle suddette amministrazioni, con riferimento agli enti per i quali i dati e le proposte non siano stati immessi, il compimento di qualsiasi atto nei confronti dei suddetti enti, ivi compresi il trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei relativi organi.</p> <p>2. Al fine di procedere ad una razionalizzazione dei servizi strumentali all'attività delle amministrazioni statali, con le modalità di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone un sistema informatico di acquisizione di dati relativi alla modalità di gestione dei servizi strumentali, con particolare riferimento ai servizi esternalizzati. Il sistema informatico si avvale di un</p>

software libero con codice sorgente aperto. Nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al comma 1, le amministrazioni statali inseriscono i relativi dati. Il mancato inserimento rileva ai fini della responsabilità dirigenziale del dirigente competente.

2-bis. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti nella banca dati di cui al comma 3, consultabile e aggiornabile dalle amministrazioni pubbliche coinvolte nella rilevazione. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri consente altresì, con le stesse modalità, la consultazione dei dati di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2-ter. Entro il 15 febbraio 2015 sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento di cui al comma 2 e i dati inviati a norma del medesimo comma.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, nella banca dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, confluiscono, secondo le modalità fissate dal decreto di cui al comma 4, le informazioni di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché quelle acquisite fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al Dipartimento della funzione pubblica è garantito l'accesso alle informazioni contenute nella banca dati in cui confluiscono i dati di cui al primo periodo ai fini dello svolgimento delle relative attività istituzionali.

software libero con codice sorgente aperto. Nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al comma 1, le amministrazioni statali inseriscono i relativi dati. Il mancato inserimento rileva ai fini della responsabilità dirigenziale del dirigente competente.

2-bis. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti nella banca dati di cui al comma 3, consultabile e aggiornabile dalle amministrazioni pubbliche coinvolte nella rilevazione. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri consente altresì, con le stesse modalità, la consultazione dei dati di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2-ter. Entro il 15 febbraio 2015 sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento di cui al comma 2 e i dati inviati a norma del medesimo comma.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, nella banca dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, confluiscono, secondo le modalità fissate dal decreto di cui al comma 4, le informazioni di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché quelle acquisite fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al Dipartimento della funzione pubblica è garantito l'accesso alle informazioni contenute nella banca dati in cui confluiscono i dati di cui al primo periodo ai fini dello svolgimento delle relative attività istituzionali.



4. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e da quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'acquisizione delle predette informazioni può avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle società da esse partecipate. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicate le informazioni che le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite le modalità tecniche di attuazione del presente comma. L'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e su quello del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i commi da 587 a 591 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico, mediante Unioncamere, acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e da quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'acquisizione delle predette informazioni può avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle società da esse partecipate. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. A decorrere dal 1° gennaio 2017 le informazioni di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 25 gennaio 2015 sono acquisite da Unioncamere, vigilato dal Ministero dello Sviluppo Economico. L'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico e su quello del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i commi da 587 a 591 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.



ART. 3
Modifiche all'art. 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Norma attuale	Proposta di modifica
<i>Articolo 161 - Certificazioni di bilancio</i>	<i>Art. 161 – Certificazione unica e pubblicazione dei dati</i>
<p>1. I comuni, le province, le città metropolitane, le unioni di comuni e le comunità montane sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione ed a trasmetterli al Ministero dell'interno. Le certificazioni sono firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario.</p>	<p>1. I comuni, le province, le città metropolitane, le unioni di comuni e le comunità montane entro il 30 giugno di ogni anno sono tenuti a redigere la certificazione unica dei dati del rendiconto dell'anno precedente contenente anche gli elementi del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e l'indicazione da parte dell'organo di revisione di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.</p>
<p>2. Le modalità per la struttura, la redazione, nonché la data di scadenza per la trasmissione delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, previo parere dell'Anci e dell'Upi, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p>	<p>2. La certificazione unica di cui al comma precedente, deve essere trasmessa al Ministero dell'interno, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. La certificazione è sottoscritta dal Sindaco o dal Presidente, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario.</p>
<p>3. La mancata trasmissione del certificato, da parte dei comuni e delle province, comporta la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale.</p>	<p>3. Le modalità per la struttura, la redazione, e per la trasmissione della certificazione sono stabilite, sei mesi prima della scadenza, con decreto del Ministero dell'interno d'intesa con la Corte dei Conti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p>
<p>4. I dati delle certificazioni sono resi noti sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento nella banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196.</p>	<p>4. L'omessa trasmissione della certificazione unica comporta l'applicazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità.</p>

5. I certificati al rendiconto della gestione degli enti locali dell'esercizio finanziario 2014 e degli esercizi seguenti sono trasmessi al Ministero dell'interno entro il 31 maggio dell'esercizio successivo, mentre la data di scadenza per la trasmissione dei certificati al bilancio di previsione resta fissata con il decreto ministeriale di cui al comma 2.

5. I dati oggetto della certificazione unica sono resi disponibili sul sito web istituzionale dell'ente locale e sul sito web della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno.

6. Sul sito web istituzionale dell'ente locale sono pubblicate le delibere, le determine, i bilanci, i rendiconti, i dati comunicati alla banca dati e i bilanci degli organismi partecipati, nonché la modulistica per l'assolvimento degli adempimenti tributari locali a carico dei contribuenti. La modulistica deve essere uniformata a livello di città metropolitana o area vasta ed è resa liberamente accessibile e scaricabile per i contribuenti. La mancata pubblicazione dei dati comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fissata con il decreto di cui al comma 2.

PROPOSTA NORMATIVA

PROPOSTA DI LEGGE RECANTE LA RAZIONALIZZAZIONE DEI VINCOLI DI SPESA PER GLI ENTI LOCALI

Negli ultimi anni si sono introdotti numerosi vincoli di spesa per gli enti locali, tali da appesantirne la gestione ed il controllo e senza tradursi in significativo risparmio. Si tratta spesso di disposizioni poco chiare e di difficile applicazione, che finiscono per sottrarre tempo e risorse ai controlli, senza produrre risultati di rilievo sull'effettivo andamento della finanza pubblica.

Alcune limitazioni risultano illogiche (per tutte, quelle relative alle spese per la formazione del personale); altre richiedono procedure di rilevazione e certificazione il cui costo supera, paradossalmente, il risparmio che si intende conseguire (in relazione alla spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza di cui all'art. 6, comma 8, D. L. 78/2010). Si propone, quindi, un intervento di razionalizzazione ispirato al principio secondo cui gli enti virtuosi sono sollevati dai vincoli in questione.

Nel dettaglio, si propone di:

- definire normativamente – intervenendo sulla L. 296/2006 mediante introduzione del comma 557-quinquies all'art. 1 – il perimetro delle c.d. “spese di personale” (così da superare le attuali difficoltà interpretative), includendovi le spese al netto delle correlative entrate riconducibili al rapporto di lavoro individuate dagli artt. 49, comma 1 (lavoro dipendente); 50, comma 1, lettera c-bis) (assimilato al dipendente); 67, comma 1, lettera l), (compensi erogati per le attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente) del D.P.R. n. 917/1986 (Tuir);
- stabilire – intervenendo sulla L. n. 296/2006 mediante introduzione del comma 557-sexies all'art. 1 - che i fondi per la contrattazione decentrata siano contenuti entro una prefissata percentuale, individuata nel 10%, della spesa annua per il personale (considerato che l'attuale quantificazione non consente alcun controllo);
- rimettere alla contrattazione collettiva – intervenendo sul D.Lgs. 267/2000 – la determinazione della parte dei fondi da destinarsi alla premialità del personale dipendente (così da superare l'attuale sistema che porta a premiare tutti indistintamente);
- escludere – intervenendo sul D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali) - gli enti che abbiano rispettato nel triennio precedente gli obiettivi del patto di stabilità, nonché gli enti non soggetti al patto che abbiano conseguito nel triennio precedente un risultato d'amministrazione positivo, dall'applicazione dei vincoli per spese per relazioni pubbliche convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, spese per sponsorizzazioni, spese per formazione, spese per acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi, per incarichi in materia informatica, per acquisto di mobili e arredi, per acquisto di immobili;
- mantenere - intervenendo sul predetto D.Lgs. n. 267/2000 - per tutti gli altri enti le sole limitazioni relative alle spese di personale.

La semplificazione proposta mira a razionalizzare la normativa in materia di vincoli alle spese di personale, rendendone fattibile il relativo controllo.

NORME OGGETTO DI INTERVENTO.

- art. 6, co. 8, del D.L. n. 78/2010 (spese per relazioni pubbliche convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza)
- art. 6, co. 9, del D.L. n. 78/2000 (spese per sponsorizzazioni)
- art. 6, co. 13, del D.L. n. 78/2010 (spese per formazione)
- art. 15 del D.L. n. 66/2014 (spese per acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi)
- art. 1, co. 146 e 147, della L. n. 28/2012, (limitazione incarichi in materia informatica);
- art. 1, co. 141 della L. n. 228/2012 (Acquisto di mobili e arredi)
- art. 1, co. 138 della L. n. 228/2012 (Limitazione acquisto immobili)
- art. 1 comma 141, della L. n. 228/2012 (Vincoli di spesa per mobili e arredi)
- art. 1, comma 143, della L. n. 228/2012 (Vincoli di acquisto autovetture)
- art. 3, co. 5, del D. L. n. 90/2014 (Assunzioni e vincoli di spesa personale)
- art.1 cc. 557-quater e 562, della L. n. 296/2006 e art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (Contenimento spesa personale).

ART. 1 (MODIFICHE ALL'ART. 193 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267)

1. Dopo l'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è inserito il seguente:

ART. 193-BIS (Razionalizzazione dei vincoli di spesa)

1. Per gli enti locali che per tre esercizi consecutivi hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno e per quelli non soggetti al patto che hanno conseguito nel triennio precedente un risultato d'amministrazione positivo non si applicano:
 - a) i limiti di cui all'articolo 6, commi 8, 9 e 13 e all'articolo 9 comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
 - b) i limiti di cui all'articolo 15, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
 - c) i limiti di cui all'articolo 1 commi 138, 141, 146 e 147 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
 - d) i limiti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
 - e) i limiti di cui all'articolo 1, commi 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - f) i limiti si cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Per gli enti locali che non rispettano i parametri di cui al comma 1 si applicano le limitazioni di cui all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. E' rimessa alla contrattazione collettiva nazionale la determinazione dei fondi da destinare alla premialità del personale dipendente e relative modalità di attribuzione.

ART. 2 (Modiche alla legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. All'art.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo il comma 557-quarties sono aggiunti i seguenti: «557-quinquies. Per spese di personale si intendono le spese al netto delle correlative entrate riconducibili al rapporto di lavoro individuate dagli art. 49, comma 1, art. 50, comma 1, lettera c-bis e art. 67, comma 1, lettera l, del DPR 22/12/1986 n.917.». «557-sexies. La spesa per la contrattazione decentrata non può superare il 10% della “spesa annua di personale” come definita nel precedente comma.».



PROPOSTA DI LEGGE

RAZIONALIZZAZIONE DELLE LIMITAZIONI DI SPESA PER GLI ENTI LOCALI

QUADRO SINOTTICO

ART. 1 Modifiche all'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267	
Norma attuale	Proposta di modifica
Art. 193 Salvaguardia degli equilibri di bilancio	Art. 193 Salvaguardia degli equilibri di bilancio
<p>1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.</p> <p>2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:</p> <p>a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;</p> <p>b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;</p> <p>c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.</p> <p>La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.</p>	<p>1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.</p> <p>2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:</p> <p>a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;</p> <p>b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;</p> <p>c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.</p> <p>La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.</p>

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

ART. 193-bis

Razionalizzazione delle limitazioni di spesa

1. Per gli enti locali che per tre esercizi consecutivi hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno e per quelli non soggetti al patto che hanno conseguito nel triennio precedente un risultato d'amministrazione positivo non si applicano:

- a) i limiti di cui all'articolo 6, commi 8, 9 e 13 e all'articolo 9 comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- b) i limiti di cui all'articolo 15, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- c) i limiti di cui all'articolo 1 commi 138, 141, 146 e 147 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- d) i limiti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;



	<p>e) i limiti di cui all'articolo 1, commi 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296</p> <p>f) i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>
	<p>2. Per gli enti locali che non rispettano i parametri di cui al comma 1 si applicano le limitazioni di cui all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p> <p>3. E' rimessa alla contrattazione collettiva nazionale la determinazione dei fondi da destinare alla premialità del personale dipendente e delle relative modalità di attribuzione.</p>

ART. 2
Modifiche alla legge 27 dicembre 2006, n. 296

Norma attuale	Proposta di modifica
557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:	557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:



<p>a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;</p> <p>b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;</p> <p>c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali</p>	<p>a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;</p> <p>b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;</p> <p>c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali</p>
[...]	[...]
557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.	<p>557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p> <p>557-quinquies. Per spese di personale si intendono le spese al netto delle correlative entrate riconducibili al rapporto di lavoro individuate dagli art. 49, comma 1, art. 50, comma 1, lettera c-bis e art. 67, comma 1, lettera l, del DPR 22/12/1986 n.917.</p> <p>557-sexies. La spesa per la contrattazione decentrata non può superare il 10% della "spesa annua di personale" come definita nel precedente comma.</p>

PROPOSTA NORMATIVA

EMENDAMENTO ALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016 SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

La presente proposta mira a circoscrivere l'autonomia regolamentare degli enti locali - che, nell'esperienza concreta (in relazione a IMU e Tasi) ha generato notevoli difficoltà nel calcolo dell'onere tributario - alla sola determinazione dell'aliquota e rimettendo al Legislatore nazionale l'individuazione delle fattispecie e l'entità delle esenzioni, riduzioni e detrazioni.

Si auspica, nel contempo, che tale modifica possa stimolare la definizione di un calendario degli obblighi tributari valido per tutto il territorio nazionale, uniformando anche le modalità ed i tempi di comunicazione delle dichiarazioni tributarie.

La presente proposta mira, altresì, a razionalizzare e semplificare l'assolvimento dell'obbligo tributario, ad agevolare il contribuente nella conoscenza e applicazione della complessa normativa dei tributi locali e ad eliminare, per imprese e professionisti, il costo mensile di compilazione del modello F24 in caso di importi trascurabili.

In sintesi, si propone di:

- introdurre nell'ambito della local tax o del nuovo tributo locale una disposizione che preveda che l'ente locale, prima della deliberazione del bilancio di previsione, adotti una delibera consiliare che stabilisca l'aliquota per i tributi locali nei limiti di legge;
- stabilire che per il versamento della local tax e per la comunicazione della relativa dichiarazione trovino applicazione i termini e i tempi previsti per il versamento e la comunicazione delle dichiarazioni tributarie ai fini delle imposte sui redditi;
- stabilire - intervenendo sull'art. 8 del D.P.R. n. 602/1973 - che il termine per il versamento diretto dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, d'importo unitario inferiore a euro 100,00 sia prorogato al giorno 16 dei mesi di luglio e gennaio di ogni anno.

NORME OGGETTO DI INTERVENTO.

- Disegno di Legge Stabilità 2016
- art. 8 D.P.R. n. 602/1973 (Termini per il versamento diretto)

PROPOSTA NORMATIVA

EMENDAMENTO ALLA LEGGE DI STABILITÀ 2016

ART. 0 EMENDAMENTO

“Dopo il comma 00 sono inseriti i seguenti:

«00-bis. L'ente locale con delibera consiliare da adottare prima della deliberazione del bilancio di previsione stabilisce l'aliquota per i tributi locali nei limiti di legge;».

«00-ter. All'articolo 8, comma 1, del DPR del 29 settembre 1973, n.602, dopo il punto 1) è inserito il seguente: «1-bis. Il termine per il versamento diretto dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, d'importo unitario inferiore a euro 100,00 è prorogato al giorno 16 del mese di luglio per le ritenute operate dal 1° gennaio al 30 giugno; e 16 gennaio per le ritenute operate dal 1° luglio al 31 dicembre».»

“00-quater. I termini e i tempi previsti per il versamento della local tax e per la comunicazione delle relative dichiarazioni sono quelli stabiliti ai fini delle imposte sui redditi.».



DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ 2016 QUADRO SINOTTICO

DPR del 29 settembre 1973, n.602	
Norma attuale	Proposta di modifica
Art. 8 Termini per il versamento diretto	Art. 8 Termini per il versamento diretto
<p>1. I versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e al concessionario devono essere eseguiti:</p> <p>1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta prevista dall'art. 3, primo comma, n. 1) e dal secondo comma, lettere a), f) e h), e sono maturati i premi di cui alla lettera g) dello stesso secondo comma;</p> <p>2) Soppresso</p> <p>3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell'articolo 3, primo comma, ed entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c);</p> <p>3-bis) entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta per i versamenti previsti dall'art. 3, secondo comma, lettera e);</p>	<p>1. I versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e al concessionario devono essere eseguiti:</p> <p>1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta prevista dall'art. 3, primo comma, n. 1) e dal secondo comma, lettere a), f) e h), e sono maturati i premi di cui alla lettera g) dello stesso secondo comma;</p> <p>1-bis. Il termine per il versamento diretto dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, d'importo unitario inferiore a euro 100,00 è prorogato al giorno 16 del mese di giugno per le ritenute operate dal 1° gennaio al 30 giugno e al 16 gennaio per le ritenute operate dal 1° luglio al 31 dicembre ;</p> <p>2) Soppresso</p> <p>3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell'articolo 3, primo comma, ed entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c);</p> <p>3-bis) entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta per i versamenti previsti dall'art. 3, secondo comma, lettera e);</p>

<p>4) Soppresso</p> <p>5) entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre ed il 15 gennaio di ciascun anno per le ritenute operate e gli importi versati dai soci nel trimestre solare precedente in relazione agli utili di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.</p> <p>5-bis) entro il termine per il versamento del saldo della dichiarazione dei redditi indicato nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, per la ritenuta prevista dall'articolo 27, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</p> <p>2. Le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono versate in tesoreria secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.</p>	<p>4) Soppresso</p> <p>5) entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre ed il 15 gennaio di ciascun anno per le ritenute operate e gli importi versati dai soci nel trimestre solare precedente in relazione agli utili di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.</p> <p>5-bis) entro il termine per il versamento del saldo della dichiarazione dei redditi indicato nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, per la ritenuta prevista dall'articolo 27, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</p> <p>2. Le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono versate in tesoreria secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.</p>
--	--



COMMERCIALISTI E TERZO SETTORE: UN PATTO PER LA RIFORMA

SANDRO SANTI

Consigliere CNDCEC con delega al No profit

PREMESSA

I Commercialisti considerano di attualità ed importanza la revisione organica degli enti privati del Terzo settore così come le proposte inerenti la disciplina dell'attività sportiva e, con essa, delle associazioni sportive dilettantistiche.

La nostra Professione ha analizzato con attenzione la riforma del terzo settore che si è, per il momento, sostanziata nell'approvazione da parte della Camera dei deputati del Disegno di legge A. S. 1870 recante la "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale" (già A. C. 2617).

Il Consiglio Nazionale ha già consegnato al sottosegretario al Welfare, On. Luigi Bobba, un documento contenente le proposte guida della categoria sulla riforma del Terzo settore e successivamente preso parte ad un'audizione parlamentare.

A seguito di detta audizione sono stati presentati taluni emendamenti - prevalentemente concernenti l'operatività degli enti del Terzo settore - all'Assemblea della Camera dei deputati, che ha ritenuto di accoglierne una parte.



Al fine di fornire un ulteriore contributo ai lavori parlamentari in corso, i Commercialisti hanno esaminato il testo di legge approvato dall'Assemblea della Camera dei deputati, oggetto attualmente di analisi da parte della Commissione "Affari Costituzionali" del Senato e hanno elaborato le seguenti proposte di emendamenti.

I Commercialisti hanno accolto assai favorevolmente la riforma in atto e ritengono che il disegno di legge di delega segni un passaggio epocale verso la riorganizzazione del Settore. Proprio in quest'ottica, la riforma è un'occasione e, allo stesso tempo, un passaggio assai delicato per la creazione di un sistema di norme coordinato e funzionale allo sviluppo del movimento. E' opinione condivisa presso gli operatori che le attuali disposizioni e adempimenti normativi sono spesso tra loro incoerenti e, talora, ridondanti, anche in ragione della proliferazione del numero delle norme di settore, che ha favorito la sovrapposizione delle fattispecie regolate e la sproporzione delle regole rispetto agli interessi rappresentati da tali realtà. D'altra parte, le agevolazioni concesse agli enti del Terzo settore sono state talvolta utilizzate con finalità diverse rispetto a quelle per cui erano state pensate: è dunque nell'interesse del Sistema Paese definire norme quanto mai chiare ai fini di una efficiente gestione delle risorse pubbliche e private messe a disposizione degli enti del Terzo settore.

Va dunque salutato con particolare favore l'intento del Legislatore delegante non soltanto di provvedere alla revisione della disciplina del Titolo II del Libro primo del Codice Civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute (art. 1 comma 2, lett. a), ma anche di realizzare una revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore (compresa la disciplina tributaria), pervenendo alla redazione di un vero e proprio testo unico del Terzo settore, evidentemente connotato da una unitarietà di criteri direttivi e definitivi.

Una definizione civilistica "unica" di ente no profit, che prescinde quindi dalla forma giuridica (fondazione, associazione riconosciuta o meno) e dall'attività svolta per il raggiungimento del fine, non può che essere accolta positivamente, così come appare cruciale coordinare la figura giuridica di ente privato del Terzo settore con la figura fiscale di ente non commerciale.

La riforma toccherà inevitabilmente aspetti di estremo interesse per i Commercialisti, che sono da sempre coinvolti nella gestione, amministrazione, rendicontazione e controllo degli enti no profit. Su tali elementi, come per tutti gli aspetti concernenti l'applicazione della norma, i Commercialisti sono disponibili e al servizio degli organi legiferanti, per fornire il proprio contributo all'analisi delle proposte avanzate.

In questa prospettiva, i principi di pubblicità e trasparenza devono fungere da elementi trainanti per la stesura e l'organizzazione delle norme.

Medesimi principi hanno ispirato il contributo dei Commercialisti con riferimento alla già menzionata riforma dell'attività sportiva, contenuta nei disegni di legge abbinati recanti le disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché la delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva (C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello). Nello specifico, il Consiglio nazionale ha partecipato a un'audizione della Commissione permanente Cultura, Scienza e istruzione della Camera dei deputati nel novembre del 2014 presentando le proprie osservazioni.

Pertanto, considerato che l'evoluzione dei disegni di legge è rimasta sostanzialmente immutata rispetto



alla data dell'audizione, i Commercialisti hanno elaborato ulteriori modifiche alle Proposte di legge che, nello spirito della semplificazione e della definizione di norme capaci di avallare comportamenti già oggi ritenuti corretti nell'interpretazione normativa, possano conferire maggiori certezze alle realtà che operano nell'ambito sportivo.

Tali proposte—che interessano prevalentemente la disciplina fiscale—sono, in ogni caso, in linea anche con quanto oggi contenuto nei disegni di legge. Si tratta di specifici emendamenti alla Proposta di Legge "Di Lello", volti a razionalizzare l'attuale sistema normativo, dettando criteri chiari per la definizione del perimetro dell'attività sportiva. È stato, poi, inserito un emendamento inerente un'interpretazione sul tema del trattamento delle spese sostenute per sponsorizzazioni, finalizzato a dare certezza ai comportamenti dei soggetti eroganti, a vantaggio del settore di riferimento.

PROPOSTA NORMATIVA

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE S. 1870 RECANTE RIFORMA DEL TERZO SETTORE, DELL'IMPRESA SOCIALE E PER AL DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Un sistema trasparente non può prescindere dalla pubblicità degli enti e degli atti da questi compiuti. Il testo del ddl propone l'istituzione di un "Registro unico del Terzo settore" presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La positiva esperienza ventennale del Registro delle imprese delle Camere di commercio, in realtà, fornisce già oggi le adeguate garanzie di funzionalità e trasparenza. Andrebbero quindi previste condizioni agevolative anche in termini di costo per il deposito degli atti degli enti privati del Terzo settore. In tal modo, considerata l'operatività corrente delle Camere di commercio, i costi complessivi della tenuta del Registro delle imprese sarebbero sicuramente inferiori rispetto alla definizione di una struttura nuova e il raggiungimento dello scopo pubblicistico risulterebbe più veloce e semplificato.

Un appropriato sistema di enti privati del Terzo settore non può neppure prescindere dalla previsione di adeguati strumenti di rendicontazione e controllo. La rendicontazione per gli enti no profit è un obbligo morale, prima ancora che normativo. Rendere conto dell'attività svolta, infatti, è insito nella natura stessa degli enti che possono operare, nella stragrande maggioranza dei casi, solo grazie agli sforzi della società civile e degli enti pubblici, che delegano a tali strutture il perseguimento di scopi ideali e di interesse generale.

La rendicontazione finanziaria delinea lo stato di salute di un'azienda, mentre la rendicontazione non finanziaria tende ad illustrare i risultati e l'impatto sociale ottenuto, le modalità di svolgimento dell'attività, l'organizzazione e l'orientamento futuro. Le due tecniche di rendicontazione si completano ed integrano tra loro nelle realtà non lucrative. Per questo motivo, a livello di legge delega, è importante chiarire tale prospettiva e prevedere, quale ulteriore integrazione informativa, la predisposizione del documento comunemente definito "relazione di missione".

La funzione di controllo è poi essenziale per la tenuta del sistema, al fine di reprimere o meglio dissuadere in origine tutti quei fenomeni elusivi e di abuso dell'istituto di ente no profit.

Inoltre, una volta legislativamente individuate le attività solidaristiche e gli scopi di utilità sociale da perseguire o la natura sociale dei beni e servizi prodotti e scambiati dalla ulteriore categoria di enti no profit, c.d. di "utilità generale" (alla quale evidentemente saranno riconosciuti maggiori benefici di carattere tributario, secondo una fiscalità compensativa di carattere generale), dovranno anche essere previste adeguate forme di verifica effettuate da apposito organo di controllo inerenti il rispetto effettivo e non soltanto formale o statutario delle finalità sociali che si intende perseguire.

In aggiunta, oltre all'introduzione di norme miranti alla definizione e valutazione dell'impatto sociale di tali enti, andrebbe garantita la presenza di adeguati strumenti e procedure miranti alla misurazione e attestazione di tale impatto, evidentemente fondati su un sistema di controllo interno articolato sul modello del collegio sindacale, in modo da garantire la correttezza, l'efficacia, l'indipendenza e la periodicità di tale misurazione.

Il disegno di legge porta ad avere un ordinamento disciplinato del Terzo settore e anche le responsabilità

possono essere meglio individuate, differenziando tra enti che svolgono attività d'impresa e non. Si auspica, pertanto, di considerare anche il tema della fallibilità e non fallibilità di tali enti, così da creare una normativa esaustiva in tutti i suoi aspetti. Vi sono, infatti, circostanze in cui gli enti del Terzo settore possono assumere una rilevanza assai significativa dal punto di vista dimensionale. Soprattutto in tali situazioni, la previsione di una disciplina sulla fallibilità –e, quindi, sull'accesso alle varie forme delle procedure concorsuali– appare opportuna, al fine di garantire adeguatamente i soggetti che, a diversi livelli, interagiscono con tali enti, contribuendo a rendere più chiari i rapporti e le conseguenze derivanti da un eventuale stato di crisi o di insolvenza.

In ultimo, stante il rilevante impatto che le modifiche presumibilmente avranno in termini operativi, si ritiene necessario prevedere dettagliate norme transitorie ai fini della gestione dei profili tecnici e applicativi delle disposizioni. In questa ottica, considerato che i professionisti saranno fortemente interessati dai nuovi adempimenti previsti dalla normativa, si ritiene fondamentale prevedere che le norme di transizione siano inserite nella legge delega, facendo riferimento anche a una preliminare consultazione con gli Ordini professionali.

NORME OGGETTO DI INTERVENTO:

- S. 1870 (Riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale)



PROPOSTA NORMATIVA

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE S. 1870 RECANTE RIFORMA DEL TERZO SETTORE, DELL'IMPRESA SOCIALE E PER AL DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

ART.1 EMENDAMENTO

Al comma 2, lettera b), le parole “ai principi e ai criteri direttivi” sono sostituite dalle seguenti: “ai principi e criteri direttivi univoci”.

Relazione: L'inserimento di “principi e criteri univoci” identifica l'esigenza di creare uno stretto coordinamento tra la norma civilistica e quella di natura fiscale, come poi richiamato anche in sede di commento all'art. 6 del presente D.DL.

Tale corrispondenza agevola sicuramente l'attività di controllo pubblico e contribuisce a creare un coordinamento tra le norme civilistiche e fiscali che oggi manca ed, anzi, è progressivamente complicato dalla creazione di nuove disposizioni, pronunciamenti giurisprudenziali ed amministrativi, fattispecie di genere.

ART.2

Al comma 1, lettera a), dopo le parole “partecipazione democratica” sono inserite le seguenti: “compatibilmente con la forma giuridica assunta dall'ente,”.

Relazione: Risulta fondamentale mantenere la distinzione oggi già presente nel Codice Civile tra associazioni, riconosciute e non, fondazioni e comitati, poiché ognuna di queste realtà è caratterizzata da una identità e da una storia non livellabile e non confrontabile con le altre.

Appare, quindi, opportuno nell'emanazione del testo tenere conto che la declinazione del principio della “partecipazione democratica” creerebbe inevitabili problematiche di funzionamento alle fondazioni. Ad oggi, il modello delle fondazioni, che si è dimostrato valido dal punto di vista operativo, è esente, nella normativa fiscale, dal vincolo democratico e nel contesto civilistico non ci sembra che la fondazione si distingua per una richiesta di democraticità, essendo nei fatti un soggetto privo di organo assembleare. Il testo di delega tiene già conto di questo e comunque non potrebbe essere altrimenti essendo la natura di fondazione già definita dal Codice Civile.

A seguito dell'entrata in vigore dell'ultima disciplina del riconoscimento, il superamento del requisito della pubblica utilità per le fondazioni non risulta più una novità e certamente dev'essere confermato. In particolare, gli impieghi della fondazione in vista della protezione di soggetti deboli sono stati apprezzati anche quale più sicura alternativa domestica rispetto all'impiego di strumenti giuridici stranieri e meritano di essere promossi.

Ugualmente è auspicabile prevedere all'interno del Codice Civile, libro I, la fattispecie delle Fondazioni di partecipazione, realtà che coniuga i caratteri tutelanti che caratterizzano la Fondazione con la caratteristica di democraticità propria dell'organo assembleare (assemblea dei partecipanti).



ART.3

Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole “della personalità giuridica” sono inserite le seguenti: “, prevedendo la competenza del notaio, che redige l'atto pubblico di costituzione o trasformazione, ai fini del riconoscimento, e disponendo che la personalità giuridica si acquista tramite l'iscrizione all'Ufficio del Registro delle Imprese debitamente suddiviso in specifiche sezioni”;
- b) le parole “attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente” sono sostituite dalle seguenti: “disponendo per le persone giuridiche l'obbligo di deposito dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente privato presso l'ufficio del Registro delle Imprese; definire gli obblighi di adeguatezza del patrimonio e di documentazione dell'ente privato necessari per l'iscrizione; prevedere che il Registro delle persone giuridiche costituisca una sezione dedicata del Registro delle Imprese, il cui funzionamento e la cui consultabilità siano analoghi al Registro delle Imprese stesso”.

2) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:

- d-bis) prevedere il superamento del controllo di cui all'art. 25 del c.c. con la sua sostituzione con il controllo generale demandato al Registro delle Imprese, ferme restando le possibilità di controllo ed i requisiti richiesti per lo svolgimento delle singole attività;
- d-ter) prevedere la disciplina di trasformazione tra gli enti del libro primo secondo i principi già esistenti per la trasformazione da società ad enti e viceversa;
- d-quater) disciplinare la possibilità e i rapporti intercorrenti tra gruppi di enti non profit e / o gruppi di enti profit e non profit.

Relazione: La velocità e la semplificazione del processo di riconoscimento degli enti privati sarebbe agevolato se articolato sulle stesse modalità già previste dalla riforma organica del diritto societario per l'omologa degli atti societari. In questa previsione, sarebbe opportuno, in sede di testi delegati, chiarire la disciplina della trasformazione tra enti del Terzo settore, superando anche il recente orientamento giurisprudenziale che sembra negare la liceità per le associazioni di trasformarsi in fondazioni (parere del Consiglio di Stato del 30 gennaio 2015).

In questa prospettiva, è anche proposto di mantenere il Registro unico del Terzo settore di cui all'art. 4, co. 1, lett. i) invece che presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, presso apposita sezione dell'ufficio del Registro delle Imprese. La tenuta del Registro unico presso le Camere di commercio, con modalità analoghe a quanto previsto oggi per le società e gli enti tenuti alla pubblicità degli atti fondamentali e del bilancio, garantisce un efficace sistema di trasparenza. Contestualmente, tale soluzione permetterebbe di realizzare lo scopo prefissato con oneri inferiori rispetto a quelli necessari per l'attuazione della proposta, in ragione della attuale operatività delle Camere di commercio nonché del know how acquisito dai soggetti chiamati a gestire tale



organizzazione. Si consideri, in aggiunta, che già oggi le organizzazioni che esercitano un'impresa sociale depositano i propri atti fondamentali, il bilancio economico-finanziario, il bilancio sociale e il bilancio consolidato presso le Camere di commercio, secondo quanto previsto da apposita disciplina.

Ciò detto, qualora il legislatore optasse per mantenere il suddetto Registro unico presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, risulterebbe necessario dotare il Registro delle medesime caratteristiche e funzioni proprie dei registri tenuti presso le Camere di commercio; la consultabilità degli atti fondamentali e dei bilanci degli enti privati del Terzo settore è, infatti, corollario fondamentale del principio di trasparenza da cui muove la gran parte delle proposte contenute nella riforma commentata.

In relazione alla problematica degli enti con personalità giuridica, la riforma è l'occasione per superare/abrogare la normativa in materia di controllo amministrativo sulle fondazioni (art. 25 c.c.), normativa spessissimo non eseguita oppure, talvolta, mal interpretata. Tale norma che, di fatto, rappresenta un retaggio della concezione "autorizzatoria" del Codice Civile del 1942 ed è superata dal regime di controllo "pubblico" più generale dato dalla pubblicità dei bilanci, già prevista dalla riforma.

ART.4

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera f) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: "di rendicontazione," sono sostituite dalle seguenti: "e di revisione, di rendicontazione finanziaria e non-finanziaria,";
- b) dopo le parole: "dell'impiego di risorse pubbliche," sono inserite le seguenti: "ed efficaci modalità di coordinamento con le funzioni di controllo pubblico e di vigilanza di cui all'art. 7".

2) la lettera i) è soppressa;

Relazione: Le proposte inerenti la lett. f) introducono alcuni elementi economico-aziendali ritenuti fondamentali per la definizione di una struttura che possa operare, declinando poi tali funzioni a seconda delle casistiche, in condizioni di efficacia, efficienza ed economicità, tutelando poi, allo stesso tempo, i portatori di interessi coinvolti a diverso livello nell'organizzazione aziendale. A tale fine, è inserita la possibilità di poter inserire, in sede di stesura dei decreti delegati, anche la funzione di revisione per gli organi di controllo che, allo stato attuale, sarebbero legittimati a svolgere la sola (ma imprescindibile) funzione di vigilanza.

In coordinamento, poi, con quanto previsto anche al successivo art. 7, co. 3, e come proprio nello spirito della legge delega, è utile ed opportuno inserire che la disciplina riguardi in modo più tecnico la rendicontazione sia finanziaria (il bilancio e gli eventuali allegati) e la rendicontazione non finanziaria, campo in cui rientra, appunto, il bilancio sociale di cui al sopra richiamato art. 7, co. 3. Sempre nell'ambito della rendicontazione non finanziaria, vale la pena osservare che la legge delegata dovrebbe disciplinare o semplicemente prevedere,



delegando alla prassi operativa l'analisi tecnica del contenuto, la "relazione sulla missione", documento ritenuto fondamentale in ambito no profit per l'illustrazione dell'attività svolta e, contestualmente, l'evidenza di ciò che è stato compiuto con le risorse pubbliche e dei privati.

Si propone, infine, di eliminare il disposto della lett. i) dell'articolo 4 del D.DL., coerentemente con quanto previsto nelle proposte di modifica di cui all'art. 3, nel quale si indica di mantenere il registro degli enti privati del Terzo settore presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

La proposta di modifica relativa alla previsione nel presente articolo di modalità di coordinamento con le attività di vigilanza e controllo pubblico di cui all'art. 7 è finalizzata ad attribuire coerenza e certezza tra l'esecuzione delle attività di controllo interno e l'espletamento delle attività richieste dalle altre forme di controllo, nell'ottica di individuare quantomeno i limiti generali delle relative responsabilità dei soggetti deputati a tali funzioni.

ART.5

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) alla lettera d) dopo le parole "forme di controllo" è inserita la seguente: "interno";
- 2) alla lettera h) le parole "senza fini di lucro" sono soppresse.

Relazione: La modifica effettuata all'art. 3, co.1, lett.d) è necessaria per distinguere il controllo "interno", a cui evidentemente il testo fa riferimento, con il controllo "pubblico" di cui all'art.2-bis (art.2-quater).

La modifica riportata alla lett.h) serve unicamente a livello tecnico ad allineare il contenuto del testo con le restanti parti previste a livello di ddl, anche nella considerazione che tutte le associazioni, per propria natura, non hanno scopo di lucro e che è impossibile, di conseguenza, avere associazioni con scopo di lucro.

ART.6

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) alla lettera a) dopo le parole "dei dipendenti" sono inserite le seguenti: "dei volontari,";
- 2) alla lettera d) le parole "degli utili" sono sostituite dalle seguenti: "degli avanzi di gestione".

Relazione: Si propone l'inserimento esplicito del coinvolgimento dei volontari nella definizione dei modelli di gestione (art. 6, co.1, lett. a)). Tale elemento, seppur desumibile dalla lettura interpretativa del testo - considerato che i volontari rientrano nel campo più ampio dei "soggetti interessati" alle attività aziendali" - evidenzia il ruolo di rilievo della categoria dei volontari rispetto agli altri portatori di interesse.

Le proposte di modifica dell'art. 6, co. 1, lett. d) sono funzionali ad una revisione terminologia del disposto normativo che, così come proposto, appare essere non adeguato alla realtà degli enti privati del Terzo settore.

E' da considerare positivamente la previsione di un organo di controllo nell'impresa sociale. Tale funzione svolge un ruolo di tutela nei confronti di tutti i soggetti coinvolti e allo stesso tempo garantisce che i benefici



fiscali e di altra natura concessi all'impresa sociale siano effettivamente giustificati dall'attività svolta.

In questa visione, auspichiamo che questo modello possa essere riproposto, anche in forma modulare, per tutti gli enti privati del Terzo settore, per i quali la previsione di un organo di controllo sarebbe un conforto all'attività svolta e una garanzia di legittimità.

ART.7

Sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) al comma 2 le parole “ nell'ambito delle attività di cui al comma 1, promuove l'adozione di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo degli enti del Terzo settore, con particolare riguardo per quelli di piccole dimensioni, anche attraverso l'utilizzo di strumenti atti a garantire la più ampia trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti medesimi,” sono sostituite dalle seguenti: “svolge le attività di cui al comma 1 anche”;
- 2) al comma 3 le parole “Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli organismi maggiormente rappresentativi del terzo settore, predispone linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione di impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore,” sono sostituite dalle seguenti: “Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone criteri di indirizzo in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione di impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore,”.

Relazione: La proposta di modifica, con riferimento al co. 2, è volta ad eliminare il concetto di autocontrollo perché ritenuto ambiguo e potenzialmente assai dannoso per il sistema nella sua declinazione applicativa. La tecnica dell'autocontrollo, indipendentemente da come sviluppata a livello di testo delegato, sarebbe concepita con tutta probabilità dagli enti privati del Terzo settore come un adempimento amministrativo e non come elemento di tutela dei soggetti terzi (Erario, in primis) interessati all'attività dell'organizzazione.

Per quanto concerne le “linee guida” di cui al comma 3, si rileva che il Ministero avendo la funzione di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico, pur non entrando nel merito specifico delle questioni tecniche concernenti il bilancio, deve in ogni caso essere delegato a dettare i criteri necessari per individuare la migliore informativa possibile soprattutto in riferimento alla valutazione dell'impatto sociale, in special modo con riferimento alle convenzioni di cui al precedente comma 2. In questa previsione, si propone di modificare la dizione di “linee guida” con “criteri di indirizzo”.

In aggiunta, la scelta effettuata in Assemblea di aprire un tavolo di consultazione sullo sviluppo delle predette linee guida con altri soggetti istituzionali dovrebbe essere effettuata in sede di testo delegato poiché tale aspetto è legato più propriamente alla regolamentazione delle norme tecniche; tale soluzione è stata, per esempio, correttamente applicata nella disciplina dell'impresa sociale, laddove l'intervento tecnico dell'allora Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale è richiamato nei testi delegati del D.lgs. n. 155/2006 recante la “Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118” e non nel citato decreto di riferimento.

Ciò premesso, è evidente, che l'orientamento del Ministero di coinvolgere nello svolgimento dell'attività più di



tipo operativo gli organismi rappresentativi degli enti del Terzo settore, destinatari della riforma, è un segnale di garanzia per la definizione di documenti applicativi che risultino generalmente riconosciuti nel settore. Parimenti, qualora il legislatore optasse per coinvolgere normativamente già in questa sede, i rappresentanti istituzionali degli enti del Terzo settore per la predisposizione delle linee guida del bilancio sociale, occorrerebbe modificare il richiamo, inserendo, in luogo di “gli organismi maggiormente rappresentativi del terzo settore” la formulazione di “gli organismi maggiormente rappresentativi del terzo settore nonché le associazioni e gli ordini professionali maggiormente coinvolti nella riforma”.

L'intervento degli ordini professionali qualificati, chiamati poi alla concreta applicazione delle norme, è un elemento, infatti, imprescindibile per l'adozione delle principali prassi in materia. Si consideri, in questa ottica, che il CNDCEC ha emanato già nel 2004 la raccomandazione n. 7, “Il bilancio sociale nelle aziende non profit: principi generali e linee guida per la sua adozione”, riferimento per molte organizzazioni operanti nel settore, ed ha partecipato alla stesura delle linee guida del bilancio sociale dell'allora Agenzia per il terzo settore. Inoltre, il Consiglio nazionale è stato parte attiva dell'evoluzione della rendicontazione degli enti privati del Terzo settore emanando molteplici raccomandazioni di natura contabile nonché partecipando –con l'Organismo Italiano di Contabilità e l'allora Agenzia per il terzo settore- alla stesura dei principi contabili per gli enti non profit.

ART.9

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) alla lettera a) le parole “alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente” sono sostituite dalle seguenti: “a quella di carattere generale di cui all'art. 1”;
- 2) alla lettera d) dopo le parole “obblighi di” sono inserite le seguenti: “rendicontazione e controllo e”;
- 3) alla lettera e) dopo le parole “regimi fiscali” sono aggiunte le seguenti: “, previdenziali”.

Relazione: Le modificazioni proposte all'art. 9 coordinano alcune previsioni già considerate nei precedenti articoli. Più specificamente, si correla la definizione di enti privato del Terzo settore con la definizione, prevista a livello fiscale, di ente non commerciale.

È stata, poi, inserita anche a livello fiscale la previsione di disciplinare forme di rendicontazione e controllo anche in presenza di benefici fiscali. È evidente, infatti, che nel momento in cui siano presenti sistemi agevolativi, le motivazioni che “giustificano” tale circostanza debbano essere rendicontate e verificate adeguatamente.



PROPOSTA NORMATIVA

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE S. 1870 RECANTE RIFORMA DEL TERZO SETTORE, DELL'IMPRESA SOCIALE E PER AL DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

QUADRO SINOTTICO

ART. 1 (Finalità e oggetto)	
Norma attuale	Proposta di modifica
Art. 1 Comma 2	Art. 1 Comma 2
Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, si provvede in particolare:	Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e in conformità ai principi e criteri direttivi univoci previsti dalla presente legge, si provvede in particolare:

ART. 2 (Principi e criteri direttivi generali)	
Norma attuale	Proposta di modifica
Art. 2 Comma 1	Art. 2 Comma 1
a) riconoscere e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione;	a) riconoscere e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione democratica, compatibilmente con la forma giuridica assunta dall'ente , solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione;



ART. 3 (Revisione del titolo II del libro primo del codice civile)	
Norma attuale	Proposta di modifica
Art. 3 Comma 1	Art. 3 Comma 1
a) rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica e prevedere obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente;	a) rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica prevedendo la competenza del notaio, che redige l'atto pubblico di costituzione o trasformazione, ai fini del riconoscimento, e disponendo che la personalità giuridica si acquista tramite l'iscrizione all'Ufficio del Registro delle Imprese debitamente suddiviso in specifiche sezioni e prevedere obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, disponendo per le persone giuridiche l'obbligo di deposito dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente privato presso l'ufficio del Registro delle Imprese; definire gli obblighi di adeguatezza del patrimonio e di documentazione dell'ente privato necessari per l'iscrizione; prevedere che il Registro delle persone giuridiche costituisca una sezione dedicata del Registro delle Imprese, il cui funzionamento e la cui consultabilità siano analoghi al Registro delle Imprese stesso".
d) prevedere che alle associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d'impresa si applichino le norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del codice civile, in quanto compatibili.	d-bis) prevedere il superamento del controllo di cui all'art. 25 del c.c. con la sua sostituzione con il controllo generale demandato al Registro delle Imprese, ferme restando le possibilità di controllo e i requisiti richiesti per lo svolgimento delle singole attività; d-ter) prevedere la disciplina di trasformazione tra gli enti del libro primo secondo i principi già esistenti per la trasformazione da società ad enti e viceversa; d-quater) disciplinare la possibilità e i rapporti intercorrenti tra gruppi di enti non profit e / o gruppi di enti profit e non profit.



ART. 4 (Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e codice del Terzo settore)	
Norma attuale	Proposta di modifica
Art. 4 Comma 1	Art. 4 Comma 1
f) disciplinare gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche, tenendo conto di quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché prevedere il relativo regime sanzionatorio;	f) disciplinare gli obblighi di controllo interno, e di revisione , di rendicontazione finanziaria e non finanziaria, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche, ed efficaci modalità di coordinamento con le funzioni di controllo pubblico e di vigilanza di cui all'art. 7 tenendo conto di quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché prevedere il relativo regime sanzionatorio;
i) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione, attraverso la previsione di un registro unico del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, favorendone, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale. L'iscrizione nel registro, subordinata al possesso dei requisiti previsti ai sensi delle lettere b), c) e d), è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni previste ai sensi dell'articolo 9;	Soppressa



ART. 5 (Attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso)	
Norma attuale	Proposta di modifica
Art. 5 Comma 1	Art. 5 Comma 1
d) riconoscimento e valorizzazione delle reti associative di secondo livello, intese quali associazioni composte da enti del Terzo settore, e previsione di forme di controllo delle medesime;	d) riconoscimento e valorizzazione delle reti associative di secondo livello, intese quali associazioni composte da enti del Terzo settore, e previsione di forme di controllo interno delle medesime;
h) previsione di un regime transitorio volto a disciplinare lo status giuridico delle società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886 n. 3818, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'eventualità che intendano rinunciare alla natura di società di mutuo soccorso per continuare ad operare quali associazioni senza fini di lucro, con particolare riguardo alle condizioni per mantenere il possesso del proprio patrimonio, che deve essere comunque volto al raggiungimento di finalità solidaristiche.	h) previsione di un regime transitorio volto a disciplinare lo status giuridico delle società di mutuo soccorso di cui alla legge 5 aprile 1886, n. 3818, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'eventualità che intendano rinunciare alla natura di società di mutuo soccorso per continuare ad operare quali associazioni , con particolare riguardo alle condizioni per mantenere il possesso del proprio patrimonio, che deve essere comunque volto al raggiungimento di finalità solidaristiche.

ART. 6 (Impresa sociale)	
Norma attuale	Proposta di modifica
Art. 6 Comma 1	Art. 6 Comma 1
a) qualificazione dell'impresa sociale quale impresa privata con finalità d'interesse generale, avente come proprio obiettivo primario la realizzazione di impatti sociali positivi conseguiti mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, che destina i propri utili prevalentemente al raggiungimento di obiettivi sociali e che adotta modalità di gestione responsabili, trasparenti e che favoriscono il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività;	a) qualificazione dell'impresa sociale quale impresa privata con finalità d'interesse generale, avente come proprio obiettivo primario la realizzazione di impatti sociali positivi conseguiti mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, che destina i propri utili prevalentemente al raggiungimento di obiettivi sociali e che adotta modalità di gestione responsabili, trasparenti e che favoriscono il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, dei volontari , degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività;

d) previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili, da assoggettare a condizioni e limiti massimi, differenziabili anche in base alla forma giuridica adottata dall'impresa, in analogia con quanto disposto per le cooperative a mutualità prevalente, che assicurino in ogni caso la prevalente destinazione degli utili al conseguimento degli obiettivi sociali;

d) previsione di forme di remunerazione del capitale sociale **e di ripartizione degli avanzi di gestione**, da assoggettare a condizioni e limiti massimi, differenziabili anche in base alla forma giuridica adottata dall'impresa, in analogia con quanto disposto per le cooperative a mutualità prevalente, che assicurino in ogni caso la prevalente destinazione **degli avanzi di gestione** al conseguimento degli obiettivi sociali;

ART. 7 (Vigilanza, monitoraggio e controllo)

Norma attuale

Art. 7 Comma 2/3

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle attività di cui al comma 1, promuove l'adozione di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo degli enti del Terzo settore anche attraverso l'utilizzo di strumenti atti a garantire la più ampia trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti medesimi, sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli organismi maggiormente rappresentativi degli enti stessi o, con particolare riferimento a quelli di piccole dimensioni, con i centri di servizio per il volontariato di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e).

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli organismi maggiormente rappresentativi del Terzo settore, predispone linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera m). Per valutazione dell'impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato.

Proposta di modifica

Art. 7 Comma 2/3

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, svolge le attività di cui al comma 1 anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli organismi maggiormente rappresentativi degli enti stessi o, con particolare riferimento a quelli di piccole dimensioni, con i centri di servizio per il volontariato di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e).

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone criteri di indirizzo in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione di impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera m). Per valutazione dell'impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato.

ART. 9 (Misure fiscali e di sostegno economico)

Norma attuale

Art. 9 Comma 1

a) definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente e introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, del divieto di ripartizione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e dell'impatto sociale delle attività svolte dall'ente;

d) introduzione, per i soggetti beneficiari di cui alla lettera c), di obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi di pubblicità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera f);

e) razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1;

Proposta di modifica

Art. 9 Comma 1

a) definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa a quella di carattere generale di cui all'art. 1 e introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, del divieto di ripartizione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e dell'impatto sociale delle attività svolte dall'ente;

d) introduzione, per i soggetti beneficiari di cui alla lettera c), **di obblighi di rendicontazione e controllo e pubblicità** delle risorse ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi di pubblicità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera f);

e) razionalizzazione dei regimi fiscali, **previdenziali** e contabili semplificati in favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1;

PROPOSTA NORMATIVA

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE C. 1680 RECANTE DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO E LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELLO SPORT NONCHÉ LA DELEGA AL GOVERNO PER LA REDAZIONE DI UN TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ SPORTIVA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'impianto tributario che delimita le attività svolte dalle associazioni e società sportive dilettantistiche sarebbe di per sé già sufficiente a definire gli ambiti di applicazione e modalità di agevolazione ai fini delle imposte dirette e imposta sul valore aggiunto, grazie alle disposizioni (seppur datate) contenute nel D.P.R. n. 917/1986 articolo 143, comma 1, articolo 148, commi 1-3, articolo 149, nonché nel D.P.R. n. 633/1972, articolo 4 commi da 4 a 9.

Le modifiche introdotte dalle norme susseguitesesi nel tempo hanno via via progressivamente integrato e aggiornato un impianto in continuo divenire e sicuramente di rilevanza sociale e culturale sempre crescente. Per tutte si veda l'articolo 90 della Legge n. 289/2002 che, con i suoi 26 commi, costituisce il principale, moderno, riferimento sugli enti sportivi, tanto che con esso è stato definito il concetto di "requisito sportivo dilettantistico" riconosciuto dal CONI laddove lo statuto del club contenga una serie di disposizioni e clausole, contenute nel comma 18 dell'anzidetto articolo 90, (da non confondersi con le prescrizioni tributarie previste invece dal comma 8 dell'articolo 148 del D.P.R. n. 917/1986 che mirano a sancire il contenuto dello statuto per le associazioni e società sportive già dotate del requisito sportivo dilettantistico ma che in più vogliano fruire delle agevolazioni fiscali previste dal terzo comma del medesimo articolo 148, dall'articolo 149 e, di riflesso, della inapplicabilità dell'Iva di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 633/1972).

L'accertata constatazione di comportamenti difforni dall'intento ispiratore della norma, prevalentemente costituiti da simulazioni del modello associativo attraverso cui fruire indebitamente di agevolazioni non spettanti, ha costituito e costituisce tuttora uno fra i più ricorrenti motivi a base dei rilievi dell'Amministrazione Finanziaria in occasione di verifiche a soggetti che praticano e promuovono attività sportiva, da cui deriva la sistematica attrazione nella sfera commerciale dei proventi conseguiti anche nell'attività istituzionale ove effettivamente esistente ma non prevalente (v. art. 149, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986).

L'esistenza di un corposo contenzioso sull'intero territorio italiano e contrastante elaborazione giurisprudenziale in materia dimostrano come nel tempo sia stato perso il significato primitivo dell'impianto normativo riguardante lo sport dilettantistico; si rende, pertanto, necessario individuare, almeno ai fini tributari, un principio obiettivo di perimetrazione dell'attività sportiva dilettantistica sulla base della normativa esistente, che possa contribuire ad eliminare il rischio di interpretazioni esasperate, sia da parte degli operatori sportivi che degli stessi Uffici verificatori: ne potrà indubbiamente derivare l'affermazione di un valido supporto alla diffusione dello sport e della cultura sportiva in Italia, dato che il Legislatore fiscale non ha mai negato di prevedere e auspicare l'individuazione, da parte del club, delle fonti del proprio finanziamento anche attraverso operazioni commerciali.

L'entrata a regime della norma che allinea la detrazione forfetaria sull'Iva derivante da sponsorizzazioni a quella derivante da prestazioni pubblicitarie, elevandola dunque dal 10% al 50%, impone una riflessione sulla più delicata questione della deduzione del costo della sponsorizzazione per il soggetto erogante, attualmente più restrittiva di quella vigente sulle spese di pubblicità.

Senza un intervento sull'aspetto della deducibilità, è prevedibile che non possa insorgere concreto stimolo per lo sponsor a investire denaro nello sport, considerato il rischio di contestazione e recupero fiscale, stante anche l'orientamento della Cassazione (vedi sent. 27 aprile 2012 n. 6548) confliggente con l'art. 90, comma 8, della L. n. 289/2002 che per primo assimilò i costi di sponsorizzazione a quelli di pubblicità, subordinandoli alla sussistenza delle seguenti condizioni (vd. Circ. AE 22 aprile 2003 n. 21/E):

- destinazione dei corrispettivi alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
- riscontro di una specifica attività del beneficiario a fronte dell'erogazione.

In caso di corrispettivi erogati in misura superiore ai 200mila euro, l'eccedenza è eventualmente deducibile in capo al medesimo erogante secondo le regole ordinarie e cioè nel rispetto dei criteri di competenza, certezza, esistenza del costo e dell'oggettiva determinabilità dello stesso, nonché nel rispetto dell'inerenza della spesa ad attività o beni da cui derivino ricavi o altri proventi imponibili (Ris. AE 23 giugno 2010, n. 57/E).

Dal 2014 l'acquisto di servizi di pubblicità on-line e di servizi ad essa ausiliari va effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino anche i dati identificativi del beneficiario (ovvero con altri strumenti di pagamento tracciabili idonei a veicolare la partita Iva del beneficiario (art. 1, co. 178, della L. n. 147/2013).

Secondo l'art. 108 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR - Testo unico imposte sui redditi) le spese di pubblicità sono deducibili integralmente nell'anno in cui sono sostenute o, a scelta, in cinque rate costanti; le spese di rappresentanza debbono invece soddisfare i requisiti di inerenza e congruità da cui la necessaria analisi sui rapporti fra costo sostenuto e beneficio derivante, nonché fra costo sostenuto e proprio volume d'affari, analisi lasciata alla discrezione del verificatore.

Si ritiene che un concreto intervento sull'articolo 108 TUIR possa attuarsi solamente nell'ottica di una formulazione "quadro" della normativa sullo sport; vista tuttavia, la condivisibile urgenza di contribuire a garantire certezza del diritto, anche al fine di ridurre e risolvere il contenzioso tributario sull'argomento, non si può non considerare la possibilità che il Legislatore esprima intanto un'interpretazione autentica ispirandosi ai medesimi principi secondo cui fu promulgato il comma 8 dell'articolo 90 della L. n. 282/2002.

NORME OGGETTO DI INTERVENTO:

- C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello (disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva – Testo Unificato).



PROPOSTA NORMATIVA

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE C. 1680 RECANTE DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO E LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELLO SPORT NONCHÉ LA DELEGA AL GOVERNO PER LA REDAZIONE DI UN TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ SPORTIVA

EMENDAMENTI:

ART.8

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

8-bis

(Definizione ai fini della fruizione delle agevolazioni tributarie)

1. Al Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 143, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per i medesimi enti non si considerano attività commerciali:

a) le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

b) le prestazioni di servizi ancorché rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente nei confronti di: minorenni, soggetti di età superiore a 60 anni, soggetti portatori di disabilità o rientranti in programmi di recupero dal disagio sociale.”;

b) all'articolo 148:

1. il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni o società sportive che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. Per le associazioni sportive dilettantistiche tali attività dovranno essere svolte sotto la direzione e controllo di un Istruttore della Pratica Sportiva di cui all'articolo 148 comma 8 lettera g) in aderenza al Programma Sportivo Annuale redatto dall'associazione ai sensi dell'art.148 comma 8 lettera h).”;



2. al comma 8 dopo la leggera f) sono inserite le seguenti:

f-bis) obbligo di nominare internamente all'associazione o società sportiva uno o più Istruttori o Responsabili Tecnici per ogni Pratica Sportiva promossa, la cui idoneità all'insegnamento sia riconosciuta dal Coni o dalle Federazioni Sportive, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Discipline Sportive Associate presso cui l'associazione o società sportiva è affiliata; gli Istruttori e i Responsabili Tecnici, nominati con delibera dell'organo di gestione dell'associazione o società sportiva dilettantistica, collaborano con quest'ultimo nella redazione del Programma Sportivo Annuale di cui alla successiva lettera h), coordinano e presenziano le attività e i corsi sportivi e presentano ad esso una relazione conclusiva sull'attuazione del Programma Sportivo Annuale.

f-ter) obbligo di redigere un Programma Sportivo Annuale, da depositarsi all'atto della prima iscrizione o affiliazione e di ogni successivo rinnovo annuale, in coerenza con le norme, i regolamenti e i dettami della Federazione Sportiva, Ente di Promozione Sportiva o Disciplina Sportiva Associata di appartenenza; nel Programma Sportivo Annuale sono specificate le attività e i corsi che l'associazione o società sportiva dilettantistica intende svolgere precisando gli obiettivi da raggiungere nel rispetto delle finalità istituzionali previste nello statuto.”.

Relazione: In merito alla definizione degli ambiti di applicazione delle agevolazioni in materia di imposte dirette e imposta sul valore aggiunto, ai fini di garantire il dovuto rigore, ma anche la necessaria chiarezza, è opportuno integrare le attuali norme introducendo elementi di potenziamento quali:

- *identificazione di categorie di soggetti nei confronti delle quali sia certa la previsione agevolativa fiscale, nell'ottica di considerare l'attività sportiva come elemento migliorativo delle condizioni salutistiche, sociali e ricreative;*
- *previsione della figura dell'istruttore della pratica sportiva (o responsabile tecnico) riconosciuto dal Coni, dalle Federazioni Sportive, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Discipline Sportive Associate, quale operatore fondante dell'attività sportiva dilettantistica insegnata e coordinata, a differenza della pratica “libera” che invece riguarda praticanti non interessati ad alcuna evoluzione, apprendimento, miglioramento delle proprie condizioni, così da evidenziare la separazione fra attività sportiva dilettantistica (agonistica o meno) e attività ludico-motoria o amatoriale;*
- *previsione della definizione di un programma sportivo, deliberato con cadenza annuale dall'Organo di gestione dell'associazione o società sportiva, possibilmente depositato presso la propria FSN/EPS/DSA al momento del rinnovo dell'affiliazione al fine di instaurare un controllo di natura amministrativa e, eventualmente, indurre l'ente di affiliazione ad emanare prescrizioni all'associazione o società sportiva laddove sia riscontrata carenza nella previsione e/o nell'attuazione del programma anzidetto.*



La proposta ha il fine di circoscrivere con maggiore peculiarità l'ambito operativo entro cui è riconoscibile l'attività sportiva dilettantistica anche ai fini della spettanza delle agevolazioni previste dalla vigente normativa tributaria e, di riflesso, lavoristica.

Prevedere più stringenti prescrizioni per gli enti operanti nel settore dello sport dilettantistico contribuirà a facilitare il riconoscimento dei soggetti meritevoli – per caratteristiche proprie e per l'attività effettivamente svolta – delle agevolazioni di legge, con indubbio vantaggio in ambito sia applicativo che interpretativo e con potenziale riduzione del contenzioso scaturito a seguito di accessi, ispezioni e verifiche.

ART.9

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. All'articolo 90 della Legge 27 dicembre 1992, n. 289, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

8-bis. La presunzione assoluta contenuta nel comma 8, circa la natura di spese di pubblicità interamente deducibili nell'anno in cui sono state sostenute o in cinque rate annuali costanti, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, dei corrispettivi in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, indipendentemente dalla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante, mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74 comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, anche a titolo di sponsorizzazioni, non può essere derogata.

Relazione: La presente proposta di emendamento è volta a garantire coerenza fra i principi generali, stabiliti dalle norme vigenti che trattano della deducibilità fiscale delle spese sostenute per sponsorizzazioni erogate prevalentemente alle associazioni e società sportive dilettantistiche, e l'interpretazione eterogenea emergente dalla prassi (Circolare Agenzia delle Entrate 21/E del 22 aprile 2003) e dalla giurisprudenza (Cass., sent. 27 aprile 2012, n. 6548).

L'articolo 90, comma 8, della L. n. 289/2002 in materia di "Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica" sancisce che "Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74 comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917".

Ove il Legislatore avesse voluto intendere trattarsi di spese di rappresentanza avrebbe utilizzato tale esplicita locuzione, in ciò rimandando alla deducibilità ridotta ed ai vincoli previsti per tali oneri dal secondo comma, secondo periodo, dell'articolo 108 del D.P.R. n. 917/1986.



Non può in merito disattendersi quanto previsto dall'articolo 10 dello Statuto dei Diritti del Contribuente, di cui alla Legge n. 212/2000, laddove è sancito, fra l'altro, che:

- 1. i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede;*
- 2. non sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria (...);*
- 3. le sanzioni non sono irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria (...).*

E' evidente la necessità di garantire l'esatta interpretazione e la legittima applicazione del comma 8 dell'articolo 90 della Legge n. 289/2002 in merito alla natura assoluta di spese di pubblicità dei corrispettivi in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, indipendentemente dalla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante, mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, TUIR.

La proposta mira quindi a recuperare l'autentica ratio legislativa della piena deducibilità dell'onere che il soggetto erogante sia disposto a versare in favore dello sport dilettantistico, tutelando e stimolando il ricorso dei club a fonti privatistiche di finanziamento come del resto lo stesso Legislatore ha da sempre auspicato fin dall'introduzione di norme che intervengono sui proventi di natura commerciale delle associazioni e società sportive (ad es. gli articoli 148 e 149 del D.P.R. n. 917/1986; l'articolo 4 del D.P.R. n. 633/1972) senza porre limiti quantitativi ma, semmai, prevedendo vincoli statutari capaci di identificare la natura del soggetto beneficiario secondo i principi dell'Ordinamento Sportivo.

Con beneficio per l'intero settore dello sport dilettantistico oggi in sofferenza finanziaria (in particolare quanto ai cosiddetti "sport minori" che scontano una ridotta considerazione mediatica).

La proposta non prevede alcuna abrogazione, innestandosi sulla Proposta di Legge – atto Camera n. 1680 a firma Fossati – Molea, ovvero sulla Legge 27 dicembre 2002, n. 289, mediante introduzione del comma 8-bis all'articolo 90.

La precisa affermazione con cui, invece, la norma identifica la natura di spese di pubblicità, in ciò rimandando inequivocabilmente al secondo comma, primo periodo, del medesimo articolo 108, rende evidente la piena e inderogabile deducibilità dell'onere sostenuto, a scelta del contribuente, "nell'esercizio di sostenimento o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi", indipendentemente dal fatto che si tratti di "promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante".

Ciononostante, parte della giurisprudenza ha ritenuto di distinguere fra sponsorizzazione e pubblicità secondo canoni che, invece, il comma 8 dell'articolo 90 della L. n. 289/2002 aveva definitivamente superato nell'ambito delle somme erogate a favore di associazioni e società sportive, col risultato di confliggere con la normativa vigente e di generare dubbi interpretativi ed applicativi fonte di contenzioso.



PROPOSTA NORMATIVA

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE C. 1680 RECANTE DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO E LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELLO SPORT NONCHÉ LA DELEGA AL GOVERNO PER LA REDAZIONE DI UN TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ SPORTIVA

QUADRO SINOTTICO

ART. 8-BIS (Definizione ai fini della fruizione delle agevolazioni tributarie)	
Norma attuale	Proposta di modifica
Art. 143 Reddito complessivo	Art. 143 Reddito complessivo
<p>1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.</p>	<p>1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73 e' formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attività commerciali:</p> <p>a) le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.</p> <p>b) le prestazioni di servizi ancorché rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente nei confronti di: minorenni, soggetti di età superiore a 60 anni, soggetti portatori di disabilità o rientranti in programmi di recupero dal disagio sociale.</p>
<p>2. Il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell'articolo 8.</p>	<p>2. Il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell'articolo 8.</p>



<p>3. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73:</p> <p>a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;</p> <p>b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi</p>	<p>3. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73:</p> <p>a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;</p> <p>b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.</p>
---	--



ART. 8-BIS (Definizione ai fini della fruizione delle agevolazioni tributarie)	
Norma attuale	Proposta di modifica
Art. 148 Enti di tipo associativo	Art. 148 Enti di tipo associativo
1. [...] 2. [...] 3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.	1. [...] 2. [...] 3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni o società sportive che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. Per le associazioni sportive dilettantistiche tali attività dovranno essere svolte sotto la direzione e controllo di un Istruttore della Pratica Sportiva di cui all'articolo 148 comma 8 lettera g) in aderenza al Programma Sportivo Annuale redatto dall'associazione ai sensi dell'art.148 comma 8 lettera h).
4. [...] 5. [...] 6. [...] 7. [...] 8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:	4. [...] 5. [...] 6. [...] 7. [...] 8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:



a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;	a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;	e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.	f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

f-bis) obbligo di nominare internamente all'associazione o società sportiva uno o più Istruttori o Responsabili Tecnici per ogni Pratica Sportiva promossa, la cui idoneità all'insegnamento sia riconosciuta dal Coni o dalle Federazioni Sportive, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Discipline Sportive Associate presso cui l'associazione o società sportiva è affiliata; gli Istruttori e i Responsabili Tecnici, nominati con delibera dell'organo di gestione dell'associazione o società sportiva dilettantistica, collaborano con quest'ultimo nella redazione del Programma Sportivo Annuale di cui alla successiva lettera h), coordinano e presenziano le attività e i corsi sportivi e presentano ad esso una relazione conclusiva sull'attuazione del Programma Sportivo Annuale.

f-ter) obbligo di redigere un Programma Sportivo Annuale, da depositarsi all'atto della prima iscrizione o affiliazione e di ogni successivo rinnovo annuale, in coerenza con le norme, i regolamenti e i dettami della Federazione Sportiva, Ente di Promozione Sportiva o Disciplina Sportiva Associata di appartenenza; nel Programma Sportivo Annuale sono specificate le attività e i corsi che l'associazione o società sportiva dilettantistica intende svolgere precisando gli obiettivi da raggiungere nel rispetto delle finalità istituzionali previste nello statuto.

LE NUOVE OPPORTUNITÀ PER LA PROFESSIONE. GLI ATTI SOCIETARI: SOGGETTI ABILITATI E PROFILI DI EVOLUZIONE TECNOLOGICA

MAURIZIO GIUSEPPE GROSSO

Consigliere CNDCEC con delega all'Innovazione degli studi professionali, degli Ordini locali e tecnologie informatiche

PREMESSA

In un momento economico difficile, nel quale ogni operatore deve fare la propria parte a supporto dell'economia, è necessario intervenire sulla normativa vigente per semplificare e modernizzare l'operatività delle aziende.

L'ausilio della firma digitale ha rappresentato nel 2008 un primo tentativo innegabilmente riuscito di modernizzazione e semplificazione dell'operazione di cessione di quote societarie.

La firma digitale, in tale contesto, si è dimostrata in grado di garantire il rispetto della libertà di scelta, della sicurezza dei dati, delle norme fiscali e di antiriciclaggio.

Analizzando le condizioni che hanno portato al successo tale prima innovazione giuridica e tecnologica, non si può che apprezzare il binomio tra intermediario abilitato (quale il commercialista) e la stessa firma digitale.

Oggi, a sette anni dalla prima introduzione della firma digitale in un atto giuridico, seguendo l'iter iniziato e nel solco del cammino intrapreso attraverso l'ausilio della firma digitale, si rende opportuno estendere tale modalità semplice e innovativa a ulteriori atti giuridici.

PROPOSTA NORMATIVA

LA FIRMA DIGITALE DEGLI ATTI AVENTI PER OGGETTO IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ O IL GODIMENTO DELL'AZIENDA.

La presente proposta di legge mira a estendere la firma digitale agli atti di cui all'art. 2556 del codice civile (aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda). La sottoscrizione, in linea con quanto previsto per le cessioni di quote societarie, implica l'intervento di un intermediario abilitato idoneo a garantire l'assolvimento degli adempimenti relativi:

- al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese;
- al versamento delle imposte dovute;
- all'antiriciclaggio.

Tale semplificazione intende incentivare la libera concorrenza del mercato a sostegno della crescita economica del Paese.

Le ragioni che spingono per estendere il contesto di applicazione della firma digitale, a sette anni dall'introduzione, derivano:

- dal successo di tale innovazione con riferimento alla cessione di quote societarie; successo che merita quindi di essere replicato;
- dalla consapevolezza che l'ausilio degli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340 contribuisce all'efficacia della firma digitale, in quanto l'alta qualificazione di tali soggetti è sinonimo di diligenza e professionalità, permette di estendere un'adeguata copertura assicurativa a tutela delle operazioni interessate, garantisce il corretto adempimento e rispetto della normativa antiriciclaggio nonché degli adempimenti fiscali connessi alle singole operazioni poste in essere.

Lo strumento normativo per l'adozione della presente proposta è individuato nell'introduzione di una nuova disposizione, non integrata al codice civile.

Alla luce delle competenze dimostrate dagli intermediari abilitati - tra cui, in primis, i Commercialisti - si propone quindi, in un'ottica di ammodernamento e semplificazione del sistema normativo, l'adozione di nuova disposizione che prevede:

- che gli atti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda di cui al primo comma dell'articolo 2556 del codice civile possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici;
- che gli atti così sottoscritti sono depositati, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

In linea con quanto avviene oggi per la cessione quote, la sottoscrizione degli atti di cui all'art. 2556

del codice civile potrà avvenire in forma digitale attraverso l'apposizione della firma digitale da parte dei soggetti sottoscrittori con l'intervento di un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

L'intermediario garantirà il corretto svolgimento della procedura, il deposito dell'atto sottoscritto presso il registro imprese e l'adempimento alle disposizioni tributarie connesse.

NORME OGGETTO DI INTERVENTO:

- Nessuna



PROPOSTA NORMATIVA

LA FIRMA DIGITALE DEGLI ATTI AVENTI PER OGGETTO
IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ O IL GODIMENTO DELL'AZIENDA.

ART. 1 (La firma digitale degli atti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda)

1. Gli atti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda di cui al primo comma dell'articolo 2556 del codice civile possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, e sono depositati, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma.



PROPOSTA NORMATIVA

LA FIRMA DIGITALE DEGLI ATTI AVENTI PER OGGETTO
IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ O IL GODIMENTO DELL'AZIENDA.

QUADRO SINOTTICO

Normativa di riferimento	
Norma attuale	Proposta di modifica
<i>Art.2556 del Codice Civile Semplificazione del trasferimento di proprietà e di godimento dell'azienda</i>	<i>Art.2556 del Codice Civile Semplificazione del trasferimento di proprietà e di godimento dell'azienda</i>
1. Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto.	Identico
2. I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.	Identico

Norma Proposta
<i>ART. 1.</i> <i>(La firma digitale degli atti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda)</i>
1. Gli atti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda di cui al primo comma dell'articolo 2556 del codice civile possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, e sono depositati, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma.

LA SEMPLIFICAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI STRATEGICI. NUOVO CODICE CONCESSIONI ED APPALTI. IL RUOLO ANAC E DEL COMMERCIALISTA

ACHILLE COPPOLA

Consigliere Segretario CNDCEC

PREMESSA

Il DDL 1678, che disciplina la Delega al Governo per l'attuazione delle direttive europee su appalti e concessioni, rappresenta un'importante opportunità per rimodulare la legislazione relativa alla realizzazione e gestione di opere pubbliche.

Soprattutto alle luce delle criticità emerse in passato, il nuovo Codice dei contratti pubblici dovrà essere certamente più snello e agire principalmente su due versanti: semplificazione e contrasto a fenomeni corruttivi o comunque patologici che spesso emergono nelle procedure, tenendo in considerazione che l'obiettivo fondamentale da perseguire rimane, in ogni caso, l'effettiva realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità.

Ancorché i provvedimenti normativi degli ultimi anni si siano già parzialmente mossi nella direzione di un concreto sostegno al settore delle infrastrutture e degli appalti pubblici, c'è ancora spazio per importanti miglioramenti.

La necessità di una semplificazione delle procedure di affidamento delle costruzione e gestione di opere pubbliche nasce dall'esigenza di ridurre il gap infrastrutturale che l'Italia continua a scontare nei confronti di altri Paesi, anche a seguito delle dinamiche degli ultimi anni: tra il 2004 e il 2013, mentre la

Francia ha investito nel settore più di 600 miliardi di euro, l'Italia si è fermata a circa 335, non riuscendo a risalire la classifica del World Economic Forum che ci vede ancora in posizione n. 82, di gran lunga alle spalle anche di realtà come Spagna, Grecia, Irlanda, ecc.

Il rapporto Camera dei Deputati/Cresme sullo stato di attuazione del Programma delle Infrastrutture Strategiche evidenzia come soltanto il 12,9% delle opere, in termini di valore degli interventi, si riferisce a progetti conclusi. Le difficoltà relative agli investimenti infrastrutturali riguardano anche le operazioni effettuate attraverso gli strumenti del partenariato pubblico-privato (PPP), rispetto alle quali le stime dell'ANCE indicano che solo il 25% dei progetti messi a gara con tecniche di Project Finance arrivano alla fase di gestione vera e propria.

Le ragioni di tali ritardi e criticità sono molteplici anche se, probabilmente, gli aspetti che maggiormente ostacolano la realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche riguardano proprio l'incertezza dei tempi delle procedure, accompagnata in molti casi da uno scarso livello di competenze delle stazioni appaltanti e da procedimenti che non sempre si svolgono nella massima trasparenza.

PROPOSTA NORMATIVA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL'ART. DELLA LEGGE RECANTE "DELEGA AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 26 FEBBRAIO 2014, SULL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE, SUGLI APPALTI PUBBLICI E SULLE PROCEDURE D'APPALTO DEGLI ENTI EROGATORI NEI SETTORI DELL'ACQUA, DELL'ENERGIA, DEI TRASPORTI E DEI SERVIZI POSTALI, NONCHÉ PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA VIGENTE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE"

Attese le criticità in essere ancora oggi, è opportuno introdurre modifiche che riescano a conferire stabilità, snellezza, certezza dei tempi e trasparenza alle procedure relative alla realizzazione di opere pubbliche, costruendo un quadro regolatorio favorevole agli investimenti, che elimini o riduca al minimo passaggi meramente formali, rafforzando al tempo stesso la trasparenza delle procedure.

Soprattutto nell'ambito delle concessioni, infatti, strutturare le operazioni e modulare gli atti amministrativi in modo da limitare incertezze e lungaggini procedurali, consente anche di supportare al meglio il raggiungimento del closing finanziario, elemento critico che spesso causa il fallimento o la mancata realizzazione degli investimenti. Atteso che - in particolar modo nell'ambito di operazioni di PPP - il buon esito delle iniziative passa per la qualità e la competenza della Pubblica Amministrazione, è possibile apportare modifiche normative che vadano anche in questa direzione. Finora, infatti, le stazioni appaltanti hanno spesso subito le asimmetrie informative nei confronti dell'operatore privato, le cui performance in molti casi non sono state assoggettate a verifiche adeguate (una recente indagine del DIPE mostra come su 961 operazioni oggetto di analisi, di cui più di 535 opere in gestione, solo 30 progetti presentano tutti gli indicatori propri delle operazioni di project finance, mentre ben 752 interventi non mostrano alcun indicatore economico-finanziario).

Di seguito le proposte normative elaborate al fine di agevolare la realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche in generale, puntando in particolare su semplificazione, competenze della Pubblica Amministrazione e supporto agli investitori.

In particolare, si propone di:

1. rendere più snelli i procedimenti di aggiudicazione, attraverso l'eliminazione di alcuni passaggi meramente formali, ritenuti superflui anche da recenti pronunce giurisprudenziali;
2. garantire maggiore certezza ai tempi delle procedure, facendo leva su più stringenti sistemi di valutazione delle performance dei dirigenti;
3. stimolare sistemi di qualificazione degli operatori economici basati anche su criteri qualitativi e su meccanismi di premialità, in relazione ad alcuni adempimenti e oneri procedurali;
4. soprattutto nell'ambito delle concessioni, migliorare il livello di competenza delle PPAA., che non possiedono al proprio interno tutte le competenze necessarie, attraverso un più agevole ricorso a un adeguato supporto consulenziale, imprescindibile nei casi in cui la stazione appaltante fornisca un contributo a titolo di "prezzo";
5. accrescere il grado di tutela delle risorse pubbliche, riducendo il livello di asimmetrie informative tra concedente e concessionario;
6. aumentare la trasparenza degli affidamenti effettuati attraverso il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tramite un'adeguata composizione delle commissioni di gara;
7. garantire la massima apertura al mercato e la par condicio tra gli operatori, sancendo in maniera esplicita il divieto di rinnovo delle concessioni;
8. supportare il ricorso al partenariato pubblico privato agendo su elementi fiscali e su strumenti di sostegno finanziario che consentano di superare le criticità connesse allo scarso supporto da parte delle banche riscontrate in passato.

In relazione al perseguimento della maggior parte degli obiettivi sopra elencati, sotto il profilo operativo, si è scelto di intervenire attraverso la predisposizione di uno schema di decreto legislativo che dia parziale attuazione ai principi della delega contenuta nell'A.C. 3194. Tale metodologia, infatti, consente di operare, conformemente ai principi e criteri generali di miglioramento delle competenze delle Pubbliche Amministrazioni, razionalizzazione, certezza e semplificazione dei procedimenti previsti nel disegno di legge delega.

Visto l'attuale stato dell'iter normativo, lo schema di decreto delegato modifica le attuali disposizioni in materia, al fine di conferire maggiore concretezza ai principi sopra richiamati, agevolando la stesura dei provvedimenti legislativi che nel prossimo futuro sottoporranno a riordino l'intera materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Inoltre, in riferimento alle società di progetto di cui all'art. 156 del D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici attualmente vigente), oltre a proporre uno specifico intervento di modifica della

suddetta disposizione, si segnala l'opportunità di emanare specifiche disposizioni regolamentari da parte del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che ne dispongano il supporto da parte del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (costituito ai sensi dell'art. 2, co. 100 della Legge n. 662/1996). In particolare si dovrebbe prevedere di destinare una parte del Fondo a:

- società di progetto affidatarie di contratti di concessione;
- società aggiudicatrici di appalti per ottenere anticipi su contratto nei limiti del 15% del valore complessivo;

Da ultimo, sarebbe opportuno strutturare un'apposita sezione del Fondo Italiano d'Investimento (nell'ambito della linea degli investimenti diretti) destinata ad iniezioni di equity in società di progetto impegnate in operazioni di partenariato pubblico-privato ex art. 3, comma 15-ter, del D.Lgs. 163/2006.

NORME OGGETTO DI INTERVENTO:

- artt. 11, 29, 38, 75, 84, 143, 153 e 156 del D.lgs. n. 163/2006;
- artt. 95 e 278 del D.P.R. n. 207/2010;
- art. 33 del D.L. n. 179/2012;
- art. 16 del D.Lgs. n. 446/1997.

PROPOSTA NORMATIVA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL'ART. DELLA LEGGE RECANTE "DELEGA AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 26 FEBBRAIO 2014, SULL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE, SUGLI APPALTI PUBBLICI E SULLE PROCEDURE D'APPALTO DEGLI ENTI EROGATORI NEI SETTORI DELL'ACQUA, DELL'ENERGIA, DEI TRASPORTI E DEI SERVIZI POSTALI, NONCHÉ PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA VIGENTE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE"

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;

Vista la direttiva 2004/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

Vista la direttiva 2004/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;

visti gli articoli_____ della legge_____; recante delega al governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del_____;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data_____;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del_____;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del_____;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia, delle attività produttive, dell'interno e per i beni e le attività culturali;

EMANA IL SEGUENTE DECRETO LEGISLATIVO:

ART. 1 (MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163)

Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 11, comma 10, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Se, entro il termine di dieci

- giorni, nessuno dei soggetti legittimati comunica alla Stazione Appaltante la propria volontà di proporre ricorso amministrativo, il contratto potrà essere stipulato allo spirare di tale termine.»;
- b) all'articolo 29, comma 1, le parole «e delle concessioni di lavori o servizi pubblici» sono soppresse;
- c) all'articolo 38, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:
- «1-quater. L'assenza di condizioni preclusive alla partecipazione alle procedure di affidamento può essere dimostrata anche attraverso autocertificazione riferita in via generale ai requisiti di cui al comma 1, senza necessariamente indicare le singole fattispecie ostative.»;
- d) all'articolo 75 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) al comma 7 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tale riduzione si applica anche alle società che hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Ai fini della dimostrazione di tale requisito, il concorrente può produrre apposita dichiarazione sottoscritta dall'organismo di vigilanza.»;
 - 2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
- «8-bis. La disposizione di cui al comma precedente non si applica in relazione all'acquisizione in economia di servizi e forniture.»;
- e) all'articolo 84, sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) il comma 8 è sostituito dal seguente: «I commissari diversi dal presidente sono selezionati con un criterio di rotazione tra i componenti di un apposito albo istituito presso l'ANAC, al quale potranno accedere gli appartenenti alle seguenti categorie:
- a) funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25;
 - b) professionisti, con almeno cinque anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali;
 - c) professori universitari di ruolo.

La disciplina generale per la tenuta dell'albo, comprensiva dei criteri per il suo aggiornamento sarà adottata con apposita determinazione dell'ANAC.»

- 2) Il comma 9 è soppresso.
- f) all'articolo 143, dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente:
- «8-ter. Ai fini della revisione del piano economico-finanziario, la valutazione degli indicatori sopra menzionati deve essere effettuata da personale dell'amministrazione aggiudicatrice in possesso di specifiche competenze in materia. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, la stazione appaltante dovrà rivolgersi a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice. Almeno uno dei soggetti esterni deve essere individuato tra gli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Il riequilibrio del piano economico-finanziario può avvenire anche attraverso l'incentivo di cui all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, secondo le procedure ivi previste.»;
- g) all'articolo 153, comma 19, sono apportate le seguenti modifiche:
- dopo le parole «pubblico interesse della proposta.» sono aggiunte le seguenti: «Decorso inutilmente tale termine in mancanza di comunicazione di eventuali motivi ostativi o modifiche da apportare alla proposta, nei confronti del soggetto responsabile del procedimento trova applicazione l'articolo 2, commi 9 e 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'attività di valutazione delle proposte è effettuata dal personale delle amministrazioni

- aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell'approccio multidisciplinare proprio delle operazioni di partenariato pubblico-privato. Al fine di semplificare le procedure, in caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la valutazione delle proposte a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice. Nel caso in cui sia richiesto un prezzo all'amministrazione aggiudicatrice, uno dei soggetti esterni deve essere individuato tra gli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Gli oneri connessi all'affidamento di attività a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico del progetto.»;
- dopo le parole «il progetto si intende non approvato.» sono aggiunte le seguenti: «Il progetto preliminare approvato è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Oltre alla produzione della eventuale documentazione integrativa attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 8 e all'articolo 95 del decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il promotore non è obbligato a presentare l'offerta tecnica ed economica, a meno di specifica diversa previsione contenuta nel bando di gara. »;
- h) all'articolo 156, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
- dopo le parole «limitata, anche consortile.» sono inserite le seguenti: «Al fine di semplificare l'attività di controllo e monitoraggio dello svolgimento della concessione, nei casi in cui l'importo dei lavori sia superiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 28 o sia prevista la corresponsione di un prezzo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, la costituzione della società di progetto è obbligatoria.»;
 - il seguente periodo è soppresso: «In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto».

ART. 2

(Modifiche al decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207)

Al decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 95, comma 4, le parole «, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possieda una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «dai componenti del raggruppamento.»;
- b) all'articolo 278, comma 2, dopo le parole «le disposizioni del presente articolo.» sono aggiunte le seguenti: «Decorso inutilmente tale termine, in mancanza di comunicazione di eventuali motivi ostativi o modifiche da apportare alla proposta, nei confronti del soggetto responsabile del procedimento trova applicazione l'articolo 2, commi 9 e 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'attività di valutazione delle proposte è effettuata dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell'approccio multidisciplinare proprio dello studio di fattibilità. Al fine di semplificare le procedure, In caso di carenza in organico di personale idoneamente

qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la valutazione delle proposte a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice. Nel caso in cui sia richiesto un prezzo all'amministrazione aggiudicatrice, almeno uno dei soggetti esterni deve essere individuato tra gli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Gli oneri connessi all'affidamento di attività a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico del progetto.».

ART. 3 (Modifiche all'articolo 33 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179)

All'articolo 33 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni» e le parole «la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016,» sono soppresse;
- b) al comma 2-ter le parole «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni» e le parole «la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016,» sono soppresse.

ART. 4 (Modifiche all'art. 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)

All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 la lettera a) è soppressa.

PROPOSTA NORMATIVA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL'ART. DELLA LEGGE RECANTE "DELEGA AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 26 FEBBRAIO 2014, SULL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE, SUGLI APPALTI PUBBLICI E SULLE PROCEDURE D'APPALTO DEGLI ENTI EROGATORI NEI SETTORI DELL'ACQUA, DELL'ENERGIA, DEI TRASPORTI E DEI SERVIZI POSTALI, NONCHÉ PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA VIGENTE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE"

QUADRO SINOTTICO

ART. 1 Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	
Modifiche all'art. 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163	
Norma attuale	Proposta di modifica
<i>Art. 11 - Fasi delle procedure di affidamento</i>	<i>Art. 11 - Fasi delle procedure di affidamento</i>
[...] 10. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79. [...]	[...] 10. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79. Se, entro il termine di dieci giorni, nessuno dei soggetti legittimati comunica alla Stazione Appaltante la propria volontà di proporre ricorso amministrativo, il contratto potrà essere stipulato allo spirare di tale termine. [...]



ART. 1 Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	
Modifiche all'art. 29 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163	
Norma attuale	Proposta di modifica
<i>Art. 29 - Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici</i>	<i>Art. 29 - Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici</i>
1. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.	1. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.

Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	
Norma attuale	Proposta di modifica
<i>Art. 38 - Requisiti di ordine generale</i>	<i>Art. 38 - Requisiti di ordine generale</i>
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci	1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci

accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;	accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;	c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;



d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;



m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.

1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.

1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

1-quater. L'assenza di condizioni preclusive alla partecipazione alle procedure di affidamento può essere dimostrata anche attraverso autocertificazione riferita in via generale ai requisiti di cui al comma 1, senza necessariamente indicare le singole fattispecie ostative.

Modifiche all'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Norma attuale	Proposta di modifica
<i>Art. 75 – Garanzie a corredo dell'offerta</i>	<i>Art. 75 – Garanzie a corredo dell'offerta</i>
[...]	[...]
7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.	7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Tale riduzione si applica anche alle società che hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Ai fini della dimostrazione di tale requisito, il concorrente può produrre apposita dichiarazione sottoscritta dall'organismo di vigilanza.
8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.	8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.
	8-bis. La disposizione di cui al comma precedente non si applica in relazione all'acquisizione in economia di servizi e forniture.
	[...]



Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	
Norma attuale	Proposta di modifica
<i>Art. 84 – Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</i>	<i>Art. 84 – Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</i>
<p>[...]</p> <p>8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie: (a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali; b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.</p> <p>9. Gli elenchi di cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale.</p> <p>[...]</p>	<p>[...]</p> <p>8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati con un criterio di rotazione tra i componenti di un apposito albo istituito presso l'ANAC, al quale potranno accedere gli appartenenti alle seguenti categorie:</p> <p>a) funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25;</p> <p>b) professionisti, con almeno cinque anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali;</p> <p>c) professori universitari di ruolo.</p> <p>La disciplina generale per la tenuta dell'albo, comprensiva dei criteri per il suo aggiornamento è adottata con apposita determinazione dell'ANAC. La composizione delle commissioni dovrà garantire il possesso di competenze di natura tecnica, giuridica ed economico-finanziaria.</p> <p>[...]</p>



Modifiche all'art. 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	
Norma attuale	Proposta di modifica
<i>Art. 143 - Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici</i>	<i>Art. 143 - Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici</i>
<p>[...]</p> <p>8-bis. Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo, la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico-finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico finanziario che fa riferimento ad indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito, nonché la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi.</p>	<p>[...]</p> <p>8-bis. Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo, la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico-finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico finanziario che fa riferimento ad indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito, nonché la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi.</p> <p>8-ter. Ai fini della revisione del piano economico-finanziario, la valutazione degli indicatori sopra menzionati deve essere effettuata da personale dell'amministrazione aggiudicatrice in possesso di specifiche competenze in materia. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, la stazione appaltante dovrà rivolgersi a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice. Almeno uno dei soggetti esterni deve essere individuato tra gli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Il riequilibrio del piano economico-finanziario può avvenire anche attraverso l'incentivo di cui all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, secondo le procedure ivi previste.</p> <p>[...]</p>

Modifiche all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	
Norma attuale	Proposta di modifica
<i>Art. 153 - Finanza di progetto</i>	<i>Art. 153 - Finanza di progetto</i>
<p>[...]</p> <p>19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto preliminare deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste nei decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09, 11/09 e 12/09, e successive modificazioni. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 21, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua</p>	<p>[...]</p> <p>19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto preliminare deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste nei decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09, 11/09 e 12/09, e successive modificazioni. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 21, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta.</p> <p>Decorso inutilmente tale termine in mancanza di comunicazione di eventuali motivi ostativi o modifiche da apportare alla proposta, nei</p>

approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, è inserito nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità indicate all'articolo 97; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9.

[...]

confronti del soggetto responsabile del procedimento trova applicazione l'articolo 2, commi 9 e 9 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241. L'attività di valutazione delle proposte è effettuata dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell'approccio multidisciplinare proprio delle operazioni di partenariato pubblico-privato. Al fine di semplificare le procedure, in caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la valutazione delle proposte a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice. Nel caso in cui sia richiesto un prezzo all'amministrazione aggiudicatrice, uno dei soggetti esterni deve essere individuato tra gli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Gli oneri connessi all'affidamento di attività a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico del progetto. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, è inserito nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità indicate all'articolo 97; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. **Oltre alla produzione della eventuale documentazione integrativa attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 8 e all'articolo 95 del decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il promotore non è obbligato a**



presentare l'offerta tecnica ed economica, a meno di specifica diversa previsione contenuta nel bando di gara.

Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9.

[...]

Modifiche all'art. 156 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Norma attuale	Proposta di modifica
<i>Art. 156 - Società di progetto</i>	<i>Art. 156 - Società di progetto</i>
<p>1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 153. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.</p> <p>[...]</p>	<p>1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Al fine di semplificare l'attività di controllo e monitoraggio dello svolgimento della concessione, nei casi in cui l'importo dei lavori sia superiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 28 ovvero sia prevista la corresponsione di un prezzo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, la costituzione della società di progetto è obbligatoria. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 153. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.</p> <p>[...]</p>

ART. 2 Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207	
Modifiche all'art. 95 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207	
Norma attuale	Proposta di modifica
<i>Art. 95 - Requisiti del concessionario</i>	<i>Art. 95 - Requisiti del concessionario</i>
<p>[...]</p> <p>4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1 devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possieda una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b).</p> <p>[...]</p>	<p>[...]</p> <p>4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1 devono essere posseduti complessivamente dai componenti del raggruppamento.</p> <p>[...]</p>

Modifiche all'art. 278 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207	
Norma attuale	Proposta di modifica
<i>Art. 278 - Finanza di progetto nei servizi</i>	<i>Art. 278 - Finanza di progetto nei servizi</i>
<p>[...]</p> <p>2. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice si avvalga della facoltà di cui all'articolo 271, è ammessa la presentazione di proposte con riferimento a servizi non indicati nel programma. Le amministrazioni valutano le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, gli studi di fattibilità ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla gestione dei servizi. Ove le amministrazioni adottino gli studi di fattibilità, si applicano le disposizioni del presente articolo.</p> <p>[...]</p>	<p>[...]</p> <p>2. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice si avvalga della facoltà di cui all'articolo 271, è ammessa la presentazione di proposte con riferimento a servizi non indicati nel programma. Le amministrazioni valutano le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, gli studi di fattibilità ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla gestione dei servizi. Ove le amministrazioni adottino gli studi di fattibilità, si applicano le disposizioni del presente articolo. Decorso inutilmente tale termine, in mancanza di comunicazione di eventuali motivi ostativi o modifiche da apportare alla proposta, nei confronti del soggetto responsabile del procedimento trova applicazione l'articolo 2, commi 9 e 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'attività di valutazione delle proposte è effettuata dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell'approccio multidisciplinare proprio dello studio di fattibilità. Al fine di semplificare le procedure, in caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la valutazione delle proposte a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice. Nel caso in cui sia richiesto un prezzo all'amministrazione aggiudicatrice, almeno uno dei soggetti esterni deve essere individuato tra gli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Gli oneri connessi all'affidamento di attività a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico del progetto.</p> <p>[...]</p>



ART. 3 Modifiche all'art. 33 del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179	
Norma attuale	Proposta di modifica
<i>Art. 33 - Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture</i>	<i>Art. 33 - Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture</i>
<p>1. Al fine di favorire in via sperimentale la realizzazione di nuove opere infrastrutturali previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche di importo superiore a 50 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico-finanziario, è riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera.</p> <p>[...]</p> <p>2-ter. Al fine di favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche di importo superiore a 50 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per le quali è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico-finanziario, è riconosciuta al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163, al fine di assicurare la sostenibilità economica</p>	<p>1. Al fine di favorire in via sperimentale la realizzazione di nuove opere infrastrutturali previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche di importo superiore a 15 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico-finanziario, è riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera.</p> <p>[...]</p> <p>2-ter. Al fine di favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche di importo superiore a 50 15 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le quali è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico-finanziario, è riconosciuta al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163, al fine di assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico-privato, l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento</p>

dell'operazione di partenariato pubblico-privato, l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario.	dell'equilibrio del piano economico-finanziario.
[...]	[...]

ART. 4 Modifiche all'art. 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446	
Norma attuale	Proposta di modifica
<i>Art. 16 - Determinazione dell'imposta</i>	<i>Art. 16 - Determinazione dell'imposta</i>
<p>[...]</p> <p>1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:</p> <p>a. all'articolo 5, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento;</p> <p>b. all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,20 per cento;</p> <p>c. all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,30 per cento.</p> <p>[...]</p>	<p>[...]</p> <p>1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:</p> <p>a. all'articolo 5, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento;</p> <p>b. all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,20 per cento;</p> <p>c. all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,30 per cento.</p> <p>[...]</p>

SEMPLIFICAZIONI E BUONE PRATICHE IN MATERIA DI LAVORO

VITO JACONO

Consigliere CNDCEC con delega al Commercialista del lavoro e alla Previdenza della Professione

PREMESSA

Con la legge 10 dicembre 2014, n. 183 (“Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell’attività ispettiva, di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”) ed i relativi decreti attuativi approvati nel corso del 2015, si è tentato di “rilanciare” l’azione della semplificazione del mercato del lavoro del nostro Paese, nella consapevolezza che tale mercato è ancora caratterizzato da sistemi e procedure troppo macchinosi se non addirittura arcaici, che ostacolano la costituzione, lo svolgimento e la risoluzione dei rapporti, l’esercizio dei diritti, la certezza dei dati, la fluidità operativa degli addetti e la mobilità dei lavoratori.

Il Legislatore ha rivolto un’attenzione particolare alla razionalizzazione e all’ammodernamento dei servizi per il lavoro, pubblici e privati, nella consapevolezza che l’incontro di domanda e offerta, anche con l’ausilio di soluzioni e sistemi di information technology per la pubblica amministrazione (e-government), è fondamentale per attuare i principi costituzionali in materia di lavoro.

I processi di semplificazione, sui quali l’Italia è in ritardo, sono necessari in tutti i Paesi dell’Unione Europea e la capacità di ciascuno Stato di darvi attuazione con rapidità e visione strategica può tradursi



in un vero e proprio vantaggio competitivo, soprattutto sui Paesi direttamente concorrenti.

Le proposte di semplificazione dei Commercialisti in materia di lavoro partono proprio dai servizi per il lavoro e le politiche attive, interessando la certificazione dei contratti e l'estensione dello strumento informatico; nella consapevolezza che un sistema informatizzato, veloce e trasparente possa garantire lo scambio delle informazioni e agevolare l'occupazione.

LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI COME STRUMENTO DI SEMPLIFICAZIONE

La certificazione dei contratti di lavoro e di appalto si inserisce nel percorso di semplificazione normativa in itinere e può costituire una fonte di certezza per gli "attori" del mercato del lavoro, sulla quale fondare rapporti chiari, stabili e poco conflittuali. La certificazione, infatti, aumenta il livello di legalità, favorisce la collaborazione tra i diversi soggetti interessati e consente di gestire e/o prevenire il conflitto insito nei rapporti sinallagmatici.

Negli ultimi anni in Italia si è spesso valorizzata una semplificazione pensata ed attuata a posteriori, a discapito di una semplificazione di tipo preventivo, e dunque si è preferito intervenire a migliorare procedure complesse invece di introdurre ab origine procedure semplici.

La certificazione è stata concepita come uno strumento deflattivo del contenzioso, come strumento di semplificazione e di prevenzione dei conflitti, ma oggi è sempre più considerata un mezzo per "abbattere" gli oneri indiretti del lavoro e gestire i fenomeni ad alto impatto sociale. In base all'esperienza maturata negli ultimi anni tale strumento merita di essere valorizzato e coordinato con altri in un'ottica di sistema, anche per evitare che si trasformi in un escamotage per scaricare sui privati (imprenditori e professionisti) i ritardi del legislatore e le inefficienze della pubblica amministrazione.

In tale prospettiva, assume rilievo il nuovo ruolo dei professionisti esperti in diritto e pratica del lavoro, favorito - nell'ambito di interventi di spending review - dal processo di trasferimento ai privati di attività rientranti nel perimetro delle funzioni pubbliche, il che consente di promuovere le buone prassi e favorirne la diffusione, contribuendo al miglioramento della società (con positivi riflessi sulla qualità della vita) attraverso la diffusione di conoscenze e competenze sugli strumenti giuridici e i loro benefici. La certificazione insomma è funzionale ad accordi, intese, modalità di integrazione e compartecipazione nell'ottica di perseguimento delle politiche di semplificazione di interesse del "Sistema Paese".

L'INFORMATIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sono incontestabili i vantaggi legati all'introduzione dell'e-government nella pubblica amministrazione sotto il profilo della qualità dei servizi offerti al cittadino in termini di semplificazione, accesso all'informazione, trasparenza e, in generale, di riduzione di tempi e costi, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa (troppo spesso disattesi, con costi ingiustificati che gravano in particolar modo sui soggetti economici ed in particolare su imprenditori e professionisti).



Si tratta di uno strumento che garantisce un trattamento paritario per tutti e che mette al centro il cittadino e le sue esigenze: il canale informatizzato importa un vantaggio reale rispetto al canale tradizionale, destinato fisiologicamente ad essere soppiantato.

La pubblica amministrazione, dal canto suo, deve adottare un nuovo modello di organizzazione del lavoro, che incida profondamente nelle attività di back office, con una più efficiente riorganizzazione degli uffici in ragione dei flussi informativi. Si tratta di cambiamento, complesso e profondo, che, al di là del processo di informatizzazione, è reso necessario dalle mutate condizioni socio-economiche del Paese e delle nuove esigenze di coordinamento cui la PA chiamata, anche sul mercato del lavoro. Si tratta di un cambiamento da attuare rapidamente, in quanto ritardi o soluzioni ponte porterebbero ad accrescere l'attuale inefficienza, già considerevole, con il rischio di impedire l'attuazione anche di iniziative "sfidanti" previste dal legislatore del Jobs Act in materia di politiche attive e di servizi ispettivi.

Il processo di informatizzazione, peraltro, risponde anche all'esigenza di proteggere la salute del lavoratore, tutelata dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ("Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro") che, all'art. 28 (valutazione dei rischi) menziona lo stress lavoro-correlato e ne prevede l'obbligo di valutazione: il processo di informatizzazione, rendendo più intuitiva l'organizzazione del lavoro e meno problematica la gestione documentale ed il reperimento delle informazioni necessarie a svolgere tutte le mansioni, mette a disposizione del lavoratore uno strumento in grado di semplificarne l'attività, e quindi non può che contribuire a un clima sereno, con indubbi vantaggi per la PA, per i lavoratori pubblici e, in ultima istanza, per tutti i cittadini.



PROPOSTA NORMATIVA

PROGETTO DI LEGGE RECANTE MODIFICHE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE _____ E MERCATO DEL LAVORO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge mira a intervenire su taluni aspetti gestionali e amministrativi dei rapporti di lavoro e con la pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla corretta ed efficace individuazione degli attori chiamati a operare nel mercato nonché rispetto a strumenti di semplificazione e deflazione del contenzioso quali la certificazione dei contratti di lavoro.

Alla luce delle previsioni normative di cui all' art. 1, co. 4, lettera n), della legge n. 183/2014, in merito alla "definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro", si ritiene che in un moderno mercato del lavoro tutti i soggetti "pubblici e privati" che ne abbiano competenza debbano concorrere a realizzare un sistema integrato per l'intermediazione della domanda e offerta di lavoro, con l'obiettivo comune di garantire la più ampia possibilità di incrocio tra le richieste dei datori di lavoro in termini di skill e le competenze dei lavoratori.

A tale ottica, si propone la modifica dell'art. 6 del D.lgs. n. 276/2003, anche al fine di includere i professionisti iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili tra i soggetti accreditati allo svolgimento di attività connesse al mercato del lavoro, autorizzati all'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, come peraltro già previsto dall'art. 1 della legge n. 12/1979.

Altro profilo di intervento concerne lo strumento della certificazione dei contratti: considerata la rilevanza di tale strumento in chiave di semplificazione e prevenzione dei conflitti, si propone di modificare le norme relative alle procedure di certificazione (artt. 75 e segg. del D.lgs. n. 276/2003), così da estendere la platea degli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro e introdurre la certificazione dei contratti di rete.

Da ultimo, si propongono alcuni correttivi al vigente quadro normativo (con particolare riferimento all'art. 78, co. 3 del D.lgs. n. 276/2003) in modo da sfruttare il processo di informatizzazione per la semplificazione e il miglioramento del sistema in termini di efficienza ed efficacia.

NORME OGGETTO DI INTERVENTO

- Articoli 6 e 76, 78, 81 e 83 del D.lgs. n. 276/2003.



PROPOSTA NORMATIVA

PROGETTO DI LEGGE RECANTE MODIFICHE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE _____ E MERCATO DEL LAVORO

ART.1

(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

1. Al decreto legislativo decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

1. le parole «L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ordini nazionali dei soggetti abilitati allo svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12 possono»;
2. le parole «del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «dei rispettivi consigli nazionali»;

b) all'articolo 76 sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 1, lettera b), le parole «provinciali del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «territoriali del lavoro, le città metropolitane»;
2. al comma 1, lettera c) ter, le parole «provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla» sono sostituite dalle seguenti: «territoriali dei soggetti abilitati allo svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della»;
3. al comma 3, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «, relativamente alla lettera c) anche con i consigli territoriali dei soggetti abilitati allo svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.»;

c) all'articolo 78 sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 2, lettera a), la parola «provinciale» è sostituita con la seguente: «territoriale»;
2. al comma 3, dopo la parola «scadenza» sono inserite le seguenti parole: «e pubblicati, per estratto, in apposita sezione del portale web del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cura della commissione di certificazione»;



d) all'articolo 81 al comma 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, ove occorra individuando anche il corretto comportamento che le parti debbono adottare per evitare il contenzioso tra di loro.»;

e) all'articolo 83 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1.bis. La procedura di certificazione di cui al Capo I è estesa al contratto di rete di cui all'articolo 6-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché alle relative regole di ingaggio e di codatorialità, ossia della titolarità congiunta del rapporto di lavoro tra imprese appartenenti alla stessa rete».



PROPOSTA NORMATIVA

PROGETTO DI LEGGE RECANTE MODIFICHE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE _____ E MERCATO DEL LAVORO

QUADRO SINOTTICO

ART.1 Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276	
Modifiche all'art. 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276	
Norma attuale	Proposta di modifica
<i>Art. 6 - Regimi particolari di autorizzazione</i>	<i>Art. 6 - Regimi particolari di autorizzazione</i>
1. Sono autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione: a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio; b) le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio; c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, e le camere di commercio; d) le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate; e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità; f) i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante;	1. Identico



((f-bis) l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, con esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa vigente)).

2. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione. L'iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.

3. Ferme restando le normative regionali vigenti per specifici regimi di autorizzazione su base regionale, l'autorizzazione allo svolgimento della attività di intermediazione per i soggetti di cui ai commi che precedono è subordinata alla interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale cliclavoro, nonché al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce con proprio decreto le modalità di interconnessione dei soggetti di cui al comma 3 al portale cliclavoro che costituisce la borsa continua nazionale del lavoro, nonché le modalità della loro iscrizione in una apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento dei dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 12000, nonché la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, con conseguente divieto di proseguire l'attività di intermediazione.

2. Gli ordini nazionali dei soggetti abilitati allo svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12 possono chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito dei rispettivi consigli nazionali per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione. L'iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.

3. Identico

4. Identico



5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, svolgono l'attività di intermediazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Identico

Modifiche all'art. 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

Norma attuale	Proposta di modifica
<i>Art. 76 - Organi di certificazione</i>	<i>Art. 76 - Organi di certificazione</i>
<p>1. Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso:</p> <p>a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;</p> <p>b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto;</p> <p>c) le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell'albo di cui al comma 2, esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.</p> <p>c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro</p>	<p>1. Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso:</p> <p>a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;</p> <p>b) le Direzioni territoriali del lavoro, le città metropolitane e le province, secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto;</p> <p>c) le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell'albo di cui al comma 2, esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.</p> <p>c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro</p>



associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro;

c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi.

1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis), le commissioni di certificazione istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e le provincie limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

2. Per essere abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1, le università sono tenute a registrarsi presso un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, della università e della ricerca. Per ottenere la registrazione le università sono tenute a inviare, all'atto della registrazione e ogni sei mesi, studi ed elaborati contenenti indici e criteri giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi che precedono possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di una commissione unitaria di certificazione.

associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro;

c-ter) i consigli territoriali dei soggetti abilitati allo svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12 esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi.

1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis), le commissioni di certificazione istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e le provincie limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

2. Identico

3. Identico



Modifiche all'art. 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

Norma attuale	Proposta di modifica
<i>Art. 78 - Procedimento di certificazione e codici di buone pratiche</i>	<i>Art. 78 - Procedimento di certificazione e codici di buone pratiche</i>
<p>1. La procedura di certificazione è volontaria e consegue obbligatoriamente a una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro.</p> <p>2. Le procedure di certificazione sono determinate all'atto di costituzione delle commissioni di certificazione e si svolgono nel rispetto dei codici di buone pratiche di cui al comma 4, nonché dei seguenti principi:</p> <p>a) l'inizio del procedimento deve essere comunicato alla Direzione provinciale del lavoro che provvede a inoltrare la comunicazione alle autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti. Le autorità pubbliche possono presentare osservazioni alle commissioni di certificazione;</p> <p>b) il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della istanza;</p> <p>c) l'atto di certificazione deve essere motivato e contenere il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere;</p> <p>d) l'atto di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti, civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione.</p> <p>3. I contratti di lavoro certificati, e la relativa pratica di documentazione, devono essere conservati presso le sedi di certificazione, per un periodo di almeno cinque anni a far data dalla loro scadenza. Copia del contratto certificato può essere richiesta dal servizio competente di cui all'articolo 4-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, oppure dalle altre autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti.</p>	<p>1. Identico</p> <p>2. Le procedure di certificazione sono determinate all'atto di costituzione delle commissioni di certificazione e si svolgono nel rispetto dei codici di buone pratiche di cui al comma 4, nonché dei seguenti principi:</p> <p>a) l'inizio del procedimento deve essere comunicato alla Direzione territoriale del lavoro che provvede a inoltrare la comunicazione alle autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti. Le autorità pubbliche possono presentare osservazioni alle commissioni di certificazione;</p> <p>b) il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della istanza;</p> <p>c) l'atto di certificazione deve essere motivato e contenere il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere;</p> <p>d) l'atto di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti, civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione.</p> <p>3. I contratti di lavoro certificati, e la relativa pratica di documentazione, devono essere conservati presso le sedi di certificazione, per un periodo di almeno cinque anni a far data dalla loro scadenza e pubblicati, per estratto, in apposita sezione del portale web del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cura della commissione di certificazione. Copia del contratto certificato può essere richiesta dal servizio competente di cui all'articolo 4-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 aprile 2000,</p>



<p>4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto codici di buone pratiche per l'individuazione delle clausole indisponibili in sede di certificazione dei rapporti di lavoro, con specifico riferimento ai diritti e ai trattamenti economici e normativi. Tali codici recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.</p> <p>5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengono altresì definiti appositi moduli e formulari per la certificazione del contratto o del relativo programma negoziale, che tengano conto degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in materia di qualificazione del contratto di lavoro, come autonomo o subordinato, in relazione alle diverse tipologie di lavoro.</p>	<p>n. 181, oppure dalle altre autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti.</p> <p>4. Identico</p> <p>5. Identico</p>
--	---

Modifiche all'art. 81 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276	
Norma attuale	Proposta di modifica
<p><i>Art. 81 - Attività di consulenza e assistenza alle parti</i></p> <p>1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 75 svolgono anche funzioni di consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali, sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro.</p>	<p><i>Art. 81 - Attività di consulenza e assistenza alle parti</i></p> <p>1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 75 svolgono anche funzioni di consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali, sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro, ove occorra individuando anche il corretto comportamento che le parti debbono adottare per evitare il contenzioso tra di loro.</p>



Modifiche all'art. 83 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276	
Norma attuale	Proposta di modifica
<p><i>Art. 83 - Deposito del regolamento interno delle cooperative</i></p> <p>1. La procedura di certificazione di cui al Capo I è estesa all'atto di deposito del regolamento interno delle cooperative riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni. La procedura di certificazione attiene al contenuto del regolamento depositato.</p>	<p><i>Art. 83 - Regolamento interno delle cooperative e contratto di rete</i></p> <p>1. Identico</p> <p>1-bis. La procedura di certificazione di cui al capo I è estesa al contratto di rete di cui all'articolo 6-bis del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché alle relative regole di ingaggio e di co-datorialità, ossia della titolarità congiunta del rapporto di lavoro tra imprese appartenenti alla stessa rete.</p>



FINANZA INNOVATIVA PER LE PMI: SEMPLIFICARE PER CRESCERE

ANTONIO REPACI

Consigliere CNDCEC con delega alla Finanza aziendale e assicurazioni

PREMESSA

La congiuntura economica che ha segnato negli ultimi anni i mercati nazionali e internazionali e la difficoltà finanziaria di molte PMI che ne è seguita, hanno indotto gli organi di governo a una serie di interventi mirati stimolare la ripresa economica.

Nel 2012 il c.d. “decreto crescita 2.0” (recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” e convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2012, n. 221) ha introdotto misure in materia di:

- start up innovativa, con l'introduzione del crowdfunding (artt. 25-32);
- credito di imposta al 50% per la realizzazione di nuove infrastrutture (art. 33);
- sportello Unico per l'Attrazione di Investimenti Esteri (art. 23);
- misure per il rafforzamento dei confidi (art. 36).

Nel 2013, con il c.d. decreto “Destinazione Italia” il Legislatore è intervenuto con:

- riforma di disciplina sull'autoimprenditorialità per la concessione di mutui agevolati per gli investimenti per le PMI composte in particolare da giovani e da donne (art. 2);

- misure per favorire il credito alla piccola e media impresa (art.12);
- interventi sul credito d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo (art. 3).

Il decreto "Destinazione Italia" dedica maggiore attenzione alla disciplina delle cartolarizzazioni, con estensione anche alle operazioni aventi a oggetto obbligazioni e titoli similari sottoscritti dalle cosiddette "società veicolo": vengono pertanto incentivate forme di investimento in mini-bond e obbligazioni anche da parte delle imprese assicurative e dei fondi pensione; viene riformato il regime fiscale interessando i finanziamenti a medio e a lungo termine, attualmente sottoposti ad imposta sostitutiva delle imposte indirette.

Nel 2014, il c.d. "decreto competitività" interviene su:

- credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi (Nuova Legge Sabatini – art. 18);
- l'ACE- aiuto crescita economica (art. 19);
- misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese (art. 20);
- misure sull'emissione di obbligazioni societarie (art. 21);
- misure a favore del credito alle imprese (art. 22);

Nel 2015, il decreto c.d. "decreto investment compact" (n. 3/2015 convertito in legge n. 33/2015), interviene su:

- definizione e parametri di PMI innovative (art. 5);
- patent box (art.1);
- credito a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana (art. 3);
- prestito indiretto per investitori istituzionali esteri (art. 6);
- valorizzazione della società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese (art. 7);
- potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (art. 8 bis e ter);

Secondo i dati raccolti dal MISE, e riportati nel documento "Small Business Act" – rapporto 2015, tali strumenti non hanno incontrato grande diffusione, sia per una scarsa conoscenza da parte degli operatori economici (professionisti ed imprese) sia per le difficoltà di applicazione.

I Commercialisti, quali interlocutori di primo piano delle PMI, hanno quindi sviluppato una serie di proposte che, partendo dall'analisi delle misure poste in campo dal Governo, mirano a una più efficace applicazione degli strumenti finanziari, con riferimento:

- a. alle startup innovative, in merito alla raccolta dei fondi con l'equity crowdfunding e non equity;
- b. alla disciplina relativa alle cambiali finanziarie e deducibilità dei costi per le imprese.

PROPOSTA NORMATIVA

PROGETTO DI LEGGE RECANTE MISURE IN MATERIA DI STARTUP INNOVATIVE E RACCOLTA FONDI CON L'EQUITY CROWDFUNDING

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'equity crowdfunding rappresenta uno strumento di raccolta fondi di capitale di rischio che ben si relaziona con la necessità di reperimento di mezzi di finanziamento da parte delle startup (come confermato dal decreto legge "Investment Compact").

Per facilitare l'accesso ai mezzi monetari derivanti dall'equity crowdfunding è possibile fare riferimento al "Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte delle start-up innovative" (Regolamento n. 18592 - Consob). Si tratta di una serie di disposizioni in relazione alle quali, nel caso specifico delle startup, si può garantire un afflusso dei mezzi finanziari dai risparmiatori alle nuove imprese.

La Direttiva MIFID (2004/39/CE) prevede che nelle trattative tra investitori e finanziati (aziende startup) siano rispettati una serie di obblighi informativi, da cui una corretta classificazione delle imprese con lo scopo di assicurare un adeguato grado di protezione degli investitori.

Il Regolamento Consob 18592 stabilisce che, per investimenti effettuati dalle persone fisiche e dalle persone giuridiche superiori, rispettivamente a € 500,00 e a € 5.000, l'investitore - in applicazione di quanto previsto dalla Direttiva MIFID – è tenuto a:

- compilare un modulo di profilazione che attesti la capacità/propensione del sottoscrittore all'assunzione di uno specifico rischio in investimenti anche illiquidi;
- stampare detto modulo;
- inviare o consegnare a mano il modulo presso un istituto bancario indicato dalla piattaforma;
- disporre il bonifico sul conto corrente indicato dall'intermediario finanziario.

Il limite annuo complessivo della sottoscrizione è fissato in € 1.000 per le persone fisiche e in € 10.000 per le persone giuridiche.

La presente proposta di legge ha ad oggetto la modifica l'articolo 30 del decreto legge n. 179/2012 relativamente ai limiti stabiliti dal Regolamento Consob n. 18592, avente a oggetto "Revisione del regolamento n. 18592 del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line".

Tale modifica si traduce:

- nell'innalzamento a € 15.000 della soglia cui è connesso l'obbligo di profilazione del sottoscrittore;
- nell'innalzamento del limite annuo complessivo di sottoscrizioni (attualmente € 1.000 per le persone fisiche e € 10.000 per le persone giuridiche) a un multiplo adeguato (€ 50.000), eguagliando così gli investitori privati persone fisiche e giuridiche.
- nel rendere obbligatoria la profilazione da parte degli istituti di credito di cui l'investitore è cliente, senza obbligo di ricorrere a terzi intermediari creditizi.

Con la presente proposta si mira a intervenire sull'art. 24 del regolamento Consob n. 18592 (a mente del quale «Ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale, il gestore verifica che una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti sia stata sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative [...]») per ampliare la platea dei soggetti rientranti nella definizione di «investitore professionale»,
In particolare si propone di individuare parametri quantitativi e qualitativi (fatturato, pacchetto clienti, risparmio gestito), tali da individuare ulteriori soggetti (ad esempio i cd. business angels) in aggiunta a quelli già previsti dalla normativa vigente.

La sussistenza dei citati parametri andrà attestata da una figura:

- in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 28, lett. a) e b), Regio Decreto 27 marzo 1942, n. 267 (iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ovvero nell'albo degli avvocati);
- iscritta nel Registro dei Revisori Legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
- in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 c.c. per i sindaci delle società di capitali;
- che non ha prestato attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'impresa ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale (non viene posto il limite temporale essendo il proponente una start up innovativa).

La responsabilità dell'attestatore va ragguagliata a quella del professionista impegnato nelle procedure concorsuali e nei piani di attestazione (art. 161 L.F.).

L'attuale normativa stabilisce che le start-up possono finanziarsi ricorrendo alle operazioni di equity crowdfunding, mentre nulla viene chiarito in merito ad altre forme di finanziamento con capitale di credito.

La presente proposta di legge vuole anche dare la possibilità alle società in start-up che fanno ricorso all'equity crowdfunding di accedere ad altre forme di finanziamento non equity come i titoli di debito.

NORME OGGETTO DI INTERVENTO:

- art. 25 del D. L. n. 179/2012 (Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità)
- art. 30 del D. L. n. 179/2012 (Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative)

PROPOSTA NORMATIVA

PROGETTO DI LEGGE RECANTE MISURE IN MATERIA DI STARTUP INNOVATIVE E RACCOLTA FONDI CON L'EQUITY CROWDFUNDING

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

ART.1

(Modifiche al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179)

Al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 25, dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis. Sulle autocertificazioni di cui ai commi 6 e 7 è apposto un visto che attesta la veridicità e il rispetto dei parametri richiesti dalla legge. Il professionista che attesta le suddette autocertificazioni deve possedere i requisiti di cui all'articolo 28, lettere a) e b), Regio Decreto 27 marzo 1942, n. 267, essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali, essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 c.c. per i sindaci delle società, non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'impresa ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo. All'attestatore si applica la responsabilità di cui all'articolo 161 del Regio Decreto 27 marzo 1942, n. 267.”;

b) All'articolo 30, comma 3, capoverso “art 100-ter”:

1. al comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “In ogni caso, detti limiti non possono essere inferiori a quindicimila euro ovvero cinquantamila euro annui.”;
2. al comma 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Superati i limiti di cui al comma precedente, secondo periodo, gli istituti di credito in cui l'investitore è cliente sono obbligati ad adempiere a tutte le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 settembre 2007 n. 164 e successive modifiche”.

ART.2

(Ulteriori forme di finanziamento per le star-up innovative)

1. Le star-up innovative di cui all'articolo 25 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con la Legge 17 dicembre 2012, n. 221, possono accedere al credito anche ai sensi dell'articolo 2483 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262.



PROPOSTA NORMATIVA

PROGETTO DI LEGGE IN MATERIA DI STARTUP INNOVATIVE E RACCOLTA FONDI CON L'EQUITY CROWDFUNDING

QUADRO SINOTTICO

ARTICOLO 1 (Modifiche al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179)	
Art. 25 Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità	Art. 25 Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità
6. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 5 è autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, sulla base di indicatori e relativi valori minimi che sono stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.	6. Identico.
7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del comma 5 è autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale presentata al registro delle imprese, sulla base di valori minimi individuati con il medesimo decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori:	7. Identico.
a) numero di candidature di progetti di costituzione e/o incubazione di start-up innovative ricevute e valutate nel corso dell'anno;	
b) numero di start-up innovative avviate e ospitate nell'anno;	
c) numero di start-up innovative uscite nell'anno;	
d) numero complessivo di collaboratori e personale ospitato;	
e) percentuale di variazione del numero complessivo degli occupati rispetto all'anno, precedente;	
f) tasso di crescita media del valore della produzione delle start-up innovative incubate;	



g) capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi a disposizione dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni, raccolti a favore delle start-up innovative incubate;	
h) numero di brevetti registrati dalle start-up innovative incubate, tenendo conto del relativo settore merceologico di appartenenza.	
7-bis. Sulle autocertificazioni di cui ai commi 6 e 7 è apposto un visto che attesta la veridicità ed il rispetto dei parametri richiesti dalla legge. Il professionista che attesta suddette autocertificazioni deve possedere i requisiti di cui all'articolo 28, lettere a) e b), del Regio Decreto 27 marzo 1942, n. 267, essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali, essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 c.c. per i sindaci delle società, non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'impresa ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo. All'attestatore si applica la responsabilità di cui all'articolo 161 del Regio Decreto 27 marzo 1942, n. 267.	

ARTICOLO 1 (Modifiche al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179)	
Art. 30 Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative	Art. 30 Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative
3. Dopo l'articolo 100-bis, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, è inserito il seguente: "Art. 100-ter (Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali)	3. Dopo l'articolo 100-bis, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, è inserito il seguente: "Art. 100-ter (Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali)
1. Le offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle start-up innovative, dalle PMI innovative, dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente	1. Le offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle start-up innovative, dalle PMI innovative, dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente

in start-up innovative e in PMI innovative e devono avere un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera c).

2. La Consob determina la disciplina applicabile alle offerte di cui al comma precedente, al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dallastessaindividuatediunaquotadeglistrumenti finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della start-up innovativa o della PMI innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta.

[...]

in start-up innovative e in PMI innovative e devono avere un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera c). **In ogni caso, detti limiti non possono essere inferiori a quindicimila euro ovvero cinquantamila euro annui.**

2. La Consob determina la disciplina applicabile alle offerte di cui al comma precedente, al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dallastessaindividuatediunaquotadeglistrumenti finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della start-up innovativa o della PMI innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta. **Superati i limiti di cui al comma precedente, secondo periodo, gli istituti di credito di cui l'investitore è cliente sono obbligati ad adempiere a tutte le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 settembre 2007 n. 164 e successive modifiche.**

[...]

PROPOSTA NORMATIVA

PROGETTO DI LEGGE IN MATERIA DI CAMBIALI FINANZIARIE E SOSTEGNO ALLE IMPRESE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disciplina che regola il mercato delle cambiali finanziarie, quali strumenti di raccolta del risparmio, è rinvenibile nella legge n.43/1994, nel Testo Unico Bancario, nella delibera CICR del 19 luglio 2005 n. 1058 e nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, e successive modificazioni, della Banca d'Italia relativa alle disposizioni di vigilanza per le banche.

L'emissione di cambiali finanziarie non negoziate in mercati regolamentati e non regolamentati richiede, a garanzia degli investitori, l'intervento di uno sponsor.

L'art. 1, comma 2 bis della legge n. 43/1994, infatti, stabilisce che «Le società e gli enti non aventi titoli rappresentativi del capitale negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati possono emettere cambiali finanziarie subordinatamente alla presenza dei seguenti requisiti:

a) l'emissione deve essere assistita, in qualità di sponsor, da una banca o da un'impresa di

investimento, da una società di gestione del risparmio (SGR), da una società di gestione armonizzata, da una società di investimento a capitale variabile (SICAV), purché con succursale costituita nel territorio della Repubblica, che assiste l'emittente nella procedura di emissione dei titoli e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi».

L'attuale disciplina prevede quindi una serie di attività operative che si traducono in costi di collocazione, così da rendere meno appetibile l'emissione di cambiali finanziarie rispetto ad altre forme di finanziamento.

La presente proposta di legge, fermo il principio di trasparenza a tutela dell'investitore, è volta a semplificare la procedura, al fine di ridurre l'onerosità. Si ritiene che l'attività prevista dello sponsor debba focalizzarsi sull'analisi di aspetti specificatamente numerari, attraverso lo studio (ad esempio) di un business plan certificato. Ai dati quantitativi si affianca un'analisi di "forma" mediante prospetti informativi, sulla scorta di quelli proposti dalla Consob sulla "trasparenza" a tutela degli investitori.

Per facilitare l'operazione dell'emissione, si propone di estendere alle cambiali finanziarie l'applicazione della normativa relativa al Fondo di Garanzia prevista per i mini-bond.

Con la presente proposta di legge si prevede che i costi di emissione siano deducibili nei due esercizi successivi rispetto all'esercizio nel quale vengono sostenuti, secondo il principio di cassa, sulla base di quanto stabilito per il disaggio su emissione prestiti.

Infine, si prevede che per i titoli non negoziati, gli interessi passivi che eccedono gli interessi attivi siano deducibili per intero e non nei limiti del 30% del risultato operativo lordo (ROL).

Gli interessi passivi sono deducibili ai fini IRES (Decreto legge 22 giugno 2012 e CM 4/E del 2013), nei limiti del 30% del risultato operativo lordo (ROL) se trattasi di titoli quotati negoziati in mercati regolamentati o, eventualmente, presso sistemi multilaterali di negoziazione dei paesi UE o di paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) inclusi nella white list.

Stesso trattamento fiscale per gli oneri finanziari derivanti dall'emissione dei titoli non quotati, purché:

- i titoli siano detenuti da investitori qualificati, come banche, assicurazioni, fondi pensione;
- i suddetti investitori non detengano, direttamente o indirettamente, ovvero per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, più del 2% del capitale o del patrimonio dell'emittente;
- il beneficiario effettivo dei proventi sia residente in Italia o in Stati e territori che consentano un adeguato scambio di informazioni, al fine di garantire un controllo da parte dell'amministrazione finanziaria italiana.



NORME OGGETTO DI INTERVENTO:

- art 1, comma 2-ter della L. n. 43/1994 (cambiali finanziarie);
- art. 96 del D.P.R. 22-12-1986 n. 917 (interessi passivi);
- art. 109 del D.P.R. 22-12-1986 n. 917 (norme generali sui componenti del reddito d'impresa).



PROPOSTA NORMATIVA

PROGETTO DI LEGGE IN MATERIA DI CAMBIALI FINANZIARIE E SOSTEGNO ALLE IMPRESE

ART.1

(Disposizioni in materia di cambiali finanziarie)

1. All'articolo 1, comma 2-ter della Legge 13 gennaio 1994, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nel primo periodo, le parole “dall'ultimo bilancio approvato” sono sostituite dalle seguenti: “dall'analisi del business plan certificato da un professionista abilitato ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139 e dai prospetti informativi compilati dall'emittente.”;
 - b) il quarto periodo è soppresso.
2. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa in favore delle società che sottoscrivano cambiali finanziarie emesse da piccole e medie imprese.

ART.2

(Deducibilità dei costi per le imprese)

1. Al Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 96, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Il comma precedente non si applica agli interessi passivi relativi a strumenti finanziari innovativi collegati a titoli non negoziati eccedenti gli interessi attivi. Suddetti interessi devono considerarsi interamente deducibili.”;
 - b) dopo comma 7 dell'articolo 109 è aggiunto il seguente: “7-bis. In deroga al comma 4 i costi di emissione imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza sono deducibili nei due esercizi successivi”.

PROPOSTA NORMATIVA

PROGETTO DI LEGGE IN MATERIA DI CAMBIALI FINANZIARIE E SOSTEGNO ALLE IMPRESE

QUADRO SINOTTICO

ARTICOLO 1 Modifiche alla Legge 13 gennaio 1994, n. 43	
Art. 1	Art. 1
<p>1. Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all'ordine emessi in serie ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione.</p> <p>2. Le cambiali finanziarie sono equiparate per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie, sono girabili esclusivamente con la clausola «senza garanzia» o equivalenti e contengono, oltre alla denominazione di «cambiale finanziaria» inserita nel contesto del titolo, gli altri elementi specificati all'articolo 100 delle disposizioni approvate con regio decreto 14 novembre 1933, n. 1699, nonché l'indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti.</p> <p>2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse da società di capitali nonché da società cooperative e mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Le società e gli enti non aventi titoli rappresentativi del capitale negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati possono emettere cambiali finanziarie subordinatamente alla presenza dei seguenti requisiti:</p> <p>a) l'emissione deve essere assistita, in qualità di sponsor, da una banca o da un'impresa di investimento, da una società di gestione del risparmio (SGR), da una società di gestione armonizzata, da una società di investimento a capitale variabile (SICAV), purché con succursale costituita nel territorio della Repubblica, che assiste l'emittente nella procedura di emissione dei titoli e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi;</p>	<p>1. Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all'ordine emessi in serie ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione.</p> <p>2. Le cambiali finanziarie sono equiparate per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie, sono girabili esclusivamente con la clausola «senza garanzia» o equivalenti e contengono, oltre alla denominazione di «cambiale finanziaria» inserita nel contesto del titolo, gli altri elementi specificati all'articolo 100 delle disposizioni approvate con regio decreto 14 novembre 1933, n. 1699, nonché l'indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti.</p> <p>2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse da società di capitali nonché da società cooperative e mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Le società e gli enti non aventi titoli rappresentativi del capitale negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati possono emettere cambiali finanziarie subordinatamente alla presenza dei seguenti requisiti:</p> <p>a) l'emissione deve essere assistita, in qualità di sponsor, da una banca o da un'impresa di investimento, da una società di gestione del risparmio (SGR), da una società di gestione armonizzata, da una società di investimento a capitale variabile (SICAV), purché con succursale costituita nel territorio della Repubblica, che assiste l'emittente nella procedura di emissione dei titoli e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi;</p>

<p>b) lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore:</p> <p>1) al 5 per cento del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro;</p> <p>2) al 3 per cento del valore di emissione dei titoli eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione della percentuale di cui al numero 1);</p> <p>3) al 2 per cento del valore di emissione dei titoli eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione delle percentuali di cui ai numeri 1) e 2);</p> <p>c) l'ultimo bilancio deve essere certificato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili;</p> <p>d) le cambiali finanziarie devono essere emesse e girate esclusivamente in favore di investitori professionali che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente; il collocamento presso investitori professionali in rapporto di controllo con il soggetto che assume il ruolo di sponsor è disciplinato dalle norme vigenti in materia di conflitti di interesse.</p> <p>2-ter. Lo sponsor deve segnalare, per ciascun emittente, se l'ammontare di cambiali finanziarie in circolazione è superiore al totale dell'attivo corrente, come rilevabile dall'ultimo bilancio approvato. Per attivo corrente si intende l'importo delle attività in bilancio con scadenza entro l'anno dalla data di riferimento del bilancio stesso. Nel caso in cui l'emittente sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato o sia controllato da una società o da un ente a ciò tenuto, può essere considerato l'ammontare rilevabile dall'ultimo bilancio consolidato approvato. Lo sponsor classifica l'emittente al momento dell'emissione, distinguendo almeno cinque categorie di qualità creditizia dell'emittente, ottima, buona, soddisfacente, scarsa e negativa, da mettere in relazione, per le operazioni garantite, con i livelli di garanzia elevata, normale o bassa. Lo sponsor rende pubbliche le descrizioni della classificazione adottata.</p>	<p>b) lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore:</p> <p>1) al 5 per cento del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro;</p> <p>2) al 3 per cento del valore di emissione dei titoli eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione della percentuale di cui al numero 1);</p> <p>3) al 2 per cento del valore di emissione dei titoli eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione delle percentuali di cui ai numeri 1) e 2)</p> <p>c) l'ultimo bilancio deve essere certificato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili;</p> <p>d) le cambiali finanziarie devono essere emesse e girate esclusivamente in favore di investitori professionali che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente; il collocamento presso investitori professionali in rapporto di controllo con il soggetto che assume il ruolo di sponsor è disciplinato dalle norme vigenti in materia di conflitti di interesse.</p> <p>2-ter. Lo sponsor deve segnalare, per ciascun emittente, se l'ammontare di cambiali finanziarie in circolazione è superiore al totale dell'attivo corrente, come rilevabile dall'analisi del business plan certificato da un professionista abilitato ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139 e dai prospetti informativi compilati dall'emittente. Per attivo corrente si intende l'importo delle attività in bilancio con scadenza entro l'anno dalla data di riferimento del bilancio stesso. Nel caso in cui l'emittente sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato o sia controllato da una società o da un ente a ciò tenuto, può essere considerato l'ammontare rilevabile dall'ultimo bilancio consolidato approvato.</p>
--	--



2-quinquies. Si può derogare al requisito di cui al comma 2-bis, lettera b), qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 25 per cento del valore di emissione, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio.

2-sexies. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2-bis, lettera c), si può derogare all'obbligo, ivi previsto, di certificazione del bilancio, qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 50 per cento del valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio. In tal caso la cambiale non può avere durata superiore al predetto periodo di diciotto mesi.

3. L'emissione di cambiali finanziarie costituisce raccolta del risparmio ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed è disciplinata dalle disposizioni del medesimo articolo.

2-quinquies. Si può derogare al requisito di cui al comma 2-bis, lettera b), qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 25 per cento del valore di emissione, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio.

2-sexies. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2-bis, lettera c), si può derogare all'obbligo, ivi previsto, di certificazione del bilancio, qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 50 per cento del valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio. In tal caso la cambiale non può avere durata superiore al predetto periodo di diciotto mesi.

3. L'emissione di cambiali finanziarie costituisce raccolta del risparmio ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed è disciplinata dalle disposizioni del medesimo articolo.



ARTICOLO 2 (Deducibilità dei costi per l'impresa)

Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Art. 96. Interessi passivi

1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.

2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti. Ai fini del calcolo del risultato operativo lordo si tiene altresì conto, in ogni caso, dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile.

Art. 96. Interessi passivi

1. Identico.

1-bis. Il comma precedente non si applica agli interessi passivi relativi a strumenti finanziari innovativi collegati a titoli non negoziati eccedenti gli interessi attivi. Suddetti interessi devono considerarsi interamente deducibili.

2. Identico.



3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.

3. Identico

4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati in deducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.

4. Identico

5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle società consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell'articolo 96 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni.

5. Identico



5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nel limite del 96 per cento dell'oro ammontare. Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti di cui al periodo precedente partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al periodo precedente in sede di dichiarazione di cui all'articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti.

6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dall'articolo 90, comma 2, e dai commi 7 e 10 dell'articolo 110 del presente testo unico e dall'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative.

6. Identico

7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione II del presente capo, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati in deducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale.

7. Identico

8. Abrogato



ARTICOLO 2 (Deducibilità dei costi per l'impresa)	
Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917	
Art. 109. Norme generali sui componenti del reddito d'impresa	Art. 109. Norme generali sui componenti del reddito d'impresa
<p>1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.</p> <p>2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:</p> <p>a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà;</p> <p>b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi;</p> <p>c) per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli simili la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell'emissione è deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito.</p>	<p>1. Identico.</p> <p>2. Identico.</p>



<p>3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico.</p> <p>3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi.</p> <p>3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 87.</p> <p>3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni di cui al comma 3-bis.</p> <p>3-quinq. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.</p> <p>4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali. Sono tuttavia deducibili:</p> <p>a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio;</p>	<p>3. Identico.</p> <p>4. Identico.</p>
---	---



b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.

5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.

6. Abrogato

7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti.

5. Identico.

7. Identico.

7-bis. In deroga al comma 4 i costi di emissione imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza sono deducibili nei due esercizi successivi



8. In deroga al comma 5 non è deducibile il costo sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'articolo 89.

9. Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:

a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;

b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del codice civile allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.

8. Identico.

9. Identico.

TRADE FACILITATION AND TRADE FACILITATORS

GIOVANNI GERARDO PARENTE

Consigliere CNDCEC con delega all'Attività Internazionale

UGO MARCO POLLICE

Consigliere CNDCEC con delega all'Attività Internazionale

PREMESSA

Con l'espressione Trade Facilitation (di seguito anche "TF") si suole intendere la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure del commercio internazionale, ovvero delle attività, delle pratiche e delle formalità concernenti la raccolta, la presentazione, la comunicazione ed il trattamento delle informazioni sottese al commercio internazionale.

L'implementazione di strategie di TF comporta significativi vantaggi in termini di ottimizzazione dei tempi di perfezionamento delle operazioni di import-export, eliminazione delle procedure ridondanti e riduzione dei costi dei processi; al contempo, crea un clima favorevole agli investimenti e, conseguentemente, al rilancio competitivo del tessuto imprenditoriale, facilitando le iniziative di internazionalizzazione e fungendo da deterrente ai processi di delocalizzazione industriale.

Negli ultimi vent'anni il processo di semplificazione e armonizzazione delle procedure per il commercio internazionale ha conosciuto una forte spinta propositiva, a partire dal "Marrakech Agreement", sottoscritto il 15 aprile 1994 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1995, con cui è stata istituita l'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) che oggi conta ormai 161 governi membri.

In particolare l'ultimo meeting ha prodotto un interessante pacchetto di accordi e provvedimenti

incentrati sulle c.d. trade facilities topic, strategie da implementare con lo scopo di facilitare il commercio, rendendo le procedure burocratiche ad esso connesse snelle e accessibili.

Le procedure di sdoganamento delle merci, i controlli sanitari, gli eventuali ricorsi, la mancata conoscenza delle leggi di un Paese terzo da parte di un esportatore, la difficoltà nel reperire le informazioni in lingua inglese, sono tutte problematiche quotidiane per chi è attivo nel commercio internazionale. Il processo di armonizzazione procedurale e, più in generale, l'integrazione delle economie nazionali in un quadro globale di riferimento, infatti, ha conosciuto una storia travagliata e piena di battute d'arresto.

A CHE PUNTO È L'ITALIA?

ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI TRADE FACILITIES DA PARTE DEL NOSTRO LEGISLATORE.

Con particolare riferimento allo stato di attuazione delle TF in Italia, attraverso il D.M. 8 Aprile 1992 il legislatore ha istituito una sezione, interna al Ministero dello Sviluppo Economico, con il compito di implementare nella realtà italiana le principali strategie di TF:

- riduzione dei tempi di perfezionamento delle operazioni di import-export;
- eliminazione delle procedure ridondanti;
- riduzione dei costi dei processi;
- creazione di un clima favorevole agli investimenti.

Tuttavia, nonostante alcune iniziative siano state adottate, il commercio estero permane costellato di difficoltà connesse alla ridondanza dei processi, delle richieste e delle documentazioni.

In linea generale, l'Italia ha provveduto solo parzialmente agli obblighi derivanti dal processo di armonizzazione delle procedure doganali e della cooperazione tra dogane.

Attualmente, con il certificato A.E.O. "Operatore Economico Autorizzato", acquisibile su base volontaria da qualsiasi operatore economico residente sul territorio dell'Unione Europea attraverso un audit posto in essere dalle stesse dogane, sono possibili notevoli snellimenti delle procedure e dei tempi di svincolo e sdoganamento delle merci. Tuttavia, nel 2014 si contano soltanto 94 certificati rilasciati e meno di 1000 dalla sua entrata in vigore.

Il 2014 ha registrato un miglioramento dei rapporti di collaborazione nell'ambito dell'unione doganale europea (soprattutto attraverso l'accordo con il Parlamento europeo sulla Proposta di Revisione del Regolamento (CE) n. 515/97 sulla mutua assistenza tra le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione, per la corretta applicazione della legislazione doganale agricola). In particolare sono state create due nuove banche dati, il Container Status Message Directory e l'Import-Export Transit Directory, determinanti ai fini di un efficace scambio delle informazioni. In linea generale la circolazione interna all'Unione delle merci non riscontra alcun rilevante problema burocratico.

Al di fuori dell'Unione, invece, importanti risvolti positivi vengono dall'accordo bilaterale Italia-Russia, che prevede un'intensa collaborazione tra le due dogane (il c.d. "Corridoio Verde").

Inoltre l'agenzia delle dogane, al fine di migliorare la cooperazione con altri paesi con capacità amministrative ridotte ha promosso dei "gemellaggi" con le dogane di Albania e Libano, al fine di migliorarne le attività. La migliore unione doganale intra-Europea, se da un lato facilita il commercio internazionale, dall'altro pone il legislatore italiano in una situazione di competizione con le altre dogane europee (ad esempio quelle olandesi). In tal senso potrebbe essere utile intraprendere progetti cooperativi con uffici di pubbliche amministrazioni meglio organizzate e più efficienti delle nostre (una sorta di erasmus per gli impiegati della pubblica amministrazione).

PROPOSTE

Tra i fattori chiave determinanti per la crescita economica del Paese, rientrano a pieno titolo il complessivo e costante aumento dei volumi di export e una forte capacità di attrazione di Investimenti Diretti Esteri (IDE). Perché ciò sia realizzabile è necessario che le imprese possano operare in un clima di stabilità del quadro regolatorio, di trasparenza dell'azione amministrativa e di governo, di programmabilità a medio lungo termine dell'azione imprenditoriale anche in funzione della determinabilità a priori della leva fiscale e delle regole che la sottendono. In tale ambito, la Pubblica Amministrazione svolge un ruolo importante nel quadro dell'efficientamento complessivo del sistema Paese, essendo chiamata a creare un ambiente atto a favorire e facilitare le attività e i processi di export da parte delle imprese e di attrazione degli investimenti.

Alla fine del 2009, presso il Ministero dello Sviluppo Economico è stato costituito il Tavolo Strategico Nazionale per la Trade Facilitation a cui partecipano attori istituzionali. Nel 2011 è stato introdotto lo sportello Unico Doganale che è entrato nella fase sperimentale nel 2013, ma ad oggi non risulta ancora operare a regime.

Attualmente, per effettuare un'operazione di import/export, gli operatori debbono presentare, oltre alla dichiarazione doganale, fino a 68 istanze a 18 diverse pubbliche amministrazioni, trasmettendo a ognuna informazioni e dati spesso identici o simili nella sostanza per ottenere le autorizzazioni, i permessi, le licenze e i nulla osta necessari, nella grande maggioranza dei casi rilasciati su supporto cartaceo. In assenza di un efficace coordinamento tra le amministrazioni coinvolte nel processo di sdoganamento, costi e tempi della frammentazione ricadono sulle imprese.

Le imprese che già operano con l'estero sono assoggettate ancora oggi a onerose procedure autorizzative: spesso sono costrette a rivolgersi separatamente ai diversi enti autorizzatori e a recarsi fisicamente in loco per ottenere le autorizzazioni richieste. Peraltro la documentazione cartacea rilasciata all'esito di tali procedure non può essere utilmente inserita all'interno di processi informatici.

Le imprese che ancora non operano con l'estero, ma che avrebbero le capacità per farlo, spesso non conoscono gli strumenti di sostegno atti a migliorare il loro business plan con l'estero e non hanno alcuna guida "diffusa" per dirimere la complessità amministrativa.

In tale contesto l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili può fornire un importante contributo tecnico/strategico. I commercialisti potrebbero essere, infatti, utilmente accreditati per fornire un audit sui processi delle aziende in relazione agli aspetti doganali, ai fini

dell'ottenimento dell'AEO (Authorized Economic Operator).

In tal senso si ritiene opportuno proporre la stipula di apposite convenzioni con le principali amministrazioni coinvolte nei processi di export, in modo migliorare l'efficienza del sistema realizzabile attraverso:

- a) l'aumento della velocità dei processi amministrativi, tramite l'integrazione in un processo unico delle procedure amministrative erogate dai vari enti di comparto, necessarie per le operazioni di Import/Export, ritagliato per le specifiche esigenze impresa/mercato/prodotto;
- b) istituzione di un "luogo virtuale di aggregazione" di servizi erogati dagli Enti di comparto, che integri le fasi procedurali relative ai processi amministrativi di:
 - supporto al marketing internazionale (informazioni, ricerca controparti, contrattualistica, agevolazioni nazionali e sovranazionali, strumenti finanziari ecc.);
 - supporto alle fasi di gestione degli impegni economici e dei flussi finanziari delle operazioni attraverso i rapporti con Istituti bancari;
 - supporto alle procedure amministrative doganali;
 - gestione documentale sicura e centralizzata per tutte le operazioni di import/export eseguite, a garanzia degli Enti pubblici e degli operatori economici.

Si osserva inoltre che per usufruire della concessione alle procedure di semplificazione doganale (ad es. A.E.O.) sono richiesti parametri difficilmente raggiungibili dalle piccole imprese. E' indispensabile in tal senso riflettere su nuove procedure dedicate alle micro-piccole imprese.

I Fondi Europei dedicati all'export risultano statisticamente sotto-utilizzati. Ciò è dovuto a una difficoltà di approccio che deve essere risolta canalizzando informazioni e procedure semplificate in un unico soggetto.

In sintesi, si intende contribuire alla realizzazione di un sistema informatizzato tale da agevolare l'impresa che, con unico supporto:

- accede ai servizi "da casa propria" senza costi di spostamento e con tempi di attesa estremamente ridotti ("il commercio estero in un click");
- non ha necessità di conoscere la normativa: il sistema la conosce per suo conto e al massimo livello di dettaglio e aggiornamento;
- inserisce una sola volta i propri dati: il sistema li ricorda e, ove necessario, li ripete per le richieste ai diversi enti coinvolti;
- è facilitata nella fruizione dei servizi forniti dagli Enti coinvolti e nella relativa sequenza operativa;
- sostiene costi per singola transazione molto inferiori ai costi relativi alle procedure manuali.



I COMMERCIALISTI AD EXPO: INCONTRI, APPROFONDIMENTI E PROPOSTE